

Tesserae iuris

I.2 (2020)



UNIVERSITAS
STUDIORUM

© 2020, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Tesserae iuris

ISSN 2724-2013
Periodico scientifico
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)
Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)
Dario Mantovani (Collège de France)
Luigi Pellicchi (Univ. di Pavia)
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)
Andrea Triscioglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)
Pietro Cerami (Univ. di Palermo)
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)
Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)
Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)
Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)
Fausto Goria (Univ. di Torino)
Peter Groeschler (Univ. di Magenza)
Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris V Descartes)
Paola Lambrini (Univ. di Padova)
Andrea Lovato (Univ. di Bari A. Moro)
Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)
Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)
Francesco Milazzo (Univ. di Catania)
Paul Mitchell (UCL London)
Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)
Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)
Antonio Palma (Univ. di Napoli Federico II)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. Statale di San Pietroburgo)

Comitato di Redazione

Lorena Atzeri (Univ. Statale di Milano)
Federico Battaglia (Univ. di Pavia)
Diane Baudoin (Collège de France)
Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Univ. Jagellonica)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Ferrara)
Jorge Menabrito Paz (Univ. di Città del Messico - UNAM)
Ana Mohino Manrique (Univ. di Madrid - UNED)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore Responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero iter di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all'interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all'identità dell'autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell'originalità dell'articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore Responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto Romano (s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità") e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"; Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche"; Area 12 "Scienze giuridiche" (cfr. D.M. 855/2015). All'occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio "Foglio di stile", che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for Papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, '*Periscopio*', raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, '*Sul tavolo*', propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, '*A proposito di*', è destinata a recensioni 'con titolo'. Infine, la quinta e ultima sezione, '*Sullo scaffale*', segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell'antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un'impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

Saggi

Carl Schmitt: da nemico ad amico del diritto romano

LUIGI GAROFALO

Università degli Studi di Padova

1. Un nazionalsocialista denigratore del Digesto di Giustiniano

Varcata la soglia dei cinquant'anni, quando aveva dismesso da qualche tempo le vesti di *Kronjurist* del Terzo Reich – costretto dagli attacchi alla sua persona scatenati sulla stampa dalle SS –, Carl Schmitt si era convertito alla fede nel diritto romano, diventandone un fervente cantore, mai tentato dall'abiura sino alla morte. Ma prima lo aveva aspramente e pubblicamente osteggiato, come documentano due episodi esemplari.

Nel 1934 egli tuonava dal *Deutsches Recht*, organo centrale del Bund dei giuristi nazionalsocialisti, contro il diritto romano, che, staccato dal popolo del quale era espressione e trapiantato a seguito della recezione nella comunità tedesca sul presupposto del suo valore universale, era da considerarsi il primo colpevole della deriva normativista in cui questa stessa comunità continuava a trovarsi avviluppata, favorita anche dall'intrusione in Germania di una parte considerevole del popolo ebraico, il quale, «da millenni, non vive in uno Stato e su un territorio, ma unicamente sotto la legge e la norma, e che è, nel senso più autentico del termine, un popolo 'esistenzialmente normativista'». Aggiungeva al proposito Schmitt: «nella recezione del diritto romano, è un intero libro ad essere oggetto di una recezione sommaria in quanto *ratio scripta*. A partire dal XV secolo, il giurista tedesco è stato deformato nella sua intera esistenza, poiché gli si insegnava che era 'giuridico' non vedere in primo luogo lo stato dei concreti fatti, l'ordine interno concreto, che ogni cosa sana porta con sé, bensì cercare in un libro di uno spessore terrificante le decisioni e le norme che in esso erano depositate»¹.

Due anni dopo, nel 1936, Schmitt si era nuovamente scagliato contro il diritto romano in un contributo ospitato nello stesso periodico, *Deutsches Recht*, nel quale dava altresì atto della lotta che egli andava combattendo non solo e non tanto per correggere «il contenuto di determinate proposizioni giuridiche» che di quel diritto costituivano estrinsecazione, quanto piuttosto per dare vita «a tutte le condizioni ... necessarie al fine di creare e custodire un diritto comune tedesco»².

1. Cfr. ZARKA, *Un dettaglio nazi*, 55 ss.

2. Cfr. CARRINO, *Carl Schmitt e la scienza giuridica europea*, 19.

Questo richiamo al diritto comune tedesco, che nei voti di Schmitt avrebbe dovuto soppiantare il diritto romano, non stupisce affatto. *Partei-genosse* dal 1° maggio 1933, egli si era certo riconosciuto nel punto 19 del programma del partito nazionalsocialista del 1920, il quale preconizzava la messa al bando del diritto romano – e dunque del codice civile in vigore dal 1900, il BGB, che ne era una filiazione – in quanto strumento di un ordine mondiale materialistico e la sua sostituzione con il diritto comune tedesco, permeato dal collettivismo germanico e recuperabile nonostante la recezione³.

È peraltro altamente probabile che l'ostilità di Schmitt nei riguardi del diritto romano risalisse nel tempo, forse persino oltre il 1920, radicandosi su motivazioni profonde, non riducibili alla cieca adesione, pur anteriore al suo tesseramento, alla clausola di un manifesto politico. In Germania, d'altro canto, l'avversione per il diritto romano non era nata d'improvviso con Hitler, ma aveva una storia più lunga, sulla quale merita soffermarsi brevemente.

2. Savigny e l'antagonismo fra romanisti e germanisti

Crollato nel 1806 il Sacro romano impero della nazione germanica, questa si ritrovava frammentata in una pluralità di Stati. Era quindi naturale che ben presto nascesse, irrobustendosi nel corso degli anni, l'anelito alla loro unificazione, che avrebbe portato alla fondazione del Secondo Reich nel 1871. Una delle vie inizialmente individuate come propedeutiche al conseguimento dell'obiettivo riguardava il diritto privato: rendendolo omogeneo nei vari territori autonomi tedeschi, questa era la persuasione di fondo, si sarebbe pervenuti più facilmente alla creazione di un ampio Stato nazionale. In un saggio del 1814 Anton Friedrich Justus Thibaut proponeva allora l'adozione di un codice civile valevole per l'intera nazione tedesca sul modello dell'*Allgemeines Landrecht* prussiano, dell'ABGB austriaco e ancor più del *code civil* francese. Gli rispondeva però criticamente, in un lavoro dello stesso anno, Savigny⁴. Sotto un titolo famoso, *Della vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, l'autore, oltre a contestare a Thibaut che un codice avrebbe da un lato imposto l'arbitrarietà

3. Cfr. GAROFALO, *Intrecci schmittiani*, 52 s.

4. Cfr. THIBAUT - SAVIGNY, *La polemica sulla codificazione*, in cui compaiono anche le traduzioni dei due contributi in parola.

scelta di spezzoni normativi e dall'altro bloccato lo sviluppo organico del diritto, risultando comunque prematuro se commisurato alle capacità tecniche dei suoi potenziali compilatori, enunciava e circostanziava la propria opzione, basata – com'egli stesso ribadirà in uno scritto del 1815 – su una comune impostazione degli studi giuridici.

Muovendo dall'idea del diritto come prodotto storico del popolo, di cui è manifestazione al pari di altri fenomeni tra i quali il linguaggio, Savigny affidava al ceto dei giuristi il compito di investigarne l'evoluzione e giungere così a presentare, elaborati sistematicamente, i suoi elementi vivi. Una rinnovata scienza del diritto, non più protesa a dedurre dalla ragione, come nel Settecento, un immaginario diritto immutabile nel tempo e valido dovunque, avrebbe quindi operato alla stregua di un organo del popolo, capace di distillare, attraverso un approccio diacronico, la trama normativa valevole per il presente, prospettata secondo una rigorosa dogmatica, costruita sul diritto romano. L'unità giuridica della Germania sarebbe stata quindi conseguita attraverso la realizzazione di un piano ambizioso dal quale esorbitava, almeno transitoriamente, la redazione di un codice, rappresentativo della missione che assumeva in capo a sé la neonata scuola storica del diritto, destinata a prevalere sull'indirizzo caldeggiato da Thibaut.

Savigny, peraltro, nel concreto orientava il suo occhio indagatore essenzialmente sul diritto romano, per quanto non solo di figure e discipline riconducibili allo stesso constasse allora il diritto praticato negli Stati tedeschi. Prevedibilmente, dunque, alcuni dei suoi discepoli, pur rispecchiandosi nel nucleo dell'insegnamento del maestro, suggerivano di guardare, secondo la metodologia della scuola storica, al diritto autenticamente tedesco, perché più vicino allo spirito del popolo che i giuristi dovevano dotare di un diritto comune al contempo nuovo e vecchio. Nasceva così, all'interno di quella scuola, l'ala dei germanisti, che, contrapponendosi a quella dei romanisti, spiega il persistere sino alla fine dell'Ottocento e oltre della corrente di pensiero volta a nobilitare il diritto tedesco schiacciato, da ultimo nel BGB, dal diritto romano. Il dissidio tra le due frange non avrebbe risparmiato neppure il fenomeno della recezione del diritto romano in Germania, valutato positivamente dai romanisti e qualificato come una colpevole sventura nazionale dai germanisti, fermi nel ritenere che a causarla fossero stati i giuristi culti, pertanto all'origine della spaccatura tra diritto dei giuristi (*Juristenrecht*) e diritto del popolo (*Volksrecht*), e nel

tempo sempre più propensi a credere all'utilità di un codice civile in cui riversare il diritto davvero tedesco.

Tra i germanisti, giova ricordare, è annoverabile anche Jacob Grimm, che a Savigny, di cui era allievo, resterà sempre devotamente legato. All'apparire del saggio del maestro sulla *Vocazione*, Grimm ne aveva tessuto le lodi, riconoscendo persuasiva l'affinità tra il diritto e il linguaggio che vi era propugnata, assicurata dalla loro comune radice nel *Volksgeist*. E nel 1816 ancora Grimm si sarebbe spinto oltre, prospettando, in uno scritto apparso nella rivista della scuola storica e intitolato *Von der Poesie im Recht*, un'analogia fra il giurista e il poeta, data anzitutto dalla loro condivisa funzione di veicoli dei valori spirituali della collettività. Si trattava però di un'analogia tutta interna all'antichità germanica, nella quale il diritto romano non trovava spazio. Pur non raffinato, il diritto tedesco del passato aveva tuttavia per Grimm il pregio di restituire il *modus vivendi* un tempo peculiare del popolo tedesco, sicché, proprio in omaggio a questa sua forza svelatrice, meritava di essere riportato alla luce. In questa operazione di riesumazione, peraltro, egli stesso si sarebbe cimentato, offrendo di quel diritto affreschi importanti in due opere: le *Antichità giuridiche tedesche* del 1828 e la *Raccolta di tradizioni giuridiche e usanze tedesche* edita a decorrere dal 1839 e non condotta a compimento. Immune dalla preoccupazione di aggiornare il risalente diritto tedesco allo scopo di fronteggiare le esigenze normative dell'attualità, ligio com'era al taglio investigativo puramente contemplativo prescelto, Grimm non mancava comunque di additare agli altri germanisti la strada da percorrere in luogo di quella intrapresa dai romanisti: e così li sollecitava a ricavare dalla storia del diritto tedesco elementi utili all'edificazione di una nuova dottrina giuridica di carattere nazionale auspicabilmente destinata a prevalere su quella straniera a lungo dominante.

Lungi dal cadere nel vuoto, la sua esortazione avrebbe dato vita a un indirizzo di pensiero capace di valicare il secolo, sopravvivendo all'adozione del BGB, frutto della pandettistica, universalmente considerata come il naturale prolungamento della scuola storica del diritto nella curvatura impressale da Savigny.

Propagandato prima dal Germanenorden, un'associazione istituita nel 1912 con intenti persecutori verso gli ebrei, poi da altre consimili aggregazioni, l'orientamento favorevole all'accantonamento del diritto romano e delle sue gemmazioni, l'ultima delle quali – come sappiamo –

rappresentata proprio dal BGB, vantava autorevoli seguaci, tra i quali Arnold Wagemann, giudice e promotore del Bund für Deutsches Recht. Del 1913 è la sua censura del diritto romano, conseguente alla constatazione che esso, da quando aveva abbandonato la fisionomia iniziale per assumere a proprio cardine la deplorabile categoria del diritto soggettivo, riconosceva uno spazio abnorme alle facoltà dell'individuo, relegando in secondo piano ciò che doveva invece essere in prima fila, ossia il gruppo, dal popolo alla famiglia e dalla fattoria alla scuola, unico – ancorché plurimo – soggetto di diritto, dal quale chi vi appartenga riceve solo autorizzazioni, comprese quelle relative alla coltivazione della terra. Intervendendo ancora sull'argomento nel 1922, Wagemann ammetteva l'affinità tra il diritto romano della *civitas* arcaica e il diritto germanico, ponendo subito in risalto le diverse strade che l'uno e l'altro avrebbero imboccato: mentre il secondo sarebbe riuscito a preservarsi da influenze esterne deleterie, il primo avrebbe finito col pagare l'apertura al mondo giudaico, foriera di un'inarrestabile decadenza.

A diffondere l'idea della corruzione del diritto romano sopravvenuta a causa del suo accogliente contatto con la tradizione ebraica avrebbe poi concorso significativamente Oswald Spengler, dando alle stampe il celebre *Der Untergang des Abendlandes* tra il 1918 e il 1922, fin da subito un grande successo editoriale e non solo in Germania⁵.

3. La fecondità euristica del diritto pubblico romano nel canone di ricerca di Schmitt

Può dunque darsi che già prima del 1933, se non addirittura del 1920, Schmitt avesse maturato nell'intimo quell'idiosincrasia per il diritto romano che esploderà tra il 1934 e il 1936. Non è infatti escluso che fin da quando andava formandosi come giurista si fosse sentito attratto dagli epigoni dello schieramento germanista nato in seno alla scuola capeggiata da Savigny, forse anche in ragione del fatto che la loro posizione contava un nuovo sostegno, dato dall'ideologia razziale insinuata nel tempo. Ulteriormente comprovata, ve ne fosse necessità, dal manifesto del 1919 del partito socialista tedesco, fondato nello stesso anno da simpatizzanti dell'estrema destra antisemita e nazionalista, nel cui dettato si rinveniva la ripugnanza per il diritto romano, perché impermeabile ai bisogni del-

5. Cfr. GAROFALO, *Intrecci schmittiani*, 130 s. e 136 ss.

la società, vista come comunità e non come insieme di singoli, e perché estrinsecazione del capitalismo e del giudaismo⁶.

Occorre peraltro precisare che l'insofferenza del primo Schmitt al diritto romano investiva, al pari di quella del partito retto da Hitler, il diritto privato romano, ancora in circolazione – lo ripeto – grazie al BGB, non invece il diritto pubblico romano, ormai del tutto innocuo in quanto da tempo consegnato in via definitiva alla storia.

Anche dall'uno, comunque, Schmitt non aveva mai distolto gli occhi, come mostrano, per esempio, i richiami alle XII Tavole, al processo formulare, al *summum ius summa iniuria* di Cicerone, alle Pandette e alle dottrine dei *prudentes* sull'errore contenuti in *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis* del 1912⁷ o i riferimenti alla *fictio* e al testamento romano sparsi in *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen* del 1914⁸.

Ma è all'altro, al diritto pubblico romano cioè, che egli avrebbe sempre riservato una particolare e bendisposta attenzione, ritenendolo un terreno fertile per lo studioso moderno, il quale dalle antiche istituzioni a rilievo costituzionale può trarre dati rilevanti ai fini dell'«elaborazione di concetti validi per la scienza del diritto»: come lo stesso Schmitt scrive nel volume sulla dittatura del 1921⁹, in cui poggia proprio sull'esperienza della *civitas* repubblicana la contrapposizione fra dittatura commissaria (figlia di quella romana più risalente) e dittatura sovrana (riconducibile a quella di Silla e Cesare), sfoggiando una conoscenza a tal punto approfondita delle figure normative antiche da poter evocare il dispositivo del *iustitium* – implicante la sospensione temporanea delle attività pubbliche cittadine non necessarie per fronteggiare una minaccia imminente sulla collettività, tra cui la funzione giurisdizionale in campo civile¹⁰ – in relazione al *martial law*. Trattando di questo, egli infatti osserva: «nella mentalità giuridica anglosassone è sempre stata viva l'idea che in caso di guerra o di rivolte l'esercito agisce come sostitutivo dei tribunali, per cui il *martial law* presuppone una sorta di *iustitium*»¹¹.

6. Cfr. GAROFALO, *Intrecci schmittiani*, 129 s.

7. Cfr. SCHMITT, *Legge e giudizio*, 118 n. 17; 68 n. 6; 69 n. 7; 36 n. 3.

8. Cfr. SCHMITT, *Il valore dello Stato*, 93 ss.

9. Cfr. SCHMITT, *La dittatura*, 17.

10. Cfr. GAROFALO, *'Iustitium'*, 179 ss.

11. Cfr. SCHMITT, *La dittatura*, 183.

Della padronanza del diritto pubblico romano, e del suo uso strumentale ai fini della migliore definizione degli assetti giuridici del tempo in cui viveva, Schmitt, come si è detto, darà ininterrottamente molteplici prove: limitando l'orizzonte a quelle anteriori agli anni Quaranta, a partire dai quali anche il diritto privato romano gli apparirà un sistema meritevole di plauso, basterà citare ancora le pagine che il giurista dedica all'imperatore Giuliano e al suo infelice tentativo di restaurare il paganesimo nel IV secolo d.C. in *Politische Romantik* del 1919¹², ispirate da un libro di David Friedrich Strauss del 1847 intitolato *Der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren*; poi le riflessioni che leggiamo in *Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung der Weimarer Verfassung und zur Lehre von der unmittelbaren Demokratie* del 1927 a proposito sia del principio repubblicano che voleva contrapposti il popolo e il magistrato, al quale il primo poteva rispondere *uti rogas* quando interpellato con la formula *rogo vos, Quirites*, sia dell'*acclamatio* di epoca posteriore¹³ (figura ripresa più volte in *Verfassungslehre* del 1928, dove troviamo anche un accenno alla costituzione romana nella prospettiva di Polibio¹⁴); quindi i rilievi sulle fonti di produzione del diritto attive in un sistema aperto come quello romano e sull'*hostis* del lessico giuridico antico quale emblema del nemico che, in coppia con l'amico, fonda il 'politico', formulati in *Legalität und Legitimität* del 1932¹⁵ e, rispettivamente, in *Der Begriff des Politischen* dello stesso anno¹⁶.

4. Il pensiero unico dei giuristi di regime

All'incirca nel torno di tempo in cui Schmitt conduceva con accentuata veemenza la battaglia nei confronti del diritto romano, questo era preso a bersaglio da un novero sempre più consistente di detrattori, in qualche caso particolarmente vicini allo stesso Schmitt, allora ordinario di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Berlino (nella quale sarebbe rimasto incardinato dal 1933 al 1945)¹⁷.

12. Cfr. SCHMITT, *Romanticismo politico*, 217 ss. Giuliano ricompare in un lavoro di Schmitt del 1938: esattamente a p. 47 di *Il Leviatano*.

13. Cfr. SCHMITT, *Referendum*, 61 ss.

14. Cfr. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, 268.

15. Cfr. SCHMITT, *Legalità e legittimità*, 54.

16. Cfr. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'*, 111 s. e n. 17, 130 s. e 196. La tesi che vi è enunciata sarebbe sempre apparsa a Gianfranco Miglio come una «scoperta copernicana»: cfr. PALANO, *Il sentiero*, 92 e 94. V. anche *infra*, n. 111.

17. Cfr. PIETROPAOLI, *Schmitt*, 169.

Riprendendo la tesi di Spengler, per esempio, un filosofo del diritto di stretta osservanza nazionalsocialista come Helmut Nicolai poteva, già in un testo del 1932 dal titolo impressionante – *Die rassengesetzliche Rechtslehre* –, il cui contenuto avrebbe ripreso in *Rasse und Recht* del 1933, non solo degradare la giurisprudenza classica a momento espressivo di scadimento razziale, ma addirittura ipotizzare che la virata verso il giudaismo del diritto romano fosse collegabile al fenomeno delle rivendicazioni plebee¹⁸, per poi propugnare il ritorno all'antico diritto consuetudinario dei germani, specchio fedele della loro unità razziale¹⁹.

Il magistrato e alto funzionario Erich Volkmar, inoltre, in uno scritto del 1935 contrapponeva alla deteriore staticità del diritto romano declinante ed ebraicizzato, rigido e costringitivo perché troppo astratto, la dinamicità del vero diritto tedesco, strutturato sul legame di fedeltà esistente tra le parti e quindi informato ai canoni dell'etica²⁰. E il giurista Walther Merk, in un saggio dello stesso anno, vedeva all'origine del diritto allora praticato in Germania non già «il diritto romano antico, autentico e vigoroso», bensì «il diritto romano fortemente orientalizzato da una popolazione di bastardi europeo-asiatici degenerati», del tutto estraneo all'ordinamento creato dalla saggezza degli antichi tedeschi²¹.

Non da meno era Hans Frank, mentore di Schmitt sino a quasi tutto il 1936 e dal 1939 governatore della Polonia responsabile dell'eccidio di milioni di ebrei, poi condannato a morte a Norimberga²². Sapendo del disprezzo di Hitler per i giuristi, «eterna piaga dell'umanità»²³, Frank li invitava a rifondarsi, predicando – si era nel 1936 ed egli parlava all'Istituto fascista di cultura nella veste di presidente dell'Accademia per il diritto tedesco²⁴ – il distacco dagli schemi offerti dal diritto romano pervertito dall'influsso di genti ed esperti non discendenti dal nucleo primigenio dei *cives* e l'aderenza alle istanze del popolo, il vero organo propulsore del si-

18. Cfr. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo*, 68.

19. Cfr. CHAPOUTOT, *La legge del sangue*, 39 s.

20. Cfr. CHAPOUTOT, *La legge del sangue*, 107 s.

21. Cfr. CHAPOUTOT, *La legge del sangue*, 89.

22. Cfr. MEHRING, *Carl Schmitt*, 325 ss. A p. 328, dopo aver tracciato il profilo di Frank, l'autore scrive: «das ist der Mann, der bis Ende 1936 Schmitts wichtigster Nationalsozialistischer Mentor wird» (v. anche MEHRING, *Martin Heidegger*, 154 s.).

23. Cfr. CHAPOUTOT, *La legge del sangue*, 90.

24. Il suo discorso, sotto il titolo *Die Zeit des Rechts*, è pubblicato in *Deutsches Recht*, VI, 1936, 1 ss.

stema normativo: per il che sarebbe risultato secondo lui utile «studiare e risuscitare teorie e pratiche giuridiche germaniche, ma anche, in virtù dell'identità di razza, quelle dei romani stessi prima che il loro sangue si fosse diluito nella mescolanza razziale»²⁵. Coerentemente, nella sua relazione Frank sosteneva che il popolo romano, per il tempo in cui risultava costituito da nordici conquistatori che vivevano in condizioni analoghe a quelle degli antichi germani, era retto da norme meritevoli di reverenza, perché, per esempio, conoscevano la proprietà collettiva delle *gentes* e restringevano ai cittadini, penalizzando così gli stranieri, la circolazione delle *res Mancipi*, ossia dei beni di maggior pregio entro una sana economia agricola²⁶.

Nell'ambito del Terzo Reich, dunque, il diritto romano sperimentato in Germania, pur con il filtro del BGB, viene presentato, con il supporto di Schmitt, come un'arma contro il popolo tedesco, inteso in senso sia biologico, quale razza, sia sociologico, quale insieme di uomini: la sua estrema sofisticazione, ecco il convincimento a monte, lo rende inaccessibile agli uomini comuni, che, ben lungi dal sentirsene protetti, sono al contrario le sue vittime; e «solo gli ebrei sono capaci di manipolarlo, in virtù della loro assai nota malignità intellettuale e morale»²⁷, e di innestarvi l'imperante visione del giuridico così lontana dal «senso del diritto e della legge dell'uomo tedesco», come sottolinea Schmitt in un pezzo del 1936 intitolato *La scienza giuridica tedesca in lotta contro lo spirito ebraico*²⁸.

Non bastasse l'astrazione che lo connota a farne un corpo estraneo alla vita vera dei tedeschi, il diritto romano si conferma tale in ragione della supremazia che riconosce all'individuo, obnubilando la comunità, principio e fine del diritto germanico. In materia fondiaria ciò è particolarmente evidente, secondo Werner Petersen, autore di un lavoro apparso nel 1935 il cui fulcro è così riassumibile: «alla proprietà privata della terra presso i Romani si contrappone la proprietà comune dei Germani, ove il contadino è solo il conduttore e l'usufruttuario della terra, il cui vero proprietario è la comunità del popolo. Nella cultura giuridica germanica, il contadino è così colono della *Gemeinschaft*. Il diritto romano, invece, ha reificato non solo la terra, ma anche gli occupanti della terra, rendendoli servi assoggettati prima ai signori, poi alle banche»²⁹.

25. Cfr. CHAPOUTOT, *La legge del sangue*, 87 ss.

26. Cfr. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo*, 70 s.

27. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 38 s.

28. SCHMITT, *La scienza giuridica*, 31 ss.

29. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 42.

Astratto e individualistico, veniva spiegato dai giuristi proni al potere, il diritto romano lo era diventato nel tempo per motivi di ordine razziale. «L'impero romano era 'internazionale': era necessario accordare tutte le razze e le culture che raccoglieva sulla base di un discorso giuridico che potesse essere compreso da tutti. Essendo il popolo romano peraltro minoritario in questo impero, tanto gli stranieri lo sommergevano, [esso] non aveva facoltà di regolarsi con un diritto *völkisch*, ma doveva giocoforza ricorrere a un diritto *individualistisch*: poiché il *Volk* non poteva essere il fondamento e il referente del diritto, l'individuo risultava il minimo comun denominatore di ciò che Rosenberg chiamava, parlando della Roma tardoantica, un 'caos di razze'. Ma il popolo tedesco, sempre identico a se stesso e razzialmente omogeneo, «è stato in grado di generare un diritto che era la traduzione di questa purezza e di questa omogeneità, un diritto della comunità, perché questa comunità biologica sussisteva, contrariamente al caso romano». E dunque di questo diritto la Germania, secondo il paradigma dell'epoca dominata da Hitler condiviso da Schmitt, doveva riappropriarsi, estirpando ogni presenza del diritto romano: appunto perché il diritto, come la lingua e l'arte, è «radicalmente e irrimediabilmente etnocentrato, quindi incomunicabile»³⁰.

Si salvava comunque, come abbiamo visto, il diritto romano delle origini, quello dei primi romani, in quanto considerato quale diritto nordico-germanico, dal momento che tali romani appartenevano a popolazioni settentrionali emigrate verso il Mediterraneo. Le loro creazioni spirituali, tra le quali il diritto, erano perciò da accreditare alla razza nella quale si riconoscevano i tedeschi. Quale poi fosse questo diritto non sempre era puntualmente detto. Burkhard von Bonin, per esempio, nel suo *Vom nordischen Blut im römischen Recht*, un libro pubblicato nel 1935, richiamava la normazione versata nella legge delle XII Tavole, in cui ritrovava i cardini del diritto germanico, dalla posizione di superiorità del *paterfamilias* alla preminenza della comunità, sempre pronta all'attività bellica a salvaguardia e per l'espansione della *civitas*. Ma il diritto romano esportato nella Germania nel Quattrocento era altro, non avendo più nulla in comune con quello dei primi romani. Ritardatario e decadente, era un diritto giudaizzato, un *verjudetes Recht*: tale specialmente in conseguenza degli apporti di giuristi come Papiniano, Ulpiano, Paolo e prima ancora Salvio

30. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 44 s.

Giuliano, ribadiranno studiosi filonazisti come Fritz Schachermeyr e Ferdinand Fried³¹.

Un diritto siffatto, al quale veniva imputato di essere alla base della visione materialistica del mondo, fatta propria dall'ideologia borghese-liberale e anche da quella proletario-marxista, doveva dunque essere dimenticato per sempre. E il suo ultimo erede, il diritto privato codificato in Germania nel solco di una scelta adottata dalla Francia rivoluzionaria e imperiale, andava di conseguenza tolto di mezzo e sostituito con un apparato prescrittivo appropriato rispetto alla centralità assunta dal popolo, inteso come espressione di una razza particolare, nel Terzo Reich³².

5. Norme vecchie e nuove autenticamente tedesche

Individuare nel dettaglio il sistema normativo chiamato a soppiantare quello di derivazione romana nella Germania di Hitler non era affatto un'impresa semplice. E di questa si sentiva investito anche Schmitt.

Certo il nuovo ordinamento doveva essere a misura del popolo tedesco, inteso come razza nordica di antica origine – secondo un postulato, rammenta Schmitt nel 1933³³, riconosciuto al cospetto dei giuristi riuniti a Lipsia dal Führer, da Frank e da Nicolai –, per cui si stimava adeguato ripescare le regole che essa aveva sviluppato agli albori della sua esistenza. Senonché le fonti donde attingerle erano insufficienti. Veniva così proposto da alcuni giuristi di guardare al diritto inizialmente praticato dai romani, come già accennato, e addirittura dai greci e dagli altri popoli appartenenti all'unica razza che comprendeva anche i germani. Come scriveva Nicolai, i romani e i greci, prima di perdere il loro carattere nativo, erano «carne della nostra carne, sangue del nostro sangue. Parlavano la nostra lingua, avevano la stessa anima e lo stesso spirito dei nostri antenati germanici; e di conseguenza avevano le stesse concezioni fondamentali del diritto, avevano la stessa cultura giuridica e vivevano secondo le stesse regole»³⁴. Insomma, se i romani e i greci più antichi non erano altro che rami emigrati della grande famiglia settentrionale ovvero tribù germaniche che avevano

31. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 47 s. e 50.

32. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 49 ss.

33. In un saggio che, nella versione italiana, si può leggere, sotto il titolo *Stato, movimento, popolo*, in SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, 255 ss. (rilevante, in relazione a quanto si va dicendo nel testo, è la p. 307).

34. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 75.

lasciato il nord per andare a colonizzare il sud e fondarvi le superbe civiltà che tutti ammiriamo, allora ciò che giuridicamente valeva per loro doveva valere anche per i primi tedeschi e meritava perciò di essere ripreso.

Differenze di *status* tra cittadini e proibizione di matrimonio tra appartenenti a razze diverse, quali erano ora considerati i patrizi e i plebei della Roma arcaica, potevano così nuovamente giustificarsi *sub specie iuris*. Tacendo delle leggi di Norimberga emanate nel 1935 a difesa del popolo tedesco biologicamente inteso³⁵, valutate positivamente da Schmitt in due scritti apparsi tra il 1935 e il 1936³⁶, emblematico al proposito è che Justus Hedemann, incaricato dal Ministero della giustizia di tracciare i lineamenti di un nuovo codice popolare – il *Volksgesetzbuch* – destinato a sostituire il vituperato BGB, preannunciava che il nuovo diritto delle persone si sarebbe fondato non più sul concetto di capacità giuridica, in continuità con quanto prevedeva lo stesso BGB, bensì sulla concreta posizione propria del *Volksgenosse* all'interno della collettività. E così la donna, in coerenza con la sua funzione biologica di matrice della razza, non avrebbe avuto accesso al lavoro se non in circostanze eccezionali, quali quelle della sua sterilità, conformemente a una disposizione già vigente dal 1937 in relazione al solo lavoro pubblico³⁷.

Proprio perché il nazionalsocialismo «ha il coraggio di trattare con diverse misure le cose diverse e di imporre differenziazioni necessarie», esso, avvertiva Schmitt agli inizi del Terzo Reich³⁸, riconoscerà pure «una giurisdizione di classe, come, con la legge del 12 maggio 1933 ..., è stata introdotta di nuovo per l'esercito, sulla base del vecchio regolamento del tribunale penale militare. Anche per certe organizzazioni del partito, come SA e SS, sarebbe pensabile una specie di disciplina di classe con giurisdizione di classe. Con la formazione di vere classi, il campo della giurisdizione di classe si allargherà, da sé».

Scavare nel passato, nel modo indicato, non poteva comunque bastare. Consentiva di recuperare al popolo tedesco, per via legislativa, le norme più arcaiche, ossia quelle più vicine alla sua nascita e quindi alla sua es-

35. Cfr. ALBANESE, *Il pensiero politico di Schmitt*, 71.

36. Tradotti in italiano, entrambi compaiono in ZARKA, *Un dettaglio nazi*, 63 ss. e 67 ss., con questi due titoli: *La costituzione della libertà* e *La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell'ordre public' nel diritto internazionale privato*.

37. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 122 s. V. anche MERKER, *Filosofie del populismo*, 139.

38. In *Stato, movimento, popolo*, 293.

senza: in definitiva le migliori, perché le più pure, considerate ovviamente per il loro portato sostanziale. Ma esse non erano così copiose da formare un sistema compiuto, in grado di evolversi per rispondere alle istanze, in eterno movimento, del popolo tedesco.

Per sopperire a questa carenza Schmitt e i suoi colleghi individuavano inedite fonti del diritto³⁹, la cui operatività era anzitutto nelle mani degli organi investiti dell'attività giurisdizionale: il programma del partito nazionalsocialista e gli ordini del Führer. D'altra parte, chi poteva esprimere i bisogni vitali del popolo meglio del partito al potere e del suo capo? Chi sapeva meglio di loro come il popolo tedesco poteva progredire ed espandersi? Diventava dunque facoltà dei giudici motivare le sentenze rinviando al programma del partito o alla volontà del Führer (*Führerwille*), così come andava palesandosi nei suoi decreti e nei suoi discorsi. Essi, per giunta, con una legge del 1935 venivano legittimati a fare riferimento a un'ulteriore fonte, dai contorni sempre più definiti grazie anche all'impegno degli studiosi: il buonsenso popolare, il sano sentire popolare. Appellandosi a questo, invero, i giudici, slegati dai cavillosi principi di legalità e di irretroattività della legge penale condensati nel tralatizio enunciato *nulla poena sine praevia lege* – ormai sostituito dal nuovo brocardo, coniato da Schmitt, *nullum crimen sine poena*⁴⁰ –, erano in grado di punire comportamenti generalmente avvertiti come lesivi degli interessi del popolo, visto quale comunità razziale⁴¹. E da qui alla massima di Frank, secondo cui «diritto è ciò che è utile al popolo»⁴², il passo era breve.

6. Il *Volksgeist* della scuola storica nella lezione di Schmitt

È naturale chiedersi, sull'onda di quanto siamo venuti constatando, se la scuola storica di Savigny, con il dar credito all'idea di un diritto del popolo, e non solo tedesco, progressivamente scaturito dal suo spirito, abbia concorso al farsi della dottrina giuridica nazionalsocialista, afferrando menti alla Schmitt in grado di adulterarne il fondamento in funzione delle esigenze di un sistema politico totalitario.

Al riguardo, già è stato scritto – con l'ausilio di un acuto studioso del diritto romano come Riccardo Orestano – che l'oscura nozione del *Volks-*

39. Cfr. MERKER, *Il nazionalsocialismo*, 60 ss.

40. Cfr. MERKER, *Il nazionalsocialismo*, 64.

41. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 116 ss.

42. Cfr. CHAPOUTOT, *La rivoluzione*, 124.

geist, «impiegata nei modi alquanto misteriosofici cui sembrava a bella posta preordinata, fu, per la sua indeterminatezza, intesa e sfruttata anche dai teorici del nazionalsocialismo». E si è altresì notato che la scuola storica, «richiamandosi a quel poetico *Volksgeist*, che né Savigny né Puchta seppero mai definire, attingeva a un elemento romantico essenzialmente irrazionalistico»: correndo così il rischio di intercettare in futuro un cattivo utilizzatore del proprio basamento, come sarebbe successo. La dottrina in parola, quella giuridica nazionalsocialista cioè, «considerando lo Stato mero apparato al servizio del *Volk*, inteso come comunità di razza e di sangue», finiva dunque per costituire «lo sviluppo estremo della concezione romantica del diritto come espressione immediata del *Volksgeist*»⁴³.

Non che manchino gli strappi, ovviamente. Basti rilevare che «per la scuola storica del diritto la vera fonte del diritto è la comune coscienza popolare», mentre per la dottrina giuridica nazionalsocialista, identificata in un suo acclamato patrocinator, Karl Larenz, «la decisione se si debbano seguire le convinzioni giuridiche del popolo spetta al ‘grande uomo’», il Führer. Unicamente a lui è infatti concesso di decretare se «le convinzioni del popolo sono ‘autentiche’, e pertanto valide come direttrici, oppure se esse corrispondono soltanto alla ‘opinione collettiva’ da cui ci si deve liberare». Senza poi dire che alla scuola storica era estraneo il nazionalismo razzista esclusivamente tedesco proprio dell’altra dottrina. Alludendo al *Volksgeist*, Savigny, «anche se lo intendeva come spirito di un popolo particolare, non ometteva tuttavia di ricordare che esso è parte dello spirito dell’umanità: di modo che, pur considerata la sua manifestazione giuridica peculiare ad esso, non si dovevano e potevano trascurare i contributi provenienti da altri popoli (non per nulla Savigny esaltava il diritto romano), e da quel ‘momento universale’ che gli è implicito, in quanto fondato sui principi fondamentali della natura umana»⁴⁴. In ragione del suo cosmopolitismo, d’altro canto, Savigny vedeva «il cammino della civiltà giuridica europea non come divenire di autonomi e chiusi diritti nazionali, ma come la trasformazione, lenta e graduale, dell’aurea civiltà giuridica romana»; e la recezione stessa gli appariva «come fatto spontaneo e popolare proprio in grazia della comunanza di civiltà e di cultura che ha caratterizzato l’Europa»⁴⁵. Per giunta, il

43. Cfr. ORRÙ, s.v. *Scuola storica del diritto*, 207.

44. Cfr. ORRÙ, s.v. *Scuola storica del diritto*, 207.

45. Cfr. MARINI, *Savigny e il metodo della scienza giuridica*, 27.

Volksgeist della scuola storica si depositava in lenti processi di maturazione di istituti, laddove quello dei giuristi di Hitler poteva tradursi immediatamente nelle inedite discipline che al Führer e ai suoi fedeli sembrassero utili per il popolo. Mai comunque ispirate al diritto romano.

Nella declinazione di Schmitt, va ancora osservato, il *Volksgeist* di inizio Ottocento subiva una distorsione in senso razziale esasperata, che l'autore coonestava con argomenti per lui provvisti di valore scientifico. Se in un colloquio radiofonico con Veit Rosskopf trasmesso il 1° febbraio 1933, ma sicuramente registrato prima della nomina di Hitler a cancelliere decretata il precedente 30 gennaio⁴⁶, egli si limitava a proclamarsi «organo» del diritto sostanziale espressione del concreto popolo tedesco, al pari della sua lingua, della sua fede e del suo destino politico, come tale chiamato a difenderlo dai soprusi commessi da un legislatore statale che si credeva onnipotente (tanto da adottare un codice, il BGB, a sfondo romanistico, è naturale pensare), in un saggio già richiamato apparso poi, nel corso dello stesso anno, si spingeva ben oltre, restringendo agli appartenenti alla stirpe germanica l'attività espositiva, interpretativa e applicativa del diritto interno al Terzo Reich, a qualunque livello esercitata.

Leggiamo infatti in *Stato, movimento, popolo*, il lavoro in cui Schmitt enuncia i principi fondamentali del nuovo ordine nazionalsocialista – che, non va dimenticato, si proponeva di cancellare il diritto riversato nel BGB perché non autenticamente tedesco –, subito dopo la secca constatazione dell'autore circa la percorribilità di una sola via⁴⁷: «lo Stato nazionalsocialista l'ha presa con grande sicurezza, e il segretario di Stato Freisler ha dato a essa il più chiaro motto distintivo ponendo l'esigenza: 'Non riforma della giustizia, ma riforma dei giuristi'. Se una amministrazione indipendente della giustizia deve continuare a esistere e tuttavia un'adesione meccanica e automatica del giudice a norme prestabilite non è possibile, allora tutto dipende appunto 'dalla specie e dal tipo' dei nostri giudici e funzionari. Mai la questione *quis iudicabit* ha avuto un'importanza tanto decisiva per tutto come oggi. Neppure nel sistema liberaldemocratico sono mancate richieste etiche e morali, indirizzate alla 'personalità creativa' del giudice. Ma questo rimaneva declamazione vuota ... perché si parlava soltanto di 'personalità' in

46. Il testo, volto in italiano, si trova in SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, 33 ss.

47. Il brano che segue è tratto dalle pp. 310 ss.

universale, e la parola, al servizio di un individualismo liberale, aveva come mira soltanto l'‘uomo’ e non il popolo tedesco concreto. Con tutta la risolutezza deve essere assicurata la vera e propria ‘sostanza’ della ‘personalità’, ed essa sta nell'esigenza che ogni uomo incaricato della esposizione, interpretazione e applicazione di diritto tedesco sia vincolato al popolo da uguaglianza di specie. Dalle necessità positive del lavoro giuridico l'idea dell'uguaglianza di specie attraverserà e dominerà tutto il nostro diritto pubblico. Essa vale per la classe dei funzionari di carriera, come per quella, essenzialmente interessata alla creazione e alla configurazione del diritto, degli avvocati, come per tutti i casi in cui connazionali divengano attivi nell'amministrazione, nella giustizia e nella teoria giuridica. Essa garantirà anzitutto anche nella composizione dei diversi nuovi ‘consigli del Führer’ una feconda collaborazione. Noi sappiamo non soltanto per sentimento, ma in base alla più rigorosa conoscenza scientifica, che ogni diritto è il diritto di un determinato popolo. È una verità gnoseologica che è in grado di vedere bene dei fatti, di sentire bene delle dichiarazioni, di intender bene delle parole e di valutare giustamente delle impressioni di uomini e di cose soltanto colui che faccia parte della collettività creatrice del diritto in una maniera essenziale e determinata dalla specie, e che appartenga a essa esistenzialmente (*existenziell*). L'uomo sta nella realtà di questa appartenenza a un popolo e a una razza fino ai più profondi e più inconsci moti dell'animo, e anche fino alla più piccola fibra cerebrale. Non è oggettivo chiunque vorrebbe essere tale e chiunque creda soggettivamente con buona coscienza di essersi affaticato abbastanza per esserlo. Un estraneo alla specie può atteggiarsi criticamente e adoperarsi sagacemente quanto vuole, può leggere libri e scrivere libri; ma egli pensa e intende diversamente, perché egli è ‘fatto (*geartet*) in un altro modo’, e rimane, in ogni ordine di idee essenziale, nelle condizioni esistenziali della sua propria specie (*Art*). Questa è la realtà oggettiva della ‘oggettività’. Finché si poteva aver fede che il giudice, e anche il funzionario d'amministrazione, fosse solo una funzione di legalità normativistica, soltanto il noto ‘automa applicatore della legge’, una semplice ‘concretizzazione di norme astratte’, si poteva trascurare questa verità, che ogni pensiero umano è vincolato all'essere, così come è vincolata alla situazione ogni norma e ogni circoscrizione di un fatto. La celebre frase del Montesquieu, che il giudice è ‘solo la bocca che pronuncia le parole della legge’ ..., nel secolo decimottavo fu perlopiù intesa ancora meccanicisticamente. Per il nostro modo di sentire

odierno questa frase conduce già nella sfera del vivo essere umano pieno di differenze organiche, biologiche e popolari (*völkischen*). Noi siamo diventati oggi più sensibili; noi vediamo la diversità anche delle bocche, se posso dir così, che dicono le parole e le frasi che si pretenderebbero uguali. ... Noi cerchiamo un vincolo che sia più attendibile, più vivente e più profondo che l'ingannevole vincolo alla lettera storcibile di mille paragrafi di leggi. Dove mai potrebbe esso stare se non in noi stessi e nella nostra propria specie?».

7. La svolta degli anni Quaranta

A guerra in corso, tra il 1943 e il 1944, forse presagendone l'esito infausto, Schmitt indossa i panni del conferenziere itinerante desideroso di ragguagliare il multiforme uditorio sulla situazione di una rediviva *europäische Rechtswissenschaft* e ha così modo, da rinnegatore non dichiarato dei propri trascorsi, di tessere pubblicamente le lodi del diritto romano considerato in tutte le sue manifestazioni storiche, dalle più remote alle più recenti, comprese quindi quelle consumatesi nei territori tedeschi dell'Ottocento. Anche se dettata da un eccellente senso dell'opportunità, come molti credono, l'inversione di tendenza di Schmitt doveva però essere sincera: frutto di una rimeditazione critica – pur eziologicamente non disinteressata, come appena detto – delle ragioni che lo avevano spinto a misconoscere il valore del diritto romano, da ultimo trasfuso nel BGB, compiuta a partire da quando, sul declinare degli anni Trenta, da un po' – precisamente dalla fine del 1936 – non era più il principe dei giuristi del Terzo Reich (peraltro non accompagnata, questa rimeditazione, dal ripudio del suo antisemitismo⁴⁸).

Del cambio di rotta di Schmitt si sarebbe infatti accorto già nel 1940 chi avesse letto *Das 'Allgemeine Deutsche Staatsrecht' als Beispiel rechtswissenschaftlicher Systembildung*: un suo testo, pubblicato nella *Zeitschrift für die gesamte Staatwissenschaft*⁴⁹, nel quale il piglio bellicoso verso il diritto romano cedeva il passo allo sguardo benevolente rispetto a un sistema giuridico dell'antichità carico di gloria, oggetto di una recezione tedesca che avrebbe dato risultati pregevoli dal versante scientifico, raccolti evolutivamente, in progresso di tempo, dalla scuola storica del diritto di Savigny e dal filone che ne prosegue l'opera, la pandettistica. Windscheid, nel quale questa cul-

48. Cfr. GALLI, *Crisi, morte e trasfigurazione*, 23.

49. Alle pp. 5 ss. del centesimo volume della rivista. Lo scritto è poi apparso in SCHMITT, *Staat*, 166 ss.

mina, è «il secondo Ulpiano o Paolo» di un *Juristenrecht*, osserva Schmitt, per poi aggiungere: «per Windscheid il significato europeo, anzi universale, del diritto romano era consistito nel fatto che in gran parte il suo contenuto 'non è altro che espressione di interpretazioni universali umane, rapporti universali umani, ma esposti con una maestria che da allora nessuna giurisprudenza e nessuna legislazione hanno saputo più raggiungere'. Questo fu il 'credo scientifico' che creò concetti sempre più universali. Questa creazione è dinanzi ai nostri occhi fino al giorno d'oggi nella struttura del codice civile tedesco del 1896», per cui Koschaker ritiene che si possa assegnare alla riflessione della pandettistica un'autorità decisiva⁵⁰.

Nessun tono ruvido nei confronti del diritto romano avrebbe inoltre percepito chi fosse accorso ad ascoltare la relazione, intitolata *Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten*⁵¹, tenuta da Schmitt a Parigi, occupata dai nazisti, nel 1942, prima dunque di presentare al pubblico la conferenza sulla condizione della scienza giuridica europea. Della recezione di quel diritto in Germania, diceva allora Schmitt, si doveva cogliere un ulteriore lato positivo. Insegnandolo per secoli nelle università tedesche quale «diritto comune», i suoi docenti riuscivano infatti a perpetuare «l'impero germanico almeno nella forma nebulosa di una mera 'comunità giuridica': e così si guadagnavano un «merito» indiscutibile, pur precludendosi il ruolo di guida del proprio popolo nel momento, che si sarebbe finalmente avuto, della formazione dello spirito nazionale⁵².

8. «Io sono romano per origine, tradizione e diritto»

Sempre saldo nel sopravvenuto amore per il diritto romano, Schmitt lo celebrerà in più occasioni nel resto della sua esistenza quasi centenaria, dando l'impressione che fosse nato sui banchi dell'università e non avesse mai conosciuto flessioni.

Nel 1972, per esempio, nel corso di un colloquio radiofonico con Dieter Groh e Klaus Figge⁵³, egli, ripensando al lontano periodo della formazione

50. Cfr. SCHMITT, *Il 'diritto pubblico generale tedesco'*, 38 s.

51. Il testo è in SCHMITT, *Staat*, 184 ss.; la sua traduzione italiana in SCHMITT, *La formazione dell'«esprit» in Francia*, 63 ss., sotto il titolo *La formazione dell'«esprit» in Francia per mezzo dei legisti*.

52. Cfr. SCHMITT, *La formazione dell'«esprit» in Francia per mezzo dei legisti*, 68 s.

53. In SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, 41 ss. (la citazione che segue proviene da p. 47).

superiore presso la Facoltà di Giurisprudenza di Berlino, iniziato nel 1907, esclama: «trovai meravigliosi gli studi giuridici, perché il primo semestre cominciò con diritto romano. Per me il latino era un piacere, un vero godimento. Lo trovavo estremamente interessante».

Ben prima, peraltro, aveva detto di sé: «ich bin Römer nach Herkunft, Tradition und Recht»⁵⁴. A questa dichiarazione autobiografica, tanto stringata quanto eloquente, è anzi probabile che lo Schmitt diventato amico del diritto romano ricorresse non di rado nel presentarsi ai suoi nuovi interlocutori: come si può supporre leggendo Ernst Niekisch⁵⁵. A ragione, dunque, Roberto Esposito la valorizza per isolare Schmitt dai pensatori connotati da quella «propensione antiromana» tipica «della tradizione filosofica moderna che trova in Hegel la sua punta più acuta», notando al riguardo⁵⁶: «nel Novecento si può dire che solo Carl Schmitt, ‘romano’ di adozione, e Hannah Arendt pronunceranno un giudizio pur diversamente favorevole alla cultura politica e giuridica romana». Ancor più a ragione si dovrebbe tuttavia precisare che non il primo Schmitt, strenuo oppositore del diritto privato dei romani, ma unicamente il secondo manifesta apprezzamento per tutta la cultura giuridica forgiata dai nostri lontani progenitori.

Restando al piano scientifico, occorre sottolineare che, pure a distanza di tempo dalla trasformazione in idillio del suo conflittuale rapporto con il diritto romano, Schmitt tornerà a soffermarsi sul ruolo positivo e decisivo giocato da questo diritto durante i millenni.

Basti citare, al proposito, un brano tratto da *Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47*, il libro del 1950 nato in esito alla prigionia sperimentata dall'autore tra il 1945 e il 1947, quando sulla sua testa incombeva il rischio – poi caduto – di una formale imputazione per aver offerto un sostegno teorico alle attività criminose delle più alte gerarchie

54. Cfr. GALLI, *Forme della critica*, 119; v. anche GALLI, *Genealogia della politica.*, 152 e 172, n. 58.

55. Precisamente le sue *Erinnerungen*, 247. È qui, infatti, che Schmitt si descrive pronunciando le parole riportate nel testo, che sembrano comporre una formula ripetibile in frangenti analoghi, allorché incontra per la prima volta Niekisch. Ammesso – per un indizio presente nella pagina citata – che la conoscenza personale dei due risalga agli inizi degli anni Trenta, è però da escludere che esse, destinate a dare risalto anzitutto all'appartenenza al cattolicesimo di Schmitt, già si estendessero a enfattizzarne il virtuoso legame con il diritto romano.

56. In *Pensiero istituyente*, 51.

naziste⁵⁷. «Siamo consapevoli», scrive Schmitt, «che la scienza giuridica è un fenomeno specificamente europeo. Essa non è solo saggezza pratica, né unicamente tecnica. È profondamente coinvolta nell'avventura del razionalismo occidentale. In quanto spirito, discende da nobili genitori. Il padre è il rinato diritto romano, la madre la Chiesa di Roma. La separazione dalla madre si compì finalmente, dopo parecchi secoli di ardui conflitti, all'epoca delle guerre civili di religione. La figlia scelse di stare con il padre, il diritto romano, e abbandonò la dimora materna. Cercò una nuova casa e la trovò nello Stato. La nuova dimora era principesca, un palazzo rinascimentale o barocco. Grande fu il senso d'orgoglio dei giuristi e parimenti il loro senso di superiorità sui teologi. Nacque così, dalle guerre civili di religione del XVI e del XVII secolo, lo *ius publicum Europaeum*. Ai suoi inizi sta una parola d'ordine ostile ai teologi, un'ingiunzione a tacere che uno dei fondatori del diritto internazionale moderno rivolse loro: *Silete, theologi, in munere alieno!* La gridò loro in faccia Alberico Gentile, nel contesto della discussione sulla guerra giusta. Ancor oggi io sento echeggiare quel suo grido. ... Ora tocca ai giuristi ricevere l'ingiunzione di tacere. A loro – se ancor ci fosse tanto latino – i tecnici al servizio dei potenti e dei prepotenti potrebbero gridare in faccia: *Silete iurisconsulti!* Ecco due singolari ordini di tacere, all'inizio e alla fine di un'epoca. All'inizio vi è un'ingiunzione di tacere che viene dai giuristi ed è indirizzata ai teologi della guerra giusta. Alla fine vi è l'ingiunzione, rivolta ai giuristi, di attenersi a una tecnicità pura, cioè totalmente profana. Non intendiamo qui discutere il nesso che intercorre tra questi due ordini di tacere. Cosa buona e salutare è però rammentarsi che la situazione all'inizio dell'epoca non fu meno orribile di quanto non lo sia alla sua fine. Ogni situazione ha il suo segreto, e ogni scienza reca in sé il suo *arcanum*. Io sono l'ultimo, consapevole rappresentante dello *ius publicum Europaeum*, l'ultimo ad averlo insegnato e indagato in senso esistenziale, e ne vivo la fine così come Benito Cereno [il protagonista di un racconto di Melville che da lui prende il titolo] visse il viaggio della nave pirata».

9. La conferenza sulla situazione della scienza giuridica europea

Il tributo più alto al diritto romano, rimanendo nell'ambito dell'analisi storico-giuridica, Schmitt lo rende comunque con il discorso dianzi citato

57. La traduzione italiana messa a profitto è apparsa a Milano nel 1987 (il brano che sto per riprodurre nel testo è alle pp. 71 ss.).

su *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft*, che egli tiene, nell'ordine, a Bucarest e Budapest nel 1943 e poi a Madrid, Coimbra, Barcellona e Lipsia nel 1944, su invito delle rispettive Facoltà di Giurisprudenza e, quanto alla seconda replica in terra spagnola, del locale Collegio degli avvocati. Merita allora indugiarvi, dando conto dei suoi passaggi salienti. Tanto più che esso è generalmente considerato un documento di straordinaria rilevanza per chi voglia accostarsi alla problematica figura di Carl Schmitt e in particolare al suo complesso e travagliato pensiero nel campo del diritto. Che non è l'unico da lui coltivato: ma è comunque quello dal quale muove e al quale ritorna la sua riflessione, anche quando, come non di rado accade, si estende ai meandri della politica.

Non a caso, in replica a coloro che tendevano a etichettarlo quale indagatore di questa, Schmitt, nel 1982, rispondendo a una domanda postagli da Fulco Lanchester in chiusura di un'intervista⁵⁸, dirà: «mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta». In uno dei suoi capolavori, *Der Nomos der Erde*, uscito nel 1950, aveva del resto esordito così: «depongo questo libro, frutto inerme di dure esperienze, sull'altare della scienza giuridica, una scienza che ho servito per oltre quarant'anni»⁵⁹. Da giurista, peraltro, dall'ampio respiro, mai prigioniero del dettaglio normativo e perennemente in contatto strettissimo con la politica, com'egli aveva riconosciuto in *Ex Captivitate Salus*. In questo scritto, invero, Schmitt annota: «come docente e come studioso mi sono familiari due ambiti della scienza giuridica, il diritto internazionale e il diritto costituzionale. L'una e l'altra disciplina fanno parte del diritto pubblico. Il lavoro in questi ambiti è di carattere pubblicistico nel senso più forte del termine. Concerne questioni la cui portata investe la politica interna e la politica internazionale. Di conseguenza è esposto direttamente al pericolo del Politico. A questo pericolo il giurista di tali discipline non può sfuggire, neppure scomparendo nel nirvana del puro positivismo. Egli può tutt'al più attenuare tale pericolo o insediandosi in remoti ambiti di confine, mimetizzandosi da storico o da filosofo, oppure portando a perfezione estrema l'arte della riserva e del camuffamento. ... Il lavoro scientifi-

58. Apparsa, sotto il titolo *Un giurista davanti a se stesso*, in *Quaderni costituzionali*, III.1, 1983, 5 ss., essa è stata ripubblicata, con lo stesso titolo, in SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, 151 ss. (dove il prossimo richiamo).

59. Cfr. SCHMITT, *Il nomos della terra*, 13.

co di uno studioso di diritto pubblico, la sua opera stessa lo situano in un paese determinato, presso determinati gruppi e forze e in una determinata collocazione temporale. La materia dalla quale egli forma i suoi concetti e dalla quale necessariamente dipende per il suo lavoro scientifico lo vincola a situazioni politiche, il cui favore o sfavore, le cui fortune e sfortune, le cui vittorie o sconfitte finiscono con il coinvolgere anche lo studioso e il docente, e col decidere del suo personale destino»⁶⁰.

Nell'accostarci al testo della conferenza di Schmitt che lo consacra tra i più lucidi paladini della grandezza del diritto romano in quanto costruito scientifico, dobbiamo precisare che di esso, pubblicato in tedesco solo nel 1950 a Tubinga, abbiamo due traduzioni italiane: una prima, di Luigi Cimmino, citata per l'innanzi e di cui continuerò a giovarmi, apparsa sul finire del secolo scorso unitamente a un saggio, pure questo dianzi richiamato, di Agostino Carrino⁶¹; una seconda, di Andrea Salvatore, edita nel 2020 a Macerata sotto il titolo *La situazione della scienza giuridica europea*, preceduta dalla *Presentazione* dello stesso Salvatore e seguita da un suo scritto, *A maggior gloria della 'scientia iuris'. L'istituzionalismo giurisprudenziale di Carl Schmitt*. Già dal 1944, peraltro, circolavano in riviste due versioni, una in ungherese e una in francese, di quel testo, in alcuni punti divergenti dalla sua redazione definitiva in tedesco del 1950 (che, per esempio, non prospetta più, staccandosi dalle pagine in francese, il diritto romano come un'opera grandiosa di agricoltori ariani)⁶².

In questa, poi ripresa in una raccolta di lavori di Schmitt del 1958, a sua volta ristampata nel 1973, 1985 e 2003⁶³, l'autore, memore appunto della matrice scientifica del diritto romano, riflette a fondo sulla «Wissenschaft des römischen Rechts als Trägerin europäischer Rechtswissenschaft», ossia sulla «scienza del diritto romano come pilastro della scienza del diritto europea» – o, forse meglio, come suo «architrave», posto che «di altre strutture portanti nel saggio non si ha notizia»⁶⁴ –, chiarendo che interrogarsi sul «significato europeo della rinascita del diritto romano nel Medioevo» e sull'«influsso della scienza del diritto romano nei diversi paesi e nelle diverse

60. Cfr. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus*, 57 ss.

61. V. *supra*, n. 2.

62. Cfr. SALVATORE, *Presentazione*, 11 s.

63. Alludo a *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, sempre apparsa a Berlino.

64. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 97 s.

epoche» è cosa ben diversa dal domandarsi «se le proposizioni ed i concetti trovati nel *Corpus Juris Justiniani* ‘valgano positivamente’». Ed è anzi cosa resa possibile proprio da ciò, che «l’angoscia per la validità pratica e positiva delle Pandette, fortunatamente, non grava più su di noi», mentre non desta preoccupazione «quello che potremmo chiamare il sotterraneo perdurare (*Weitergelten*) del diritto romano nelle codificazioni del XIX secolo»⁶⁵.

Ma seguiamo lo snodarsi del discorso.

10. Il diritto romano e la scienza giuridica europea

L’esordio suona già di attacco al positivismo. Stando a questo indirizzo, «che da cento anni regna nella teoria e nella prassi della nostra vita giuridica, oggetto della scienza giuridica è solo la norma che vale positivamente, e questa è ... solo la legge dello Stato volta a volta presente». Con la conseguenza che si dà «solo un diritto tedesco, francese, spagnolo, svizzero, o comunque relativo a un unico Stato, mentre, in mancanza di un comune Stato europeo e di una volontà normativa europea, non può darsi alcun diritto europeo ed alcuna scienza giuridica europea», essendo semmai ammissibili unicamente «ricerche di diritto comparato e di storia del diritto quali sussidi scientifici privi di significato positivo». Gli alfieri del positivismo trascurano dunque «il significato dei contenuti e delle specificità del diritto, cioè il senso politico, sociale ed economico delle istituzioni e degli ordinamenti concreti»: e già per questo non possono pretendere di avere «il monopolio del pensiero giuridico». Quanti invece, svincolati dal positivismo, esercitano questo pensiero sono ancora in grado di distinguere una scienza giuridica europea. Essi non possono infatti non tener conto «del contenuto concreto delle norme e del senso specifico delle istituzioni»: e così riescono a vedere che «il senso ed il contenuto di essenziali concetti ed istituzioni dei popoli europei coincidono in modo sorprendente». In questa prospettiva, quindi, per Schmitt «si dà una comunità del diritto europeo molto forte, la quale, come tale, ha posseduto sino a poco tempo fa anche un significato immediatamente politico»: una comunità retta da un «comune diritto», nonostante le grandi differenze che intercorrono «fra gli ambiti giuridici germanici, anglosassoni, latini o d’altro tipo», frutto di un segmentato itinerario che ha radici lontane⁶⁶.

65. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 40 s.

66. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 33 ss.

Possiamo infatti affermare, continua Schmitt, che «l'intera storia e l'intero sviluppo del diritto dei popoli europei è da migliaia d'anni una storia di reciproche recezioni», intese non già come forme di «accettazione distratta e priva di fantasia», bensì come alterni processi «d'incorporazione, di adattamento e perfezionamento», spesso legati a forti resistenze, capaci «di ripercuotersi anche sul diritto recepito»; e che la «recezione del diritto romano», vista – secondo l'assunto formulato da Rudolf Sohm con riferimento alla Germania – quale «recezione di una scienza giuridica», costituisce il grande evento che domina tanti secoli della vita dell'uomo. «Ciò che nelle scuole di diritto, nelle università e nelle facoltà giuridiche, a partire dalla loro fondazione nel XII, XIII e XIV secolo, si è insegnato come 'diritto', egli ricorda, «è stato, accanto al diritto canonico, soprattutto diritto romano. E questo è stato insegnato in latino, nella lingua del diritto romano, che per più di mezzo millennio ha influenzato e informato di sé i concetti giuridici di tutte le lingue europee»: tanto da potersi dire che «la scienza del diritto romano», pur nella diversità dei suoi moduli espressivi – quali si rinvenivano, per esempio, nei glossatori, nei commentatori e più di recente nei pandettisti –, «ha rappresentato l'autentica, se non l'unica forma di scienza giuridica»⁶⁷.

Non per questo, aggiunge al riguardo l'autore, essa è andata esente da critiche. Al contrario, «altrettanto antica quanto la stessa storia europea della scienza del diritto romano è la contesa a favore o contro tale scienza, la lotta spirituale riguardo alla sua valutazione, all'utilità o ai danni da questa provocati allo sviluppo del diritto autoctono, regionale o nazionale. In ogni paese, anche presso popoli romani, tale contesa ha la sua storia peculiare ed i suoi, spesso sorprendenti, fronti. Proprio negli anni successivi al 1933 essa si è svolta in Germania, con grande intensità, da tutti i punti di vista». Refrattario ad anticiparne la cronologia e a confessare il ruolo tutt'altro che secondario che vi aveva recitato, Schmitt preferisce porre l'accento sui risvolti positivi che egli ascrive alla lotta contro il diritto romano ingaggiata, o per meglio dire acuita, dal nazionalsocialismo, giudicandola foriera di «nuove conoscenze e nuove prospettive». Grazie a questa, per esempio, sarebbe maturata una duplice consapevolezza: da un lato, che occorre «una più precisa distinzione allorché si parla 'del' diritto romano»; dall'altro, che «l'antico diritto romano è un grandioso monu-

67. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 39 ss.

mento di una remota condizione contadina mantenutasi nel tempo» (ma è più convincente la traduzione di Salvatore: «... di una primigenia e molto sana condizione contadina»⁶⁸), di cui meritano di essere ulteriormente indagati gli istituti, così che abbiano a illuminarsi di una nuova luce: come quella che taluni contributi di Bonfante, Siber, Wlassak, Westrup e Wieacker hanno recentemente gettato sui più antichi assetti normativi in tema di famiglia ed eredità⁶⁹.

D'altra parte, prosegue Schmitt, ogni nuova corrente spirituale europea, favorevole o meno al diritto romano, ha portato con sé un nuovo modo di guardare a questo, finendo per concorrere all'ampliarsi delle sue possibilità di concreta utilizzazione. Ed è proprio a tale proposito che Schmitt richiama i *Presupuestos críticos para el estudio del Derecho Romano*, un'opera, uscita nel 1943 a Salamanca, di Álvaro d'Ors Pérez-Peix, che con il giurista tedesco avrebbe poi intrecciato un duraturo rapporto di intensa amicizia, testimoniato dal carteggio intercorso fra i due dal 1948 al 1983, pubblicato a cura di Montserrat Herrero⁷⁰, dal quale emerge pure l'alta considerazione in cui Schmitt continuerà a tenere il diritto romano. In quell'opera, osserva Schmitt, l'autore, non più succube degli insegnamenti della pandettistica, che «aveva creato un ingegnoso sistema, facendo del diritto soggettivo il cardine delle sue costruzioni», elogia «la libertà sistematica del diritto romano classico e la prassi delle azioni (autorizzate dal pretore)», che si compenetrano a formare un modello «estremamente attuale per moderne formazioni di diritto del lavoro e dell'economia»⁷¹.

Questo insolito volgersi all'esperienza giuridica romana in un'ottica sensibile alle esigenze del diritto del lavoro della contemporaneità aveva a tal punto colpito Schmitt da indurlo a tornarvi nel corso di quel colloquio con Fulco Lanchester del 1982 al quale già si è accennato. Caduto il discorso su Álvaro d'Ors, Schmitt infatti racconta: «è un mio caro amico, studioso di diritto romano, professore nell'università spagnola di Pamploña e membro dell'*Opus Dei*. Egli ha ... sostenuto che la traduzione operata da Cicerone del termine greco *nomos* con quello latino *lex* costituisce una

68. Cfr. SCHMITT, *La situazione*, 32. Come già osservato, la «condizione contadina» non è più, nel testo in considerazione, quella degli ariani della precedente versione in francese della conferenza.

69. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 42 s.

70. Cfr. SCHMITT - D'ORS, *Briefwechsel*.

71. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 43 s.

vera disgrazia⁷². Wieacker, un ottimo romanista, ironizza un poco su di lui, dicendo che d'Ors è un 'Kavalier' [gentiluomo]. A mio avviso, egli è però più ricco di idee di Wieacker. Possiede una maggiore originalità e lo trovo così provocante. Wieacker ha però un ottimo stile ed è un giurista di prima classe. D'Ors, il cui padre era il famoso scrittore catalano Eugenio, ha sollevato problemi così originali: per esempio quello dell'acquartieramento romano durante gli spostamenti di massa della popolazione. I romani acquartieravano i germani, gli svevi e i burgundi qui [nella natia Plettenberg, cioè, dove Schmitt viveva in ritiro], in una casa. ... Su tutto questo esiste una stupenda letteratura. Pensi come tutta questa problematica sull'acquartieramento riveste i caratteri di scottante attualità anche, per esempio, nella prospettiva giuslavoristica. D'Ors è un giurista così originale ed è riuscito a operare una scoperta, tracciando paralleli tra l'acquartieramento e i moderni problemi del diritto del lavoro: per esempio lo scambio degli operai specializzati. In materia esistono degli stupefacenti paralleli e i tipici studiosi di indirizzo positivista non sono invece riusciti a notare queste analogie. Essi non hanno compreso che le radici di questo fenomeno risiedono già nel diritto romano relativo alla trasmigrazione delle popolazioni. Che esistano questi collegamenti oggi è veramente eccitante⁷³.

Ma riprendiamo l'esame del testo di Schmitt che qui più interessa. Al «grande processo cui ci si vuole riferire con la formula 'recezione del diritto romano'», egli precisa, «hanno partecipato tutte le nazioni europee, almeno attraverso le facoltà giuridiche e la scienza del diritto»: anche quelle, come l'Inghilterra, nelle quali, «per il permanere di scuole basate sul diritto comune del paese, per la resistenza opposta da interessi professionali o per altri motivi, non si è arrivati ad una recezione delle norme e delle istituzioni del diritto romano». Proprio in Inghilterra, a ben vedere, «sono sì sorte scuole di diritto nazionale che hanno impedito che il diritto romano soppiantasse il diritto comune del luogo, ma come diritto d'equità, mentre per altre vie il diritto romano ha continuato ad agire»: ancora nel XVII secolo, per esempio, in ambito marittimo veniva applicato il *ius gentium*, «che allora stava di fatto a significare il diritto romano». D'altro canto, in tutta l'Europa intere generazioni di studiosi si sono avvalse di «forme con-

72. Sul punto, la condivisione di Schmitt è totale: cfr., per esempio, il suo *Nomos - Presa di possesso - Nome*, 348.

73. Cfr. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso*, 169 s.

cettuali del diritto romano», talora propagandandolo quale diritto di natura o diritto razionale o altro ancora: sicché «il diritto romano è diventato un vocabolario comune, la lingua della comunità della scienza giuridica, il riconosciuto modello del lavoro concettuale giuridico e, in tal modo, una Common Law concettuale e spirituale europea, senza la quale non sarebbe stata neppure teoricamente possibile una comprensione fra giuristi di diverse nazioni. L'edificio culturale qui eretto dallo spirito europeo poggia su tale comune base, prodotta da una comune scienza del diritto europea»⁷⁴.

Sorvolando sugli anni in cui si era molto prodigato per la cancellazione di ogni traccia lasciata dal diritto romano, Schmitt giunge addirittura a riconoscersi nelle lungimiranti parole tratte da uno scritto di Josef Partsch del 1920 che egli riporta testualmente: e così pure lui considera quel diritto quale parte della formazione privatistica del giurista grazie alla quale questi «ottiene contemporaneamente la possibilità di introdursi nei fondamenti comuni del diritto civile europeo», inteso come diritto civile praticato nei paesi europei⁷⁵. Trascurando, peraltro, che in epoca nazionalsocialista «i corsi universitari di diritto romano furono tutti pressoché soppressi (annacquandosi all'interno di un più generale, e comunque facoltativo, insegnamento di *Antike Rechtsgeschichte*)»⁷⁶.

Non sfugge tuttavia a Schmitt che Paul Koschaker, in *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, un saggio del 1939 edito a Monaco e Berlino dalla vasta risonanza anche fuori della Germania – tanto che su di esso già si era criticamente soffermato Giovanni Pugliese in *Diritto romano e scienza del diritto*, un articolo apparso nel 1941 in apertura del volume XV degli *Annali dell'Università di Macerata*⁷⁷ –, aveva denunciato lo stato di crisi in cui versavano il diritto romano e il suo studio scientifico, sforzandosi di lumeggiarne la ragioni. Ma su quella a prima vista più significativa, individuata «nel fatto che, a partire dal 1900, il diritto delle Pandette avesse perso la sua validità pratica con l'entrata in vigore del codice civile tedesco», Schmitt non concorda affatto, potendo obiettare che, a opinare così, si finisce per «considerare la cosa esclusiva-

74. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 45 ss.

75. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 47 n. 15.

76. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 96.

77. Ripubblicato in PUGLIESE, *Scritti* III, 159 ss., ho avuto modo di rievocare il contenuto nel mio *Diritto romano e scienza del diritto*, 263 ss. (da ultimo in GAROFALO, *Fondamenti*, 137 ss.)

mente dal punto di vista di una scienza accademica della fine del XIX secolo che si difendeva dal positivismo della codificazione» e inoltre non si tiene nel debito conto che, varato il codice civile austriaco nel 1811, la romanistica non aveva accusato il colpo. Sua convinzione, del resto, è che essa nemmeno sia diventata superflua a seguito dell'affacciarsi sulla scena europea del codice prussiano e di quello francese, in quanto, come già ammonivano Savigny e Bachofen, per penetrare, valutare e affinare un codice è comunque indispensabile la conoscenza della storia giuridica. E la conclusione cui egli approda è che lo stato di crisi che affligge il diritto romano e il suo studio scientifico riflette lo stato di crisi nel quale sono caduti il diritto in generale e l'intera sua scienza. Da ritenere però superabile, anche con riguardo al diritto romano. Rispetto a questo, nota Schmitt, non va dimenticata, da un lato, «l'ironica saggezza senile contenuta in una osservazione di Goethe» – formulata nel corso di una conversazione con Johann Peter Eckermann del 6 aprile 1829⁷⁸ –, secondo la quale il diritto romano è paragonabile «ad un'anatra che si immerge e ripetutamente scompare nell'acqua, ma che sempre, viva, torna a riemergere»; dall'altro, l'opinione di Salvatore Riccobono, enunciata in una conferenza tenuta in latino il 6 (ma in realtà 7⁷⁹) dicembre 1942 nell'Università di Berlino – alla quale potrebbe aver assistito lo stesso Schmitt⁸⁰ –, «sull'eterna validità della produttività concettuale del diritto romano», quale risulta dalla compilazione giustinianea⁸¹: conseguente, rammenta Salvatore, alla convinzione di Riccobono, circostanziata in quell'occasione, che il diritto romano discende in vario modo da una scienza. Essa, infatti, «agirebbe come fonte sia in forme dirette, per tramite dell'attività interpretativa vera e propria, sia in forme indirette, tramite la delineazione di orientamenti normativi mediamente

78. Cfr. BREONE, *Come l'anatra*, 147.

79. Cfr. VARVARO, *Gli «studia humanitatis»*, 652 ss.

80. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 100. Come puntualizza questo studioso alle pp. 98 s., Riccobono, con la sua prolusione intitolata *De fati iuris romani*, partecipava all'inaugurazione dell'Istituto culturale «Studia Humanitatis», voluto con sede a Berlino da Mussolini. Ciò che questi aveva di mira è intuitivo: «impiantare in terra straniera una roccaforte a difesa dell'autonomia del modello culturale patrio di contro agli attacchi teutonizzanti di parte tedesca»; e dunque anche, se non soprattutto, a difesa «di quel diritto romano che, contrariamente a quanto avveniva in Germania, il regime mussoliniano aveva posto al centro dell'attività di propaganda quale tramite ideologico per il recupero di una romanità ben temperata in chiave fascista».

81. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 44 s.

rivolti alla considerazione di corpi legislativi e organi giurisdizionali, secondo un doppio movimento in grado di garantire al diritto un'assoluta aderenza alla concretezza dei casi e una non meno necessaria salvaguardia della dimensione agonistico-conflittuale delle dinamiche sociali»⁸².

Una scienza giuridica europea, pur se in una condizione di difficoltà, continua dunque a esistere per Schmitt: grazie all'onda lunga del pensiero della giurisprudenza romana e della sua recezione e grazie anche ai successivi fenomeni di reciproca influenza tra ordinamenti nazionali – con le proprie codificazioni – e loro dottrine, estesi al campo del diritto costituzionale e amministrativo (come prova, per esempio, la circostanza che il sistema pubblicistico di Otto Mayer, già informato a quello francese, è stato veicolato in Italia da Vittorio Emanuele Orlando). Per cui, rileva ancora Schmitt, ben si può sinteticamente affermare che in ambito europeo si registra una «comunanza» del modo di ragionare sul terreno del diritto, «che mette in grado ogni giurista scientificamente educato di orientarsi nel mondo giuridico di un altro Stato». Per giunta, lo sviluppo del diritto ancora si profila come generalmente comune nei vari ordinamenti: perfino «il nuovo diritto dell'economia e del lavoro penetra in qualche forma in tutti i popoli». Non si dà dunque la possibilità che alcuni di essi si sottraggano alla comunanza «di un diritto europeo e di una scienza giuridica europea»⁸³.

Non sembra affatto inopportuno rammentare qui, in coda a Salvatore, che nel 1934, in un saggio sui tre tipi di pensiero scientifico-giuridico, Schmitt scriveva: «naturalmente le diverse nazioni si occupano del loro pensiero [scientifico-giuridico] finora invalso nei termini, nei concetti e nelle forme che sono conformi al loro tipo [di pensiero scientifico-giuridico] e alla loro tradizione storica. Questa è una delle grandi intuizioni che dobbiamo al movimento nazionalsocialista»⁸⁴. Quindi, e ben lo rileva ancora Salvatore, «nessuna concessione a una superiore unità giurisprudenziale, men che meno a un comune patrimonio romanistico che agisca come risorsa di senso e di potenziale unificazione in caso di divisioni o di deliri di onnipotenza, tecnici come anche politici; bensì un nuovo diritto, reso ancor più urgente ... dalle esigenze decisionistiche di un nuovo corso

82. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 101.

83. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 48.

84. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 83.

politico». Nulla, se si leggono i lavori del nostro anteriori al 1940, comprendendovi quello sulla situazione storica della scienza giuridica tedesca del 1936⁸⁵, lascia in effetti presagire «l'appello al serafico areopago di una giurisprudenza europea che Schmitt richiama alla sua missione bimillennaria nelle riflessive pagine del 1950»⁸⁶.

11. Lo stato di crisi della scienza giuridica europea e il positivismo

È a questo punto che Schmitt investiga sulla causa di quella condizione di difficoltà in cui si dibatte la scienza giuridica europea della quale si è poc'anzi parlato, che – come già sappiamo – è per lui da ricercare nell'imporsi del positivismo, che data dalla metà circa del XIX secolo.

Se Windscheid, il quale nel 1854 aveva esclamato che «il sogno del diritto naturale è finito», ancora non percepiva in modo chiaro «la questione propriamente critica del rapporto fra scienza del diritto e moderno metodo legislativo», questa appariva invece in tutto il suo nitore agli occhi precorritori di Julius Hermann von Kirchmann, che già in una conferenza tenuta a Berlino nel 1847 aveva discusso intorno alla «Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft», rappresentando così il motivo della mancanza di valore della giurisprudenza come scienza: «tre parole di rettifica del legislatore ed intere biblioteche diventano carta da macero». Frase, questa, comunque meno aspra di un'altra da lui pronunciata nel medesimo contesto, che raffigura la legge positiva come ciò che rende il giurista un verme nel legno marcio, a significare appunto che la scienza giuridica «non potrà mai tenere il passo della legge»⁸⁷.

E in effetti, prosegue Schmitt con riferimento al suo tempo, c'è da chiedersi «cosa rimane di una scienza il cui senso e fine non è altro che quello di accompagnare con commenti ed interpretazioni ordinanze positive, in continuo cambiamento, emesse dagli uffici statali, i quali, dal canto loro, sanno e possono dire certamente nel migliore dei modi quale sia la loro autentica volontà e quale sia il senso ed il fine delle loro disposizioni». Vero è che il problema della relazione «fra diritto sancito e scritto e la sua elaborazione da parte della scienza del diritto» non è nuovo. Gli autori di codificazioni monumentali, per esempio, talora hanno vietato chiarimenti

85. In *Deutsche Juristen-Zeitung*, XLI, 1936, I, 15 ss.

86. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 83 s.

87. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 49 ss.

ermeneutici delle stesse a opera degli studiosi del diritto: basti pensare a Giustiniano e ai redattori dell'*Allgemeines Landrecht* prussiano del 1794. Ma l'uno e gli altri hanno dato vita a opere «in sé ancora piene di scienza giuridica, anche se in modi molto differenti: il *Corpus* giustiniano più nel senso di una raccolta casistica di sentenze di grandi giuristi, il 'diritto territoriale' statale-prussiano più nel senso di un'enciclopedia sistematica, con definizioni e classificazioni nello stile dei sistemi di diritto naturale del XVIII secolo e con la tendenza ad usare un linguaggio da tutti comprensibile». Ragion per cui si può dire, per entrambe queste codificazioni, che «il legislatore era diventato uno scienziato del diritto ed il conflitto fra legislazione e scienza del diritto si scioglieva in una rivalità fra fratelli che aspirano, con mezzi molto simili, al medesimo scopo». E anche con riguardo ai codici francesi dell'epoca di Napoleone e ad altri ancora, tra cui quello civile austriaco del 1811, è sostenibile che essi non hanno precluso il formarsi di «una significativa scienza giuridica della legge scritta». Il che si spiega agevolmente, se appena si consideri che la loro preparazione, tendenzialmente assai lenta, dipendeva dagli esperti di diritto e la loro applicazione era comunque mediata dalla produzione di questi. Né il BGB tedesco fa eccezione, se non per mostrarsi ancor più legato, nella costruzione e nell'interpretazione, agli schemi concettuali dei pandettisti: al punto che non è mancato chi gli ha imputato di essere troppo scientifico, vicino a un mero manuale o comunque a un testo imperniato su un «sistema scolastico». Anche a prescindere dal BGB e dalle altre codificazioni europee, ripetto a singole leggi di minor portata la scienza giuridica non aveva perduto la sua dignitosissima ragion d'essere: quelle leggi continuavano a essere relativamente poche e inoltre richiedevano lo sforzo dei giuristi diretto a individuarne la «volontà obiettiva» di contro alla «volontà soggettiva» dei loro creatori, il più spesso da ricercarsi in fluide maggioranze parlamentari a geometria variabile, esito di contingenti compromessi. E così, quanto meno, «la scienza del diritto rappresentava l'unità della volontà legale rispetto alla molteplicità degli egoismi di partito e di fazione»⁸⁸.

Ma è, secondo Schmitt, a partire dalla prima guerra mondiale che lo spazio fino allora conservato dalla scienza giuridica, che pur si inchina «positivisticamente alla legge volta a volta in vigore», si erode in breve tempo, di pari passo al mutare del procedimento legislativo. «Mobilitazione e

88. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 52 ss.

smobilitazione», egli scrive, «rivoluzione e dittatura, inflazione e deflazione ... hanno condotto in tutti i paesi europei al medesimo risultato: quello per cui il procedimento legislativo si è sempre più semplificato e velocizzato. I corpi legislativi emanano autorizzazioni sempre nuove e sempre più ampie, che conferiscono la facoltà di emanare decreti e provvedimenti aventi forza di legge. Il 'decreto' e il 'provvedimento' rimuovono la legge. Dubbi di carattere costituzionale riguardo a tale prassi sorgono ovunque e risultano evidenti. Perché in fondo la costituzione designa i corpi legislativi a fare essi, in prima persona, le leggi e non ad autorizzare altri organi alla legislazione». Non bastasse, in Germania, rispetto a certi settori dell'economia, alla figura del provvedimento si è affiancata quella dell'ordinanza, quale «forma elastica della legislazione» che supera il provvedimento per la velocità d'attuazione e la semplicità di notifica. Come il provvedimento viene definito una 'legge motorizzata', così l'ordinanza può essere detta un 'provvedimento motorizzato'. Ed è qui, per Schmitt, che «cessa il margine d'azione d'una scienza del diritto autonoma puramente positivista»: perché, quando la macchina legislativa aumenta il proprio passo in misura così accentuata, l'attività di «interpretazione della scienza giuridica positivista non è in grado di tenerle dietro», proprio come aveva preconizzato von Kirchmann. E allora non nascono più gli scritti sistematici dei professori di scienza del diritto e al posto loro subentra «il funzionale commento di chi esercita praticamente il diritto o degli addetti dei ministeri»⁸⁹.

12. Il compito della scienza giuridica europea

Escluso che la scienza del diritto che accomuna le nazioni europee possa «impelagarsi in una gara di corsa con il metodo del decreto legge e dell'ordinanza, gara nella quale finirebbe sicuramente col rimanere senza fiato», Schmitt ritiene che essa debba invece prendere coscienza del «suo esser diventata l'ultimo asilo del diritto» e prodigarsi per tutelarne «l'unità e la coerenza», vulnerate appunto dall'eccesso di produzione giuridica. Per il che, egli sottolinea, non di «foga ansante» c'è bisogno, ma «di raccoglimento interiore, della più pacata osservazione e di scrupolosissima indagine»⁹⁰.

Ciò che la scienza giuridica, ovunque in Europa, è quindi chiamata anzitutto a compiere è, per Schmitt, una penetrante riflessione sul suo com-

89. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 57 ss.

90. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 63.

pito, pari a quella di cui è stato capace Friedrich Carl von Savigny, condensata in particolare in un saggio del 1814 che già conosciamo, intitolato *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Qui invero, ci ricorda Schmitt, l'autore, «giurista e storico di valore e considerazione europei», famoso in quanto «rinnovatore della scienza del diritto romano ... che ha annunciato la dottrina dello spirito del popolo quale artefice del diritto e della lingua», ma non indenne da valutazioni negative variamente giustificate, lancia un grande appello proprio a favore della scienza giuridica intesa come custode del diritto, rivolgendo la sua critica alle codificazioni statali⁹¹.

Per Savigny, sottolinea Schmitt, il diritto intreccia al suo interno i «concetti di 'storico' e di 'positivo'». Pertanto, visto come ordinamento concreto, non può essere isolato dalla sua storia: «das Recht als konkrete Ordnung läßt sich nicht von seiner Geschichte loslösen»; e in quanto «non è posto, bensì sorge in una evoluzione involontaria, solo può essere individuato dal ceto dei giuristi, tenuto appunto a dar conto di tale evoluzione»⁹². Assunto, questo, in cui compare il richiamo a quel concetto di «konkrete Ordnung» la cui paternità non può certo attribuirsi a Savigny, spettando invece al filone istituzionalistico, nel quale appunto s'inserisce Schmitt, unitamente a Maurice Hauriou e Santi Romano. Sin dal giovanile *Gesetz und Urteil*, invero, il diritto è per Schmitt non soltanto norma, ma anche prassi: anzi, prassi rivolta a una decisione. La quale promana da chiunque abbia concretamente a che fare con la norma e in particolare dal giudice. E in *apicibus*, come lo stesso Schmitt illustra nella sua *Politische Theologie* licenziata nel 1922⁹³, dal sovrano. A lui, infatti, l'ordinamento riserva la decisione ultima, cioè la decisione di proclamare lo stato di eccezione e di sospendere, per questa via – già esplorata da Schmitt nel volume sulla dittatura del 1921 –, l'ordinamento stesso: a riprova del fatto che «i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati», risultando evidente che «il Dio onnipotente... è divenuto l'onnipotente legislatore»⁹⁴ e che il Dio il quale decide se compiere un

91. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 63 ss.

92. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 67; l'enunciato in tedesco si rinviene in SCHMITT, *Die Lage*, 23.

93. La traduzione italiana del saggio, condotta sulla sua seconda edizione del 1934, si trova, in SCHMITT, *Teologia politica*.

94. Cfr. SCHMITT, *Teologia politica*, 61.

miracolo e sospendere conseguentemente le leggi di natura è divenuto il sovrano che decide «se sussista il caso estremo di emergenza» e sia perciò necessario sospendere l'ordinamento⁹⁵.

Ma torniamo allo Schmitt che parla di Savigny nell'ambito della nostra conferenza. Nella prospettiva di costui, dice Schmitt, il diritto che si sviluppa non risponde a mire particolari, mentre a queste esso è strumentale nell'ottica del positivismo, che attraverso il diritto persegue in primo luogo l'obiettivo del «dominio» e della «calcolabilità». Quel positivismo, ricorda ancora Schmitt, che, scambiando «il progresso del diritto con la crescente velocità della macchina legislativa», non ha risparmiato a Savigny la pesante e ingenerosa accusa di aver soltanto rallentato la storia, in spregio alla fede che vi riponeva, con l'ostacolare per quasi un secolo la codificazione del diritto civile tedesco, senza riuscire infine a impedirla⁹⁶.

Non che la legge, quale prodotto dello Stato, fosse peraltro sconosciuta o volutamente ignorata da Savigny. Di essa, anzi, egli tratta a fondo nella parte del primo volume del suo *System des heutigen römischen Rechts*, apparso nel 1840, dedicata alle fonti del diritto⁹⁷. Ma anche per Savigny, sostiene Schmitt, la legge non fuoriesce affatto dal campo d'intervento della scienza giuridica, essendo al contrario ciò che questa deve ispirare e raffinare. Sotto un diverso profilo, aggiunge Schmitt, va detto, sempre in scia a Savigny, che «la legge è solo uno dei tanti modi in cui si manifesta il diritto degli ordinamenti concreti e ... che l'essenza ed il valore della legge sta nella sua stabilità e durata o, come ha detto una volta con una certa elegante scepis Johannes Popitz, nella sua 'relativa eternità'». Tutto il procedere del diritto, del resto, è da Savigny concepito come una quieta crescita sorvegliata e propiziata da una scienza giuridica attenta alle proprie «fonti storiche»: queste infatti, ancora nell'angolazione di Savigny riproposta da Schmitt, offrono ai giuristi gli strumenti per porre il diritto al riparo dall'arbitrio legislativo e, data la loro inesauribile ricchezza e varietà di utilizzabilità, garantiscono agli stessi la possibilità di introdurre qualsiasi mutamento normativo ritenuto necessario⁹⁸.

Pur altamente meritoria, precisa poi Schmitt, l'impostazione di Savigny non può però essere recuperata, salvo che in relazione all'importanza che

95. Cfr. SCHMITT, *Teologia politica*, 61 e 34.

96. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 66 e 68.

97. Cfr. SAVIGNY, *Sistema*, 63 ss.

98. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 69 s.

essa assegna alla scienza giuridica. «Sappiamo», egli dice, «che non è possibile restaurare situazioni ormai passate. Una verità storica è vera solo ‘una volta’⁹⁹. D’altro canto, le conoscenze odierne sulle «fonti storiche», e in particolare sulle fonti proprie del diritto romano, sono di gran lunga più ampie di quelle del tempo di Savigny. E abbiamo anche maturato una nuova sensibilità per ciò che attiene all’antropologia e alla mitologia. Discipline, queste, alle quali Schmitt rammenta che si era proficuamente dedicato, disinteressandosi – con scelta atipica in epoca positivista – dell’attualità, Johann Jakob Bachofen: lo studioso – ordinario di diritto romano dal 1841 al 1844 a Basilea e giudice dal 1842 al 1866 in quella città¹⁰⁰ – nel quale egli, che pur lo sa convinto assertore della necessaria separazione dell’antico dal moderno nel campo del diritto¹⁰¹, riconosce «l’autentico erede di Savigny nel XIX secolo», come ripete in una lettera ad Álvaro d’Ors del 1949 (in cui a Bachofen è peraltro appaiato Jakob Grimm)¹⁰² e nel libro sul *nomos*¹⁰³, nonostante la diffusa convinzione che tale sia sta-

99. Riecheggia qui un passo di Bachofen, figura in cui tra poco ci imbattemmo, riportato da BRETONE, *Come l’anatra*, 144: «è contro l’ordine della storia ... che Omero rinasca per la seconda volta, che ritorni un Fidia e che l’unità delle cose si dissolva affinché un secondo Priamo implori un secondo Achille per il cadavere di Ettore».

100. Cfr. GAROFALO, *Intrecci schmittiani*, 151 ss.

101. Eloquentemente, sul punto, è uno scritto autobiografico di Bachofen risalente al 1854 e destinato proprio al suo maestro Savigny, pubblicato postumo nel 1916 e leggibile in italiano con il titolo *Retrospectiva di una vita*, XLIX ss. «Ciò che mi interessò», vi è fra l’altro detto, «fu il mondo antico in se stesso, e non la possibilità di applicare la sua legislazione alle necessità dell’oggi; ciò che veramente desiderai studiare fu l’antico e non il moderno diritto romano. Con questo atteggiamento, ricavato dalla filologia, mi trovai spesso in penoso contrasto con i maestri ed i libri che mi ero scelto quali guide». E ancora: «se l’età classica e l’età moderna fossero esaminate ciascuna in base al proprio diritto, autonomo, avremmo ottimi studiosi e capaci professionisti della giurisprudenza».

102. Cfr. SCHMITT - D’ORS, *Briefwechsel*, 78: «Savigny hat nur zwei geistige Söhne gezeugt: Jacob Grimm und Johann Jakob Bachofen».

103. Cfr. SCHMITT, *Il nomos della terra*, 14, dove l’autore, evidenziando il legame del suo pensiero «con le fonti mitiche del sapere storico-giuridico», osserva: «esse ci sono state rese accessibili da Johann Jakob Bachofen, ma non dobbiamo dimenticare i numerosi suggerimenti del geniale Jules Michelet. Bachofen è il legittimo erede di Savigny. Egli ha sviluppato, rendendolo infinitamente fruttuoso, ciò che il fondatore della scuola giuridica storica intendeva per storicità. Si tratta di qualcosa di diverso dall’archeologia e dal museo. Tocca la questione stessa dell’esistenza della scienza giuridica, che oggi si trova schiacciata tra teologia e tecnica, se non riesce ad affermare in una dimensione storica rettamente conosciuta e resa fruttuosa il terreno della propria esistenza».

to Puchta o Jhering; e che per lui sarà sempre un'icona, se ancora in una lettera inviata ad Armin Mohler il 4 gennaio 1976, quando era sulla soglia dei novant'anni, indicando con tre nomi i problemi che gli rimanevano da risolvere, cita, oltre a Däubler e Donoso Cortés, proprio Bachofen¹⁰⁴. In un quadro così mutato, questo è il monito di Schmitt, lungi dall'avventurarsi in «ripescaggi di tipo reazionario», bisogna allora impegnarsi nell'acquisizione di quell'eterogeneo sapere rivolto a ogni aspetto della storia che aumenta sempre più, perché essa «può risultare scientificamente fruttuosa per il presente»: e intanto «lasciare che il morto positivismo del XIX secolo seppellisca i propri morti»¹⁰⁵. Bisogna insomma indirizzarsi lungo la via percorsa dallo stesso Schmitt, seguendone il cammino che in molteplici opere, ma sommamente in *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*¹⁰⁶ – per taluno il suo libro più bello, da annoverare tra i primi testi che narrano la storia della globalizzazione¹⁰⁷ –, lo porta a inoltrarsi in territori dove si incrociano, in una prospettiva diacronica capace di gettare luce sulla contemporaneità anche giuridica, politica e diritto, filosofia e teologia, antropologia e mitologia. Rami del sapere di cui egli riesce a dare fascinosamente conto non solo perché li padroneggia, ma pure perché ha nelle sue corde due registri all'apparenza inconciliabili: «quello della logica e quello della seduzione, del concetto e dell'immaginazione, della ragione e del mito»¹⁰⁸.

Attingere indistintamente al *Beruf* di Savigny, osserva ulteriormente Schmitt nel testo di cui andiamo occupandoci, sarebbe sbagliato anche per un'altra ragione di per sé dirimente: quel saggio non persuade affatto «per il contenuto concettuale ed il modo di argomentare», connotato com'è da lampanti contraddizioni, cui non fa velo la bellezza della lingua e dello stile. Basti pensare che Savigny «annuncia la dottrina di un creativo spirito del popolo che cresce involontariamente, e tuttavia egli è diventato il fondatore di una scuola, nel senso stretto della parola, solo storica, di un 'diritto naturale di ciò che è storicamente divenuto' (Max Weber), di una tendenza

104. Cfr. SCHMITT, *Briefwechsel mit einem seiner Schüler*, 407.

105. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 73 s.

106. Il titolo dell'originale, apparso per la prima volta a Lipsia nel 1942, è *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*. La traduzione italiana qui presa a riferimento è stata pubblicata a Milano nel 2002.

107. Cfr. VOLPI, *Il potere degli elementi*, 135.

108. Cfr. VOLPI, *Il potere degli elementi*, 137.

che infine ha portato ad una forma di erudizione» – che ovviamente non è quella calda e viva di Bachofen – «archeologica, filologica e papirologica, apparsa come un unico grande anacronismo, che solo molto indirettamente entra in contatto con lo spirito del popolo vivente in continua espansione». E anche il parallelo tracciato da Savigny fra diritto e linguaggio appare a Schmitt infelice, dal momento che esso giustificava l'affermarsi, anche nell'ambito del primo, dell'anima germanistica e non già di quella romanistica: l'invito «ad un ritorno alle pure fonti, criticamente valutate, del diritto romano ed alla loro lingua latina» non era certo in consonanza con «la dottrina dello spirito del popolo». Il saggio di Savigny del 1814 per Schmitt è però basilare, continuando a insegnare molto, perché contiene «la prima cosciente presa di distanza dal mondo dell'attività normativa», enunciando una dottrina, quella «dello sviluppo senza mire del diritto» assicurato dalla scienza giuridica, che fa di questa «l'antipodo del diritto che viene di fatto meramente sancito». E perché, in virtù dell'approccio storico che vi è praticato, il quale contempla il «ritorno al diritto romano ed alla purezza delle fonti», giunge a riconoscere che la scienza giuridica si fonda «solo su se stessa» ed è separata dalla teologia, dalla filosofia «e dalla perizia giuridica meramente artigianale», cogliendo così perfettamente «die geschichtliche Lage der europäischen Rechtswissenschaft in ihrem Kern». Meriti che l'attività legislativa nella quale Savigny si sarebbe paradossalmente impegnato dopo il 1840, una volta diventato uomo dell'alto apparato pubblico, non riesce a offuscare: ancorché non più percepiti dai giuristi positivisti che da allora venivano incrementando le proprie file, fedeli al dogma della riduzione del diritto alla legge dello Stato¹⁰⁹.

A insidiare oggi la nostra scienza, conclude Schmitt, non è comunque la teologia né, se non occasionalmente, la filosofia: è invece lo «scatenarsi di un tecnicismo che si serve della legge dello Stato come di uno strumento». Consci di ciò, dunque, coloro che quella scienza esercitano devono continuare a farlo, con l'intento di scongiurare il rischio di un definitivo dissolversi del diritto «nella rete di prescrizioni normative sempre di nuovo 'poste'». Del resto, scrive Schmitt, noi «non possiamo sceglierci, secondo i nostri gusti, i regimi e i mutevoli detentori del potere, ma tuteliamo, con il cambiare delle situazioni, ciò su cui poggia un modo razionale di essere uomini che non può fare a meno dei principi del diritto. Di tali principi

109. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 74 ss.; per le parole in tedesco v. SCHMITT, *Die Lage*, 28.

fa parte un riconoscimento della persona¹¹⁰ che non venga meno neppure nella contesa», cioè – a voler rischiare il concetto rifacendosi a una delle idee forti che solcano gli scritti di Schmitt – in quello scontro virtuale o reale tra amico e nemico in cui risiede la cifra prima del ‘politico’¹¹¹; un riconoscimento della persona «che poggi sul rispetto reciproco; una sensibilità per la logica e per la coerenza dei concetti e delle istituzioni; il senso della reciprocità e del livello minimo di regolarità procedurale, del ‘due process of law’, senza cui non c’è diritto»¹¹². Nel custodire il nucleo indi-

110. Rileva sul punto BRETONE, *Come l'anatra*, 135: «adoperato in modo assoluto – senza nessun ricorso alle distinzioni abituali nella dottrina giuridica nazionalsocialista, e allusive all'appartenenza o no al popolo tedesco, allo stesso diritto e allo stesso sangue (*Volksgenosse* e *Nicht-Volksgenosse*, *Rechtsgenosse* e *Nicht-Rechtsgenosse*, *Blutsgenosse* e il suo contrario) – ‘persona’ sembra riacquistare il valore di un tempo: il valore che aveva, per intenderci, in Kant o nel *Sistema* di Savigny, nel BGB o nella Pandettistica».

111. Cfr., in particolare, SCHMITT, *Il concetto di ‘politico’*, 108 ss., dove si rinvencono queste importanti precisazioni: «il nemico è l'*hostis*, non l'*inimicus* in senso ampio»; per la determinazione della relativa nozione è rilevante un passo di Pomponio in D. 50.16.118, ma soprattutto la definizione che vi è data nel *Lexicon totius Latinitatis* di Forcellini, ossia che «*hostis* è colui col quale combattiamo pubblicamente una guerra», mentre «*inimicus* ... è colui col quale abbiamo odi privati. I due concetti possono essere distinti anche nel senso che *inimicus* è colui che ci odia; *hostis* chi ci combatte». Inoltre, «i concetti di amico, nemico e lotta acquistano il loro significato reale dal fatto che si riferiscono in modo specifico alla possibilità reale dell'uccisione fisica. La guerra consegue dall'ostilità poiché questa è negazione assoluta di ogni altro essere. La guerra è solo la realizzazione estrema dell'ostilità. Essa non ha bisogno di essere qualcosa di quotidiano o di normale, e neppure di essere vista come qualcosa di ideale o di desiderabile; essa deve però esistere come possibilità reale, perché il concetto di nemico possa mantenere il suo significato». V. altresì SCHMITT, *Teoria del partigiano*, 119: «il nemico non è qualcosa che si debba eliminare per un qualsiasi motivo, o che si debba annientare per il suo disvalore. Il nemico si situa sul mio stesso piano. Per questa ragione mi devo scontrare con lui: per acquisire la mia misura, il mio limite, la mia figura». Senza l'*hostis*, dunque, per Schmitt non si dà una forma politica, come ribadisce anche MARRAMAO, *Potere e secolarizzazione*, 184 ss.

112. Certo Schmitt avrà pensato a questi principi quando, in *Ex Captivitate Salus*, 62 s., scrive, con riferimento alla sua personale esperienza: «le sofferenze che gli uomini s'infiggono a vicenda sono terribili. Non possiamo semplicemente distogliere lo sguardo da esse. Ma come sopportarne la vista? Come può in particolare un uomo, per il quale il sapere giuridico è divenuto parte della sua esistenza, sopportare il mero fatto, anzi, la mera possibilità di una totale privazione dei diritti, chiunque essa colpisca nel singolo caso? E se colpisce lui stesso, allora alla situazione del giurista spossessato dei suoi diritti, dell'uomo di legge (*lawyer*) dichiarato fuori legge (*outlaw*), del legista posto ‘hors-la-loi’ si aggiunge qualcosa di particolarmente amaro, che si somma a tutte le altre sofferenze fisiche e psichiche: l'aculeo del sapere, che di continuo rinfocola il bruciore della ferita».

struttibile di ogni diritto di fronte a qualsiasi attività normativa disgregante «sta la dignità che ci viene consegnata» e la nostra missione. Solo dandovi seguito si può sconfiggere «il pericolo di un tecnicismo vuoto e legalitario», oggi più che mai incombente, già combattuto da Savigny con il suo scritto del 1814 e, a suo modo – rifugiandosi cioè nella ricerca antropologica e mitologica e rifuggendo un’attualità pervasa dal positivismo, verrebbe da pensare, a integrazione del pensiero di Schmitt –, anche da Bachofen. Ecco allora che, «in un’epoca in cui la legalità è diventata un’arma velenosa con la quale un partito colpisce alle spalle un altro, la scienza del diritto diventa l’ultimo asilo della coscienza giuridica». Riportata interamente a se stessa, tale scienza, pur a fronte del terrore generato dagli strumenti di annientamento ormai in mano a tutti i detentori del potere, è in grado di trovare «la cripta misteriosa in cui i germi del suo spirito sono protetti contro ogni persecutore», senza «morire di una comune morte con i miti della legge e del legislatore». Come si può e si deve ricavare dall’insegnamento di Savigny, sottolinea ancora Schmitt¹¹³.

13. I mezzi della scienza giuridica europea

Questo, dunque, sosteneva lo studioso di Plettenberg parlando, fra il 1943 e il 1944, della situazione della scienza giuridica europea, itinerante tra le varie città dianzi ricordate, anche se – come già notato – qualche riflessione appartiene solo al testo pubblicato nel 1950.

Non un’esaltazione dell’ideologia nazista o un incitamento ad aderirvi vi si distingue, ma una glorificazione, forse un po’ nostalgica, di quella scienza giuridica che per secoli è stata capace di elaborare da sé il diritto, riuscendo a riportare nel suo alveo pure le statuizioni normative a carattere autoritativo: e quindi, anzitutto, della scienza dei giureconsulti romani, trasmessa da Giustiniano; e poi anche della scienza dei giureconsulti che si sono avvicinati dall’età dei glossatori a Savigny e fino ai pandettisti, in misura variabile dipendente dalla prima¹¹⁴. Grazie a costoro, in particolare, a essere vigente in Europa – tanto da diventarne «l’autentico fondamento

113. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 82 ss.

114. Evidenza FIORAVANTI, *Kelsen*, 343, n. 59, che Schmitt non propone certo «una sorta di ‘ritorno a Savigny’»: ma che la sua «avversione per certe caratteristiche del diritto positivo del proprio tempo è così forte ... da far divenire ‘la nostalgia di Savigny’ una componente essenziale di un progetto preciso di riorientamento della scienza giuridica della metà del secolo ventesimo».

identitario»¹¹⁵ – è stato essenzialmente un diritto, qual è quello romano latamente inteso, individuato da un ceto di esperti secondo metodiche razionali a partire dalle fonti antiche, ma non prodotto, più o meno artificialmente, da questo: piuttosto, come dice Carrino, da questo «pensato e con-saputo»¹¹⁶. Un diritto, per giunta, che, per il suo stesso modo di formarsi e affiorare, non porta con sé obiettivi predeterminati, tranne quello di essere quello che è. Diversamente dal diritto visto in chiave positivista, quale risultato di un'incessante attività legislativa di monopolio statale volta a scopi specifici, che, a iniziare dal XIX secolo, tende a calpestare quello delineato dalla scienza giuridica.

Ben più difficile è invece scorgere nelle parole di Schmitt, pur chiare nel tratteggiare il compito proprio della scienza giuridica nel futuro dell'Europa, i mezzi di cui questa può e deve avvalersi per assolverlo.

Quanto al compito, abbiamo infatti visto che è da lui identificato nella salvaguardia dell'unità e della coerenza del diritto, costantemente compromesse dal profluvio di disposizioni legislative. Ma sui mezzi utilizzabili dalla scienza giuridica per espletare la sua missione Schmitt appare ermetico, quasi reticente. Certo le è precluso, a suo modo di pensare, di rinverdire il programma di Savigny e così di restituire una centralità operativa ormai anacronistica al diritto romano. Più in generale, le è vietato il recupero di ogni realtà normativa già superata, che suonerebbe come reazionario. Pur essendo indispensabile, per Schmitt, che essa non perda il contatto con la storia concepita nella maniera più ampia, senza che siano banditi dal suo campo profili insoliti, come quelli antropologici e mitologici cari a Bachofen: perché solo così può rendersi avvertita di ciò che è e del ruolo che è chiamata a giocare, perpetuando a livello europeo una forma di razionalizzazione del diritto scoperta e messa a punto dai *prudentes* romani e ripresa in tutto il nostro continente a partire dai glossatori; e poi perché una conoscenza del passato estesa ai suoi ambiti più reconditi può rivelarsi comunque utile quando si indaghi il presente *sub specie iuris*. Ma a opinare così si è più nel campo della missione che in quello dei mezzi della scienza giuridica. Rispetto a questi, in definitiva, Schmitt lascia solo supporre, a chi voglia dare coerente sviluppo alla sua impostazione, che devono essere forti, tali da assicurare alla scienza giuridica il predominio, ovviamente

115. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 97.

116. Cfr. CARRINO, *Carl Schmitt e la scienza giuridica europea*, 13.

rispetto all'area del diritto, sullo Stato, espressione del positivismo puro, che in continuazione detta regole. Ma non così forti da fare della scienza giuridica il luogo di creazione del diritto stesso, nonostante un assunto di Schmitt che indurrebbe a pensare il contrario, ove non adeguatamente riassorbito nel discorso complessivo: «die Rechtswissenschaft ist eben selbst die eigentliche Rechtsquelle»¹¹⁷ ovvero «la scienza del diritto è appunto essa stessa l'autentica fonte del diritto»¹¹⁸.

Come opportunamente ha messo in risalto Carrino, confutando con vigore l'opposta opinione manifestata a suo tempo da Enrico Allorio, vero è che Schmitt, nel testo che siamo venuti analizzando, «lascia passare l'idea (sia pure non argomentata e dimostrata) per cui diritto e scienza giuridica (quasi) si identificano, sicché l'uno non potrebbe (logicamente) essere il 'prodotto' dell'altra»¹¹⁹. Perché anche per lui, come già per Savigny, il diritto sembra essere qualcosa di dato – che può comunque essere esplicitato da un legislatore, ma da un legislatore moderato e accorto –, cui dà forma compiuta il ceto dei giuristi¹²⁰. A questo, infatti, compete riconoscere il diritto, accoglierlo in sé e farlo germogliare, come emerge da una meditazione che Schmitt consegna ai suoi diari il 1° settembre 1948¹²¹: silente tuttavia anch'essa sui mezzi con cui Schmitt vorrebbe veder lavorare il ceto chiamato ad arginare i danni derivanti dalla frenetica fabbricazione di precetti a opera dello Stato vittima del positivismo.

A ragione, allora, Salvatore scrive che per Schmitt la scienza giuridica è sì fonte del diritto, ma nel senso che «ogni regolazione giuridica realmente in grado di garantire un autentico rapporto organico tra momento normativo e forma di vita non può non risultare il frutto di una consapevole elaborazione giurisprudenziale. La scienza giuridica si rivela quindi il *medium* del diritto, se si vuole il centro di elaborazione della forma giuridica, ma non già l'origine del diritto». Questa, come lo stesso Salvatore non manca

117. Cfr. SCHMITT, *Die Lage*, 23.

118. Cfr. SCHMITT, *La condizione*, 69.

119. Cfr. CARRINO, *Carl Schmitt e la scienza giuridica europea*, 9 s.

120. In quale modo, per Schmitt, «la scienza del diritto possa agire come 'autentica fonte del diritto' (lo era per Savigny), non risulta chiaro, e la vecchia metafora rivendica una forza esplicativa che in realtà le è preclusa: questo scrive BRETONE, *Come l'anatra*, 134. Per quanto detto nel testo, è però da escludere che Schmitt connotasse in senso propriamente e pienamente produttivo la scienza del diritto.

121. Cfr. SCHMITT, *Glossario*, 274.

di chiarire, è invece da rinvenirsi «istituzionalisticamente nelle pratiche sociali di fatto invalse all'interno di un dato contesto», recepite o meno dal legislatore¹²².

Se il pericolo che questo, il legislatore cioè, si muova senza il dovuto riguardo verso l'istanza ordinatrice proveniente dal basso è neutralizzabile, nella nuova prospettiva di Schmitt, dai giuristi, in essa residua però «il rischio di una 'giuristocrazia'», inteso come rischio di uno sconfinamento della scienza giuridica oltre il compito a essa assegnato¹²³. Ma soprattutto, e prima ancora, si annida la lacuna prima segnalata, relativa non all'obiettivo ultimo dei giuristi, come visto di per sé chiaro, ma al tipo di attività a loro richiesta nel concreto in vista del suo conseguimento. Né, come rileva Salvatore, si può concedere a Schmitt, «in altri frangenti cerusico peritissimo nell'arte di maneggiare il rasoio occamiano», che un discorso quale quello da lui inanellato resti sospeso sulla nube della missione dei giuristi, senza nulla precisare circa il contenuto effettivo del loro lavoro quotidiano: per ancorarsi alla realtà, un discorso siffatto avrebbe invero dovuto tracciare la fisionomia di «una pratica giuridica effettiva», consona rispetto al compito affidato ai giuristi da Schmitt¹²⁴. A lui si può tuttavia concedere, ed è ancora Salvatore a proporre questa ipotesi di lettura, che ritenesse sufficiente battersi per una presa di coscienza, da parte della classe dei giuristi, della loro identità storica e della loro autentica funzione ovvero, in ultima analisi, per il riconoscersi della scienza giuridica come tale, e cioè «depositaria di un sapere necessario a garantire la tenuta ordinamentale di un coerente insieme di norme di contro a ogni tentativo di ridurre il diritto al mero funzionamento di irrelati segmenti regolativi»: convinto che una scienza giuridica realmente consapevole di sé sappia trovare autonomamente le proprie vie, così come sempre è stata in grado di individuare nel corso della sua storia¹²⁵.

Abstract: La conferenza sulla situazione della scienza giuridica europea che Carl Schmitt tiene in varie città di un continente dilaniato dalla guerra tra il 1943 e il 1944 segna il suo definitivo passaggio tra gli estimatori del diritto romano comunque declinato, ai quali per anni, specie allorché ricopriva il ruolo di 'Kronjurist' del Terzo Reich, si era attivamente contrapposto, lottando per il sopravvento di un diritto privato autenticamente tedesco

122. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 102.

123. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 107.

124. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 120.

125. Cfr. SALVATORE, *A maggior gloria*, 122 s.

su quello sostanzialmente ancora romano confluito nel BGB in vigore dall'inizio del XX secolo. Al centro del saggio vi è proprio la figura di questo controverso giurista e il suo mutato rapporto con il diritto romano alla base della scuola storica fondata da Savigny, della pandettistica e delle codificazioni moderne in genere, probabilmente frutto non solo di mero opportunismo.

Keywords: Savigny, scuola storica del diritto, romanisti e germanisti, pandettistica, nazionalsocialismo e diritto romano, Schmitt.

BIBLIOGRAFIA

- ALBANESE L., *Il pensiero politico di Schmitt*, Roma-Bari 1996.
- BACHOFEN J.J., *Retrospectiva di una vita*, in J.J. Bachofen, *Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrasia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, a cura di G. Schiavoni, I, Torino 1988, XLIX-LXIV.
- BRETONE M., *Come l'anatra*, in *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2004, 127-152.
- CARRINO A., *Carl Schmitt e la scienza giuridica europea*, in C. Schmitt, *La condizione della scienza giuridica europea*, Roma 1996, 7-30.
- CHAPOUTOT J., *La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti*, Torino 2016.
- CHAPOUTOT J., *La rivoluzione culturale nazista*, Roma-Bari 2019.
- ESPOSITO R., *Pensiero istituzionale. Tre paradigmi di ontologia politica*, Torino 2020.
- FIORAVANTI M., *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, in *Scritti per Mario Nigro*, I, Milano 1991, 303-366.
- FRANK H., *Die Zeit des Rechts*, in *Deutsches Recht. Mitteilungsblatt des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen und des Reichsrechtsamtes der NSDAP*, 6. Jg. H. 1/2 (1936) 1-3.
- GALLI C., *Crisi, morte e trasfigurazione di una Repubblica*, in C. Schmitt, *Legalità e legittimità*, Bologna 2018, 7-36.
- GALLI C., *Forme della critica. Saggi di filosofia politica*, Bologna 2020.
- GALLI C., *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna 2010.
- GAROFALO L., *'Iustitium' e stato di eccezione in Giorgio Agamben*, in L. Garofalo, *Echi del diritto romano nell'arte e nel pensiero*, Pisa 2018, 179-204.
- GAROFALO L., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese*, a cura di L. Vacca, Padova 2008, 263-330.

- GAROFALO L., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi*, Torino 2015.
- GAROFALO L., *Intrecci schmittiani*, Bologna 2020.
- MARINI G., *Savigny e il metodo della scienza giuridica*, Milano 1966.
- MARRAMAO G., *Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo*, Torino 2005.
- MEHRING R., *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall*, München 2009.
- MEHRING R., *Martin Heidegger und die 'konservative Revolution'*, Freiburg-München 2018.
- MERKER N., *Filosofie del populismo*, Roma-Bari 2009.
- MERKER N., *Il nazionalsocialismo. Storia di un'ideologia*, Roma 2013.
- NIEKISCH E., *Erinnerungen eines deutschen Revolutionärs. I. Gewagtes Leben (1889-1945)*, Beltheim-Schnellbach 2015.
- ORRÙ G., s.v. *Scuola storica del diritto*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ.*, XVIII, Torino 1998, 197-208.
- PALANO D., *Il sentiero della «politologia concettuale»*, in G. Miglio, *Carl Schmitt. Saggi*, a cura di D. Palano, Brescia 2018, 63-121.
- PIETROPAOLI S., *Schmitt*, Roma 2012.
- PUGLIESE G., *Diritto romano e scienza del diritto*, in G. Pugliese, *Scritti giuridici scelti*, III, a cura di L. Vacca, Napoli, 1985, 159-204; prima in *Annali dell'Università di Macerata*, XV, 1941, 5-48.
- SALVATORE A., *Presentazione*, in C. Schmitt, *La situazione della scienza giuridica europea*, a cura di A. Salvatore, Macerata 2020, 7-14.
- SALVATORE A., *A maggior gloria della 'scientia iuris'. L'istituzionalismo giurisprudenziale di Carl Schmitt*, in C. Schmitt, *La situazione della scienza giuridica europea*, a cura di A. Salvatore, Macerata 2020, 81-124.
- SANTUCCI G., *Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali*, in *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006)*, a cura di M. Miglietta - G. Santucci, Trento 2009, 53-82.
- SAVIGNY F.C., *Sistema del diritto romano attuale*, 1, Torino 1886.
- SCHMITT C., *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft*, Tübingen 1950.
- SCHMITT C., *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin 1958.
- SCHMITT C., *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Roma-Bari 1975.

- SCHMITT C., *Romanticismo politico*, a cura di C. Galli, Milano 1981.
- SCHMITT C., *Dottrina della costituzione*, a cura di A. Caracciolo, Milano 1984.
- SCHMITT C., *Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47*, Milano 1987.
- SCHMITT C., *Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, a cura di G. Maschke, Berlin 1995.
- SCHMITT C., *Briefwechsel mit einem seiner Schüler*, a cura di A. Mohler in collaborazione con I. Huhn e P. Tommissen, Berlin 1995.
- SCHMITT C., *La condizione della scienza giuridica europea*, Roma 1996.
- SCHMITT C., *Glossario*, a cura di P. Dal Santo, Milano 2001.
- SCHMITT C., *Referendum e proposta di legge d'iniziativa popolare. Un contributo all'interpretazione della Costituzione weimariana ed alla dottrina della democrazia diretta*, in C. Schmitt, *Democrazia e liberalismo*, a cura di M. Alessio, Milano 2001, 26-86.
- SCHMITT C., *Terra e Mare*, Milano 2002.
- SCHMITT C., *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in C. Schmitt, *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio - P. Schiera, Bologna 2003, 27-86.
- SCHMITT C., *Il concetto di 'politico'. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari*, in C. Schmitt, *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio - P. Schiera, Bologna 2003, 101-166.
- SCHMITT C., *Il nomos della terra*, a cura di E. Castrucci - F. Volpi, Milano 2003.
- SCHMITT C., *La costituzione della libertà*, in Y.C. Zarka, *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, Genova 2005, 63-66.
- SCHMITT C., *La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell'ordine public' nel diritto internazionale privato*, in Y.C. Zarka, *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, Genova 2005, 67-89.
- SCHMITT C., *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico*, Milano 2005.
- SCHMITT C., *Stato, movimento, popolo*, in C. Schmitt, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, a cura di G. Agamben, Vicenza 2005, 255-312.
- SCHMITT C., *Un giurista davanti a se stesso*, in C. Schmitt, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, a cura di G. Agamben, Vicenza 2005, 151-183; prima in *Quaderni Costituzionali*, III.1, 1983, n. 5, 5-34.
- SCHMITT C., *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, a cura di G. Agamben, Vicenza 2005.
- SCHMITT C., *La scienza giuridica tedesca in lotta contro lo spirito ebraico*, in C. Angelino, *Carl Schmitt sommo giurista del Führer. Testi antisemiti (1933-1936)*, Genova 2006, 31-40.

- SCHMITT C., *Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un simbolo politico*, in C. Schmitt, *Sul Leviatano*, a cura di C. Galli, Bologna 2011.
- SCHMITT C., *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, a cura di C. Galli, Bologna 2013.
- SCHMITT C., *Il 'diritto pubblico generale tedesco'*, in C. Schmitt, *La formazione dell'«esprit» in Francia e altri scritti sull'Europa e sullo Stato*, a cura di C. Pontorieri, Genova 2015, 37-61.
- SCHMITT C., *La formazione dell'«esprit» in Francia per mezzo dei legisti*, in C. Schmitt, *La formazione dell'«esprit» in Francia e altri scritti sull'Europa e sullo Stato*, a cura di C. Pontorieri, Genova 2015, 63-102.
- SCHMITT C., *La formazione dell'«esprit» in Francia e altri scritti sull'Europa e sullo Stato*, a cura di C. Pontorieri, Genova 2015.
- SCHMITT C., *Nomos - Presa di possesso - Nome*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, a cura di G. Maschke e G. Gurisatti, Milano 2015, 337-368.
- SCHMITT C., *Legge e giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale*, a cura di E. Castrucci, Milano 2016.
- SCHMITT C., *Legalità e legittimità*, Bologna 2018.
- SCHMITT C., *La situazione della scienza giuridica europea*, a cura di A. Salvatore, Macerata 2020.
- SCHMITT C. - D'ORS Á., *Briefwechsel*, a cura di M. Herrero, Berlin 2004.
- THIBAUT A.F.J. - SAVIGNY F.C., *La polemica sulla codificazione*, a cura di G. Marini, Napoli 2000.
- VARVARO M., *Gli «studia humanitatis» e i «fata iuris Romani» tra fascio e croce uncinata*, in *Index* 42 (2014), 643-661.
- VOLPI F., *Il potere degli elementi*, in C. Schmitt, *Terra e Mare*, Milano 2002, 113-149.
- ZARKA Y.C., *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, a cura di S. Regazzoni, Genova 2005.

Audience épiscopale et *forum shopping* (encore à propos de l'*ep.* III, 36 de Symmaque) *

OLIVIER HUCK

Université de Strasbourg

UMR 7044 « Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée – Europe (ARCHIMÈDE) ».

1. Introduction : retour à Milan

En mars 2004, à l'occasion d'un colloque organisé à l'École française de Rome sur le thème des cités de l'Italie tardo-antique, j'avais proposé une étude dédiée aux implications juridiques d'une courte missive¹, adressée par Symmaque à Ambroise, à propos d'une audience épiscopale que s'apprêtait à conduire l'évêque de Milan².

À l'époque, mon analyse s'inscrivait dans le cadre de mes travaux de thèse³. Elle prenait également la suite d'une série d'articles consacrés, de manière générale, à la nature juridique de l'audience épiscopale au IV^e siècle et, plus spécifiquement, à l'interprétation de l'un des textes principaux du dossier juridique relatif à l'audience épiscopale de l'Antiquité tardive : la fameuse loi constantinienne de 333, plus connue sous l'appellation de première *Sirmondienne* (= *CSirm* 1)⁴. C'est en grande partie pour cette raison que ma communication d'alors, ainsi que l'article qui en est issu, revêtirent la forme d'une réfutation opposée à G. Vismara. Celui-ci, en effet, avait, à plusieurs reprises, en 1987 puis 1995⁵, invoqué cette même lettre de Symmaque à l'appui d'opinions qu'il défendait de longue date⁶, à

* Il m'est agréable de remercier Capucine Nemo-Pekelman et Bruno de Loynes de Fumichon qui ont accepté de relire une première version de cet article.

1. En l'occurrence, l'*ep.* III, 36, laquelle fera *infra* l'objet d'un commentaire détaillé.

2. Cfr. HUCK, *Oppositions*.

3. '*Ad episcopale iudicium provocare*'. *Fondements spirituels, cadre institutionnel et implications sociales des recours laïcs à la justice épiscopale*. Thèse soutenue à l'Université de Strasbourg, le 15 novembre 2008. Texte inédit.

4. HUCK, *CTh* 1, 27, 1 et *CSirm* 1 et HUCK, *Sirmondiennes*. Postérieurement, pour quelques compléments relatifs à la question de l'authenticité de la *CSirm* 1, cfr. encore HUCK, *Création* et HUCK, *Interpretatio*. À propos de la *Collection sirmondienne* dans son ensemble, et de la *CSirm* 1 plus spécifiquement, on peut se reporter à mon *Introduction*, dans DELMAIRE-GUICHARD-HUCK-RICHARD, *Lois*, 429-468 (dans le même volume, voir également ma traduction de la *CSirm* 1, ainsi que les éléments de commentaire, 471-476).

5. VISMARA, *Ambrogio* et VISMARA, *Giurisdizione*, 76-82.

6. Soit depuis 1937 ! Cfr. VISMARA, *Episcopalis audientia*.

savoir : la double conviction 1/ de l'authenticité de la *CSirm* 1 (opinion à laquelle je m'associe sans restriction aucune), et 2/ de l'application, durant une grande partie du IV^e siècle, d'une forme d'audience épiscopale *inter nolentes* (aspect particulier de son système interprétatif, sur lequel mes certitudes s'écartent résolument des siennes).

Sur ces questions éminemment techniques, j'aurai – nécessairement – à revenir au fil de la présente étude⁷ : elles sont incontournables, et conditionnent, dans une large mesure, les analyses que l'on peut mener à partir du document considéré. Pour autant, cette approche « juridico-juridique » de la lettre de Symmaque à Ambroise laisse dans l'ombre d'autres aspects de l'affaire relatée : c'est en réponse à ce constat que l'idée d'un « retour à Milan », près de dix ans après ma première excursion lombarde, a germé.

Un tel « retour » m'est apparu d'autant plus opportun que les réflexions récentes de C. Humfress, relatives au bénéfice qu'induit, dans certains cas, l'application des concepts de *legal pluralism* et de *forum shopping* à la situation juridique de l'Empire romain tardif, fournissent désormais une perspective méthodologique, une grille de lecture générale, ainsi qu'une sorte de « questionnaire type » à appliquer aux sources, lesquels permettent, me semble-t-il, d'exploiter l'épisode relaté par Symmaque d'une manière, sous un angle et avec une acuité inédits.

L'approche suggérée par C. Humfress découle d'une prise de conscience fondamentale : celle du fait que le droit impérial n'était, en réalité, qu'une composante parmi d'autres d'un vaste paysage juridique, marqué par la diversité⁸ ; paysage qui ne se laisse appréhender que dans le contexte local propre à chaque affaire⁹, et au regard des possibilités offertes à chaque plaideur, pris individuellement, en fonction de ses connaissances juridiques, de sa position sociale, de ses moyens financiers, de ses relations *etc.*

7. En particulier dans ma partie 3., ainsi que dans ma sous-partie 4.2, au sein de laquelle j'analyserai la stratégie et les actions de Caecilianus.

8. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 225-234 et 249-250. Je m'appuie ici et pour ce qui suit sur la synthèse proposée en 2013 par C. Humfress sur la question du *legal pluralism* (et du *forum shopping* que celui-ci induisait) dans le contexte de l'Empire romain tardif (cfr. HUMFRESS, *Legal pluralism*). Pour être complet, je signale toutefois que C. Humfress avait déjà, avant 2013, eu recours ponctuellement à pareille grille d'analyse (cfr. à titre d'exemple : HUMFRESS, *Orthodoxy*, 158-161, où il est question, justement, d'*audientia episcopalis* ; *contra* néanmoins SIRKS, *Episcopalis audientia*, 4).

9. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 232-234 et 248-249.

De cette diversité résultèrent fréquemment des stratégies de *forum shopping*, comprenons : des démarches antithétiques, imaginées et mises en œuvre par les plaideurs, afin de maximiser leurs bénéfices, ou d'imposer plus facilement leur point de vue, pour les unes, dans le but de limiter les dégâts, et éventuellement de contre-attaquer pour les autres.

De ces certitudes, lesquelles constituent, en quelque sorte, l'axiome de base du *legal pluralism* à la mode (tardo-)antique, résulte, me semble-t-il, dans le rapport aux sources, une démarche analytique articulée autour de trois séries de questions (à ce stade, c'est moi qui extrapole à partir des remarques formulées par C. Humfress).

1/ pour chaque affaire il convient, dans un premier temps, de déterminer (pour peu, évidemment, que les sources conservées rendent possible une telle approche), au regard de son contexte local précis, et pour chacun des plaideurs impliqués, ce que l'on pourrait désigner comme le « champ des possibles », *i.e.* l'ensemble des leviers et moyens d'action qui s'offraient aux plaideurs en vue de « traiter » ladite affaire : tribunaux, procédures arbitrales, composition à l'amiable et/ou négociation *etc.*¹⁰.

2/ on s'appliquera ensuite à éclairer, pour le premier des plaideurs à être entré en action, la stratégie qui fut la sienne. On pense, évidemment, à un choix clair opéré en faveur de l'un des leviers d'action précédemment recensés (comprendons : aux moyens mis en œuvre par ce plaideur, dans le cadre d'une démarche de *forum shopping*, pour « placer » son affaire devant une instance qu'il estimait favorable à sa cause)¹¹, mais également à ce que C. Humfress décrit comme les « social actions that involve law »¹², par quoi on entend, notamment, les pressions qu'un plaideur pouvait exercer

10. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 234-235.

11. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 226, 235-239 et particulièrement 235 : « Plaintiffs did not have a right to choose the jurisdiction in which to file suit – nonetheless, both legal and extra-legal sources reveal various procedural customs and practices that could be exploited by litigants in order to place or bar hearings before a particular bureaucratic forum, or to move a case between fora », ou encore 236 « Forensic advocates were expected to know a set repertoire of rhetorical techniques for getting a case lodged before a specific forum in their client's favour, as well as knowing how to formally prevent a case from being heard in any given venue ». Voir également 244-250.

12. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 234. Également 243 : « In addition to formal rules, any given institutional forum's 'bargaining endowment' also includes knowledge about the relative costs, delays, uncertainty, stigmas, etc. of using that specific forum, which can then be deployed when making a threat to invoke a particular official or jurisdiction ».

sur son adversaire (en faveur d'une solution négociée à son avantage, par exemple) en le menaçant de l'entraîner dans une procédure judiciaire ou arbitrale spécifique ; procédure laquelle, du fait de sa longueur (et donc du coût induit), de la personnalité du juge / de l'arbitre impliqué, de l'interprétation particulière que l'on faisait, dans le contexte local, d'une disposition de loi générale (interprétation souvent révélée par la jurisprudence du lieu, liée à des usages propres)¹³, ou du fait, encore, de quantité d'autres raisons potentielles, se révélerait « perdue d'avance » et, à ce titre, plus désastreuse que l'échappatoire proposée (comprendons : la négociation, quitte à renoncer à l'application du droit strict) ;

3/ enfin, on s'efforcera de reconstituer les « contre-mesures » (ou « contre-attaques ») mises en œuvre par l'adversaire afin, tout d'abord, de s'échapper du piège dans lequel on tentait ainsi de l'enfermer, puis, éventuellement, de riposter¹⁴.

*

En substance, c'est donc une approche centrée sur les plaideurs, leurs objectifs et leurs stratégies, davantage que sur le fonctionnement des institutions juridiques ou le point de vue du législateur (soit deux aspects plus traditionnellement pris en compte par les historiens du droit)¹⁵, qu'induisent les remarques formulées par C. Humfress. Dans la continuité de ce constat, c'est à une analyse fondée sur ces mêmes questions, appliquées au cas particulier de l'affaire connue à travers le témoignage de Symmaque, qu'invite le présent article.

2. Les circonstances de l'affaire

Avant toute autre chose, je m'appliquerai à établir, aussi précisément que possible, les circonstances de l'affaire à analyser. Trois documents, tous tirés du registre des lettres de Symmaque, nous renseignent sur son contexte, ses acteurs et son déroulement.

La pièce maîtresse du dossier, déjà étudiée dans mon article de 2006, est la lettre III, 36, adressée par Symmaque à l'évêque Ambroise de Milan.

13. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 228-229 et 230-231

14. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 236-243, à propos de la *praescriptio fori*, entendue comme l'une des formes les plus efficaces de « contre-attaque ».

15. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 232-233 et 247.

SYMMACHUS AMBROSIO – Filius meus Caecilianus uir clarissimus, qui nunc communis patriae gubernat annonam, certo cognouit indicio aduersarium suum Piratam nomine uel eius procuratorem spem tui fauoris hausisse. Negauit solere te recipere in tuam curam pecuniarias actiones. Ille tamen, ut est hominum superuacua plerumque trepidatio, consentaneas sanctis moribus tuis de me litteras postulauit. Non abnuui operam meam facilia et iusta poscenti. Summa est igitur inpositi mihi muneris : contra absentem ciuem simulque districtum publicis curis non sinas quidquam de iustitia tua sperare praesidium. Sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus, quibus litigator utatur salua conscientia tua. Vale¹⁶.

La rhétorique symmachienne rend complexe la restitution des circonstances exactes de l'affaire ici rapportée (circonstances davantage suggérées que réellement exposées, et d'une manière résolument tendancieuse de surcroît). Toutefois, plusieurs travaux, conduits au cours des quarante dernières années, aident à éclairer ses aspects principaux¹⁷.

Voici, de fait, ce que l'on peut restituer désormais de la querelle qui opposa, sous le regard de Symmaque et d'Ambroise, le clarissime Caecilianus à son adversaire, le Pirate : à une date mal établie, mais que plusieurs commentateurs situent aux alentours de 397¹⁸, Caecilianus, clarissime alors en charge de la préfecture de l'annone¹⁹, pria Symmaque de bien vouloir intervenir auprès de l'un de ses correspondants, et adversaire occasionnel, l'évêque Ambroise de Milan. Cela en vue, non pas de se livrer à l'une de ces recommandations dont l'ancien préfet de la Ville était coutumier²⁰,

16. Symm., *Ep.* III, 36 (CALLU, *Lettres II*, 44-45).

17. On songe, bien évidemment, à l'édition / traduction / commentaire donnée par J.-P. Callu (cfr. CALLU, *Lettres II*, 44-45), mais également à BRUGGESSER, *Orator*, étude centrée sur la rhétorique symmachienne et les principales ficelles mises en œuvre dans cette missive. Livrent également des pistes utiles : FORLIN PATRUCCO-RODA, *Lettere* ; VISMARA, *Ambrogio* et VISMARA, *Giurisdizione*, 76-8 ; CRIFÒ, *Episcopalis audientia*, 403 ; McLYNN, *Ambrose*, 263-276 ; FRANKS, *Defensor*, 218-220 ; RINOLFI, *Arbitrato*, 216-217 ; PULIATTI, *Episcopalis audientia*, 317-320 ; CUENA BOY, *Episcopalis audientia*, 161-163, ainsi que CANOBBIO, *A proposito*, 238-240.

18. En ce sens CALLU, *Lettres II*, 44 n. 1, CIMMA, *Episcopalis audientia*, 74 et VISMARA, *Giurisdizione*, 77. *Contra* BRUGGESSER, *Orator*, 107 n. 4, lequel s'appuie sur FORLIN PATRUCCO-RODA, *Lettere*, 288-289. Je reviendrai sur la question de la date de l'*ep.* III, 36 dans mon *Épilogue*.

19. Le personnage est bien connu, cfr. PLRE II, 244-246 n° 1 ; voir également CALLU, *Lettres II*, 44 n. 1.

20. Que Symmaque ait été perçu, en son temps, comme une sorte de « virtuose » de la recommandation est un fait bien connu ; ainsi, des huit lettres conservées de Symmaque à Ambroise, sept concernent des affaires de recommandation, au sens large

mais d'obtenir plutôt de l'évêque qu'il renonce à entendre, dans le cadre de son audience, la cause mettant aux prises Caecilianus avec un personnage connu sous le seul, mais édifiant (?), surnom de « Pirate ». L'affaire, affirmait Symmaque, pouvait fort bien être entendue par les tribunaux publics, sans que l'évêque de Milan n'ait à s'en mêler (*Sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus*).

La missive de Symmaque ne dit pas si l'audience prévue (et, semble-t-il, déjà reportée une fois)²¹ devant Ambroise était la phase initiale de la querelle opposant Caecilianus à son adversaire, ou si, au contraire, d'autres phases procédurales avaient déjà été engagées en amont, ou en parallèle de celle-ci.

Quant au fond de l'affaire, Symmaque spécifie simplement qu'il s'agit d'une *actio pecuniaria*, donc un « procès de finance », une affaire d'argent. Ce fait n'a rien pour surprendre : parmi les affaires dont on sait qu'elles étaient régulièrement soumises aux évêques, celles d'argent et de propriété tenaient un rang de choix²². Pour autant, l'expression générique d'*actio pecuniaria* appelle quelques réflexions supplémentaires, car susceptible de renvoyer à des causes d'importance très variable. Or, si l'intervention des évêques du temps dans le domaine séculier pour le cas d'affaires d'argent

(recommandation de personnes dans la perspective d'un appui carriériste *ep.* III, 32 et 37 ; demandes d'aide et d'appui dans des affaires judiciaires *ep.* III, 30, 31, 33, 34, 35). Seule l'*ep.* III, 36 constitue, à cet égard, un cas particulier.

21. Du moins est-ce ainsi que j'interprète le passage *contra absentem ciuem simulque districtum publicis curis non sinas quidquam de iustitia tua sperare praesidium* : regimbant à comparaître devant Ambroise, Caecilianus lui avait demandé de reporter une première audience, au motif que les implications de sa charge l'empêchaient d'être présent à Milan à la date choisie. Il mit ensuite à profit le délai qu'il s'était ainsi ménagé pour faire intervenir Symmaque. Dans le même sens cfr. VISMARA, *Giurisdizione*, 77-79.

22. De cela, Ambroise lui-même témoigne par l'entremise d'un passage du traité *De officiis* (II, 125) adressé à son clergé : *licet tibi silere in negotio dumtaxat pecuniario quamquam sit constantiae adesse aequitati* (Saint Ambroise, *Les devoirs*, t. II : livres II-III, texte établi, traduit et annoté par M. Testard, Paris 1992, 65). Exposant une forme de réticence à intervenir dans les affaires d'argent, cette formulation ne doit pas nous faire perdre de vue la réalité des faits qu'elle enregistre : la tolérance affichée à l'égard des clercs qui faisaient le choix d'intervenir dans des affaires pécuniaires traduit sans doute une demande sociale très concrète. Comprenons que prêtres et évêques étaient sans doute massivement sollicités pour entendre des affaires de cette sorte, et qu'Ambroise lui-même, en dépit de ses réticences, était tenu de s'accommoder d'une telle situation. De manière plus générale et pour des témoignages plus directs, cfr. *infra* ma note suivante.

de moindre importance ne fait aucun doute, leur implication dans le règlement de querelles concernant des aristocrates et / ou touchant à des enjeux financiers élevés, n'est pas fréquemment attestée par nos sources²³. Ainsi, la lettre III, 36 de Symmaque revêt-elle, de ce point de vue, un caractère, sinon d'exception, du moins très singulier, car mettant en cause un préfet de l'annone en charge. En outre, le zèle interventionniste de Symmaque (à peine masqué par quelques artifices rhétoriques), ainsi que le trouble profond (*trepidatio*) prêté au clarissime Caecilianus, concourent à suggérer que l'affaire était d'importance (par le fait, sans doute, d'enjeux financiers élevés)²⁴.

Pourquoi le Pirate fit-il le choix de « placer » son affaire entre les mains d'Ambroise (au lieu de la soumettre à un tribunal civil) ? Pourquoi Caecilianus était-il, quant à lui, si réticent à comparaître devant l'évêque de Milan ? Et pour quelle raison ne lui a-t-il pas opposé une simple fin de non-recevoir ? Quel rôle Symmaque jouait-il, par ailleurs, dans la stratégie

23. De tous les évêques, c'est assurément Augustin qui nous renseigne le plus précisément sur la nature des causes qui lui étaient soumises en audience. Ainsi se plaint-il – dans une formule dont le caractère lapidaire traduit bien le peu d'éclat de ces affaires – d'être quotidiennement forcé d'intervenir dans des querelles *de auro, de argento, de fundis et pecoribus* (ep. 33, 5, CSEL 34², 22). Ajoutons à cela le témoignage de l'évêque d'Hippone quant à un autre type de querelles qui, pour n'être pas à proprement parler « de finance », semblent pourtant représentatives de ce qu'était, en audience, son lot quotidien : il s'agit de disputes de voisinage occasionnées par la construction de murs en face des fenêtres des plaignants, lesquels demandaient à l'évêque d'intervenir afin de rendre à leurs habitations leur ancienne luminosité (*serm.* 50, 7 et *enarr. in Ps.* 128, 5). Voir également, dans le même sens, mais à partir du témoignage des quelques rares actes de la pratique qui nous sont parvenus (lettres et compte-rendus d'audiences) BELL, *Episcopalis audientia*, 139-144 et LAMMEYER, *Audientia episcopalis*, 93-202. Une légère nuance est apportée à ce constat global de médiocrité par le témoignage de l'ep. 24* d'Augustin, laquelle concerne une *causa liberalis* (cfr. LEPELLEY, *Liberté*).

24. Dans ma précédente lecture de la lettre III, 36, j'avais (très prudemment) avancé l'hypothèse que l'affaire que s'apprêtait à entendre Ambroise était peut-être une querelle d'argent, née de relations que Caecilianus, préfet de l'annone en charge, entretenait avec tel ou tel naviculaire dont sa fonction lui imposait la fréquentation – d'où, éventuellement, le surnom de « Pirate » dont Symmaque gratifie son adversaire (cfr. HUCK, *Oppositions*, 313 n. 23). Cette hypothèse, toutefois, n'emportait pas mon adhésion à l'époque (essentiellement pour la raison que Symmaque laisse entendre que Caecilianus fut nommé préfet de l'annone alors même que son conflit avec le Pirate était déjà engagé : *Caecilianus uir clarissimus, qui nunc communis patriae gubernat annonam*...). Je la juge désormais hautement improbable (à ce propos, cfr. *infra* ma sous-partie-partie 4.1. *Le Pirate à la manoeuvre*).

de sortie de ce même Caecilianus ? Ce sont là autant de questions que l'on tentera d'éclaircir dans la suite de la présente étude.

Un fait, toutefois, apparaît probable dès à présent : l'audience prévue devant Ambroise, laquelle effrayait tant Caecilianus, n'a, selon toute vraisemblance, jamais eu lieu. C'est ce qui ressort de la deuxième pièce constitutive du dossier, l'*ep.* VII, 108 du corpus symmachien.

*SYMMACHUS PATRUINO – Post consensum partium, post uinculum pactionis allegataque in iudicio monumenta placitorum filius meus Caecilianus denuo ad incerta litis adtrahitur. Nota est tibi qualitas causae : merito omitto conperta stilo exequi. Hoc tantum de sancto animo tuo inpetratum uolo, ut iisdem uiribus quibus pro eo luctamina prima sedasti repetitae medearis iniuriae, quia iustitiam tuam debet acrius incitare aduersum fidem placiti rupta concordia. Vale*²⁵.

Dans cette missive, adressée au courtisan Patruinus, l'un de ses correspondants réguliers²⁶, Symmaque rapporte qu'en dépit du règlement précédemment intervenu dans le cadre, ou plus certainement en marge d'une procédure juridique (*iudicio*), Caecilianus se trouve à nouveau menacé d'un procès par les mêmes personnes (soit le Pirate et son procureur, très probablement) et pour les mêmes motifs qu'auparavant (et cela, alors même que les termes du règlement intervenu ont été, semble-t-il, visés par un juge). De fait, Symmaque prie Patruinus, qui avait œuvré en faveur du précédent règlement (sans doute en usant de son influence auprès des adversaires de Caecilinaus), de bien vouloir intervenir à nouveau en défense du clarissime harcelé.

On peut certainement déduire du recours au terme technique de *iudicium*²⁷, ainsi que de l'allusion au rôle joué par le courtisan Patruinus, que le cadre dans lequel le règlement – désormais remis en cause – était intervenu, n'était pas celui de l'audience d'Ambroise, mais plus probablement l'enceinte d'un tribunal étatique. Reste, dès lors, à comprendre 1/ pourquoi l'audience prévue devant Ambroise n'a jamais eu lieu ; 2/ quelle était la nature du règlement (les termes employés par Symmaque sont, à

25. Symm., *Ep.* VII, 108 (CALLU, *Lettres III*, 101).

26. PLRE II, 843-844.

27. On m'accordera qu'il est hautement improbable que le même Symmaque, lequel clamait, de manière indignée, à la fin de son *ep.* III, 36, *Sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus* ! ait pu simplement, sans autre forme de précaution, ni de précision, recourir au terme de *iudicium* pour se référer à l'audience d'Ambroise. C'eût été, assurément, se contredire !

cet égard, imprécis) que les adversaires de Caecilianus outrepassèrent pour le menacer d'un nouveau procès.

L'ultime pièce constitutive du dossier est la lettre VII, 109, adressée au frère de Patruinus, Petronius, lui-même un personnage influent de l'entourage impérial²⁸.

*SYMMACHUS PETRONIO – Aperta est improbitas eorum qui reducunt in quaestionem pacationibus terminata et per inpatientiam quietis finem iurgii secunda lite commutant. Aestima igitur filii mei Caeciliani dolorem, cui otium conciliare non potuit damnis patrimonii empta concordia. Nam reducitur in longinqua iudicia quibus facile, si suffragium tuleris, eruetur. Est enim in te atque in fratre portus omnium quos fortuita sollicitant. Prolixus in petendo esse non debeo, cum causae qualitas et tua iustitia plus de te fauoris quam meus interuentus eliciat. Vale*²⁹.

À la différence de son frère, Petronius n'avait, semble-t-il, pas prêté appui à Caecilianus précédemment (du moins, n'est-ce pas spécifié explicitement – si on retient cette hypothèse, une explication pourrait être que Petronius était, au moment du précédent règlement, absent de la cour, retenu au loin par sa charge de *vicarius hispaniarum*)³⁰. Quoi qu'il en soit, Symmaque, dans cette missive, prie Petronius de bien vouloir intervenir, au côté de son frère, afin de tirer Caecilianus du mauvais pas dans lequel il se trouve, une nouvelle fois, engagé. Au passage, il apparaît qu'afin d'obtenir le règlement que ses adversaires cherchent, désormais, à contourner, Caecilianus a consenti à une perte financière (*aestima igitur filii mei Caeciliani dolorem, cui otium conciliare non potuit damnis patrimonii empta concordia*).

Encore une fois, les questions soulevées par ce document sont nombreuses. Pourquoi Symmaque sollicite-t-il, cette fois-ci, l'intervention des deux frères, et non plus celle du seul Patruinus, comme ce fut le cas précédemment ? Le retour de Patruinus à la cour est-il l'unique explication, ou l'affaire s'était-elle faite plus épineuse entre temps, à tel point que le secours du second frère, dont on avait pu se passer jusqu'alors, se révélait désormais nécessaire ? Par ailleurs, comment était-il possible qu'une affaire, terminée par un accord, probablement visé et enregistré par un juge, ait pu être rouverte de la sorte, au mépris des dispositions d'une loi fameuse de Constance II, CTh. 2.9.1 : *Litigia sententiis uel transactionibus terminata non sinimus restaurari* ?

28. PLRE II, 862-863 n° 1.

29. Symm., *Ep.* VII, 109 (CALLU, *Lettres III*, 101).

30. PLRE II, 843 ; voir également CALLU, *Lettres III*, 101 n. 1.

*

À toutes les questions listées *supra*, je ne parviendrai pas – autant l'admettre dès à présent – à apporter des réponses entièrement satisfaisantes : l'état de la documentation, ainsi que la manière, souvent (volontairement) obscure, voire franchement tendancieuse, dont Symmaque présente les faits, rendent la chose impossible. Telle n'est pas, au demeurant, l'ambition de la présente étude. Plus modestement, je m'efforcerai, en accord avec les grandes lignes de la démarche analytique exposée *supra*, de restituer, pour chacun des plaideurs et des soutiens impliqués, les stratégies qu'ils mirent en œuvre, ainsi que les motivations qui les poussèrent à agir comme ils le firent.

3. *Legal pluralism* : le champ des possibles

Première étape de l'analyse : il s'agit de déterminer, pour le cas spécifique de l'affaire considérée, le « champ des possibles », *i.e.* l'ensemble des leviers et moyens d'action auxquels pouvaient recourir Caecilianus, le Pirate et leurs soutiens respectifs.

S'agissant d'une querelle d'argent au civil³¹, le choix offert aux plaideurs était entre 1/ les procédures juridictionnelles en matière civile, 2/ les pratiques arbitrales *ex compromisso*, 3/ les procédures informelles de médiation (transaction) et 4/ une procédure épiscopale. Autant de possibilités en amont ou en parallèle desquelles pouvaient, bien évidemment, être mises en place certaines formes de négociation et / ou de « social actions that involve law »³², destinées à mettre la pression sur l'adversaire, comprenons : à l'effrayer afin d'obtenir qu'il renonce à tout ou partie de son droit.

31. Sans doute pourrait-on imaginer qu'une querelle d'argent revête également une dimension criminelle. La sphère de traitement retenue pour notre affaire était toutefois celle du civil : cela ressort à l'évidence du fait que le discours de Symmaque ne pointe aucune irrégularité de droit quant au fait qu'Ambroise ait été saisi par le Pirate. Son argumentation contre le recours à l'audience épiscopale porte exclusivement sur les habitudes d'Ambroise en matière de procès d'argent. De même, la désapprobation que l'on sent poindre dans son discours (*Sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus*) reflète, à l'évidence, une opinion personnelle, et non un point de droit. Or, on sait que les empereurs avaient limité la sphère d'intervention des évêques au seul domaine civil (sur ce point, cfr. *infra* n. 55) : s'il y avait eu la moindre irrégularité à cet égard, Symmaque n'aurait pas manqué d'utiliser ce levier.

32. Au sens que C. Humfress donne à cette expression, cfr. *supra* ma partie 1. *Retour à Milan*.

Ci-dessous, nous passons en revue les quatre alternatives offertes aux parties, soulignant, pour chacune d'entre elles, leurs aspects remarquables, dans le but d'éclairer les choix que firent, tour à tour, le Pirate, puis Caecilianus, dans la conduite de leur affaire.

1/ Les procédures juridictionnelles tout d'abord. Les juges ordinaires³³ étaient, en matière civile, les gouverneurs, *proconsules*, *legati Augusti pro praetore* (puis bientôt *consulares*), *correctores* et *praesides*³⁴, lesquels, sous l'appellation générique de *iudices*, jugeaient seuls³⁵ et en première instance, la majorité des affaires³⁶. Dans certains cas, ils pouvaient également, pour une affaire précise et afin de se décharger quelque peu de la masse de travail qui leur incombait, confier à un juge délégué la charge de mener l'enquête et de terminer l'affaire par une sentence.

L'affaire qui nous intéresse échappe toutefois à ce cadre général. Lorsqu'un sénateur comme Caecilianus était attaqué, la cause devait, en effet, être plaidée impérativement devant le préfet de la Ville (ou l'un de ses juges délégués)³⁷. Dans la mesure où la *iurisdictio* du préfet de la Ville était supplantée

33. *Ordinarii* par opposition aux détenteurs de juridictions spéciales, valables en particulier dans le domaine fiscal (sur ce point, cfr. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 530 et 542-544) ; en matière militaire, la juridiction civile resta du ressort du gouverneur jusqu'à Théodose II, lequel créa une seconde juridiction spéciale pour les affaires dans lesquelles un soldat, au moins, se trouvait impliqué (cfr. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 544 n. 22).

34. Pour les points communs et les différences qui existaient entre les formes de juridiction détenues par chacun de ces fonctionnaires, cfr. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 532 n. 2 (avec une riche bibliographie).

35. C'était, du moins, la règle dans les affaires au civil ; celle-ci pouvait toutefois varier lorsque les causes étaient de nature pénale (sur ce point KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 529).

36. Certaines affaires de moindre importance, entendues au niveau local par les tribunaux des magistrats municipaux, leur échappaient toutefois (à ceci près qu'en cas d'appel, lesdites affaires passaient également devant le gouverneur, en seconde instance). Sans doute un seuil financier permettait-il de déterminer de quelle juridiction, municipale ou provinciale, une affaire donnée dépendait en première instance ; le seuil en question nous est, toutefois, inconnu. Sur ces juridictions inférieures, cfr. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 545-547.

37. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 537 (en particulier n. 48). La loi CTh. 2.1.4 (364) stipule 1/ que le demandeur doit toujours suivre le forum du défendeur ; 2/ que les sénateurs relèvent de la juridiction du préfet de la Ville. J'ajoute que s'il s'était agi d'attaquer Caecilianus durant sa préfecture de l'annone, l'affaire aurait également relevé de la juridiction du préfet de la Ville, en vertu du principe que les magistrats en charge étaient soumis à la juridiction de leur supérieur hiérarchique (sur ce point cfr. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 530 et 538).

par la juridiction propre de l'empereur³⁸ une possibilité d'appel subsistait, mais passait, en pareil cas, par un appel direct à l'empereur, lequel pouvait intervenir, soit en personne, soit par voie de délégation (à un juge dit, en ce cas, « supérieur », car jugeant *vice sacra*, à la place de l'empereur³⁹).

2/ Deuxième possibilité : les plaideurs pouvaient recourir à un arbitrage *ex compromisso*. Si on appelait parfois *arbiter* le fonctionnaire⁴⁰ qui avait reçu du juge ordinaire une *facultas iudicandi* afin de mener à son terme une affaire donnée, un tel individu n'était toutefois, strictement parlant, rien d'autre qu'un *iudex* délégué, nanti d'une forme (certes ciblée, temporaire et extrêmement amoindrie⁴¹, mais bel et bien réelle néanmoins) de *iurisdictio*, laquelle le distinguait de l'*arbiter* au sens strict⁴² (encore appelé arbitre « privé », ou arbitre « *ex compromisso* »). L'autorité de l'arbitre *ex compromisso* découlait en effet de la volonté des plaideurs, lesquels avaient, de concert, choisi de se soumettre à son jugement⁴³.

38. Concernant celle-ci KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 540-542 ; voir également CORIAT, *Prince*, 283-295.

39. Ces juges « supérieurs » étaient, en général, les préfets du prétoire ou de la Ville (en tant que *iudices illustres*) ; certaines personnes privées, choisies par l'empereur, pouvaient également bénéficier d'une *delegatio iurisdictionis*, et exercer ainsi, au nom de l'empereur, une juridiction dite *sacra*. Dans l'affaire qui nous intéresse, une délégation de juridiction au préfet de la Ville (qui aurait d'ores et déjà entendu l'affaire en première instance) n'aurait, toutefois, pas été possible en cas d'appel à l'empereur.

40. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 527.

41. KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 548 n. 2.

42. Sur ce point, cfr. les éléments de définition donnés par ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 1.

43. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 5, voir également FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 96 et 114-115. Sur les deux termes de *iudex* et d'*arbiter* et sur les réalités que ceux-ci recouvrent, cfr. HARRIES, *Law*, 175-176 où l'auteur rappelle qu'ils renvoyaient, à l'origine (en particulier dans la *Loi des Douze Tables*, au sein de laquelle il était question d'un « *iudex arbiterve* »), à des réalités très proches ; pour les liens toujours très étroits entre arbitrage et *iurisdictio* à l'époque du procès formulaire cfr. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 162 ; les différences entre le *iudex* et l'*arbiter* se limitaient aux deux aspects suivants, soulignés par HARRIES, *Law*, 175 : « Two distinctions were drawn. One was that the arbiter concluded the case, whereas judges' ruling might be open to appeal. The other was that the *iudex*, according to Seneca, was bound to give judgements according to the law (therefore a strong case should go to court), while arbiters could adjudicate how they liked ». Sur ces questions, cfr. en dernier lieu FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 193. Avec la disparition progressive de la procédure formulaire au III^e siècle, et la mise en place de procédures étatiques dans le cadre desquelles le choix du *iudex* n'appartenait plus aux parties, la différence entre *iudex* et *arbiter* allait toutefois s'accuser singulièrement ; à ce propos, cfr. HARRIES, *Law*, 176 et 190.

Reposant sur le libre choix des parties (*voluntas partium*), la procédure de l'arbitrage « privé » était initiée par la rédaction commune d'un *compromissum*⁴⁴, lequel mentionnait le nom de l'arbitre qui avait été choisi par les plaideurs⁴⁵, ainsi que l'étendue et les limites du pouvoir dont celui-ci était revêtu (comprenons : les questions précises sur lesquelles on attendait de lui qu'il se prononce)⁴⁶ ; le *compromissum* contenait également une déclaration solennelle des parties, lesquelles s'engageaient à respecter le jugement de l'arbitre, sous peine de devoir payer, en guise de pénalité, une somme d'argent (*poena compromissi*) dont le montant était également précisé⁴⁷.

Une fois émise, la sentence arbitrale mettait, en théorie, un terme définitif à la querelle qui opposait les plaideurs (en ce sens qu'elle ne pouvait pas – sauf à de rares exceptions – faire l'objet d'un appel⁴⁸). Toutefois, ainsi que le rappelle L. Jégou : « tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage »⁴⁹ ; par quoi il faut comprendre, non seulement que la « qualité » de la sentence arbitrale n'était en aucun cas garantie⁵⁰, mais également que son respect (et donc, partant, son caractère véritablement « définitif ») dépendait, pour l'essentiel, du charisme et de l'autorité que l'arbitre revêtait aux yeux de l'ensemble des plaideurs impliqués. Si l'un d'entre eux souhaitait se soustraire à la sentence émise, le paiement de la *poena compromissi* était une

44. Sur le *compromissum* en général, ses modalités de composition et sa structure, cfr. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 47-77 et FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 114-134.

45. Pour les critères qui devaient présider au choix de l'arbitre, cfr. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 115-125 ; également HARRIES, *Law*, 177, et FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 137-143.

46. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 62-63.

47. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 63-65 et 90-104 ; voir également HARRIES, *Law*, 176-177 et FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 121-125.

48. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 137-138 et FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 184-187.

49. JÉGOU, *Juge*, 18.

50. Le préteur supervisait les procédures d'arbitrage, mais le contenu des sentences prononcées n'était pas de son ressort : si la décision rendue par un arbitre dans une affaire donnée contrevenait au droit, les plaideurs concernés ne pouvaient guère s'en prendre qu'à eux-mêmes, non seulement pour s'être engagés à la légère sur la voie de l'arbitrage, mais également pour avoir confié leur cause à un personnage qui n'était pas fiable ; sur ce point cfr. D. 4.8.19 et 4.8.27.2 ; voir également ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 136. Le préteur devait, en revanche, 1/ s'assurer que les procédures se déroulaient sans vice de forme ; et 2/ contraindre l'arbitre qui s'était engagé à rendre une sentence à s'acquitter de ses obligations (au besoin, en lui imposant des pénalités financières, cfr. D. 4.8.32.12 ; à ce propos : ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 84-86 ; KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 639 ; FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 145-147 ; RINOLFI, *Arbitrato*, 195 n. 13).

possibilité explicitement prévue par le droit. Bien plus : si le plaideur récalcitrant n'appliquait pas la sentence, ni ne payait la *poena compromissi*, le préteur qui supervisait la procédure, n'intervenait pas de manière directe, mais autorisait simplement la partie adverse à intenter un procès civil pour réclamer la somme due au titre de la *poena compromissi*⁵¹. En d'autres termes, opter pour une procédure d'arbitrage s'apparentait à une sorte de pari sur l'avenir : si tout se passait bien, les plaideurs économisaient du temps et de l'argent, dans le cas contraire, ils s'exposaient à davantage de complexité encore, que dans le cas d'une procédure étatique.

3/ Troisième possibilité : le recours à un médiateur. Les procédures de médiation (entendons : de négociation, menée en présence d'un tiers « facilitateur ») séduisaient de nombreux plaideurs : plus rapides, plus simples et largement moins coûteuses que les procédures adjudicatoires (arbitrages compris), elles permettaient, en outre, d'échapper à certains de leurs principaux inconvénients. Les procédures adjudicatoires, en effet, tant juridictionnelles qu'arbitrales, étaient, en général, menées sur le mode de la compétition et de la joute oratoire entre les parties ; de fait, elles avaient ceci de fâcheux qu'elles pouvaient, surtout lorsque les adversaires étaient voisins et / ou membres de la même famille (un cas de figure extrêmement fréquent, à en croire nos sources), entretenir – plutôt que de les calmer ! – des divisions et des discordes affectant l'équilibre du groupe humain au sein duquel elles se déroulaient⁵². Autre inconvénient encore : le fait de confier

51. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 91 : « Wenn eine der Parteien ihren Verpflichtungen aus dem Schiedsvertrag nicht nachkam, griff nicht etwa der Prätor ein, um die Durchführung des Schiedsverfahren zu erzwingen, sondern er überließ es der Gegenpartei, die für den Fall des Vertragsbruchs stipulierte *poena compromissi* einzuklagen. Rein rechtlich blieb es also jeder der Schiedsparteien unbenommen, gegen zahlung der Vertragsstrafe an den Gegner sich vom Schiedsverfahren einseitig zu lösen » ; dans le même sens, cfr. également HARRIES, *Law*, 178, FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 182-183, 187-188 et RINOLFI, *Arbitrato*, 195. Cette situation resta immuable jusqu'à l'époque de Justinien, lequel entreprit, dans les années 529-530, d'instaurer une forme d'exécution étatique des sentences arbitrales (sur ce dernier point, cfr. ZIEGLER, *Schiedsgericht*, 206-219 ; voir également KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 640, FUMICHON-ROEBUCK, *Arbitration*, 190-192 et RINOLFI, *Arbitrato*, 203).

52. WINTER, *Litigation*, 566-567. Si le recours aux tribunaux civils présentait bien des inconvénients dans la perspective d'un retour à la concorde, l'arbitrage ne valait guère mieux : quoique moins violente sur le plan formel, la procédure arbitrale avait, en effet, toutes les chances de déboucher, elle aussi, sur une sentence dure ou blessante qui, acceptée du bout des lèvres, et souvent à la suite d'importantes pressions sociales, par la partie

à un juge civil ou à un arbitre la responsabilité de trancher entre eux, impliquait toujours, pour les plaideurs, un risque majeur, en ce sens que la sentence (arbitrale ou juridictionnelle) qui allait être émise risquait fort de l'être aux torts exclusifs de l'une des parties, laquelle serait, dès lors, entièrement perdante. C'était là, assurément, un risque auquel bien des plaideurs ne pouvaient se résoudre, sinon à accepter la perspective de ne jamais se relever financièrement d'une défaite aussi totale. Face à ces deux inconvénients majeurs des procédures adjudicatoires, la médiation offrait des avantages certains en évacuant de l'équation juridique les notions de « perdant » et de « gagnant », elle permettait d'éviter le développement de haines ou de rancœurs tenaces entre les parties, et laissait espérer, à terme, un retour à la concorde. Quant aux règlements auxquels elle donnait lieu, ils permettaient aux plaideurs d'aboutir à un compromis propre à les préserver du caractère, à la fois humainement traumatisant, et financièrement destructeur, d'une sentence prononcée aux torts exclusifs de l'un d'entre eux⁵³.

Pour autant, les procédures de médiation n'étaient pas la panacée : entièrement extérieures à l'*ordo* juridique elles étaient, par conséquent, privées de toute forme d'encadrement et de garantie étatique⁵⁴. Leur succès dépendait uniquement de la bonne volonté des parties, ainsi que de l'intégrité et du charisme du médiateur. Bien plus : aucun recours n'était envisageable en cas de fraude. Si l'affaire tournait court, une procédure de cette sorte résultait inéluctablement en une perte de temps pure et simple.

4/ Quatrième et dernière possibilité : l'affaire étant au civil, les plaideurs pouvaient également soumettre leur cause à un évêque, siégeant dans le cadre de son audience⁵⁵. C'est là une possibilité que le droit romain leur

perdante, continuait ensuite à semer son venin au sein de la communauté, nourrissant entre ses membres des jalousies et des haines rentrées. Sur ces questions HARRIES, *Law*, 173.

53. Pour un exemple de médiation, cfr. HUCK, *Interpretatio*, 296-299.

54. Plusieurs textes de droit, sans encadrer spécifiquement les procédures de médiation, précisaient toutefois leur rapport avec les procédures d'arbitrage et / ou de jugement, sur ce point HUCK, *Interpretatio*, 295-296.

55. La manière dont les lois CTh. 1.27.1 et CSirm 1 (lesquelles avaient établi la discipline étatique de l'audience épiscopale au temps de Constantin) ont été rédigées suggère, en effet, que les juristes romains avaient souhaité limiter le cadre d'application de l'audience aux seules affaires civiles. Ainsi, le recours aux termes de *negotium* et de *litigantes* en CTh. 1.27.1 (*Si quis ad legem christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum ... / ... ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet*),

reconnaissait depuis Constantin, lequel avait opéré la « réception légale » dans le droit de l'empire d'un principe chrétien de justice communautaire, hérité de l'apôtre Paul⁵⁶.

Le Pirate ayant retenu cette option dans le cadre de sa stratégie d'attaque, celle-ci fera, dans la suite de mon étude, l'objet de développements ponctuels portant, chacun, sur un aspect particulier de l'institution et de son fonctionnement. Afin d'éviter les répétitions, je n'évoquerai donc, à ce stade précoce, qu'un point, fondamental : celui du régime de saisine, *inter uolentes* ou *inter nolentes*, de l'évêque en audience.

Cette question est ancienne et a reçu, selon les époques et les différents spécialistes impliqués dans son examen, des réponses diverses. Comme elle n'est pas, toutefois, au cœur de mon étude (bien qu'une partie de mon analyse en dépende, on le verra), je me borne à exposer ici, sans la développer, ma propre conviction en la matière⁵⁷. En synthèse, l'opinion que

pointe-t-il très clairement en ce sens ; de même que l'emploi de *negotium*, une fois encore, de *possessor* et de *petitor* en *CSirm* 1 (*Quicumque itaque litem habens, siue possessor siue petitor uel inter initia litis uel decursis temporum curriculis, siue cum negotium peroratur, suue cum iam coeperit promi sententia...*). Ce sont là autant d'expressions dont on admet, en général, qu'elles relèvent exclusivement du vocabulaire des procédures civiles (sur ce point KASER-HACKL, *Zivilprozessrecht*, 44 et 147 ; également LAMMEYER, *Audientia episcopalis*, 197, CIMMA, *Episcopalis audientia*, 34-35 et PULIATTI, *Episcopalis audientia*, 308 n. 36 ; sur l'articulation *possessor / petitor* dans le procès civil, voir aussi Cicéron, *Verr II*, 3, 31). Sans doute le choix fait par les juristes constantiniens de limiter la compétence épiscopale en matière juridique aux seules affaires civiles constituait-il une rupture claire avec la pratique des siècles antérieurs. Bien que nous manquions de sources sur ce point, nous pensons, en effet, pouvoir affirmer, avec un degré raisonnable de certitude, que les évêques préconstantiniens entendaient, en plus de toutes les affaires « civiles » qui occupaient leur quotidien, un certain nombre de causes pouvant être qualifiées de « criminelles » et ce, pour la raison majeure que ces évêques s'imposaient alors comme l'unique recours juridique accessible à tous les plaideurs chrétiens (auxquels l'apôtre Paul avait interdit, par le truchement d'*1 Co.* 6, 1-11, de se présenter devant des tribunaux païens ; à propos de cette péricope, cfr. ce qui suit).

56. Sur l'action de Constantin en la matière, ses motivations et ses modalités, cfr. HUCK, *Création* et HUCK, *Interpretatio*. Concernant les directives de l'Apôtre relatives à la justice communautaire, cfr. *supra* n. 55 et *infra* n. 59 et 61.

57. Aux références indiquées *supra* n. 4 il convient d'ajouter HUCK, *Oppositions*, 319-323 et HUCK, *Constantin*, 301-304. Ma thèse doit beaucoup à HARRIES, *Law*, 191-211, dont je me suis employé, article après article, à étayer les intuitions. Je signale, pour être complet, que RINOLFI, *Arbitrato*, 216-217, PULIATTI, *Episcopalis audientia*, 317-320 et CANOBBIO, *A proposito*, 238-240 ont proposé récemment des

je défends est la suivante : s'il est indéniable que Constantin, à une date comprise entre 318 et 333, a reconnu aux évêques le droit d'entendre des affaires, après avoir été saisis par une seule partie, et contre la volonté, explicitement exprimée, de la partie adverse⁵⁸ (= audience épiscopale *inter nolentes*), pareil régime de l'audience ne fut pas, ou, du moins, très peu, mis en œuvre par les évêques du temps, lesquels ne concevaient pas en ces termes le fonctionnement d'une institution communautaire héritée de l'apôtre Paul⁵⁹. C'est, à mon sens, ce qui explique le silence total des sources,

lectures de l'*ep.* III, 36 basées sur le postulat d'une audience épiscopale *inter nolentes* à l'époque d'Ambroise et Symmaque (dans la lignée des opinions défendues par VISMARA, *Ambrogio*, et VISMARA, *Giurisdizione*, 76-82). C. Rinolfi et S. Puliatti ne réagissent pas aux propositions formulées dans ma précédente analyse de l'*ep.* III, 36 (cfr. HUCK, *Oppositions*, 319-323), A. Canobbio y fait allusion quant à lui (n. 26), mais sans les réfuter explicitement. Je reviendrai sur ces questions dans ma sous partie 4.2. *Caecilinaus en défense*.

58. Épisode de l'histoire législative de l'audience épiscopale dont le texte de la *CSirm* 1 (émise en 333 afin d'expliquer au préfet du prétoire d'Orient, Ablabius, le contenu d'une loi antérieure, désormais perdue) conserve indiscutablement la trace : *CSirm* 1 – *Quicumque itaque litem habens, siue possessor siue petitor uel inter initia litis uel decursis temporum curriculis, siue cum negotium peroratur, siue cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit sacrosanctae legis antistitis, ilico, sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum litigantium dirigantur*. J'ai, à de nombreuses reprises, argumenté en faveur de l'authenticité de la *CSirm* 1 (cfr. les références listées *supra* n. 4 et 57) ; pour la thèse faisant de cette constitution, sinon un faux complet, du moins le résultat d'une interpolation partielle, on verra en dernier lieu (avec les réponses des deux auteurs à mes arguments) SIRKS, *Episcopalis audientia* et CUENA BOY, *Episcopalis audientia* (*passim* dans les deux cas). Je signale en outre que je reviens largement sur la question de l'authenticité de la *CSirm* 1 dans un article à paraître prochainement dans la ZSS (sous le titre suivant : *Une fois de plus sur la CSirm 1*).

59. Par le truchement d'*I Co.* 6, 1-11 (à propos de cette péricope, cfr. *supra* n. 55 et *infra* n. 61). D'un point de vue pastoral, en effet, l'intérêt d'une procédure d'audience épiscopale résidait dans le fait que les plaideurs décidaient spontanément de se rejoindre devant l'évêque, mus en ce sens par un sentiment d'inspiration religieuse, lequel constituait, en lui-même, un premier pas vers la réconciliation et le retour à la concorde au sein de la communauté des fidèles ; sans doute l'introduction d'une contrainte juridique à comparaître risquait-elle de corrompre pareil processus. Rappelons, à l'appui de cette opinion, que le maintien de la paix au sein de la communauté était le véritable sens de la péricope *I Co.* 6, 1-11 (à ce propos ALLO, *Épître*, 132-136 ; SCHRAGE, *Brief*, 419 et VISCHER, *Auslegungsgeschichte*, 14-17). C'est également le sens proprement pastoral (maintien de la paix et réconciliation sans jugement) de l'*audientia episcopalis* qui est mis en avant, bien davantage que le rôle arbitral ou juridictionnel de l'institution (toujours présenté comme un pis-aller dans le cas où les plaideurs ne parviendraient pas à se réconcilier), dans des

quant à une pratique *inter nolentes* de l'audience épiscopale au IV^e siècle. Rejetée par les évêques, soit par ceux-là même qui devaient la mettre en application, la mesure constantinienne qui faisait de l'audience épiscopale une juridiction *inter nolentes* fut ensuite – c'est ma conviction ! – abrogée à une date très précoce, par une constitution dont les grands *Codes* de l'Antiquité tardive (*Code Théodosien* et *Justinien*) n'ont pas gardé la trace (si ce n'est, de façon indirecte, par le biais de C. 1.4.7)⁶⁰. De fait, au moment où se nouait la querelle entre Caecilianus et le Pirate, c'était donc, très certainement, une audience épiscopale *inter uolentes* (comprendons : strictement limitée aux cas où les deux plaideurs impliqués acceptaient de comparaître devant l'évêque) qui avait cours. C'est là un élément essentiel de mon analyse à venir.

*

Nous voici, au terme de ce tour d'horizon, avec un « champ des possibles » recouvrant pas moins de quatre alternatives distinctes, soit autant de pièces constitutives d'une sorte d'« arsenal » mis à disposition de Caecilianus et du Pirate en vue de satisfaire à leurs objectifs respectifs. Reste désormais à restituer les stratégies d'ensemble et les choix ponctuels, attaques et contre-attaques, qu'ils mirent en œuvre en pareil cadre.

4. *Forum shopping* : les stratégies des acteurs

Je m'intéresserai, pour commencer, à celui des plaideurs qui prit l'initiative de l'attaque, dans le cadre d'une démarche qui relève, à l'évidence, d'une forme assumée de *forum shopping*. Il s'agit du Pirate.

4.1. Le Pirate à la manœuvre

Ce personnage est à l'origine de toute l'affaire que nous examinons. C'est, en effet, sa décision de soumettre à l'évêque Ambroise de Milan, plutôt qu'aux tribunaux impériaux, à un arbitre « commun » ou à un médiateur, la cause qui l'opposait au clarissime Caecilianus, qui suscita la première intervention de Symmaque (*ep.* III, 36). À cet égard, une question fondamentale est celle des motivations qui le poussèrent à agir de la sorte.

textes réglementaires issus des milieux chrétiens, comme les *Constitutions Apostoliques*, par exemple, rédigées vers 380-381 (voir en particulier les paragraphes II, 45 et 46, dédiés à l'audience épiscopale).

60. HUCK, *Oppositions*, 320-321, n. 48 et 52.

Plusieurs tentatives d'explication peuvent, à ce stade, être avancées.

S'agissant de l'audience d'un évêque, on peut certainement imaginer que le Pirate était chrétien, raison pour laquelle il aurait souhaité se conformer au précepte de 1 Co. 6, 1-11 qui commandait aux plaideurs chrétiens de soumettre toutes leurs querelles à des « sages » issus de leur communauté⁶¹. Ce précepte était, en effet, à l'origine même des procédures d'audience épiscopale, et au temps de notre affaire, il n'avait pas été oublié – bien au contraire⁶² ! Pour autant, on m'opposera avec raison 1/ qu'il n'est pas certain que le Pirate était chrétien (et Caecilianus non plus, au demeurant, ce qui ajoute une variable supplémentaire à l'équation)⁶³ ; 2/ qu'à la fin du IV^e siècle, même si le souvenir du précepte paulinien demeurait, l'aug-

61. Pour une lecture de cette péricope paulinienne voir *supra* n. 59, cfr. également HUCK, *CTh* 1, 27, 1 et *CSirm* 1, 88-89 (avec des éléments de bibliographie, auxquels il convient d'ajouter *inter alios* RAKOTOHARINTSIFA, *Conflits*, 61-70 et KOCH, *Regelung*, 133-159).

62. VISCHER, *Auslegungsgeschichte*, 31-32. À l'appui de cette certitude, citons *inter alios* le témoignage de l'Ambrosiaster, qui rappelle au respect du principe paulinien (*Comm. in epist. ad Corinthios primam* 6, 1-7, à propos de ce passage cfr. VISMARA, *Giurisprudizione*, 82 et BRUGGESSER, *Orator*, 112).

63. Concernant la religion de Caecilianus, je reviendrai sur cette question dans ma sous-partie 4.2. *Caecilianus en défense*. J'insiste toutefois, d'ores et déjà, sur un fait essentiel : les évêques du temps d'Ambroise ne rechignaient pas à entendre en audience des affaires opposant un chrétien à un non-chrétien, voire même, dans certains cas, deux non-chrétiens entre eux (cfr. à titre d'exemple le témoignage d'Augustin *ep.* 8*). Plus frappant encore : tous les non-chrétiens entendus en audience ne donnent pas l'impression de s'être soumis à reculons, contraintes et forcés, à ces procédures. Certains d'entre eux semblent même avoir recherché et sollicité ouvertement le jugement des évêques. Ce fait ressort notamment du témoignage d'Augustin, *Enarr. in Ps.* 46, 5 (CCL 38, 32 ; le passage évoque le cas de non-chrétiens, sollicitant les évêques en vue d'obtenir leur secours temporel, dans le cadre d'audiences judiciaires, notamment) '*Subiecit plebes nobis et gentes sub pedibus nostris*' [...] *et uidetis sic exaltari in nomine Christi ecclesiam Christi, ut omnes nondum credentes in Christo, sub pedibus iaceant christianorum. Quanti enim modo currunt ad ecclesiam nondum christiani, rogant auxilium ecclesiae ; subueniri sibi temporaliter uolunt, etiamsi in aeternum nobiscum regnare adhuc nolunt. Cum omnes quaerunt auxilium ecclesiae, et qui nondum sunt in ecclesia, nonne 'subiecit plebes et gentes sub pedibus nostris' ?* ; de son côté, Possidius, évoquant les audiences d'Augustin, ne dit pas autre chose (*V. Aug.* 19, éd. et trad. M. Pellegrino, *Vita di S. Agostino*, Alba 1955, 112) : *Interpellatus ergo a Christianis vel a cuiusque sectae hominibus causas audiebat diligenter ac pie*. De fait, il n'est donc pas nécessaire de postuler que le Pirate était chrétien : même s'il était païen, des circonstances particulières ont fort bien pu l'amener, indépendamment de toute considération religieuse, à soumettre son affaire à Ambroise, plutôt qu'aux tribunaux de l'Empire.

mentation du nombre de chrétiens dans la population et donc, également, de manière mécanique, au sein de l'administration impériale de justice, rendait certainement moins impératif qu'au temps de l'Apôtre le recours à la justice communautaire⁶⁴.

Autre hypothèse : on a souvent mis en avant le grand attrait qu'exerçaient, sur certains plaideurs, les procédures d'audience épiscopale, du fait de délais moindres ou de coûts inférieurs à ceux de la justice impériale⁶⁵. On ne peut pas exclure qu'un tel calcul ait été à l'origine du choix du Pirate. Un autre intérêt des procédures épiscopales était que celles-ci permettaient également de traiter des affaires qui n'étaient pas (ou plus) recevables devant les tribunaux civils⁶⁶ : il n'est pas absurde d'imaginer que le Pirate, empêché de mettre Caecilianus en accusation devant les tribunaux de l'empire, du fait de certaines subtilités de règlement et / ou de procédure, ait pu songer à aller réclamer justice devant un évêque, comprenons : dans le cadre d'une procédure plus « souple », moins contrainte par l'application du droit strict (en ce cas, il faudrait donc interpréter son choix comme une sorte de « contre-attaque », opposée à une stratégie procédurière initiée par Caecilinaus devant les tribunaux de l'Empire, en amont du recours à

64. Le simple fait qu'on ait, en certaines circonstances, pris la peine de rappeler les chrétiens au respect du précepte paulinien (cfr. *supra* n. 62 mon renvoi au témoignage de l'Ambrosiaster) pourrait d'ailleurs suggérer qu'une certaine forme de laisser-aller avait effectivement commencé à s'installer. On ajoutera encore que Symmaque, tout païen qu'il était, ne pouvait ignorer les pratiques des chrétiens de son temps en matière de justice ; or, il n'envisage à aucun moment l'idée que le Pirate ait pu s'adresser à Ambroise par obligation (religieuse), plutôt que par choix (opportuniste, selon l'hypothèse qu'il défend) : c'est donc, de deux choses l'une 1/ que le Pirate n'était pas chrétien ; 2/ qu'il n'était pas de notoriété publique que les chrétiens ne pouvaient jamais, dans aucun cas ni à aucun prix, se soustraire à la justice de leurs évêques. Par ailleurs, il est avéré que les évêques du temps pouvaient, quant à eux, dans certaines circonstances, refuser d'entendre une affaire (à ce propos, cfr. *infra* ma sous-partie 4.3, sur l'attitude d'Ambroise) : c'est donc bien que la mentalité chrétienne du temps admettait, en ce cas, pour les chrétiens qui les avaient sollicités, le recours possible à des solutions « alternatives » (en l'occurrence : les tribunaux étatiques).

65. De manière générale, sur l'intérêt du monde antique et tardo-antique pour les « alternative means of dispute handling », cfr. HARRIES, *Law*, 172-211 (et en particulier 191-211 pour l'*episcopalis audientia*).

66. C'est, en particulier, l'un des arguments dont usa Constantin, en 333, afin d'illustrer l'intérêt d'un recours plus fréquent aux procédures épiscopales : *CSirm* 1 – (...) *Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis uincula promi non patiuntur, inuestigat et publicat sacrosanctae religionis auctoritas*.

Ambroise). Pour vraisemblables, et même envisageables, ces hypothèses ne m'apparaissent pas, pour autant, comme les plus probables.

Dans son compte rendu de l'affaire, Symmaque suggère en effet une interprétation très différente du choix fait par le Pirate : il aurait agi par opportunisme, dans une démarche proche de l'idéal-type du *forum shopping* à la mode tardo-antique. Par petites touches successives (le recours exclusif au surnom de « Pirate »⁶⁷, ou encore l'évocation, frappante et érudite, bien qu'à demi-mot, de l'attitude de ce même Pirate, allant partout à Milan, fanfaronnant et se prévalant par avance de la faveur épiscopale)⁶⁸, Symmaque ravale, en effet, l'adversaire de Caecilianus au rang de l'un de ces « toga-clad consumers of legal services » évoqués par C. Humfress⁶⁹, lesquels savaient si bien choisir, entre différentes démarches ou procédures possibles, celle qui servirait leur cause de la meilleure des manières.

Sans doute les affirmations de Symmaque ne doivent-elles pas être prises au pied de la lettre : l'objectif de l'ancien préfet de la Ville est, évidemment, de détourner Ambroise de son projet d'audience, en lui présentant celui-ci sous un jour le plus défavorable possible, affirmant notamment qu'il aurait pour seul résultat de favoriser un coquin aux dépens d'un hon-

67. BRUGGISSER, *Orator*, 109-110 : « En désignant de façon si suggestive l'adversaire de Cécilien, Symmaque satisfait à une intention polémique. Le procédé contribue de toute évidence au dénigrement de l'antagoniste, dont il dénonce l'iniquité. La rhétorique préconisait l'utilisation d'un tel argument, ainsi que le rappelle Quintilien (*Inst.* 5, 10, 30-31) ». Concernant ce surnom, une autre hypothèse, toutefois, ne peut pas être exclue *a priori* : celle d'une sorte de « private joke » entre aristocrates, Symmaque recourant simplement, en vue de désigner l'adversaire de Caecilianus, à un surnom (infamant, ou simplement divertissant, lié éventuellement à une anecdote personnelle) dont ses adversaires (ou amis ?) l'avaient affublé ; surnom dont Ambroise, aristocrate lui-même et habitué, par ailleurs, des hautes sphères de l'état, connaissait très certainement l'existence. Reste que le seul fait de désigner un individu par un surnom, et cela dans un cadre qui est, à l'évidence, tout autre qu'amical ou affectif, revient, dans les faits, à un manque de respect si manifeste, qu'il confine – me semble-t-il – au dénigrement.

68. BRUGGISSER, *Orator*, 110 : « Symmaque jette encore le discrédit sur le Pirate en dénonçant sa cupidité : *spem haurire* dénote l'insolence d'un individu qui se repaît d'illusions. L'expression est appliquée à Turnus convaincu de tenir Enée à sa merci, alors qu'il combat contre une ombre du héros (Verg. *Aen.* 10, 647-650) », et encore 114 : « Symmaque pratique la *laus* et la *uituperatio*, en opposant le caractère des adversaires : dévouement de Cécilien à l'intérêt public et cupidité du pirate au nom évocateur ; leurs mobiles : démarche honorable dictée par l'inquiétude et manœuvre répréhensible, destinée à abuser de la justice épiscopale ».

69. HUMFRESS, *Legal pluralism*, 247.

nête clarissime. Les ficelles ne sont pas minces, c'est une évidence ! Pour autant, Symmaque ne pouvait espérer convaincre Ambroise au moyen de simples calomnies : il fallait qu'il y ait – j'en ai la conviction ! – un fond de vérité à l'origine de la caricature qu'il lui présentait. Certainement le Pirate n'avait-il pas que des raisons « bonnes et justes » d'attaquer Caecilianus ou, du moins, de l'attaquer de la manière dont il avait choisi de le faire. Quant à Ambroise il avait certainement commencé à nourrir quelques doutes de son côté ; peut-être même s'en était-il ouvert à des tiers ? Quoi qu'il en soit, c'est sur ce ressort que joue Symmaque.

Que le Pirate ait agi par opportunisme, dans une démarche de type *forum shopping* ressort également, me semble-t-il, des suites de l'affaire examinée : au détour de la lettre de Symmaque à Petronius (*ep.* VII, 109) il apparaît ainsi que les adversaires de Caecilianus (soit, très probablement, le Pirate et son procureur – à moins de supposer que Caecilianus collectionnait les querelles et les procès, au-delà de toute mesure !) plutôt que de se contenter d'un premier règlement, pour lequel le clarissime avait déjà consenti à un important sacrifice financier, souhaitent (au mépris de tout « savoir-vivre » juridique, et contre le droit lui-même)⁷⁰ rouvrir l'affaire, dans une démarche proche du harcèlement. Encore une fois, au-delà de la rhétorique et de l'emphase symmachienne, il devait bien exister des faits avérés, lesquels, en ce cas, suggèrent une bonne dose de rouerie à l'origine des actions et des décisions des personnes impliquées.

Si donc on admet que le choix de l'audience d'Ambroise fut d'abord et avant tout le fruit d'une démarche opportuniste de la part du Pirate, il nous reste dès lors à éclairer les tenants et les aboutissants de cette stratégie. Pour quelle(s) raison(s) le Pirate a-t-il supposé que ses chances étaient meilleures devant Ambroise, plutôt que devant un tribunal étatique, un arbitre « classique », ou un médiateur ?

Dans ma précédente analyse de l'*ep.* III, 36 de Symmaque⁷¹ j'avais posé, puis tenté d'explorer la viabilité d'une hypothèse de travail postulant que le Pirate était d'extraction sociale (bien) moindre que Caecilianus (et cela, au motif principal qu'il était désigné simplement par un surnom, alors que Caecilianus, quant à lui, était qualifié par son nom, sa condition de

70. Ainsi qu'il a été vu *supra*, la loi romaine interdisait en effet, depuis le temps de Constance II (cfr. CTh. 2.9.1), de rouvrir une affaire terminée par un accord.

71. HUCK, *Oppositions*, 315-317.

clarissime et sa fonction de préfet de l'annone)⁷². Partant de cette idée, j'avais supposé que le recours à l'audience d'Ambroise avait pu être, pour le Pirate, un moyen de contourner les obstacles (corruption, coût excessif, acception de personnes, solidarité « de classe » entre les juges et certains plaideurs *etc.*) auxquels se heurtaient systématiquement les « petits » opposés à des « grands » devant les tribunaux de l'empire⁷³. Sans doute comprend-t-on sans mal ce que la perspective d'un procès conduit devant le préfet de la Ville, et face au préfet de l'annone en charge, pouvait avoir d'effrayant pour un individu de moindre extraction ! Quant à la possibilité d'imposer un arbitrage ou une médiation à Caecilianus, elle était sans doute très limitée : à bien des égards, pareil choix aurait consisté pour le clarissime à se « tirer une balle dans le pied », en renonçant – sans y être contraint ! – à l'avantage dont il disposait devant les tribunaux. Restait donc l'audience épiscopale...

Sur la lancée de ces réflexions, je m'étais encore demandé si les évêques du temps d'Ambroise (lesquels, d'ailleurs, se présentaient souvent, eux-mêmes, comme les « patrons » des petites-gens)⁷⁴ n'avaient pas eu la répu-

72. *Ibid.* 315.

73. Aux arguments produits à l'époque à l'appui de cette hypothèse, il conviendrait d'ajouter, désormais, les résultats d'une enquête consacrée aux motivations sous-jacentes de la législation constantinienne sur l'audience épiscopale ; enquête dont il ressort que la volonté de porter remède aux travers de l'administration étatique de justice était, en réalité, l'une des premières raisons pour lesquelles Constantin avait décidé de renforcer les compétences juridiques des évêques (à ce propos HUCK, *Création*, 310-313 et HUCK, *Constantin*, 301-304).

74. En ce sens, cfr. les *Canons* du Pseudo Athanase, rédigés en grec par un clerc égyptien de la première moitié du V^e siècle (sur ce point, cfr. en dernier lieu MARTIN, *Image*, 59 n. 2) et désormais conservés uniquement dans une version arabe et sous forme de fragments coptes ; *Canons* qui appellent l'évêque « Père des orphelins et des pauvres » (c. 14) et affirment sans détour la chose suivante : « Un évêque qui aime les pauvres, celui-là est riche, et la cité avec son territoire l'honorera, et en son temps l'Église ne manquera pas de se développer. Un évêque qui aime les pauvres, dans sa cité il n'y a pas de pauvres car l'Église de la cité est riche (...). Un évêque qui aime les pauvres ne fait pas acception des personnes, mais il invite le pauvre à s'asseoir avec le riche (...). Un évêque qui pratique la justice s'assoit plutôt avec un pauvre qui a la foi qu'avec un riche sans Dieu » (c. 14 ; la traduction est reprise de MARTIN, *Image*, 69) ; comment exprimer en des termes plus clairs le concept de l'évêque « patron des pauvres » ? (pour une analyse complète de l'image et du rôle de l'évêque tels qu'ils ressortent des *Canons* du Pseudo Athanase, cfr. notamment MARTIN, *Athanase*, 707-763 et MARTIN, *Image*, 59-70 ; sur le rôle spécifique que ces canons attribuent

tation de favoriser les « petits » en audience⁷⁵ ; schéma dont Symmaque aurait alors joué dans sa lettre afin de renvoyer Ambroise à ses propres contradictions, en présentant à cet adversaire déclaré de toute forme d'iniquité (que sa naissance aristocratique vouait, en outre, à une certaine forme de solidarité « de classe » avec les puissants)⁷⁶ l'image d'un Caecilianus terrifié par la perspective de se voir opposer, dans le cadre de son audience, des préjugés, ainsi qu'une certaine forme d'acception de personnes, diamétralement opposés à ceux qui bénéficiaient, au quotidien, aux personnes

à l'évêque comme « patron des pauvres », cfr. BROWN, *Poverty*, 1-2 et 113). Dans le même sens, voir encore Ambroise, *Ep* 74, 6 : *Sacerdotes enim turbatorum moderatores sunt, studiosi pacis, nisi cum et ipsi moventur iniuria Dei aut ecclesiae contumeli* (cfr. éd. Faller O., Zelzer M., *Sancti Ambrosii opera. Pars X : Epistulae et Acta. t. II : Epistularum libri VII-VIII*, CSEL 82, 2, Wien 1990, 58). Dans ce second témoignage, ce sont les implications concrètes du « patronage » que les évêques exercent sur les foules / les pauvres qui sont mises en évidence : en cas de besoin, ils pouvaient les agiter et utiliser le désordre ainsi créé comme un moyen de pression à l'appui d'éventuelles revendications. De manière générale, sur les évêques comme « patrons des pauvres », cfr. *inter alios* BROWN, *Pouvoir*, 139-145 et BROWN, *Poverty*, 1-73 ; GAIN, *Église*, 275-287 ; GIET, *Idées*, 418-422 ; LEPELLEY, *Patronat*, 27-33 (qui recense, dans le *corpus* des écrits d'Augustin, l'ensemble des témoignages permettant de mettre en lumière une activité patronale spécifiquement axée sur les pauvres) ; MARTIN, *Image*, 59-70 et WIPSZYCKA, *Attività*, 1-80. Compte-tenu du fait que le discours social de l'Église avait eu tendance, aux IV^e et V^e siècles (en reprenant à son compte une fameuse antinomie biblique et en passant, de fait, sous silence toute forme de « nuance » intermédiaire relative au degré de richesse ou de pauvreté réel des individus), à se radicaliser autour d'une stricte opposition « riches » / « pauvres », il est difficile de déterminer avec certitude qui étaient réellement ces « pauvres » dont l'opinion faisait les clients « par excellence » des évêques (sur cette question cfr. notamment MARTIN, *Image*, 60, PATLAGEAN, *Pauvreté*, 184-186 et SALAMITO, *Pères*, 18-20 ; voir également FREU, *Figures* et plus spécifiquement, au sein de cet ouvrage, le chapitre intitulé *Riches et pauvres dans le discours des auteurs latins tardifs*).

75. À l'appui de cette idée, BROWN, *Pouvoir*, 141 et BROWN, *Poverty*, 68 : « In the fourth century an institution was created that did much to fuse the bishop's official 'care of the poor' with more wide-ranging powers to act as protector of the potentially impoverished members of his flock in every city. This was the bishop's court – the *episcopalis audientia* ».

76. C'est, en outre, à cette « solidarité de classe » que Symmaque en appelle explicitement lorsqu'il évoque, dans son *ep.* III, 36 l'engagement de Caecilianus au service de la « commune patrie » : ex-consulaire, Ambroise était hautement susceptible, en effet, de partager avec un préfet de l'annone en charge (et, accessoirement, un ancien préfet de la Ville) le sentiment d'appartenir à la « classe dirigeante », celle que cimentait, précisément, le service de Rome (la « commune patrie » des protagonistes) et de l'empire.

de son rang (et de celui d'Ambroise !)⁷⁷. Sur ce dernier point, mon enquête s'était, toutefois, révélée peu concluante⁷⁸.

Désormais, c'est une autre lecture de l'affaire que j'aurais tendance à privilégier. En effet, si l'on admet que la manière dont Symmaque présente le Pirate (usage exclusif d'un surnom peu flatteur, en particulier) relève simplement d'un procédé rhétorique destiné à disqualifier ce dernier aux yeux d'Ambroise⁷⁹, il en résulte qu'on ne saurait, de fait, rien inférer de l'*ep.* III, 36 quant au rang social du Pirate. Compte tenu de ce que nous savons des fréquentations et des amitiés d'Ambroise durant la période de son épiscopat⁸⁰, il n'y a donc aucune raison – bien au contraire ! – de supposer que le Pirate n'était pas, en réalité, lui aussi un aristocrate⁸¹. Reste, dès lors, à répondre à cette question : pour quelle raison le Pirate a-t-il, en pareil cas, supposé que la faveur d'Ambroise lui était acquise, pour ainsi dire « par avance », dans le cadre de son audience ? Mon explication est simple : le Pirate était certainement, bien avant le début de l'affaire déjà, un client de l'évêque de Milan. À cet égard, et dans la mesure où il est avéré que les procédures d'audience épiscopale entraient parfaitement dans le cadre des échanges de services, dons et contre-dons, qui permettaient aux évêques du temps de se constituer puis de maintenir une clientèle⁸², il avait toutes les raisons de supposer que son patron, placé dans la situation de lui rendre un fier service (et dans le cadre d'une affaire d'argent de première importance, qui plus est !) ne le décevrait pas. De fait, Caecilianus, qui connaissait sans doute les liens qui unissaient son adversaire et l'évêque qui allait l'entendre en audience, avait-il de bonnes raisons d'être inquiet.

4.2. *Caecilianus en défense*

Quoi qu'il en soit de l'hypothèse qui vient d'être présentée, un fait certain concernant Caecilianus est qu'il n'avait aucune envie de comparaître de-

77. Même idée générale chez BRUGGESSER, *Orator*, 114 : « L'auteur (*Symmaque*) ne redoute pas l'insinuation : l'évêque qui s'acoquinerait avec le Pirate deviendrait le complice d'une spoliation ».

78. HUCK, *Oppositions*, 316-317 ; voir également *supra* n. 24. Le fait est que je n'ai pas poussé mes investigations outre mesure. Ce point n'était pas, en effet, au centre de mon analyse, laquelle portait bien davantage sur la question du régime de saisine de l'audience épiscopale (cfr. *supra* ma partie 1. *Retour à Milan*).

79. Cfr. *supra* n. 67.

80. Sur ce point, voir en particulier MCLYNN, *Ambrose*, 252-290.

81. Dans le même sens, mais sans argument : PLRE II, p. 886 : « possibly a senator ».

82. À ce propos HUCK, *Oppositions*, 309-312, 318-319 et 323-324.

vant Ambroise : aussi se démena-t-il pour s'éviter cette procédure. Mais pourquoi n'opposa-t-il pas à l'évêque de Milan une simple fin de non-recevoir ?

Pour G. Vismara⁸³ comme pour plusieurs autres commentateurs récents de la lettre III, 36⁸⁴, le choix que fit Caecilianus de solliciter plutôt l'intervention de Symmaque atteste du caractère *inter nolentes* du régime de saisine de l'audience épiscopale au temps d'Ambroise : Caecilianus n'aurait pu refuser de se présenter devant Ambroise pour la simple et bonne raison que cette comparution lui était imposée par la loi ! J'ai déjà exposé *supra* ma conviction sur ce point : au moment où se nouait la querelle entre Caecilianus et le Pirate, le régime juridique de l'audience était, de longue date, repassé à l'*inter uolentes*, et cela pour la raison majeure que les évêques – soit ceux-là même qui devaient conduire lesdites audiences – n'avaient pas massivement adhéré à la lecture *inter nolentes* de l'institution⁸⁵. Dès lors, comment expliquer les tentatives, pour le moins alambiquées, que fit Caecilianus pour se soustraire à une audience laquelle, d'un point de vue purement juridique, ne pouvait lui être imposée ?

Une première possibilité, que je n'avais pas pleinement explorée dans ma précédente analyse, serait que Caecilianus ait été chrétien, et qu'il n'ait donc pas pu ou pas souhaité s'opposer frontalement à la convocation de l'évêque Ambroise (comprendons qu'une sorte d'*inter nolentes*, non pas juridique mais « spirituel », aurait pesé sur lui, en conformité avec le précepte de 1 Co. 6, 1-11). Deux raisons m'incitent toutefois à tenir cette hypothèse pour improbable : 1/ ainsi que je l'ai déjà souligné *supra*⁸⁶, à la fin du IV^e siècle, l'augmentation du nombre des chrétiens dans la population totale et donc, également, au sein de l'administration impériale de justice, rendait certainement moins impératif qu'au temps de l'apôtre Paul, le recours à la

83. VISMARA, *Ambrogio* et VISMARA, *Giurisdizione*, 76-82.

84. Cfr. en particulier MCLYNN, *Ambrose*, 271 (qui admet toutefois que l'*audientia episcopalis* de l'Antiquité tardive reste, envers et contre tout, « a deeply puzzling institution ») ; voir également FRANKS, *Defensor*, 219, RINOLFI, *Arbitrato*, 216-217, PULIATTI, *Episcopalis audientia*, 317-320 et CANOBBIO, *A proposito*, 238-240 (lesquels s'appuient sur les analyses de G. Vismara).

85. Une autre lecture de l'épisode dans le contexte d'une audience épiscopale *inter uolentes* se rencontre chez CUENA BOY, *Episcopalis audientia*, 161-163 (lequel restitue toutefois d'une manière très différente de la mienne l'histoire de l'audience épiscopale au IV^e siècle, cfr. *supra* n. 58).

86. Dans la sous-partie 4.1. *Le Pirate à la manœuvre*.

justice communautaire ; 2/ bien que Caecilianus nous soit connu comme catéchumène en 414⁸⁷, rien ne permet d'affirmer qu'il était déjà chrétien au moment de l'affaire qui l'opposa au Pirate⁸⁸. Bien plus, le fait que Symmaque ne dise rien de sa religion (alors même que dans ses autres lettres de recommandation, il insiste systématiquement sur ce point lorsque les personnes au profit desquelles il intervient sont chrétiennes)⁸⁹ incite à penser que Caecilianus était encore païen à l'époque de sa querelle avec le Pirate. On imagine d'ailleurs combien il aurait été tentant pour Symmaque de souligner dans sa missive le fait qu'Ambroise s'apprêtait à se faire le complice d'une injustice, et cela – par-dessus le marché ! – au détriment de l'un de ses coreligionnaires. De fait, son silence m'apparaît, sur ce point, tout à fait révélateur !

Si donc l'obligation qui liait Caecilianus à Ambroise n'était ni de nature juridique, ni de nature religieuse, quelle explication peut-on en donner ? Dans ma précédente étude, j'avais hasardé une hypothèse qui, à l'heure actuelle, me semble encore recevable (et, en tout état de cause, préférable aux autres tentatives de restitution avancées) : si Ambroise n'était pas, par sa naissance, membre de la plus haute aristocratie romaine, sa carrière ultérieure et, surtout, son accession à l'épiscopat de Milan⁹⁰ avaient fait de lui un très grand de l'empire, un « oiseau rare »⁹¹ au sein du clergé de son temps, capable de renforcer ses ordres et ses décisions (ou, en l'espèce, ses convocations) en ajoutant, à la sorte de « peur sacrée » que la majeure partie des évêques étaient capables d'inspirer à leurs ouailles⁹², une sorte d'incitation profane, de pression sociale à laquelle même des païens du profil de Caecilianus (en l'occurrence : un jeune clarissime, encore bien éloigné du sommet de sa carrière)⁹³ ne pouvaient rester insensibles. Comprenons qu'Ambroise n'était pas de ces personnages à qui l'on pouvait impunément envisager de désobéir, encore moins de faire faux bond lorsque l'on avait été convoqué à son audience ! À

87. PLRE II, p. 244-246, n° 1 ; voir également CALLU, *Lettres II*, 44 n. 1.

88. Dans le même sens : VISMARA, *Giurisdizione*, 43 n. 79.

89. Cfr. notamment les *ep.* I, 64 et VII, 51 du corpus symmachien.

90. Sur ces questions : McLYNN, *Ambrose*, 31-44 (sur la carrière d'Ambroise avant l'épiscopat) et 252-290 (sur l'influence sociale et politique de l'évêque Ambroise).

91. GILLIARD, *Senatorial bishops*, 168 (« *rara avis* »).

92. À ce propos : CHADWICK, *Role*, 20.

93. Ce n'est qu'en 409 que Caecilianus atteindra le rang de préfet du prétoire d'Italie et d'Illyrie (PLRE II, p. 244-246, n° 1) : à la fin des années 390 il était donc en pleine ascension (et, de fait, vulnérable !).

moins, éventuellement, de disposer de l'appui d'un personnage de la même envergure que lui, susceptible de prévenir ou d'atténuer par son intervention, la portée d'une éventuelle mesure de rétorsion⁹⁴. De fait, je propose donc d'interpréter ainsi l'attitude de Caecilianus : sommé de comparaître devant l'évêque de Milan, et peu enthousiaste à cette idée, car craignant (sans doute à juste titre...) de se voir flouer par un juge qui était également le patron de son adversaire⁹⁵, il s'abstint néanmoins, prudemment, de lui faire faux bond sans autre forme de cérémonie, préférant allumer un contre-feu en deux étapes, lesquelles consistèrent 1/ à gagner du temps en invoquant des difficultés liées à sa charge de préfet de l'annone afin d'obtenir un report d'audience⁹⁶ ; et 2/ à mettre à profit le délai ainsi obtenu pour solliciter l'un de ses protecteurs (et, en l'occurrence, le plus puissant certainement, en la personne de Symmaque)⁹⁷, afin d'obtenir d'Ambroise qu'il annule, de lui-même, la procédure d'audience.

4.3. *Les soutiens : Ambroise et Symmaque*

Pour quelle(s) raison(s) Ambroise et Symmaque acceptèrent-ils, pour l'un de se commettre dans ce qu'il faut bien appeler une tentative d'escroquerie, et pour l'autre d'intervenir dans une affaire qui, en tout état de cause, devait lui apparaître épineuse, car susceptible de mettre à mal ses relations (déjà bien fragilisées par ailleurs)⁹⁸ avec un personnage de l'importance d'Ambroise ?

94. Ambroise avait, indiscutablement, le bras long (cfr. McLynn, *Ambrose*, 252-290, avec de nombreux exemples) et on l'imagine fort bien susciter les pires ennuis à quiconque avait eu le malheur de s'attirer ses foudres. Vexé, il pouvait également exercer des pressions sur un juge, un arbitre ou un médiateur qui, éventuellement, hériterait de l'affaire après lui.

95. Tout ce qui vient d'être dit quant à la difficulté, pour Caecilianus, de refuser de comparaître devant Ambroise s'applique évidemment, à plus forte raison, à l'impossibilité totale qui aurait été la sienne de refuser, le cas échéant, une sentence émise par le même Ambroise : s'il comparaisait, Caecilianus était donc irrémédiablement piégé !

96. À ce propos, cfr. *supra* n. 21.

97. Que Symmaque ait été un des patrons de Caecilianus ressort, à l'évidence, de la manière dont il le désigne dans ses missives (*filius meus Caecilianus*) ; sur ce point, on se reportera à l'étude minutieuse et, à mon sens, convaincante de BRUGGESSER, *Orator*, 108.

98. Les détails de la fameuse querelle dite « de l'autel de la Victoire », ainsi que les rôles respectifs d'Ambroise et de Symmaque en ce cadre sont suffisamment connus pour qu'il soit inutile d'y revenir ici ; on connaît moins bien, par ailleurs, une autre affaire qui opposa l'évêque de Milan à Symmaque, préfet de la Ville en charge en 384, à propos de la gestion de l'une des nombreuses crises frumentaires qui affectaient la Rome de l'époque (à ce propos, cfr. McLynn, *Ambrose*, 272-275, qui livre notamment une lecture

Dans l'un et l'autre cas, la réponse est, selon moi, la même : tant Ambroise que Symmaque avaient la réputation d'être d'excellents patrons, lesquels suivaient systématiquement les affaires de leurs clients, et leur assuraient très souvent le succès ou, lorsqu'ils étaient attaqués, une défense efficace. Pareille réputation leur valait un poids social considérable (par quoi il faut comprendre qu'ils étaient perçus comme « fiables » en tant que patrons, raison pour laquelle on recherchait leur protection et on évitait de se mettre en travers de leur chemin : par le bénéfice d'une sorte de « cercle vertueux », leur puissance patronale ne cessait donc de croître) ; de fait, en cette affaire, il en allait de la réputation de l'un et de l'autre ! En effet, aussi grande que fût leur aura patronale, elle n'en demeurerait pas moins fragile, à la merci du moindre échec, du plus petit faux bond : impitoyablement relevées et commentées, des « faiblesses » de cette sorte pouvaient en effet leur valoir une « inversion des flux », dans un contexte où la réputation faisait (presque) tout. Comprenons que le « cercle vertueux » de leur pouvoir patronal, pouvait, à tout moment, se changer en un « cercle vicieux » de la perte d'influence⁹⁹. De fait, il était essentiel pour Ambroise, comme pour Symmaque 1/ de ne pas faire faux bond à leurs protégés ; et 2/ d'intervenir effectivement, et de la manière la plus efficace possible, dans le cadre de l'affaire qui les opposait.

En d'autres termes, ni Ambroise, ni Symmaque n'ont donc véritablement eu le choix dans cette affaire : l'implication de leurs clients respectifs supposait et induisait la leur, sans échappatoire possible.

*

L'ep. III, 36 du corpus symmachien permet de saisir sur le vif une authentique démarche de *forum shopping* à la mode tardo-antique. Premier à la manœuvre, le Pirate se démène pour « placer » l'affaire qui l'oppose à Cae-

très convaincante du passage *De off.* III, 49 ; passage dont il ressort qu'Ambroise avait la rancune extrêmement tenace ! À propos de la même affaire, cfr. également VISMARA, *Giurisdizione*, 76).

99. Sur le rôle central que jouaient les affaires d'influence et de patronage dans les relations entre Ambroise et Symmaque, cfr. McLYNN, *Ambrose*, 263-275, et en particulier p. 275 : « The relationship between Symmachus and Ambrose was the fruit of necessity, imposed upon them in their common struggle to perform the favours and services upon which their reputations rested and from which they derived their political influence ».

cilianus devant une instance et dans un cadre (en l'occurrence : l'audience de son patron, l'évêque Ambroise) dont il sait, ou croit savoir, par avance, qu'ils lui seront favorables. Caccilianus, quant à lui, prenant conscience des manœuvres de son adversaire, s'applique à lui opposer un contre-feu : il fait intervenir son propre patron, Symmaque, sollicité en vue d'obtenir d'Ambroise son désistement pur et simple. Au-delà de la dynamique « attaque » / « contre-attaque » ainsi mise en lumière, l'affaire examinée permet encore d'illustrer le rôle, contraint à bien des égards, que jouent les soutiens respectifs des deux protagonistes : ni Ambroise, ni Symmaque n'ont, semble-t-il, réellement eu le choix en cette affaire, obligés qu'ils étaient d'intervenir pour défendre, tout à la fois, leurs clients respectifs et, au-delà, leur propre réputation de patron.

Fait très rare dans un dossier de ce type, deux lettres supplémentaires du même Symmaque (en l'occurrence, les *ep.* VII, 108 et 109) permettent de suivre, au-delà de cette première (?) phase, les suites de la querelle entre Caecilianus et le Pirate. Ces missives nous renseignent, tout à la fois, sur l'issue des menées initiales des deux protagonistes, et sur la manière dont ils ont, l'un et l'autre, continué à manœuvrer par la suite.

5. Épilogue

Les *ep.* VII, 108 et 109 du corpus symmachien n'ont été, jusqu'à présent, que très peu étudiées en relation avec l'*ep.* III, 36¹⁰⁰. Le rapprochement, toutefois, s'impose de manière évidente¹⁰¹. De celui-ci, ressortent nombre d'informations, et davantage d'interrogations encore.

Il ne saurait être question, cependant, d'examiner l'intégralité de ces éléments dans le cadre d'une étude déjà bien (trop) longue. Je renonce donc à approfondir ici les questions, éminemment techniques, que soulève la réouverture d'une affaire, pourtant terminée par un accord intervenu en marge d'une procédure légale (accord qui a donc, certainement, été visé

100. G. Vismara n'en fait, par exemple, aucune mention, ni dans son étude de 1987 (spécialement dédiée, pourtant, à l'affaire dont l'*ep.* III, 36 nous conserve le souvenir ; cfr. VISMARA, *Ambrogio*), ni dans son volume plus général de 1995 (lequel reprend, quant à lui, à frais nouveaux et dans un chapitre entier, les questions soulevées par l'*ep.* III, 36 de Symmaque ; cfr. VISMARA, *Giurisdizione*, 76-82).

101. Il est, au demeurant, entériné, tant par l'article consacré à *Caecilianus* dans la PLRE (vol. II, 244-246 n°1), que par J.-P. Callu, dans son édition des lettres de Symmaque (cfr. CALLU, *Lettres III*, 101 n. 1).

et enregistré par un juge), et cela, en contradiction flagrante avec les dispositions de la loi CTh. 2.9.1, émise par Constance II¹⁰². De la même façon, je n'exploiterai, ni n'approfondirai les données prosopographiques relatives au rôle et à l'influence qu'exerçaient, à la cour de Milan, les deux frères, Patruinus et Petronius. Bien plutôt, ai-je résolu de me concentrer sur deux questions seulement, l'une et l'autre en rapport direct avec la thématique générale du *forum shopping*, et de ses dynamiques spécifiques dans le contexte tardo-antique.

1/ Pourquoi l'audience épiscopale prévue devant Ambroise n'a-t-elle jamais eu lieu ?

Que ladite audience n'ait pas été tenue, résulte à l'évidence des termes choisis par Symmaque pour qualifier, dans ses *ep.* VII, 108 et 109, la procédure que les adversaires de Caecilianus tentaient, dans une nouvelle phase de la querelle qui les opposait à Caecilianus, de remettre en question : il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une médiation (facilitée probablement par Patruinus, auquel Symmaque demande, dans son *ep.* VII, 108, de bien vouloir intervenir à nouveau), advenue en marge d'une procédure civile classique¹⁰³. Reste à déterminer pour quelle raison le plan, si habilement conçu et mis sur les rails par le Pirate, n'a pas abouti.

Première hypothèse : en dépit de la demande que lui adressa Symmaque par l'intermédiaire de son *ep.* III, 36, Ambroise alla de l'avant dans son projet d'audience ; il ne fut pas, toutefois, en mesure de mener l'entreprise à son terme, son décès intervenant trop tôt¹⁰⁴, ce qui eut pour effet de ren-

102. Et, qui plus est, sans que Symmaque ne relève, à aucun moment, fut-ce de manière allusive, cette irrégularité dans l'une de ses missives !

103. À ce propos, cfr. *supra* ma partie 2. *Les circonstances de l'affaire*.

104. En avril 397. La plupart des commentateurs plaçant en 397 également (cfr. *supra* n. 18) la rédaction de l'*ep.* III, 36, l'hypothèse d'une procédure tronquée par la mort d'Ambroise doit donc, nécessairement, être prise en compte (en ce sens, CALLU, *Lettres III*, 101 n. 1, FRANKS, *Defensor*, 219). Ainsi qu'il a été vu *supra* n. 18 (avec des éléments de bibliographie) la datation de l'*ep.* III, 36 en 397 ne constitue pas, toutefois, une certitude absolue : l'intervention de Symmaque auprès d'Ambroise a pu, fort bien, être antérieure à 397 ; en ce cas de figure, il faudrait donc restituer des raisons autres que la mort de l'évêque à l'origine de l'interruption de la procédure d'audience. C'est l'exercice auquel je m'essaie *infra*. En l'absence de tout élément de datation extérieur relatif à la préfecture de l'annonce de Caecilianus, le seul élément tangible pouvant aider à préciser la chronologie des faits

voyer Caecilianus et le Pirate devant les tribunaux civils.

Cette hypothèse, pour avoir reçu la faveur de plusieurs commentateurs, n'est pas, toutefois, la seule envisageable, ni même la plus probable à mes yeux. Si l'on considère, en effet, que l'intervention de Symmaque auprès d'Ambroise a pu, fort bien, avoir lieu en 395 ou en 396, plutôt qu'en 397¹⁰⁵, il devient, dès lors, extrêmement difficile de postuler que c'est la mort d'Ambroise qui fut la cause de l'annulation de l'audience initialement prévue. Bien plus probablement, ce serait l'évêque lui-même qui aurait, en pareil cas, renoncé à rendre une sentence dans l'affaire opposant Caecilianus au Pirate. Mais pourquoi aurait-il fait ce choix ?

Première possibilité : Ambroise a pu se rendre aux arguments de Symmaque, lequel, dans son *ep.* III, 36, le confronte habilement à ses propres contradictions. Symmaque, en effet, indique à Ambroise qu'il a tenté de rassurer Caecilianus en lui certifiant qu'il n'était pas « dans les habitudes » de l'évêque de Milan d'entendre en audience des « affaires d'argent » (soit, précisément, des affaires du même type que celle qui oppose Caecilianus au Pirate) : *negavi solere te recipere in tuam curam pecuniarias actiones*. Comme l'ont relevé plusieurs commentateurs¹⁰⁶, on peut lire dans cette phrase une allusion directe (laquelle ne pouvait échapper à Ambroise !) à deux passages du *De officiis*, passages dans lesquels Ambroise déconseille aux membres de son clergé d'intervenir en tant que juges dans des affaires... d'argent¹⁰⁷. Pris ainsi en flagrant délit de contradiction avec lui-même, Ambroise a pu être tenté de renoncer à une affaire qui prenait un tour embarrassant¹⁰⁸. De la même manière, les insinuations de Symmaque quant à la malhonnêteté probable du Pirate ont pu faire leur effet dans l'esprit d'Ambroise (accusé,

est le vicariat de Petronius en Hispanie (cfr. *supra* n. 30) : sachant que ce vicariat s'étala sur trois ans, de 395 à 397, on peut donc, si l'on admet que c'est l'absence de ce même Petronius, découlant de sa mission en province, qui l'empêcha d'assister Caecilianus à l'occasion de la procédure de médiation décrite dans l'*ep.* VII, 109, partir du principe que l'annulation de la procédure d'audience initiée devant Ambroise a pu intervenir à tout moment entre le départ de Petronius pour sa province, et la mort de l'évêque en 397.

105. Cfr. *supra* ma note précédente.

106. Voir en particulier McLYNN, *Ambrose*, 270-275 et VISMARA, *Giurisdizione*, 78. Dans le même sens également, HUCK, *Oppositions*, 313.

107. *De off.* II, 125 et III, 59.

108. À l'appui de cette hypothèse, McLYNN, *Ambrose*, 271-272.

de fait, de complicité !)¹⁰⁹ : en effet, dans son *De officiis*, l'évêque de Milan insistait également sur l'indispensable probité du clerc qui était amené à juger¹¹⁰.

Pour autant, ces quelques éléments ne me semblent pas décisifs : on sait, de manière certaine, qu'Ambroise a entendu des affaires d'argent dans le cadre de son audience¹¹¹ ; quant aux accusations de malhonnêteté, lesquelles ont, de tout temps, été monnaie courante en justice, elles n'ont certainement pas pesé bien lourd aux yeux d'Ambroise, face au risque de voir mise à mal sa réputation de patron. Bref : il n'y avait certainement pas, en cela, matière à faire reculer l'évêque de Milan !

Une deuxième proposition présente, me semble-t-il, davantage d'intérêt. Il s'agit de celle qui ressort du chapitre que N. McLynn, dans sa biographie d'Ambroise, consacre aux relations qu'il entretenait avec Symmaque : du fait d'une extraction sociale moindre, le "parvenu" Ambroise aurait, en quelque sorte, baissé pavillon face à la demande de Symmaque, en qui il reconnaissait un supérieur social : *ubi maior, minor cessat*¹¹². Bien qu'argumentée de manière efficace à partir, notamment, d'une analyse stylistique des lettres de Symmaque à Ambroise¹¹³, cette proposition n'emporte pas – pour moi – l'adhésion (au demeurant, N. McLynn infléchit lui-même sa pensée en cours de chapitre) : le registre des lettres de Symmaque, publié peu après la mort de l'orateur par les soins de son fils¹¹⁴, présente un ensemble de lettres sélectionnées, agencées, et certainement partiellement retouchées, du vivant même de l'auteur, et cela dans le but de transmettre, de Symmaque, de son action, de ses interlocuteurs et de leurs rapports (de force, notamment) une vision choisie et délibérément orientée. S'il est évident que le témoignage des lettres de Symmaque à Ambroise offre un contraste intéressant avec le dossier de l'autel de la Victoire (clairement orienté, quant à lui, en faveur d'Ambroise), il faut se garder, pour autant, d'en surinterpréter le contenu : dans l'un et l'autre cas, nous avons affaire

109. VISMARA, *Giurisdizione*, 78.

110. *De off.* II, 125.

111. Je pense, en particulier, à la fameuse « affaire Indicia » (à ce propos, cfr. *inter alios* McLYNN, *Ambrose*, 270 avec des éléments de bibliographie).

112. McLYNN, *Ambrose*, 263-275 (voir également 31-44 sur les origines sociales et la carrière d'Ambroise avant l'épiscopat).

113. McLYNN, *Ambrose*, 264-269.

114. CALLU, *Lettres I*, 18-22.

à des dossiers montés en vue de transmettre une « certaine » image de la réalité. Bien plutôt, aurais-je tendance, quant à moi, à voir la relation entre Ambroise et Symmaque, comme une sorte de jeu d'influence permanent, entre deux personnages à l'importance, tout à la fois considérable, et sensiblement égale. Sans doute ne s'appréciaient-ils guère, mais ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre¹¹⁵ : Ambroise était, pour Symmaque, un contact et un point d'appui précieux à la cour, quant à Symmaque, il constituait, pour l'évêque de Milan, une courroie de transmission et un relais unique auprès de l'aristocratie « romaine » (au sens urbain du terme). De fait, n'irai-je pas jusqu'à faire mienne l'hypothèse d'un Ambroise cédant le pas à Symmaque, à qui il aurait reconnu une forme permanente et définitivement établie de supériorité sociale : j'expliquerais bien plutôt le renoncement d'Ambroise comme un choix ponctuel, résultant à un moment précis de circonstances précises.

En peu de mots, ma proposition est la suivante : dans un cadre relationnel reposant sur le schéma central du don / contre-don, l'avantage au sein de chaque relation passait et repassait sans cesse d'un protagoniste à l'autre, suivant un rythme immuable ; quiconque avait bénéficié d'un service de la part d'un « partenaire », ou espérait à court terme pouvoir en bénéficier, lui en devait un, lui aussi, en retour ou par anticipation. Sans doute ne faut-il pas chercher plus loin les causes d'un (probable) renoncement d'Ambroise à l'audience originellement prévue entre Caecilianus et le Pirate. Soit l'évêque de Milan avait bénéficié, peu de temps auparavant, de l'aide de Symmaque pour un autre client, soit il espérait en bénéficier dans un avenir proche (pour un client et / ou une affaire plus importante encore que celle en cours avec le Pirate), raison pour laquelle il accéda à la demande formulée dans l'*ep.* III, 36. L'objectif aurait été, dans le premier cas, de s'acquitter de ce que l'on pourrait considérer comme une sorte

115. Sur ce point, les conclusions de McLynn, *Ambrose*, 263-275 doivent à mon sens être préférées à la vision traditionnelle (voir *inter alios* Forlin Patrucco-Roda, *Lettere, passim*, ou encore Vismara, *Giurisdizione*, 76-82), laquelle présente Symmaque et Ambroise comme deux parents, certes éloignés, mais animés l'un envers l'autre d'une amitié sincère. Bien plutôt conviendrait-il de les voir comme des alliés de circonstance. L'image livrée par McLynn, *Ambrose*, 275 m'apparaît, à cet égard, particulièrement bien choisie : « we can leave this strange pair of bedfellows manoeuvring still for position, within the elaborate rules prescribed by *amicitia* » (l'*amicitia* ne devant pas, en ce cas de figure, être confondue avec de l'« amitié », au sens actuel et communément admis du terme).

de « dette » patronale, dans le second de faire de Symmaque son obligé pour l'avenir. Dans notre affaire, les menées du *forum shopping* et les jeux d'influence de la société patronale de l'Antiquité tardive se seraient donc mutuellement parasités.

2/ Caecilianus a-t-il effectivement accepté une médiation en sa défaveur (alors même que Symmaque était parvenu à lui éviter d'avoir à comparaître devant Ambroise) ?

Outre le renoncement d'Ambroise, d'autres faits étonnants ressortent de la lecture des *ep.* VII, 108 et 109.

Alors même que Caecilianus s'était démené pour ne pas comparaître devant Ambroise, et « replacer » plutôt son affaire devant les tribunaux civils¹¹⁶ (tribunaux devant lesquels, lui et son patron Symmaque s'imaginaient, de l'avis de la plupart des commentateurs, qu'ils auraient l'avantage)¹¹⁷, il fit le choix *a priori* surprenant de s'engager dans une procédure de médiation. Médiation qui, de surcroît, semble s'être déroulée plutôt mal, puisque Symmaque indique que Caecilianus fut contraint d'acheter une entente « aux dépens de son patrimoine »¹¹⁸ (par quoi il suggère, semble-t-il, que l'accord intervenu à l'issue de la médiation n'était pas équitable mais, au contraire, défavorable à Caecilianus !)¹¹⁹. Si l'on accepte cette lecture, force est donc d'admettre que la contre-attaque orchestrée par Symmaque et Caecilianus face aux menées du Pirate fut un échec total, leur propre plan finissant par se retourner contre eux à tel point qu'il déboucha sur un succès (financier) de leur adversaire. Assurément, une déroute aussi complète apparaît surprenante, eu égard à l'implication dans l'affaire du virtuose des rapports sociaux et des jeux d'influence qu'était Symmaque ! En outre, on peine à comprendre pour quelle raison Caecilianus ne se serait pas retiré

116. *Ep.* III, 36 – *Sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus, quibus litigator utatur salua conscientia tua.*

117. Cfr. BRUGGESSER, *Orator*, 110 et FORLIN PATRUCCO-RODA, *Lettere*, 289, lesquels mettent en avant les possibilités de corruption, présumées plus importantes, qu'offraient les tribunaux civils, ou encore l'avantage qu'en pareil cadre, l'appui de Symmaque pouvait valoir à Caecilianus.

118. *Ep.* VII, 109 – *Aestima igitur filii mei Caeciliani dolorem, cui otium conciliare non potuit damnis patrimonii empta concordia.*

119. FRANKS, *Defensor*, 219, dans le même sens également CALLU, *Lettres III*, 185 (texte de la note n. 1 de la page 101).

avant terme d'une médiation qui se passait mal, pour revenir plutôt devant les tribunaux. Autre fait, plus étonnant encore : par le truchement de l'*ep.* VII, 108, Symmaque demande à Patruinus – soit au courtisan qui avait conduit la première médiation *a priori* défavorable à Caecilianus – de bien vouloir intervenir à nouveau, dans le cadre d'une seconde médiation : assurément, c'est là un choix qui ne laisse pas de surprendre !

Ces quelques « mystères », en réalité, n'en sont pas, pour peu qu'on ne surinterprète pas les textes, et qu'on parvienne à éviter les chausse-trapes de la rhétorique symmachienne.

Premier point : Symmaque et Caecilianus étaient-ils véritablement certains de l'emporter devant les tribunaux, comme le postulent la plupart des commentateurs de l'*ep.* III, 36 ? Pour ma part, je ne le crois pas. Ce qui est certain – et Symmaque l'affirme explicitement¹²⁰ – c'est que Caecilianus était convaincu de n'avoir aucune chance ni de l'emporter, ni même de limiter simplement les dégâts, s'il comparait devant Ambroise. Pour autant, rien ne permet d'affirmer qu'il nourrissait davantage d'espoir de succès devant un tribunal civil ; encore moins qu'il ait pu être certain de sa victoire. Mais, dès lors, à quoi bon faire intervenir Symmaque en vue d'obtenir le désistement d'Ambroise et, par là même, le transfert, mécanique, de l'affaire devant les tribunaux ?

Ma conviction est que cette manœuvre revenait, aux yeux de Symmaque et Caecilianus (qui, sans doute, avait réellement des choses à se reprocher et, de fait, de bonnes raisons de s'inquiéter !) à se donner une chance de limiter au maximum les dégâts : s'ils parvenaient à obtenir le désistement d'Ambroise (patron de l'adversaire de Caecilianus), ils s'évitaient ainsi une défaite certaine. Par la suite, devant un tribunal civil, l'incertitude serait plus grande : même le plaideur dont les raisons n'étaient pas les meilleures, avait une (petite) chance de s'en sortir (sur un détail, un aspect de procédure, ou avec l'aide d'un bon avocat). Sans doute est-ce là ce que Symmaque et Caecilianus entendaient faire valoir, en plus des coûts et de la durée d'une procédure judiciaire classique, pour obtenir de leur adversaire ce qu'ils pouvaient espérer de mieux en cette affaire (et ce qui constituait, je pense, leur objectif principal, et cela dès le départ), à savoir : une médiation. Caecilianus s'éviterait ainsi l'opprobre d'une défaite cinglante (devant

120. *Ep.* III, 36 – *Filius meus Caecilianus (...) certo cognovit indicio aduersarium suum Piratam nomine uel eius procuratorem spem tui fauoris hausisse.*

Ambroise ou devant un tribunal impérial : dans les deux cas, la chose aurait eu une publicité importante), tout en limitant les dégâts financiers par le biais d'une démarche de négociation.

Si donc cette solution (désistement d'Ambroise, procédure « replacée » devant un tribunal puis, finalement, médiation) avait eu, dès le départ, la faveur de Caecilianus et de son patron, et qu'elle n'avait pu, de surcroît, déboucher que sur une issue plus favorable (ou moins dommageable, en tous les cas) pour Caecilianus que celle à laquelle aurait abouti une audience « perdue d'avance » devant Ambroise, pourquoi, dans un tel cas de figure, Symmaque insiste-t-il, dans son *ep.* VII, 109, sur la perte financière subie par Caecilianus ? Cela peut sembler paradoxal, mais il ne faut pas oublier que Symmaque était un virtuose de la rhétorique ! Dans sa lettre à Petronius, il s'ingénie à gagner celui-ci à la cause de son protégé, dans la perspective d'une réouverture prochaine de l'affaire : insister sur les torts (réels, exagérés ou totalement fictifs) subis par Caecilianus sert tout à fait pareil dessein. Au demeurant, que Caecilianus et Symmaque aient été, en réalité, pleinement satisfaits du premier règlement obtenu par Patruinus ressort à l'évidence du fait qu'ils prient celui-ci de bien vouloir intervenir une seconde fois dans leur affaire.

Le Pirate, en revanche, avait certainement des raisons d'être déçu de l'accord intervenu à l'issue de la phase de négociation dans laquelle il s'était laissé entraîner par Caecilianus et Symmaque ; de là à postuler que c'est pour cette raison qu'il tenta une nouvelle attaque contre Caecilianus, il n'y a qu'un pas... que je m'autorise assez volontiers à franchir !

*

Voici donc, en synthèse, la manière dont on pourrait, selon moi, restituer les circonstances et les étapes de l'affaire dont les *ep.* III, 36, VII, 108 et 109 du corpus symmachien nous ont conservé la mémoire.

Sommé par un adversaire, avec qui il avait une querelle d'argent, de se présenter devant l'audience de l'évêque Ambroise, le clarissime Caecilianus s'évertua à éviter cette comparution. Non seulement les raisons de Caecilianus n'étaient pas les meilleures en cette affaire, mais, de surcroît, Ambroise était le patron de son adversaire : Caecilianus n'avait donc rien à espérer de l'audience qui se profilait. Pour autant, il ne pouvait pas opposer

à Ambroise, personnage notoirement irascible et à l'entregent certain, une simple fin de non recevoir. Il pria donc son propre patron, Symmaque, d'intervenir auprès d'Ambroise, afin d'obtenir un renoncement spontané de la part de l'évêque. Ambroise, qui était en rapport de partenariat « patronal » avec Symmaque, accepta de sacrifier la cause de son client au nom de la permanence des rapports, parfois contraints mais toujours mutuellement bénéfiques, qu'il entretenait avec l'ancien préfet de la Ville.

L'affaire, de fait, passa devant les tribunaux. Capitalisant habilement sur la déception d'un adversaire qui avait cru, longtemps, qu'il avait partie gagnée, Symmaque et Caecilianus parvinrent – ce qui était certainement leur objectif depuis le départ ! – à lui faire accepter le principe d'une médiation. Menée par le courtisan Patruinus, celle-ci déboucha sur un accord, lequel permettait à Caecilianus d'éviter, au prix d'une compensation financière versée à son adversaire, l'ignominie d'une condamnation, ainsi qu'un possible désastre financier.

Quelques mois plus tard toutefois, l'adversaire de Caecilianus s'aperçut qu'il avait été berné : il commença donc à menacer Caecilianus d'un (nouveau) procès, qu'il entendait bien, cette fois-ci, mener à son terme. Face à cette nouvelle attaque, Symmaque et Caecilianus (qui, à l'évidence, ne croyait pas en ses chances, ni devant Ambroise, ni devant quelque autre juge que ce soit) n'eurent d'autre choix que d'activer, une nouvelle fois, une stratégie de défense : le courtisan Patruinus, qui avait donné pleine satisfaction lors de la première médiation, fut à nouveau sollicité, de même que le frère de celui-ci, rentré de son vicariat. Ensemble, ils devaient faire pression sur l'adversaire de Caecilianus afin qu'il renonce, une nouvelle fois, à son projet de procès, et accepte plutôt le principe d'une nouvelle médiation. Médiation que les deux frères pourraient conduire de concert.

6. Conclusion

Quels sont, au terme de cette immersion dans les méandres du *forum shopping* à la mode tardo-antique, les quelques aspects qu'il conviendrait d'en retenir ? J'en vois trois, essentiellement.

1/ Les plaideurs, bien souvent, ne se contentaient pas de présomptions de victoire, ou de « pronostics » simplement favorables, mais recouraient aux démarches de *forum shopping* afin de sécuriser au maximum leur affaire. Ainsi, le Pirate, bien qu'il ait eu, semble-t-il, les meilleurs arguments

dans la cause qui l'opposait à Caecilianus (en ultime analyse, la fougue que met ce dernier à ne surtout pas comparaître, ni devant Ambroise, ni devant aucune autre instance va clairement dans ce sens), imagina de renforcer encore ses chances de victoire, en « plaçant » littéralement son affaire entre les mains de son patron. La suite des événements montrera, au demeurant, qu'il avait toutes les raisons de se méfier de la rouerie et des capacités de réaction de son adversaire.

2/ Les démarches de *forum shopping* n'avaient rien d'un innocent « lèche-vitrines » : il s'agissait, au contraire, d'affaires complexes, lesquelles pouvaient faire intervenir un grand nombre d'acteurs et requerraient de leur part des connaissances précises. Tant étaient nombreuses, en effet, les possibilités d'attaque, de défense, de contre-attaque *etc.* qu'offrait le *legal pluralism* de l'Empire tardif, qu'une stratégie de *forum shopping* se devait nécessairement d'être au long cours ; comprenons qu'un premier mouvement était rarement le dernier, et qu'à l'instar de Caecilianus et de son patron, Symmaque, il valait mieux, comme les meilleurs joueurs d'échecs, se mouvoir avec d'ores et déjà à l'esprit trois ou quatre coups d'avance. Le plaideur trop léger ou trop peu méfiant risquait, quant à lui, de voir s'écrouler des stratégies entières, supposément infaillibles, sur un seul coup et de se retrouver (comme ce fut manifestement le cas du Pirate, après le renoncement d'Ambroise) sans aucun plan B, vulnérable aux stratagèmes de son adversaire.

3/ Troisième et dernier constat : sans doute les menées du *forum shopping* interféreraient-elles, bien souvent, avec les mécanismes typiques de la société patronale de l'Empire tardif. Dans un monde que régissaient, en grande partie, les rapports verticaux et les solidarités que ceux-ci induisaient, un plaideur s'aventurait, en effet, très rarement seul en justice. Ainsi, tant Caecilianus que le Pirate, ont-ils songé à mettre à contribution leurs patrons respectifs. Il y a fort à parier qu'à l'instar de la cause qui opposa nos deux protagonistes, nombre d'affaires se réglèrent en fait « en coulisse », par une compétition d'influence patronale, en amont ou en parallèle de la compétition, judiciaire à proprement parler, qui opposait les plaideurs / clients.

Abstract: This paper provides a new reading of a case of *episcopalis audientia*, known through a famous letter sent by Symmachus to Ambrose. The analysis is based on the

concrete realities of late roman 'legal pluralism', and on the 'forum shopping' which was one of its main consequences.

Keywords: *Audientia episcopalis*, forum shopping, legal pluralism, episcopal courts, patronage networks.

Fonti: Simmaco, *ep.* III, 36 ; VII, 108 e VII, 109 / *CSirm* 1.

BIBLIOGRAFIA

- ALLO E. B., *La première épître aux Corinthiens*, Paris 1956.
- BELL H. I., *The Episcopalis Audientia in Byzantine Egypt*, *Byzantion* 1 (1924), 139-144.
- BROWN P., *Pouvoir et persuasion dans l'Antiquité tardive. Vers un empire chrétien*, Paris 1998 (trad. française de *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison 1992).
- BROWN P., *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hanover (USA) 2002.
- BRUGGESSER Ph., *Orator disertissimus : à propos d'une lettre de Symmaque à Ambroise*, *Hermes* 115 (1987), 106-115.
- CALLU J.-P., *Symmaque, Lettres, t. I : livres I-II* (texte établi, traduit et commenté par), Paris 1972.
- CALLU J.-P., *Symmaque, Lettres, t. II : livres III-IV* (texte établi, traduit et commenté par), Paris 1982.
- CALLU J.-P., *Symmaque, Lettres, t. III : livres VI-VIII* (texte établi, traduit et commenté par), Paris 1995.
- CANOBBIO A., *A proposito della Constitutio Sirmondiana I e della episcopalis audientia in età costantiniana*, dans *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del convegno Redhis (Pavia 17-18 marzo 2016)*, a cura di D. Mantovani, Bari 2019, 229-265.
- CHADWICK H., *The Role of the Christian Bishop in Ancient Society*, dans *Protocol of the 35th Colloquy of the Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture*, dir. H. Chadwick, Berkeley 1980, 1-34.
- CIMMA M.-R., *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989.
- CORIAT J.-P., *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma 1997.
- CRIFÒ G., *A proposito di episcopalis audientia*, dans *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André*

- Chastagnol* (Paris, 20-21 janvier 1989), dir. M. Christol, S. Demougin, Y. Duval, Cl. Lepellet, L. Pietri, Roma 1992, 397-410.
- CUENA BOY F.-J., *La episcopalis audientia de Costantino a Juliano el Apóstata*, SDHI 82 (2016), 117-175.
- DELMAIRE R. - GUICHARD L. - HUCK O. - RICHARD F., *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438). Vol. II : Code Théodosien I-XV, Code Justinien, Constitutions Sirmondiennes*, Paris 2009 (SChr 531).
- DE LOYNES DE FUMICHON B. - ROEBUCK D., *Roman Arbitration*, Oxford 2004.
- FORLIN PATRUCCO M. - RODA S., *Le lettere di Simmaco ad Ambrogio. Vent'anni di rapporti amichevoli*, dans *Ambrosius Episcopus. Atti del congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di sant'Ambrogio alla cattedra episcopale* (Milano 2-7 dicembre 1974), t. II, dir. G. Lazzati, Milano 1976, 284-297.
- FRAKES R. M., *Contra potentium iniurias. The Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, München 2001.
- FREU Ch., *Les figures du pauvre dans les sources italiennes de l'antiquité tardive*, Paris 2007.
- GAIN B., *L'Église de Cappadoce au IV^e siècle d'après la correspondance de Basile de Césarée : 330-379*, Roma 1985.
- GIET S., *Les idées et l'action sociale de saint Basile*, Paris 1941.
- GILLIARD F. D., *Senatorial Bishops in the Fourth Century*, Harvard Theological Review 77 (1984), 153-175.
- HARRIES J., *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999.
- HUCK O., *À propos de CTh 1, 27, 1 et CSirm 1. Sur deux textes controversés relatifs à l'episcopalis audientia constantinienne*, ZSS 120 (2003), 78-105.
- HUCK O., *Encore à propos des Sirmondiennes. Arguments présentés à l'appui de la thèse de l'authenticité en réponse à une mise en cause récente*, Antiquité tardive 11 (2003), 181-196.
- HUCK O., *Oppositions religieuses et querelles d'influence dans les cités de l'Italie tardo-antique. À propos d'une audience épiscopale d'Ambroise de Milan*, dans *Les cités de l'Italie tardo-antique (IV^e-VI^e siècle). Institutions, économie, société, culture et religion*, dir. M. Ghilardi, Ch. J. Goddard, P. Porena, Roma 2006, 309-324.
- HUCK O., *La création de l'audientia episcopalis par Constantin*, dans *Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles : intégration ou 'concordat' ? Le témoignage du Code Théodosien (Actes du colloque international, Lyon 6, 7 et 8 octobre 2005)*, dir. J.-N. Guinot, F. Richard, Paris 2008, 295-315.
- HUCK O., *Un cas d'interpretatio juridique : la législation constantinienne sur l'audience épiscopale*, dans *Interpretatio. Traduire l'altérité culturelle dans les civilisations de l'Antiquité*, dir. F. Colin, O. Huck, S. Vanséveren, Paris 2015, 267-315.

- HUCK O., *Constantin 'législateur chrétien'. Aux origines d'un topos de l'histoire ecclésiastique*, dans *L'historiographie tardo-antique et la transmission des savoirs*, dir. Ph. Blaudeau, P. Van Nuffelen, Berlin-Boston 2015, 283-317.
- HUMFRESS C., *Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity*, Oxford 2007.
- HUMFRESS C., *Thinking Through Legal Pluralism. 'Forum Shopping' in the Later Roman Empire*, dans *Law and Empire. Ideas, Practices, Actors*, dir. J. Duindam, J. Harries, C. Humfress, N. Hurvitz, Leiden-Boston 2013, 225-250.
- JÉGOU L., *L'évêque, juge de paix. L'autorité épiscopale et le règlement des conflits entre Loire et Elbe (milieu VIII^e-milieu XI^e siècle)*, Turnhout 2011.
- KASER M. - HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996².
- KOCH S., *Rechtliche Regelung von Konflikten im frühen Christentum*, Tübingen 2004.
- LAMMEYER J., *Die Audientia Episcopalis in Zivilsachen der Laien im römischen Kaiserrecht und in den Papyri*, *Aegyptus* 13 (1933), 193-202.
- LEPELLEY Cl., *Liberté, colonat et esclavage d'après la lettre 24* : la juridiction épiscopale de liberali causa*, dans *Les lettres de saint augustin découvertes par J. Divjak. Communications présentées au colloque des 20 et 21 septembre 1982*, dir. Cl. Lepelley, Paris 1983, 329-342.
- LEPELLEY Cl., *Le patronat épiscopal aux IV^e et V^e siècles : continuités et ruptures avec le patronat classique*, dans *L'évêque dans la cité du IV^e au V^e siècle : image et autorité. Actes de la table ronde organisée par l'Istituto Patristico Augustinianum et l'École française de Rome (Rome, 1^{er} et 2 décembre 1995)*, dir. É. Rebillard, Cl. Sotinel, Roma 1998, 17-33.
- MARCONI A., *Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983.
- MARTIN A., *Athanase d'Alexandrie et l'Église d'Égypte au IV^e siècle (328-373)*, Roma 1996.
- MARTIN A., *L'image de l'évêque à travers les Canons d'Athanase : devoirs et réalités*, dans *L'évêque dans la cité du IV^e au V^e siècle : image et autorité. Actes de la table ronde organisée par l'Istituto Patristico Augustinianum et l'École française de Rome (Rome, 1^{er} et 2 décembre 1995)*, dir. É. Rebillard, Cl. Sotinel, Roma 1998, 59-70.
- MARTROYE F., *L'affaire Indicia. Une sentence de saint Ambroise*, dans *Mélanges Paul Fournier (publication nr. 1 de la bibliothèque d'Histoire du droit publiée sous les auspices de la Société d'Histoire du droit)*, Paris 1929, 503-510.
- MARTROYE M., *Une sentence arbitrale de saint Ambroise*, *RHD ser.* 4/8 (1929), 300-311.
- MCLYNN N. B., *Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley-Los Angeles-London 1994.
- PATALAGEAN E., *Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance (IV^e-VII^e siècles)*, Paris 1977.
- PULIATTI S., *L'episcopalis audientia tra IV e V secolo*, *Koinonia* 40 (2016), 299-330.

- RAKOTOHARINTSIFA A., *Conflits à Corinthe. Église et société selon I Corinthiens. Analyse socio-historique*, Genève 1997.
- RINOLFI C., *Episcopalis audientia e arbitrato* dans *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI. Atti del Convegno. Parma (18-19 Giugno 2010)*, dir. U. Agnati, S. Puliatti, Parma 2010, 191-239.
- SALAMITO J.-M., *Les Pères, les « riches » et les « pauvres ». Quelques pistes pour une lecture historique de ce recueil*, introd. à *Riches et pauvres dans l'Église ancienne. Nouvelle édition revue et augmentée*, dir. M.-H. Congourdeau, Paris 2011³.
- SARGENTI M., *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986.
- SCHRAGE W., *Der erste Brief an die Korinther*, Zürich 1991
- SIRKS A. J. B., *The Episcopalis Audientia in Late Antiquity*, *Droit et cultures* 65 (2013-1), online.
- VISCHER L., *Die Auslegungsgeschichte von 1 Cor. 6, 1-11. Rechtsverzicht und Schlichtung*, Tübingen 1955.
- VISMARA G., *Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Milano 1937
- VISMARA G., *Ancora sull'episcopalis audientia (Ambrogio arbitro o giudice ?)*, *SDHI* 53 (1987), 53-73.
- VISMARA G., *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Milano 1995.
- WINTER B. W., *Civil Litigation in Secular Corinth and the Church : the Forensic Background to 1 Corinthians 6, 1-8*, *New Testament Studies* 37-4 (1991), 559-572.
- WIPSZYCKA E., *L'attività caritativa dei vescovi egiziani*, dans *L'évêque dans la cité du IV^e au V^e siècle : image et autorité. Actes de la table ronde organisée par l'Istituto Patristico Augustinianum et l'École française de Rome (Rome, 1^{er} et 2 décembre 1995)*, dir. É. Rebillard, Cl. Sotinel, Roma 1998, 71-80.
- ZIEGLER K.-H., *Das private Schiedsgericht im antiken römischen Recht*, München 1971.

La condanna cristiana della *cupiditas ultionis*. Vendetta privata e vendetta attraverso la legge

VALERIO NERI

Università degli Studi di Bologna

1. Introduzione

La vendetta è un fenomeno pressoché universale nell'essenzialità dei rapporti e delle reazioni psicologiche, sociali e culturali che la producono, presente in epoche e culture diverse, sia pure con notevoli differenze di forme e di intensità. Erich Fromm nel suo *Anatomy of human destructiveness* (Holt 1973) sintetizzava così la valutazione del fenomeno:

«(trad. S. Stefani) La passione della vendetta è talmente radicata in profondità, da essere sicuramente presente in tutti gli uomini. Eppure questo assunto è smentito dai fatti. Per quanto diffusa, essa presenta notevoli differenze di intensità, e in certe culture e individui sembra limitarsi a tracce minime»¹.

La vendetta consiste nella volontà di trovare una compensazione ritenuta giusta ad un oltraggio o presunto tale subito, da parte della vittima, della sua famiglia o del gruppo sociale al quale appartiene. L'oltraggio viene considerato lesivo dell'onore, della identità e della considerazione sociale di cui gode la vittima, e la misura della risposta può essere valutata individualmente o essere regolata da codici scritti e non scritti. La vendetta era un comportamento largamente approvato nel mondo antico, greco e romano. Nel mondo greco, ad Atene in particolare, la cui cultura è certamente la più conosciuta, la ritorsione nei confronti dei propri nemici era considerata pienamente giustificabile e una vendetta coronata da successo costituiva una gioia ed accresceva la reputazione di una persona, anche se, da un'analisi degli oratori attici emerge che i tribunali ateniesi non vedevano di buon occhio una sproporzione della vendetta². Nell'ordinamento romano arcaico la vendetta per un fatto di sangue, come ha ben messo in evidenza Fabio Botta, era deferita agli agnati e ai *gentiles* come un dovere

1. Sulla vendetta, com'è naturale attendersi, esiste un'ampia bibliografia sui versanti psicologico, antropologico e storico. Mi limito a segnalare opere recenti di cui mi sono largamente servito: in ambito antropologico, *Antropologia della vendetta*; in ambito psicologico STILLWELL-BAUMEISTER-DEL PRIORE, *We're all victims*, 253-263; per un ampio disegno storico, *La vengeance 400-1200*.

2. Cfr. GIORDANO, *Injure*, 1-14; HERMAN, *Athenians beliefs*, 7-27.

di solidarietà (*officium pietatis*)³. Lo scopo di questo lavoro è di indagare l'evoluzione in età tardoantica del pensiero cristiano sulla vendetta, che costituisce un pensiero largamente originale, soprattutto circa la vendetta perseguita attraverso il ricorso alla giustizia dello stato.

2. I testi cristiani

Il concetto di desiderio e piacere della vendetta proviene, negli autori cristiani, sia latini sia greci, dalle definizioni filosofiche, alle quali accenniamo in seguito, dell'ira come desiderio di vendetta. Lattanzio ed Agostino soprattutto riprendono la formulazione ciceroniana dell'ira come *libido ulciscendi*, mentre lo stesso passo ciceroniano assimila, nel concetto di desiderio di vendetta, *cupiditas* e *libido*. Gli autori cristiani latini, come vedremo, non si limitano a richiamare la *cupiditas* o *libido ulciscendi* all'interno di definizioni dell'ira, ma, da definizioni come quella ciceroniana, estrapolano il concetto di desiderio di vendetta e danno ad esso un rilievo autonomo come atteggiamento dal quale i cristiani debbono rifuggire. I Padri greci richiamano il concetto di desiderio di vendetta all'interno solo di definizioni dell'ira, citando ora la versione aristotelica ora quella stoica, rispettivamente come ὀρεξις⁴ e come ἐπιθυμία τιμωρίας⁵, ma il termine stesso di τιμωρία viene usato nella grande maggioranza dei casi con il significato di punizione, particolarmente di punizione divina, e non di vendetta, e tanto meno viene dato rilievo, come negli autori latini, alla forma legale della vendetta. Come primo passo ritroviamo ed analizziamo i testi latini cristiani relativi. Il tema della condanna nei cristiani della *cupiditas ultionis* trova spazio nei Padri occidentali a partire dal IV secolo, particolarmente in Ambrogio, in Agostino e in Leone Magno. Il testo evangelico che il papa pone a fondamento di questa condanna è il *dimitte debita* del Pater noster nella versione matteana: Dio sarà indulgente nei confronti dei peccati di coloro che non troverà *cupidos ultionis*, che rimetteranno i debiti dei loro fratelli. Le *iniuriae* di cui vorremmo il risarcimento, secondo un nostro personale senso di giustizia, sono messe a confronto con le *iniuriae* di cui dovremmo rendere conto alla giustizia suprema e verace di Dio ed alla

3. BOTTA, *Vendetta*, 11-38.

4. Arist. *Rhet.* 2, 2, 1378a: Ἔστω δὲ ὀργὴ ὀρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας; Cfr. Athan. *Expos. in ps.*, PG 27, 180; Ps. Orig. *Sel. in ps.*, PG 12, 1317; Did. Caec. *Comm. in Zach.* 2, 195; 199.

5. Chrys. *Frg. mor.* 396: ὀργή... ἐπιθυμία τιμωρίας τοῦ δοκοῦντος ἡδικηκέναι οὐ προσηκόντως. Cfr. Orig. *Frg. ex comm. in ep. ad Ephes.* 22; Clem. Alex. *Strom.* 4, 23, 152.

potenza di questa giustizia⁶. Ma il superamento della *cupiditas ultionis*, oltre a questo patto con Dio, *piissimum pactum*, può nascere anche dalla considerazione dei rapporti con gli altri uomini: riceviamo offese ma ne facciamo anche ad altri, è perciò più desiderabile che le nostre colpe nei confronti di altri non siano punite piuttosto che siano condannate quelle nei nostri confronti⁷. La *cupiditas ultionis* alla quale fa riferimento Leone Magno sembra essere prevalentemente l'*ultio* attraverso la giustizia penale, come è evidente in un'altra omelia del papa: il desiderio di vendetta trova soddisfazione nel carcere e nelle catene (*si quis ergo in quempiam ita cupiditate ultionis exarsit ut eum carceri traderet, aut vinculis inligaret*). In questo caso chi si sia lasciato trascinare da questo desiderio di vendetta deve accelerare l'assoluzione sia di chi sappia innocente, sia di chi sia degno di pena, evidentemente rinunciando nei suoi confronti all'azione penale⁸.

Nel suo commento al vangelo di Luca, Ambrogio introduce nel tema uno sviluppo interessante: il rifiuto della *cupiditas ultionis* deve essere dei *magnanimi* (*procul a religiosis indignatio, procul a magnanimis cupiditas ultionis*)⁹. La *magnanimitas*, congiunta alla pazienza; non è però una virtù aristocratica, una virtù dei sapienti. È la virtù di Cristo che non risponde agli insulti e non reagisce alle percosse con pazienza, ed è una virtù che i cristiani sono esortati ad imitare, rinunciando al desiderio di vendetta (*imitatores mei estote, ultionis studia deponite*)¹⁰. Il rifiuto della vendetta deve essere di tutti i cristiani (*nemo ipse debet quod in alio reprehendit imitari; grauiora contumacibus mansuetudo uulnera refert*)¹¹.

Agostino afferma che l'impulso alla vendetta, che è una passione violenta nell'animo umano, deve essere superato con l'aiuto di Dio attraverso la

6. Leo. Magn. *Tract.* 43, ll. 114 ss: *Dicente namque domino: Si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet uobis et pater uester qui in caelis est, non longe est ab unoquoque quod poscit, cum de benignitate supplicis sententia pendeat iudicantis, qui humanarum precum misericors et iustus auditor, aequitati suae de nostra lenitate praescripsit... ut haberet in eos ius seueritatis, quos non inuenisset cupidos ultionis*. Cfr. anche per il richiamo al *dimitte debita*, *Tract.* 39, ll. 174 ss. È evidentemente dipendente da questo passo una lettera di Ruricio di Limoges, che fiorisce nella seconda metà del V secolo (*Ep.* 2, 20).

7. Leo. Magn. *Tract.* 49, ll. 108 ss.

8. Leo. Magn. *Tract.* 39, ll. 174 ss.

9. Ambr. *Exp. Ev. sec. Luc.*, 7, ll. 302 ss.

10. Ambr. *Exp. Ev. sec. Luc.* 7, 585 ss.

11. *Ibid.*

preghiera¹². Esso è presente anche nella figura del cristiano tiepido che egli tratteggia nel trattato contro i Pelagiani che invia al papa Bonifacio, un cristiano che pure ritiene di essere fedele ai valori della sua religione. Si fa trasportare, tra le altre cose, dall'ira e della *ulciscendi cupiditas*, ma, per essere in qualche misura osservante dell'esortazione a rimettere i debiti ai nostri debitori, se ne viene richiesto (presumibilmente da un'autorità religiosa) accorda il perdono¹³. Nell'epistola scritta al vicario di Africa Macedonio, in cui tratta a lungo del rapporto fra giustizia e misericordia, Agostino presenta come esemplarmente convincente l'atteggiamento di Gesù nei confronti dell'adultera, che i Giudei avrebbero voluto lapidare secondo la legge: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Gesù non critica la legge ma presenta la misericordia come una via obbligata in quanto non c'è uomo che non possa considerarsi un peccatore. Anche il marito della donna, aggiunge Agostino, se fosse stato presente, sarebbe stato spinto al perdono, rinunciando alla volontà di vendetta (*exterritus animum ad voluntatem parcendi ab ulciscendi cupiditate deflexit*)¹⁴.

Il desiderio di vendetta viene presentato in molti casi dai cristiani come tetro piacere, *voluptas*, *libido*, di vendetta. Nell'epistola a Nettario di Calama, scritta nel 409-410, Agostino, ribadendo la sua concezione della pena come funzionale all'emendamento del colpevole e non come mera bramosia di vendetta, descrive la torbida violenza di questa passione, che deve essere assente da un animo cristiano: l'animo viene trascinato da questo impulso (*ad poenam cuiusque rapiatur*), è infiammato dall'ardore di nuocere (*nocendi inflammetur ardore*), si pasce della vendetta anche quando è concessa dalla legge (*vindicta etiam lege debita pasci desideret*)¹⁵. Scrivendo al tribuno Marcellino, che è stato incaricato di giudicare delle violenze donatiste nel 411, lo mette in guardia contro la *ulciscendi libido*, che può essere anche dei giudici, se si lasciano trascinare dall'ira nei confronti dei rei¹⁶. La *nocendi libido* è una caratteristica della città terre-

12. Aug. *Enarr. in ps.* 108, 5: *Nos vero etiam pro nobis (sc. Oremus) ut animum nostrum Deo opitulante vincamus quo ferimur in ulciscendi cupiditatem, cum detrahitur sive praesentibus sive absentibus nobis.*

13. Aug. *Contra duas ep. Pelag.*, 3, 5, 14.

14. Aug. *Ep.* 153, 9.

15. Aug. *Ep.* 104, 8.

16. Aug. *Ep.* 133, 2: *imple, christiane iudex, pii patris officium, sic succense iniquitati ut consulere humanitati memineris ne in peccatorum atrocitatibus exerceas ulciscendi libidinem...*

na, a differenza dalla *iusta ultio* di Dio che domina la città celeste¹⁷. La passione che trascina alla *ulciscendi libido* è identificata con l'ira, come nel pensiero stoico, in Agostino e, prima di lui, in Lattanzio. Nel *de civitate Dei* Agostino attribuisce genericamente agli antichi una definizione dell'ira come *ulciscendi libido*, la cui irrazionalità si spinge fino a sfogarsi e a cercare una qualche sorta di retribuzione anche contro gli oggetti, come nel caso di uno che spezzi uno stilo che non scrive bene¹⁸. Lattanzio invece attribuisce a Seneca nel *de ira*, in un passo che non è pervenuto nella tradizione del testo, due definizioni dell'ira in rapporto alla vendetta, la seconda delle quali è presentata come una citazione di Posidonio. Le due definizioni si trovano in Cicerone, che riporta il pensiero stoico, nelle *Tusculanae disputationes*¹⁹.

Riassumendo, dai testi che abbiamo analizzato finora²⁰, si ricava che la condanna cristiana della *cupiditas* o della *libido ulciscendi* è giustificata essenzialmente dal richiamo a due testi scritturali, Mt 6, 12 (*dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris*) e l'esortazione paolina nella Lettera ai Romani 12, 17 di non rendere male per male²¹ e, nella stessa lettera 12, 19, il riconoscimento a Dio solo della prerogativa della punizione e della vendetta (*mihi vindicta, ego retribuam*), che riprende un testo del Deuteronomio 32, 35. Per i cristiani dunque la rinuncia alla vendetta costituisce un'obbligatoria obbedienza ad un precetto divino. Il de-

17. Aug. *de civ. Dei* 11, 33.

18. Aug. *de civ. Dei*, 14, 15.

19. Lact. *de ira Dei*, 13. La prima definizione attribuita a Seneca, *ira est cupiditas ulciscendae iniuriae*, richiama Cic. *Tusc. disp.* 3, 5, 11 (*sic enim definitur; iracundia ulciscendi libido*), cfr. *ibid.* 4, 19, 44, mentre la seconda, che cita Posidonio (*cupiditas puniendi eius a quo te inique putes laesum*), richiama *Tusc. disp.* 4, 9, 21 (*ut ira sit libido poeniendi eius qui videatur laesisse iniuria*), e comunque, come vedremo, richiama la definizione stoica dell'ira. Il passo attribuito a Seneca, se non è da considerare come una svista di Lattanzio, potrebbe essersi trovato in una lacuna della tradizione del *de ira*, come molti pensano.

20. Vi possiamo aggiungere Hieron. *Ad Eph.*, 3, col. 549 (*si enim ira desiderat ultione, omnis autem ultio rependere cupit ei malum a quo se laesam putat*) che richiama Cic. *Tusc. disp.* 4, 9, 21, citato alla nota precedente; Hieron. *Tract. In ps.* 93, l. 21ss (*Si Deus ultionum dominus est... quid te cupis vindicare, homo?*).

21. Nei testi che abbiamo citato finora, il richiamo alla Lettera ai Romani in rapporto alla condanna della vendetta si trova in Aug. *Ep.* 104, 8 e 138, 9, in cui il vescovo di Ippona suggerisce l'identità tra l'esortazione della lettera di Paolo a non rendere male per male, e la condanna della *ulciscendi libido* prodotta dall'ira nel pensiero stoico (*quid est autem non reddere malum pro malo nisi abhorre ab ulciscendi libidine?*).

siderio di vendetta è talora considerato una manifestazione dell'ira, come negli Stoici, con un richiamo esplicito alla definizione stoica dell'ira, di cui discuteremo più avanti.

2. La vendetta attraverso le leggi: i cristiani e la giustizia penale

La vendetta può far parte di rapporti privati, dai quali la legge dello stato è esclusa o, in certi casi, non ha ragione di intervenire, dal momento che non si compie attraverso azioni penalmente perseguibili. In molti casi tuttavia è evidente, anche nella condanna cristiana del fenomeno, un richiamo alla vendetta ricercata attraverso la legge e la giustizia secolare. Ne abbiamo visto un esempio in un'omelia citata di Leone Magno²². In un passo delle *Quaestiones in Heptateuchum*, Agostino condanna la vendetta perseguita attraverso l'accusa nel processo penale (*quidam vero codices habent... id est ne arguendo vindicare te velis*)²³. Già Tertulliano distingue fra l'*ultio* del giudice che applica la legge e l'*ultio* del cittadino consapevole del rilievo penale dell'*iniuria* che vuole perseguire attraverso la legge e il tribunale²⁴.

D'altronde nello stato romano come altrove, la legge, condannando la vendetta privata, aveva inteso rendere giustizia ai cittadini danneggiati da *iniuriae* offrendo loro una *ultio* legale²⁵. Il cittadino, facendosi accusatore nel processo, può richiedere l'*ultio* di una *iniuria* subita. Nella *Sirmondiana* 14, Onorio afferma che non ci si può attendere che l'*ultio* delle *iniuriae* da loro subite da parte dei donatisti (ma si tratta appunto di una categoria specifica per la quale vale un'eccezione) possa essere richiesta dai vescovi stessi ai quali il loro ruolo impone il perdono, ma deve essere, in questo caso, esercitata autonomamente dai poteri pubblici²⁶. La consapevolezza che la legge garantisca una *ultio* alle *iniuriae* subite dai privati in forme codificate è d'altronde presente ben prima della tarda antichità: per esempio,

22. Leo. Magn. *Tract.* 39, ll. 174 ss.

23. Aug. *Quaest. in Hept.* 3, *quaest.* 70.

24. Tert. *Apol.* 4, l. 51: *Nulla lex uetat discuti quod prohibet admitti, quia neque iudex iuste ulciscitur, nisi cognoscat admissum esse quod non licet, neque cuius fideliter legi obsequitur ignorans, quale sit quod ulciscitur.*

25. Cfr. RIVIÈRE, *Pouvoir*, 7-42.

26. Sirm. 14: *Adque ita provinciae moderator sacerdotum et catholicae ecclesiae ministrorum, loci quoque ipsius et divini cultus iniuriam capitali in convictos vel confessos reos sententia noverit vindicandam, nec exspectet ut episcopus iniuriae propriae ultionem deposcat, cui sacerdotii sanctitas ignoscendi solam gloriam derelinquit.*

nell'*Institutio oratoria* di Quintiliano²⁷ e nelle *Declamationes minores* attribuite a Quintiliano, che non è escluso che possano essere assegnate allo stesso maestro piuttosto che alla sua scuola, in cui troviamo un'espressione rivelatrice²⁸: *si non habuisssem quam educerem ad magistratus, cuius vice me ulciscerer*²⁹. Seneca stesso, se spesso accenna alla vendetta in generale, senza distinguere fra vendetta privata e vendetta legale, mette in evidenza il risarcimento che la legge garantisce a chi ha subito *iniuriae*³⁰. Questa funzione delle leggi era tuttavia già presente anche in Cicerone³¹.

Anche i cristiani dunque, condannando la *cupiditas ulciscendi*, anche quando non fanno esplicitamente riferimento alla vendetta attraverso la legge, intendono anche dissuadere i fedeli dal fare ricorso alla giustizia penale. Questo atteggiamento ha come fondamento una lunga storia nel cristianesimo primitivo. L'esortazione a non reagire alle *iniuriae* sia fisiche sia patrimoniali anche attraverso il ricorso ai tribunali è già neotestamentaria³². Nel testo paolino essenziale a questo proposito, Rm 12-13, i cristiani sono esortati ad evitare i conflitti ("per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti") e a rinunciare ad ogni desiderio di vendetta e di ritorsione per i torti subiti, lasciando a Dio il compimento di una superiore giustizia ("non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina")³³. Paolo esorta dunque a confidare, per ottenere giustizia, in Dio, non nei tribunali. La giustizia esercitata dal potere politico è una funzione che ad esso è affidata da Dio e perciò deve essere accettata e rispettata dai

27. Si veda per es. in *Inst.* 12, 9, 10 il riferimento ai *litigatores* che nel processo cercano l'*ultio* (*qui ultionem malunt quam defensionem*).

28. Cfr. recentemente PASETTI, *Declamationes*, XXXIV-XXXV..

29. Ps. Quint. *Decl. min.* 270, 26.

30. Cfr. Sen. *de clem.* 1, 22, 1: *Transeamus ad alienas iniurias, in quibus vindicandis haec tria lex secuta est, quae princeps quoque sequi debet: aut eum, quem punit, emendet, aut ut poena eius ceteros meliores reddat aut suolati malis securiores ceteri vivant.*

31. Per es. Cic. *Part. Or.* 131; *Pro Mil.* 38; *In Verr., act. sec.* 2, 9.

32. Cfr. Mt. 5, 38-40: «Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ^[39]ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; ^[40]e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello».

33. Circa il testo paolino che ha sempre sollevato, come è noto, una grande mole di discussione, anche circa la sua autenticità, non si può che rimandare ad alcuni significativi studi recenti: HARRILL, *Paul*, 281-311; KRAUTER, *Gewalt*, 371-401; ALETTI, *Soumission*, 459-476; Winter, *Roman law*, 67-102; BERGMEIER, *Loyalitätsparänese*, 144-160; ELLIOTT, *Romans*, 184-204; LEGASSE, *Paul*, 516-532.

cristiani, è “al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male”, ma Paolo non sembra dire: non fatevi giustizia da soli ma rivolgetevi alle autorità per avere giustizia; piuttosto aspettatevi che le autorità puniscano di propria iniziativa il male, così come premiano il bene. Anche in 1Cor 6, 1-8 Paolo condanna il ricorso ai tribunali per dirimere i conflitti interni alla comunità, che sembrano essere principalmente conflitti patrimoniali, ma che comprendono anche fattispecie di reati, come l’adulterio e la rapina, *μοιχοί* ed *ἄρπαγες*, che sono perseguibili penalmente sia in diritto romano che in diritto greco³⁴. La soluzione arbitrale all’interno della comunità, caldeggiata da Paolo, è quella prevalente in questi casi nelle comunità giudaiche³⁵.

La legittimazione paolina della giustizia penale dello stato fino alla pena di morte non solleva obiezioni in linea di principio nella patristica, ma ne viene in molti casi limitata l’assolutezza ed attenuata la durezza³⁶. Un’interpretazione non letterale di Rm 13, che non giustificasse la legittimità della funzione penale dello stato, poteva essere sostenuta da comunità cristiane sottoposte alla repressione statale, in quanto giudicate eretiche o scismatiche. Agostino testimonia che teologi donatisti interpretavano le autorità investite da Dio del compito della punizione del male dell’epistola paolina come le autorità ecclesiastiche e il gladio di cui disponevano come la punizione spirituale comminata nella scomunica³⁷. I Padri tardoantichi rendono esplicite significative riserve circa il ricorso alla giustizia dello stato, particolarmente alla giustizia penale. Come principio regolatore del suo personale comportamento nei confronti della giustizia penale, senza farne un principio generale, Basilio di Cesarea afferma che non intende sottrarre alla giustizia coloro che vi sono sottoposti, in omaggio all’affermazione di Paolo, ma che sceglie di non consegnare alcuno al giudizio per umanità³⁸. Giovanni Crisostomo sostiene che i cristiani dovrebbero tenersi lontani dai

34. Cfr. WINTER, *Civil litigation*, 559-572. Esisteva nel diritto attico la possibilità di un’accusa di adulterio, una *γραφὴ μοιχείας*, presso il tribunale cittadino. Cfr. APOLITO, *Adulterio*.

35. Cfr. DERRETT, *Judgement*, 559-572.

36. Cfr. NARDI, *Lecture*, 673-684.

37. Aug. *Contra ep. Parm.* 1, 10, 36: *Nisi forte, quemadmodum nonnulli eorum sane imperitissimi hoc intelligere solent, de honoribus ecclesiasticis dictum est, ut gladius intellegatur vindicta spiritalis quae excommunicationem operatur, cum providentissimus apostolus consequenti contextione satis aperiat quid loquatur.*

38. Bas. Caes. *Ep.* 289.

tribunali secolari, che non solo giudicano secondo leggi umane e non divine, ma sono soggetti alla corruzione ed alle pressioni dei contendenti potenti³⁹. I difetti della giustizia terrena nella letteratura patristica soprattutto occidentale sono spesso richiamati opponendo ad essa la giustizia divina, dipingendo Dio come il giudice perfetto in cui si realizza la sintesi dei valori che si vorrebbero realizzati nella giustizia terrena, il rigore e l'umanità. Dio giudica alla fine dei tempi con assoluto rigore, dopo aver esercitato durante la vita degli uomini un'assoluta misericordia; condanna e assolve non sulla base delle leggi e dei comportamenti ma di una conoscenza totale del cuore e della mente, incorruttibile e inappellabile. In uno scritto attribuito a Pelagio, il *de divitiis*, la polarità delle figure del giudice terreno e del giudice celeste è assoluta⁴⁰. Il giudice di cui l'autore descrive la figura raggiunge il potere attraverso la corruzione e l'adulazione dei potenti, siede in tribunale con alterigia, *superba elatione subnixus*, diventando protagonista di uno spettacolo di sadica crudeltà, in cui comunque sono i potenti ad utilizzare la giustizia dello stato per le loro personali vendette. Invece, in un passo famoso del *de civitate Dei*, Agostino si impegna a far convivere la piena consapevolezza dei limiti della giustizia penale con una piena accettazione della sua funzione ordinatrice voluta da Dio. I giudizi degli uomini sugli uomini sono *misera et dolenda*, perché legati ai limiti della condizione umana, in cui coesistono l'incapacità di conoscere pienamente le cose di cui si giudica, la *necessitas nesciendi* e la necessità di assolvere comunque al compito che ad essi viene affidato, la *necessitas iudicandi*⁴¹. Alla ricerca della verità i giudici sono costretti a usare strumenti dei quali il vescovo di Ippona sottolinea l'inefficacia e l'assurdità, come la tortura.

La logica della giustizia penale dello stato è, per il vescovo di Ippona, una logica di rigore, di *severitas*, o addirittura di vendetta, di *ultio*, nell'esigere attraverso l'afflizione corporale fino alla morte, un risarcimento nei confronti della persona lesa e dello stato come regolatore della convivenza sociale. Questa logica non può essere rifiutata, anche alla luce dell'affermazione paolina nella lettera ai Romani; viene ammessa in linea di principio una *vindicta lege debita*⁴², ma si afferma che il cristiano non deve pascersene. Si tratta tuttavia di una logica cieca senza comprendere che il giudizio

39. Joh. Chrys., *In ep. I ad Cor.*, PG 61, 11.

40. Cfr. TOSCANO, *Sub iudice*, 603-618.

41. Aug. *de civ. Dei* 19, 6.

42. Aug. *Ep.* 104, 3

di Dio, che è il vero e definitivo giudizio, va ben oltre, senza riconoscere che a lui spetta la *vindicta*, come afferma Paolo stesso in Rm 12, 19. Il giudice cristiano stesso non deve accettare acriticamente questa logica, non deve cedere alla *ulciscendi libido*⁴³.

Il compito però di equilibrare, anzi, di dare senso alla *severitas* penale, rappresentando il versante della misericordia, spetta per Agostino alla chiesa ed ai vescovi, al di là dell'esercizio della clemenza come valore classico nell'amministrazione della giustizia. In taluni casi viene formulato un esplicito divieto ai cristiani a fare ricorso alla giustizia penale. Lattanzio afferma per ogni cristiano il divieto di farsi accusatore in un processo capitale, in quanto si renderebbe colpevole di omicidio: non c'è differenza infatti fra l'uccidere *ferro an verbo*⁴⁴. I canoni attribuiti al concilio di Elvira, comminano la scomunica perpetua ai cristiani che siano stati accusatori in un processo in cui il reo sia stato condannato a morte o all'esilio, escludono esplicitamente in questi casi il ricorso da parte dei cristiani all'*ultio* penale⁴⁵. Una condanna generale del ricorso da parte di cristiani alla giustizia penale, soprattutto in riferimento ad accuse capitali, nella letteratura cristiana e nei concili del IV-V secolo, non sembra però essere stata rinnovata, se non forse in rari casi da parte dei cattolici⁴⁶. Questa scelta potrebbe essere dettata dalla volontà di non porre in assoluta contrapposizione la giustizia cristiana e quella dello stato e di adottare, come abbiamo visto e come vedremo, forme più sfumate di dialettica. Nei concili africani e gallici del IV-V secolo la proibizione del ricorso alla giustizia penale riguarda solo i chierici. Nel concilio di Agde del 506 è proibito ai chierici di farsi attori di una causa penale *in iudicio saeculari*⁴⁷. Nel concilio di Cartagine del 525 è proibito agli stessi di farsi attori di cause sia civili sia criminali; nel caso di cause criminali i chierici saranno puniti con la perdita della loro dignità ecclesiastica, nel caso di cause civili perderanno l'oggetto del contendere⁴⁸. Al contrario l'affermazione di un rifiuto assoluto di adire la giu-

43. Aug. *Ep.* 133, 2.

44. Lact. *Div. Inst.* 6, 20, 16.

45. Cfr. VITELLA MASANA, *Sanciones*, 36-37.

46. Un esempio potrebbe essere un canone degli *Statuta ecclesiae antiqua*, degli anni fra il 442 ed il 506, c. 17, in cui vengono condannati alla scomunica gli *accusatores fratrum*, presumibilmente presso un tribunale secolare.

47. *Conc. Agath. a.* 506, SL 148, 207.

48. *Conc. Carth. a.* 525, SL 149, 264.

stizia penale viene mosso dai donatisti in Africa, in polemica appunto con l'atteggiamento dei cattolici, *malos christianos non licet persequi*. Agostino non solleva obiezioni sul principio ma attribuisce le misure antidonatiste all'iniziativa delle autorità che sono appunto preposte a questo scopo⁴⁹.

3. I vescovi e la *cupiditas ulciscendi*

Se, come abbiamo visto, l'esortazione a vincere la *cupiditas ulciscendi* è rivolta a tutti i cristiani, un obbligo specifico è imposto al clero e soprattutto ai vescovi dalle norme conciliari e, come abbiamo visto nella Sirmondiana 14, è riconosciuto anche dallo stato. Le affermazioni di principio vengono però a volte seguite nella prassi con evidenti ambiguità, come emerge con particolare chiarezza nel conflitto tra cattolici e donatisti, soprattutto nei confronti di quella che viene presentata come l'ala violenta del movimento, quella dei *circumcelliones*, nella descrizione che ne offre Agostino. Questi ultimi, sotto la guida di chierici donatisti, sono accusati di violenze contro il clero ed i *possessores* cattolici⁵⁰. La strategia cattolica, propugnata da Agostino, come egli scrive qualche anno dopo, nel 417, al *tribunus* poi *comes Africae* Bonifacio, non è quella di trattare questi eccessi come reati perseguibili penalmente e dunque di richiedere l'intervento dello stato e dei suoi funzionari su questo piano, ma di applicare ai vescovi ed al clero donatisti, per costringerli ad intervenire sul piano disciplinare dove si fossero verificate violenze, una legge di Teodosio del 392, che comminava agli eretici una multa di dieci libbre d'oro (CTh. 16.5.21).

Il caso esemplare in cui questa strategia viene perseguita è quello del vescovo donatista di Calama, Crispino. Secondo la versione cattolica degli eventi, depositata presso i funzionari municipali, il vescovo cattolico di Calama, Possidio⁵¹, era stato oggetto di un tentativo di violenza da parte di una banda donatista capeggiata da un chierico omonimo del vescovo, ed aveva dovuto cercare rifugio in una fattoria⁵². I cattolici non presentarono presso i tribunali statali un'accusa di violenza. Ci si attendeva invece un intervento disciplinare del vescovo Crispino contro il suo omonimo pre-

49. Aug. *Ep.* 87, 8.

50. Sui *circumcelliones* e i loro rapporti con i donatisti esiste una ingente bibliografia. Cfr. da ultimi, SHAW, *Sacred violence*, 58-62; NERI, *Ancora sui circumcelliones*, 185-198; CACITTI, *Furiosa turba.*; ACHILLI, *Circumcelliones*, 923-933.

51. Su Possidio cfr. HERMANOWICZ, *Possidius*.

52. Aug. *Contra Cresc.* 3, 46, 50-51; Possid. *Vit. Aug.* 12.

sbitero, dando dunque per scontata la sua colpevolezza nell'incidente. La stessa versione cattolica della vicenda attribuisce al presbitero Crispino un invito, accolto, di porre freno alle violenze contro il vescovo cattolico (*ubi ne gravior saevirent intercessit ipse Crispinus velut aliis rogantibus flexus*), anche se lo colloca nella fase finale dell'aggressione di cui il presbitero sarebbe stato il leader. Il vescovo Crispino non prese, contro le aspettative cattoliche, alcun provvedimento ed i cattolici reagirono facendolo condannare come eretico alla multa di dieci libbre d'oro dal proconsole d'Africa, multa che poi, per intercessione dello stesso Possidio, fu condonata. Questa strategia veniva presentata, e in qualche misura lo era, come un'espressione di *mansuetudo*⁵³, dal momento che la rinuncia ad un'azione penale poteva evitare condanne più severe. Era però anche un comodo strumento di pressione nei confronti dell'episcopato donatista, perché evitava un accertamento giudiziario dei fatti, che non sarebbe stato privo di controversie (abbiamo visto che anche i cattolici riconoscevano che il presbitero Crispino avrebbe esercitato un'azione moderatrice, sulla quale avrebbe potuto insistere la difesa).

Quando, più tardi, si afferma una linea più dura nei confronti di donatisti e *circumcelliones* che porta nel 411 alla condanna capitale delle persone riconosciute colpevoli dell'omicidio di un chierico cattolico e del ferimento di un altro, i vescovi cattolici, pur accettando la necessità di un intervento repressivo statale, scelgono di tenersi lontani da un coinvolgimento come accusatori nel procedimento penale, di chiedere dunque un'*ultio* penale. Agostino afferma che i cattolici non sono responsabili dell'accusa, dal momento che l'inquisizione sul caso è stata autonomamente condotta dalle autorità⁵⁴. La strategia cattolica emerge chiaramente dalla *Sirmondiana* 14, inviata nel 409 al prefetto del pretorio Teodoro. L'imperatore Onorio, rimproverando le autorità africane di non essersi impegnate a sufficienza per reprimere e condannare le violenze donatiste contro i vescovi cattolici, afferma che questi, come abbiamo già visto, non possono, per i loro principi, accusare i responsabili di *iniuriae* nei loro confronti e chiederne la condanna. L'imperatore riconosce dunque l'obbligo morale dei vescovi cattolici a non cercare una *ultio* penale delle *iniuriae* subite dai donatisti,

53. Aug. *Ep.* 88, 7.

54. Aug. *Ep.* 133, 1: *Quamvis enim ab eorum interitu dissimulare possemus, qui non accusationibus nostris, sed illorum notoria ad quos tuendae publicae pacis vigilantia pertinebat, praesentati videantur examini.*

che però non esclude la punizione da parte della giustizia statale. Del fatto che l'osservanza del principio di rifiuto di ricerca di una *ultio* penale costituisca un vincolo reale all'azione delle autorità cristiane ed una debolezza del patronato ecclesiastico in difesa dei più deboli, di cui c'era una generale consapevolezza, abbiamo testimonianza in Agostino stesso scrivendo ad Alypio; *contemnimur enim ab improbis quia sciunt nos professione ecclesiastica colligatos non posse aliquid agere unde periclitentur sive puniantur*⁵⁵.

4. Tribunali dello stato e tribunali della chiesa

Un ruolo importante in questo contesto ha la concorrenza in ambito penale tra i tribunali dello stato e i tribunali ecclesiastici riguardo un certo numero di reati che sono al contempo anche peccati, nei confronti dei quali la chiesa può far valere nella penitenza la sua concezione della giustizia, che escludeva per principio il desiderio di vendetta⁵⁶. La chiesa impone penitenze e scomuniche temporanee o anche vitalizie, che sono comunque più lievi delle pene imposte dai giudici civili, ma soprattutto non hanno un carattere precipuamente afflittivo, non hanno come scopo l'*ultio* degli accusatori e dello stato stesso, ma la redenzione del peccatore e la sua riconciliazione con Dio e con i fratelli, particolarmente con il fratello che ha subito una *iniuria*.

Come è noto, veniva riconosciuta dallo stato alla chiesa, a partire da Costantino, nell'istituto della *episcopalis audientia*, una giurisdizione in cause civili, particolarmente in conflitti di proprietà⁵⁷. Nelle costituzioni imperiali successive al regno di Costantino viene esplicitamente messo in evidenza che ai vescovi è sottratta la giurisdizione penale. Una costituzione di Graziano del 376, indirizzata ai vescovi di Gallia e di Spagna, riserva la giurisdizione criminale ai tribunali statali, lasciando ai vescovi, oltre al giudizio su controversie religiose, anche il giudizio sui *levia delicta* che evidentemente vi siano collegati⁵⁸. Questi *levia delicta* all'interno di conflitti religiosi potranno essere stati violenze non gravi o altre azioni di perturbazione dell'ordine pubblico in questo contesto, la cui repressione si affidava alla disciplina ecclesiastica, alleggerendone i giudici civili.

55. Aug. *Ep.* 22*, 3.

56. Cfr. NERI, *Cristiani*, 369-386.

57. Cfr. recentemente PULIATTI, *Audientia*, 299-330; HUCK, *Audience*.

58. CTh. 16.2.23: *Si qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque delectis ad religionis observantiam pertinentia*.

Questa esplicita esclusione dell'ambito penale nella definizione del potere giurisdizionale dei vescovi potrebbe però essere messa in relazione con la volontà imperiale di porre freno alla tendenza da parte dei vescovi e dei cristiani in genere, di estendere la loro funzione e la loro capacità arbitrale anche all'ambito penale che è attestata dalle fonti contemporanee. Facciamo qualche esempio. Nei canoni penitenziali di Basilio di Cesarea, l'omicida volontario, che si sia pentito ed abbia confessato il suo delitto, viene condannato all'esclusione per venti anni dalla partecipazione alla liturgia. I primi quattro di questi anni il penitente deve piangere il suo peccato in piedi davanti alle porte della chiesa, supplicando i fedeli che entravano di pregare per lui. In questo modo però l'omicida ed il suo delitto sarebbero esposti per un periodo lungo alla conoscenza non solo da parte dei membri della comunità, ma anche di persone esterne, che potrebbero recare alle autorità giudiziarie la *notitia criminis*. (non c'è traccia in questo canone penitenziale del ruolo della famiglia dell'ucciso)⁵⁹. Se ammettiamo che questo canone abbia o possa avere avuto o aspirato ad avere un'applicazione concreta e non rappresenti solo un'ipotesi astratta, dobbiamo pensare che questo genere di penitenza fosse possibile non solo dopo che il vescovo aveva giudicato della realtà del pentimento, ma dopo che aveva ottenuto il consenso dei familiari della vittima alla rinuncia all'*ultio* penale e impegnato la comunità nel suo complesso ad accettare e ad essere testimoni di questa vicenda di redenzione, nonché forse ottenuto il rispetto da parte delle autorità civili della protezione accordata dalla chiesa a persone in questa condizione. Non è naturalmente facile pensare che questo equilibrio potesse mantenersi per tempi lunghi, ma, in ogni caso, il peccatore confesso poteva sperare che la situazione potesse durare qualche tempo e di poter ottenere poi il patrocinio del vescovo nella eventuale causa penale. D'altronde i vescovi erano ben coscienti dei pericoli della divulgazione di un peccato grave che potesse essere punito come un crimine capitale dalla giustizia secolare. Agostino affaccia la possibilità che un vescovo venga a conoscenza di un omicidio attraverso una confessione. È necessario in questo caso che il peccatore venga ripreso e compia il suo percorso penitenziale segretamente, perché non sia esposto ad una denuncia⁶⁰. Questa protezio-

59. Bas. Caes. *Ep.* 217, 56.

60. Aug. *Serm.* 82, 8, 11: *Nos volumus corripere et corrigere; quid si inimicus quaerit audire quod puniat? Novit enim nescio quem omicida episcopus, et alius illum nemo novit. Egovolo publice corripere, at tu quaeris inscribere.*

ne dell'eventuale omicida è giustificata da una concezione della giustizia essenzialmente diversa da quella dello stato: la giustizia dello stato vuole punire, quella della chiesa correggere.

Un esempio particolarmente importante di sovrapposizione fra l'area del peccato e quella del crimine è l'adulterio. L'adulterio era considerato in età tardoantica, a partire dalla legislazione costantiniana, uno dei crimini più gravi, da punire con la massima severità. Abbiamo testi significativi che attestano l'effettiva applicazione all'adulterio della pena capitale, particolarmente una famosa lettera di Gerolamo, la prima del suo epistolario, in cui viene descritta l'esecuzione della condanna capitale a Vercelli di una coppia di adulteri⁶¹. Basilio di Cesarea richiama l'atteggiamento tradizionale della sua chiesa di non rendere pubblica la conoscenza della relazione adulterina di una donna per non esporla al pericolo della pena capitale⁶². I cristiani, fin dall'apostolo Paolo, condannavano in linea di principio allo stesso modo l'adulterio maschile e quello femminile, all'interno di una condanna di tutti i rapporti extramatrimoniali, anche con i propri schiavi e le proprie schiave, come *πορνεία*.⁶³ Almeno però nella prima parte del IV secolo non sempre la chiesa manifestava questa equidistanza, come osserva Teresa Sardella⁶⁴. In Oriente il concilio di Ancyra del 314, non distingue fra uomini e donne adulteri e commina a questi peccatori una scomunica di sette anni (can. 20). Nel concilio di Elvira sono le donne ad essere punite con particolare durezza. Basilio invece, nell'epistola canonica ad Amfilochio, irroga una scomunica di ben quindici anni per il peccato, senza distinguere fra uomini e donne peccatori⁶⁵. Agostino invita in un sermone le donne cristiane a rivolgersi alla chiesa per far condannare le relazioni extraconiugali dei mariti, fra le quali, si può ritenere, principalmente l'adulterio. Le donne sono invitate a non denunciare i mariti presso i tribunali secolari ma di rivolgersi al giudizio della chiesa: *nolite uiros uestros permittere fornicari. Interpellate contra illos ecclesiam. non dico, iudices publicos, non proconsulem, non uicarium, non comitem, non imperatorem, sed Christum*⁶⁶. È presumibile che Agostino, nella sua esortazione, abbia presente la situazione che

61. Cfr. la bella analisi di SIVAN, *Corps*, 231-253.

62. Bas. Caes. *Ep.* 199, 34.

63. Cfr. NERI, *Adulterio*, 89-110.

64. SARDELLA, *Decretali*, 261-278.

65. Bas. Caes. *Ep.* 217, 58.

66. Aug. *Serm.* 392.

viene dichiarata esplicitamente da papa Innocenzo all'inizio del V secolo e che per questa ragione si rivolga esplicitamente alle donne: anche se la chiesa condanna l'adulterio sia dei mariti che delle mogli, le donne non accusano frequentemente di adulterio i loro mariti, anche presso il tribunale ecclesiastico⁶⁷. Il testo di Innocenzo lascia intravedere altresì l'affermarsi, per il reato di adulterio, dell'opzione del ricorso al tribunale ecclesiastico, anziché a quello secolare. Le penitenze inflitte dai tribunali ecclesiastici e da quelli statali per il peccato/reato di adulterio erano evidentemente di durezza ben diversa dalle pene irrogate dai giudizi statali: se i tribunali statali potevano punire gli adulteri con la pena di morte o, quanto meno, con l'esilio, i tribunali ecclesiastici potevano infliggere fino ad un massimo di quindici anni di scomunica, senza contare che il vescovo poteva limitarsi ad un ammonimento autorevole a interrompere il rapporto peccaminoso, concedendo il ripudio (a cui però era associata la proibizione, in linea di massima, di un nuovo matrimonio), ma anche impegnandosi in un tentativo di riconciliazione tra i coniugi. La scelta fra le due opzioni, in rapporto alla diversità della pena, dipendeva dai rapporti individuali e sociali fra i due coniugi e dal loro rapporto con il vescovo e la comunità cristiana. L'esposizione del coniuge alla pena capitale poteva essere una scelta estrema, mentre l'esibizione del coniuge tra i penitenti per un lungo periodo poteva essere considerata dall'altro coniuge una umiliazione bastante, dunque in qualche misura una *ultio*, anche se lo scopo della penitenza era tutt'altro.

I vescovi contrastano la richiesta di *ultio* da parte dei cristiani che avevano subito *iniuriae* non solo, in certi casi, offrendo la giustizia del tribunale ecclesiastico in alternativa a quella dei tribunali secolari, ma intervenendo all'interno del processo penale, convincendo gli accusatori a rinunciare all'accusa o facendo pressione sui giudici, attraverso la pratica dell'*intercessio* per una mitigazione della pena⁶⁸. Gregorio di Nazianzo critica come inaccettabile per un cristiano il concetto diffuso che non ci sia colpa nel perseguire giustamente un criminale e consegnarlo alle leggi: le leggi romane sono infatti dure ed eccessive e si spingono fino al sangue a differenza delle leggi cristiane. L'accusatore dovrebbe quindi valutare questa differenza⁶⁹. L'episodio evangelico dell'adultera, di cui Gesù impedisce la lapidazione,

67. Innoc. I pap. *Ep. ad Exup.*, 4

68. Cfr. NERI, *Intercessio*, 107-120.

69. Greg. Naz. *Ep.* 78.6.

viene richiamato da Agostino per affermare che, se in quel caso Gesù proibisce la *vindicta*, l'esecuzione di una pena prevista dalla legge, tanto più ciò deve servire come ammonimento agli accusatori a non perseguire *iniuriae subite*⁷⁰. Il vescovo di Ippona nella stessa epistola, la già citata *ep.* 153, richiama la situazione, presumibilmente in caso di furto qualificato o comunque di occupazione illegale di beni altrui, in cui colui che aveva subito *l'iniuria*, si può pensare attraverso la mediazione, l'*intercessio*, del vescovo, rinuncia a perseguire penalmente il ladro, ma pretende la restituzione del denaro (*ille praesertim qui iam remisit culpam sed quaerit pecuniam et si fraudari metuit non expetit vindicari*)⁷¹. La persona del giudice, al di là ed al di sopra del suo ruolo di funzionario dello stato, e di responsabile di fronte allo stato ed all'imperatore delle sue azioni, è, in questa concezione cristiana della giustizia, sostenuta soprattutto da Agostino, quella di uomo che, come tutti gli uomini, è responsabile di fronte a Dio, per il quale valgono dunque gli stessi precetti e gli stessi ammonimenti rivolti a tutti gli uomini nel contesto del giudizio su altri uomini. Una ulteriore interferenza ecclesiastica nel corso della giustizia pubblica, di chierici e soprattutto di monaci, denunciata da varie costituzioni imperiali⁷², va richiamata da ultimo, l'impedimento alla esecuzione della condanna, soprattutto alla condanna capitale.

5. I precedenti della condanna della *cupiditas ulciscendi*: Platone, gli Stoici

Gli autori cristiani sono consapevoli della novità del loro atteggiamento nei confronti della vendetta, innanzitutto in rapporto alla posizione dell'Antico Testamento, che sfocia nell'opposizione tra un'età della vendetta ed un'età del perdono⁷³. Agostino giustifica l'evoluzione tra la *severior legis vindicta* dell'AT e l'*indulgentia* del NT: la severità della legge mostrava la giustizia della punizione degli iniqui, mentre il Vangelo mette in rapporto l'indulgenza praticata per le offese che subiamo con l'aspettativa dell'indulgenza promessa da Dio per i nostri peccati⁷⁴. La legge del taglione

70. Aug. *Ep.* 153.9.

71. Aug. *Ep.* 153.6.

72. CTh. 16.3.1 del 390; CTh. 16.3.2 del 392; CTh. 9.40.15 del 392; CTh. 9.40.16 del 399. Cfr. BARONE ADESI, *Religio*, 50-55.

73. Cfr. RUIZ-ORTIZ, *Dynamics*; MORRIS, *Biblical justice*, 186-199; DOGNIEZ, *Habits*, 85-97; BUC, *Vengeance*, 451-486.

74. Aug. *Ep.* 153, 16.

nell'Antico Testamento indica i limiti che la legge pone alla vendetta per rendere evidente ciò che viene superato dal perdono (*unde sciretur quid venia relaxaret*)⁷⁵.

L'atteggiamento cristiano nei confronti della vendetta, sia quella privata, sia quella perseguita attraverso le leggi dello stato, ha oggettivamente caratteri di novità anche in rapporto alla filosofia antica. Socrate, nel Critone platonico, esorta a non ricambiare male con male né a trarre piacere da questo comportamento⁷⁶. Il filosofo risponde alle insistenze di Critone, perché accetti di sfuggire all'esecuzione della pena di morte decretata nei suoi confronti, dichiarando di rispettare le leggi della città. In questo contesto pronuncia un rifiuto della vendetta, assimilata al rifiuto di rispondere ad un'ingiustizia subita con un'altra ingiustizia, contrariamente all'opinione generale (Τὶ δέ; ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, ὥς οἱ πολλοὶ φασί, δίκαιον ἢ οὐ δίκαιον;)⁷⁷. Il passo era ben noto ai filosofi platonici e Celso lo cita per mostrare che il rifiuto predicato dal Cristo di rispondere alla violenza non era una novità cristiana⁷⁸. Nella tarda antichità lo citano autori cristiani come Eusebio di Cesarea nella *Praeparatio evangelica*⁷⁹ e Teodoreto di Cirro nella *Graecarum affectionum curatio*⁸⁰. Si potrebbe addirittura pensare che l'esortazione di s. Paolo a non rendere *malum pro malo* (nell'originale greco μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες)⁸¹ richiamasse l'ἀντικακουργεῖν del passo platonico. L'altro passo neotestamentario che, come abbiamo visto, giustifica la condanna cristiana della *ulciscendi cupiditas*, il *dimitte nobis debita nostra* del *Pater noster* di Mt 6, 12 sposta invece il tema in tutt'altro ambito, questo senz'altro originalmente cristiano.

Altri paralleli importanti con la concezione cristiana della vendetta troviamo nella filosofia stoica, particolarmente nel rapporto fra ira e vendetta, e ad essa fanno riferimento gli autori cristiani. Gli stoici considerano un impulso naturale quello di difendersi dalle aggressioni e vendicarsi delle offese. Cicerone nei *Topica* afferma che il diritto naturale comprende due principi essenziali, dare a ciascuno ciò che gli appartiene e vendicare le

75. Aug. *Quaest. In Hept.* 2, *quaest.* 80.

76. Cfr. VLASTOS, *Socrates*, 179-199.

77. Plato *Crito* 49c.

78. Orig. *Contra Cels.* 7, 58.

79. Eus. Caes. *Praep. Ev.* 13, 9, 7.

80. Teod. *Graec. aff. cur.* 12, 42.

81. Rm 12, 17; 1 Thess. 5, 15.

offese (parla di un *jus ulciscendi*)⁸². È evidente quanta sia la distanza dal pensiero cristiano neotestamentario, che esorta a porgere l'altra guancia e a non rendere male per male. Il saggio però controlla questo impulso e non si sente toccato da nessuna offesa⁸³. Egli non prende seriamente le offese; qualche volta rimprovera o castiga coloro che le producono, ma non perché se ne senta colpito e intenda vendicarsi di loro, ma per emendarli⁸⁴. Seneca distingue due modi di rinuncia alla vendetta. Da una parte c'è chi non vendica *leves iniuriae* perché non ritiene degno di vendetta chi le ha compiute⁸⁵, dall'altra il saggio non si vendica perché è insensibile alle *iniuriae*. In questo suo atteggiamento il saggio prende le distanze dalla massa alla quale non sono rivolti i suoi insegnamenti. Seneca parla di *magnus animus* in chi rifiuta la vendetta. Abbiamo visto come anche Ambrogio, presumibilmente richiamando Seneca, attribuisca ai *magnanimi* il rifiuto della *cupiditas ultionis*, ma abbiamo anche visto come la *magnanimitas* in Ambrogio non sia la virtù di una élite ma appartenga, assieme alla *patientia*, all'imitazione del modello del Cristo che deve essere perseguita da tutti i cristiani. La vendetta è condannata da Seneca in quanto in essa la ragione viene oscurata da una passione feroce, l'ira, che trascina alla ricerca di un risarcimento irrazionale nella convinzione erronea della sua adeguatezza, come viene esemplificato nella tragedia senecana *Medea*⁸⁶. L'ira è avida di afflizione e questo desiderio per Seneca è tutt'altro che naturale nell'animo umano⁸⁷. Si afferma nell'animo trascinando la ragione in una successione di fasi. Una prima fase consiste in una perturbazione dell'animo in cui si imprime un'immagine dell'*iniuria*⁸⁸, una seconda nell'approvazione di questa *species*, la terza ed ultima nell'eccitazione che spinge l'animo alla

82. Cic. *Top.* 90: *Natura partes habet duas, tributionem sui cuique et ulciscendi ius*. Cfr. *de inv.* 2, 53; *Part. Or.* 42. Cfr. BRISSET, *Stoicisme*, 62-64.

83. Sen. *de const. sap.* 8, 3.

84. Sen. *de const. sap.* 12, 3.

85. Sen. *de ira* 2, 32, 3: *Magni animi est iniurias despicere: ultionis contumeliosissimum genus est non esse visum dignum ex quo peteretur ultio*.

86. Cfr. BRAICOVICH, *Seneca's Medea*, 106-119.

87. Sen. *de ira* 1.5.3: *Ira, ut diximus, avida poenae est, cuius cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori minime secundum eius naturam est*.

88. Seneca sembra condividere l'interesse di Posidonio per i *προπαθεια* gli stati dell'anima che non sono ancora *παθη* perché manca ancora l'assenso. Dopo questo movimento preliminare interviene un giudizio, la condanna dell'*iniuria*, che è seguita dall'azione, la ricerca della vendetta. Cfr. VOGT, *Anger*, 57-74..

vendetta *voluntate et iudicio*, cioè con la convinzione irrazionale della giustizia del proprio desiderio e la volontà di agire per realizzarlo⁸⁹.

Come abbiamo visto, Lattanzio richiama una definizione di Cicerone dell'ira come *ulciscendi libido*⁹⁰, che è evidentemente ispirata dal pensiero stoico (che però nella definizione del rapporto ira-vendetta riprende una nota definizione aristotelica)⁹¹. Lo stoico Crisippo definisce l'ira, l'ὀργή, come desiderio di vendetta, ἐπιθυμία τιμωρίας τοῦ δοκοῦντος ἡδικηκέναι οὐ προσήκόντως⁹². La stessa definizione Diogene Laerzio riporta nella Vita di Zenone⁹³, ed essa compare anche in un frammento di Origene⁹⁴. Tra i cristiani greci, oltre ad Origene, in termini simili, la riporta Clemente Alessandrino⁹⁵. Tra i Padri latini, oltre a Lattanzio, che attribuisce, come abbiamo visto, a Seneca una citazione di Posidonio che riprende letteralmente la definizione di Crisippo⁹⁶, anche Agostino riprende la definizione stoica del rapporto fra ira e vendetta, nella formulazione ciceroniana, nel *de civitate Dei*⁹⁷ e nelle *Quaestiones in Heptateuchum*⁹⁸. In un sermone, Agostino definisce suggestivamente l'ira stessa come il nemico che uccide l'anima di cui bisogna vendicarsi⁹⁹.

Come nel caso della *miser cordia*, Lattanzio polemizza con gli Stoici anche circa la concezione dell'ira. Seneca aveva polemizzato con quelli che lui definisce *inlustres philosophi*, con Aristotele e la scuola aristotelica, che avevano affermato in certe circostanze, come nella guerra e in generale nell'azione, il valore positivo dell'ira. Seneca aveva di contro messo in ev-

89. Sen. *De ira* 2, 3, 5.

90. Lact. *De ira Dei* 17, 20: *Nam definitio Ciceronis, 'ira est libido ulciscendi', non multum a superioribus distat. Cfr. Cic. Tusc. Disp. 4, 19, 44.*

91. Arist. *Rhet.* 2, 2, 1378a: "Ἐστω δὲ ὀργὴ ὀρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας [φαινομένης] διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν εἰς αὐτὸν ἢ <τι> τῶν αὐτοῦ, τοῦ ὀλιγωρεῖν μὴ προσήκοντος. Cfr. Konstan, Aristoteles, 99-120; HARRIS, *Saving*, 452-454.

92. Chrys. *Frg. mor.* 396.

93. Diog. Laert. *Vit. philos.* 7, 113.

94. Orig. *Frg. ex comm. in ep. ad Ephes.* 22.

95. Clem. Alex. *Strom.* 4, 23, 152.

96. Lact. *de ira Dei* 17, 12: *(Ira est) cupiditas puniendi eius a quo te inique putes laesum.*

97. Aug. *de civ. Dei* 14, 15: *Nam et ipsam iram nihil aliud esse quam ulciscendi libidinem.*

98. Aug. *Quaest. in Hept.* 3, *quaest.* 70: *Sic enim recte ira definita est, quod sit ulciscendi libido.*

99. Aug. *Serm.* 315: *Frenate iram, quae uos stimulat ad uindictam. Ira enim scorpio est. Si te suis internis flammis excitaerit, magnum aliquid putas, si te de inimico tuo uindicaueris. Si uindicare te uis de inimico tuo, ad ipsam iram tuam te conuerte: quia ipsa est inimica tua, quae occidit animam tuam.*

idenza la violenza brutale alla quale spinge l'ira, ricordando la tortura e la crudeltà delle pene, ma anche l'efferatezza dell'ira della massa, i corpi bruciati o i cadaveri trascinati con gli uncini¹⁰⁰. Lattanzio si dichiara più vicino alla concezione di Aristotele e sostiene che ci può essere un'ira giusta, *adversum delinquentes*¹⁰¹, che non è *cupiditas ultionis*, in quanto non è preceduta da una *iniuria*. D'altronde l'oscillazione fra la tendenza ad un'accettazione limitata dell'ira e il suo rifiuto radicale era presente anche nella tradizione neotestamentaria non implausibilmente in relazione alle discussioni filosofiche sul tema¹⁰². In *Ephes.* 4, 26 viene ammessa la presenza nei cristiani dell'ira, presumibilmente quando è giustificata, ma, con il precetto che sia di breve durata, che non duri oltre la giornata in cui si è manifestata ("Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira"). Nell'epistola ai Colossesi 3, 8 invece viene prescritta la totale eradicazione dell'ira come di altri atteggiamenti negativi nei confronti dei fratelli ("Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che escono dalla vostra bocca"). Non frequentemente nella patristica tardoantica viene giustificata l'ira di uomini nei confronti dei peccati e dei peccatori. Ambrogio parla dell'ira del giusto nei confronti del peccato¹⁰³. Personaggi però come Agostino e Gerolamo sostengono che l'unica ira veramente giusta è quella di Dio nel giorno del giudizio¹⁰⁴. Gerolamo afferma sinteticamente che l'ira di Dio è giusta, quella dell'uomo procede da una mente perturbata¹⁰⁵. L'ira comunque non deve essere mantenuta a lungo, scrive Agostino, come in *Ephes.* 4, 26, perché, prolungandosi, si trasforma in odio¹⁰⁶. È facile, dice Gregorio

100. Sen. *de ira* 3, 3, 6.

101. Lattanzio afferma che sta alludendo non tanto a coloro che infrangono la legge, ma alle mancanze di coloro che sono sotto la propria potestà, come i figli, le mogli, gli schiavi. Cfr. *Div. Inst.* 6, 19, 6-7, dove però aggiunge che l'ira nei confronti dei propri pari è empia e pericolosa.

102. Cfr. KELHOFFER, *Anger*, 307-325.

103. Ambr. *Exp. Ps.* 118, litt. 18, 5: *Iustus enim non semper irascitur; sicut ultor culpa, ita moderator est poenae, sicut uindex peccatorum, ita remunerator est uirtutum optimorum que meritorum.*

104. Cfr. MCCARTHY, *Divine wrath*, 845-874; TUCK, *Zorn*, 385-409.

105. Hieron. *Dial. contra Pel.*, 2, 5.

106. Aug. *Ep.* 38, 2. Si può leggere in questa posizione agostiniana un richiamo a *Ephes.* 4, 26-27 («adiratevi, ma non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira»). Sul passo paolino ARMSTRONG, *Philodemus*, 79-121 ipotizza un riflesso dell'atteggiamento

Magno, nella correzione dei vizi trapassare nella crudeltà sotto una ingannevole immagine di giustizia¹⁰⁷.

Una categoria che, per il suo ruolo, deve particolarmente rifuggire dall'ira e dal desiderio di vendetta è quella dei giudici. Seneca afferma che i giudici debbono punire applicando la legge ma senza ira. La punizione deve essere esclusivamente dettata dalla ragione¹⁰⁸. Lattanzio, in polemica con Seneca e gli Stoici, per i quali l'ira deve essere eliminata dall'animo umano, sostiene che il giudice può essere giustamente irato con chi viola la legge, ma finge ironicamente di ammettere che, come vogliono gli Stoici, il giudice debba e possa, come ministro delle leggi, giudicare con animo tranquillo¹⁰⁹. Agostino, non molto distante dalla posizione di Lattanzio, scrivendo al tribuno Marcellino incaricato di giudicare della violenza di donatisti, non nega che egli possa adirarsi di fronte alla malvagità (*sic succense iniquitati*), ma senza *ulciscendi libido*, e senza rinunciare alla *humanitas*¹¹⁰. Gerolamo evoca la figura di un giudice che si dispone al giudizio trascinato dall'ira e, senza curarsi di appurare la verità del fatto, pronuncia una sentenza già decisa in partenza. In età tardoantica si evoca raramente, e sempre in termini negativi, la figura dell'*iratus iudex* in casi specifici, per esempio in una costituzione costantiniana relativa all'uso della carcerazione e della fustigazione con le *plumbatae* e di forme di tortura nei confronti dei debitori¹¹¹, o una costituzione di Costanzo II che condanna la *non ferenda iracundia iudicis* che condanna alla pena capitale i colpevoli di violenza negando loro la possibilità di appello richiamandosi indebitamente ad una costituzione

dell'epicureo Filodemo nel trattato sull'ira.

107. Greg. Magn., *Mor. In Iob*, 32, 22.

108. Sen., *de ira* 1, 6, 1; 1, 9, 3; 1, 15, 3; 1, 16, 1; 1, 19, 5 e 8. Cfr. BRISSET, *Stoicisme*, 65-66.

109. Lact. *de ira Dei*, 17, 16: *Non dico de his qui aduersum leges peccant: quibus etsi iudex sine crimine irasci potest, fingamus tamen eum sedato animo esse debere cum subicit poenae nocentem, quia legum sit minister, non animi aut potestatis suae; sic enim uolunt qui iram conantur euellere.*

110. Aug. *Ep.* 133, 2: *Imple, christiane iudex, pii patris officium, sic succense iniquitati, ut consulere humanitati memineris nec in peccatorum atrocitatibus exerceas ulciscendi libidinem, sed peccatorum vulnere bus curandi adhibeas voluntatem.*

111. CTh. 11.7.3: *Nemo carcerem plumbatarumque verbera aut pondera aliaque ab insolentia iudicum reperta supplicia in debitorum solutionibus vel a perversis vel ab iratis iudicibus expavescat.*

di Costantino¹¹², o ancora una costituzione di Teodosio che condanna la *prava indignatio* dei giudici¹¹³.

D'altra parte è rara e relativamente tarda nelle costituzioni imperiali la figura dell'imperatore come giudice irato. È interessante il caso di una costituzione del 382, in cui l'imperatore prescrive che l'esecuzione di una sua sentenza severa, contro la sua consuetudine, che evidentemente viene presentata come di mitezza, deve essere sospesa per trenta giorni e il condannato essere custodito in carcere¹¹⁴. Non viene fatta parola di un impulso di ira che avrebbe motivato la durezza della sentenza, che per questa ragione andrebbe sospesa per consentire una valutazione più razionale ed equilibrata del caso. L'*interpretatio* visigotica rende invece esplicito quello che sembrava sottinteso (*non statim a iudicibus quae ab irato principe iussa sunt, compleantur*)¹¹⁵. Un richiamo all'ira imperiale troviamo in un paio di costituzioni del V secolo. Una *Novella* di Teodosio II minaccia, come espressione dell'ira dell'imperatore, pene severe contro i pagani che fossero stati sorpresi ad offrire sacrifici agli dei, richiamando singolarmente, per attenuare la durezza dell'immagine, la sua *lenitas* per il fatto di non decretare, come meriterebbero, nei loro confronti ogni genere di supplizio¹¹⁶. Un'altra costituzione di Teodosio II contenuta nel *Codex Iustinianus* contiene invece un riferimento all'ira imperiale, espressa con un sinonimo di ira, *indignatio*, nei confronti dei ministri che ammettano una petizione circa le proprietà di un defunto che presumibilmente dovrebbero essere considerate *bona vacantia*¹¹⁷. Come si vede, l'ira degli *iudices* è esplicitamente

112. CTh. 11.36.14.

113. CTh. 13.5.16 *pr.*

114. CTh. 9.40.13, La datazione consolare della costituzione, come anche il luogo in cui viene emanata, Verona, farebbero pensare a Graziano, ma alcuni la attribuiscono a Teodosio e spostano la data al 390, dopo il massacro di Tessalonica, sotto l'influenza di Ambrogio. Sul significato ideologico della costituzione cfr. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore*, 541-442.

115. Sul rapporto fra la costituzione e la sua *interpretatio* visigotica cfr. DI CINTIO, *Riflessioni*, 51-53.

116. NT 3, 8: *Quamquam igitur amor religionis nunquam possit esse securus, quamquam pagana dementia cunctorum suppliciorum acerbitates exposcat, levitati tamen memores nobis innatae, trabali iussione decrevimus ut quicumque pollutis contaminatisque mentibus in sacrificio quolibet in loco fuerit comprehensus, in fortunas eius, in sanguinem ira nostra consurgat.*

117. C. 10.12.2.1 Qualche richiamo all'*indignatio* imperiale si trova anche nella legislazione del IV secolo (cfr. C. 1.40.5; CTh. 12.1.146).

condannata, in omaggio alla concezione stoica e cristiana del giudice che giudica senza ira e dunque anche senza *libido ulciscendi*, mentre l'ira imperiale, presumibilmente per le stesse ragioni, è mascherata ed attenuata.

6. La vendetta nella legislazione tardoantica

È opportuno ora, per concludere, dopo aver trattato del tema etico del rifiuto nei Padri tardoantichi del desiderio di vendetta soprattutto attraverso il ricorso alla giustizia penale e delle concrete alternative offerte dalla chiesa alla giustizia dello stato come espressione della diversità della sua concezione della giustizia, delineare un confronto fra la concezione della vendetta che emerge nella legislazione degli imperatori cristiani tardoantichi e quella appunto dei teologi e dei moralisti cristiani. Va detto preliminarmente che non si intende entrare nel dibattito generale sulla funzione della pena nel diritto tardoantico¹¹⁸. Mia intenzione è più modestamente di mettere in evidenza, come d'altro canto è stato fatto recentemente da Yann Rivière, come la legislazione degli imperatori cristiani continui a considerare ed a rappresentare la pena anche come un risarcimento offerto a chi ha subito una *iniuria* e dunque una *ultio* anche a questo proposito. D'altronde non emerge solo nella legislazione imperiale il carattere della pena di *ultio* che viene offerta alla parte lesa. Abbiamo visto che anche gli scrittori cristiani condannano nei fedeli questo aspetto del ricorso alla giustizia dello stato. In questo la concezione imperiale è in contrasto con la concezione cristiana della condanna della vendetta.

La legislazione tardoantica riconosce il *dolor*, la ferita sul piano psicologico e sociale prodotta da una *iniuria* e la legittimità del desiderio di risarcimento che ne consegue. Una costituzione di Valentiniano indirizzata al prefetto urbano Valeriano stabilisce che vada verificata la veridicità del *dolor* dell'accusatore, ma che, in caso positivo, il prefetto debba proporgli una *vindicta*¹¹⁹. Il rapporto fra il *dolor* della *iniuria* e l'*ultio* viene ribadito in una costituzione di Onorio del dicembre 408, dopo l'eliminazione dei seguaci e dei parenti di Stilicone, presentata come una *ultio* concessa a chi aveva a causa loro sofferto il *dolor* di *iniuriae* (*laesorum quidem dolori dedimus ultionem*)¹²⁰. La giustizia imperiale deve tuttavia garantire che il

118. Su cui cfr. recentemente HILLNER, *Prison*; ZUCCOTTI, *Crudeltà*, 33-103; BARONE ADESI, *Religio*, 33-91.

119. CTh. 9.1.9.

120. Sirm. 16.

desiderio e l'esigenza di vendetta siano giustificati da prove accertate dai giudici, condannando severamente chi presenti accuse non provate contro suoi nemici (*facit accusatorem vindictae contemplatione cautioem ne quisquam solis aliquando inimicitiarum stimulis incitatus ingerat non probanda iudicibus*)¹²¹. Il cittadino richiede ai tribunali vendetta, attraverso un'accusa penale, o, nel caso di reati commessi da pubblici amministratori, attraverso un esposto, una *querimonia*, al funzionario loro preposto¹²². La legislazione tardoantica ribadisce la condanna della vendetta privata. Una costituzione di Teodosio II, a proposito delle aggressioni nei confronti dei Giudei, afferma con chiarezza il principio della condanna della vendetta privata, la cui funzione è assunta dalla legge e dai tribunali (*idcirco tamen iudiciorum vigor iurisque publici tutela videtur in medio constituta ne quisquam sibi ipse permittere valeat ultionem*)¹²³. In casi eccezionali viene concesso ai privati di compiere da soli la propria *ultio*, nei confronti di specifici aggressori. Una costituzione del 391 concede la facoltà della propria *ultio* (*vestram igitur vobis permittimus ultionem*) nei confronti di soldati o altro genere di aggressori che attacchino di notte (*nocturnus populator*) le proprietà terriere o tendano agguati sulle vie frequentate, assimilandoli ai briganti. La reazione dei contadini può spingersi fino all'uccisione. Da una parte lo stato ammette la sua incapacità di assicurare rapidamente alla giustizia questi criminali, dall'altra riconosce ed anzi addirittura promuove l'armamento dei contadini almeno in alcune aree, che presumibilmente costituiva già una situazione di fatto¹²⁴. Una legge di Onorio del 403 concede invece a tutti i provinciali la facoltà di uccidere impunemente i disertori¹²⁵, in questo caso esercitando una funzione pubblica (*ius sibi sciant pro quiete communi exercendae publicae ultionis indultum*). Una costituzione di Onorio del 413 concede questa facoltà (*cum sibi arbitrium ultionis suae sciat esse concessum*) in Africa nei confronti dei *metatores*, militari incaricati di

121. Sirm. 15.

122. Cfr. Sirm. 14: *Ut episcopi suas persequerentur iniurias et reorum nece deposcerent ultionem, quos invitos decet vindicari*; CTh. 1.29.5: *Quieta rusticitas...etiam cum ultionem posceret*; CTh. 12.6.32: *Si provincialis...delata ad illustres viros aerarii comites querimonia impediende palatino officio non meruerit ultionem*.

123. C. 1.9.14 *pr.* = CTh. 16.8.21.

124. CTh. 9.14.2, riprodotta parzialmente in C. 3.27.1.1.

125. Sul fenomeno della diserzione cfr. da ultimo V. NERI, *Disertori*, in pubblicazione su AARC.

preparare l'alloggio dei soldati in regime di *hospitium*. In questo caso *l'ultio* si riduce alla facoltà di espellerli o di multarli¹²⁶.

La normalità è tuttavia che i cittadini si rivolgano alla giustizia statale per ottenere *l'ultio* delle *iniuriae* subite. La legislazione imperiale fino dal III secolo mette in evidenza che l'esigenza di *ultio* dei privati per *iniuriae* di vario genere da loro subite può essere soddisfatta solo in forme legali. Gordiano sentenza che la presunta madre che esprime l'intenzione di vendicare la morte del figlio, *quae ultionem et mortem filii persequi adlegat*, deve provare il suo stato di madre¹²⁷. Lo stesso Gordiano stabilisce che l'impegno nel servizio militare non può impedire al marito di accusare la moglie di adulterio nelle forme legali, quando il suo tempo lo conceda, chiedendo la *vindicta* per il dolore che gli è stato arrecato (*vindictam tibi quam maritali dolore percussus reposcis*)¹²⁸. I vescovi costituiscono un'eccezione riconosciuta in questo ambito. Onorio, rimproverando, come abbiamo visto, ai funzionari africani la mancata punizione delle aggressioni dei donatisti nei confronti dei vescovi e del clero cattolici, afferma che la vendetta di queste *iniuriae* non può essere richiesta dai vescovi stessi ai quali il loro ruolo impone il perdono, ma deve essere, in questo caso, esercitata dai poteri pubblici. L'imperatore cristiano dunque riconosce e rispetta il principio cristiano del rifiuto della vendetta, ma solo nei vescovi e, presumibilmente, nel clero. Gli altri cittadini, compresi ovviamente i cristiani, sono per l'imperatore, pienamente legittimati a chiedere la vendetta attraverso la giustizia dello stato, quando vi sia una *iniuria* provata.

Per quello che riguarda la vendetta personale del sovrano abbiamo un interessante testo di Teodosio del 393 in cui l'imperatore si atteggia riguardo alla vendetta come un buon cristiano e insieme come un sapiente stoico. Se qualcuno ha maledetto il nome imperiale o criticato il governo dell'imperatore non deve essere –recita la costituzione– punito in nessun modo: se causa del comportamento è l'avventatezza, del fatto non bisogna tenere conto (*si id ex levitate processerit, contemnendum est*), se è la follia, la cosa è degna di compatimento (*si ex insania, miseratione dignissimum*), se invece proviene dalla volontà di esplicitamente offendere l'imperatore, deve essere perdonato (*si ab iniuria remittendum*)¹²⁹. Si potrebbe intravedere nel testo

126. CTh. 7.8.10, riprodotta parzialmente in C. 12.40.5.

127. C. 9.1.9.

128. C. 9.9.15,1.

129. CTh. 9.4.1.

un richiamo al *contemnere iniurias* senecano¹³⁰, al disprezzo che il saggio deve manifestare riguardo alle offese che riceve ed alla rinuncia all'*ultio* che ne consegue, ripreso però anche da autori cristiani come Ambrogio ed Agostino¹³¹.

La legislazione tardoantica insiste sulla *severitas* dell'*ultio* irrogata dalla legge, anche quando non è in rapporto con una *iniuria* personale, in cui dunque la legge non dà forma e limiti alla *ultio* di una *iniuria* subita da un individuo. La vendetta è in questo caso il risarcimento dell'infrazione di un ordine stabilito dalle leggi e, soprattutto, nella legislazione tardoantica, di un ordine stabilito dall'imperatore attraverso le leggi, è il risarcimento di una *iniuria* inferta a queste leggi, *legum nostrarum iniuria*, come troviamo in una costituzione di Arcadio¹³². D'altronde anche nei casi della vendetta come risarcimento offerto ai privati attraverso le leggi e i tribunali, è anche a questo ordine che viene recata la *iniuria*. Nelle *Pauli Sententiae*, a proposito della deportazione dell'autore di una composizione infamante ai danni di qualcuno, senza che vi sia un'iniziativa giudiziaria da parte della persona lesa, viene detto efficacemente *interest enim publicae disciplinae opinionem uniucuiusque a turpi carminis infamia vindicare*¹³³. I cristiani, come abbiamo visto, sono esortati dai loro teologi a non servirsi della possibilità di vendicarsi dei torti subiti, quand'anche fossero reali, anche attraverso la giustizia dello stato, seguendo i precetti neotestamentari che condannano in generale la vendetta, e vengono avvertiti dei limiti di questa giustizia. Tuttavia realisticamente viene riconosciuta, sulla scorta soprattutto della lettera ai Romani, la sua funzione voluta da Dio stesso nel mantenimento dell'ordine della società, soprattutto quando la pena serve come deterrente contro la criminalità. Agostino in particolare mette in evidenza come al rigore delle leggi debba essere affiancata la prospettiva salvifica della chiesa anche nella punizione dei rei e Ambrogio esorta l'imperatore ad imitare Dio, congiungendo in sé *severitas* e *miser cordia*¹³⁴.

130. Cfr. Sen. *de const. sap.* 16, 3; *de ira* 3, 43, 5. Ma vedi anche Aug. *Serm.* 88; Ambr. *de off.* 1, 6, 22.

131. Cfr. Ambr. *de off.* 1, 6, 22; Aug. *Serm.* 88, l. 324.

132. CTh. 16.5.29.

133. P.S. 5.25.15. Cfr. RIVIÈRE, cit. 8

134. Ambr. *Expl. Ps.* 37, 19, 3: *imitamini ergo, imperatores, exemplum diuinum, ut sitis in statuendis legibus seuiores, in exigendis suppliciis misericordes. severitas legum insolentem restringat audaciam, misericordia principum reos subtrahat poenae.*

Abstract: The Christian texts in which the desire for revenge is condemned are mainly late ancient Latin texts, by authors such as Augustine, Ambrose, Leo the Great and the condemnation is justified by two New Testament passages, Mt 6, 12 and Rm 12, 17. The revenge condemned is also that prosecuted through the laws and courts and the attitude of the church towards Roman criminal justice is therefore recalled. The non-Christian precedents, Plato and the Stoics, are analyzed to highlight the characteristics and limits of Christian novelty in this area.

Keywords: Revenge, Christians, criminal law, legal revenge, Stoics.

BIBLIOGRAFIA

- ACHILLI I., 'Circumcelliones': appunti sul fenomeno del monachesimo itinerante, in *L'Africa romana. Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell'impero romano*. Atti del XVI convegno di studio, Rabat, 15-19 dicembre 2004, a cura di A. Akerraz, Roma 2006, 923-933.
- ALETTI J.-N., *La soumission des chrétiens aux autorités en Rm 13, 1-7*, *Biblica* 89 (2008), 459-476.
- Antropologia della vendetta*, a cura di G. Lorini-M. Masia, Napoli 2015.
- APOLITO M., *L'adulterio nel diritto greco. Riflessione sul diritto dell'antico Oriente mediterraneo*, Napoli 2009.
- ARMSTRONG D., "Be angry and sin not". Philodemus versus the Stoics on natural bites and natural emotions, in *Passions and moral progress in Graeco-roman thought*, ed. by J.T. Fitzgerald, London-New York 2008, 79-121.
- BARONE ADESI G., *Religio e polifunzionalità della pena tardoantica*, in *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale. Atti del convegno della Società italiana di Storia del diritto*, (Brescia, 16-17 ottobre 2009), a cura di A. Calore.-A. Sciumé, Milano 2013, 33-91.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'imperatore si dà il tempo di riflettere: brevi osservazioni su CTh. 9.40.13, AARC 10. Convegno internazionale in onore di Arnaldo Biscardi*, Napoli 1995, 541-442.
- BERGMEIER R., *Die Loyalitätsparänese Röm 13, 1-7 im Rahmen von Röm 12 und 13*, in *Das Gesetz im Römerbrief und andere Studien zum Neuen Testament*, Tübingen 2000, 144-160.
- BOTTA F., *La vendetta come officium pietatis*, in *Antropologia della vendetta*, a cura di G. Lorini-M. Masia, Napoli 2015, 11-38.
- BRAICOVICH R.S., *Seneca's Medea and de ira: Justice and revenge*, *Journal of ancient philosophy* 11.2 (2017), 106-119.

- BRISSET J., *Le stoïcisme et la vengeance*, RHDfE 58 (1980), 57-68.
- BUC PH., *La vengeance de Dieu. De l'exégèse patristique à la réforme ecclésiastique et à la première croisade*, in *La vengeance 400-1200*, dir. D. Barthélemy-F. Bougard-R. Le Jan, Rome 2006, 451-486.
- CACITTI R., *Furiosa turba. I fondamenti religiosi dell'eversione sociale, della dissidenza e della contestazione ecclesiale dei circoncellioni d'Africa*, Milano 2007.
- DERRETT J.D.M., *Judgement and 1 Corinthians 6*, NTS 37 (1991), 22-36.
- DI CINTIO L., *Riflessioni sul libro IX della «Interpretatio» alaricana*, Rivista di Diritto Romano, 12 (2012), 51-53.
- DOGNIEZ C., *Les habits de la vengeance divine dans la Septante*, in *Eukarpa, études sur la Bible et ses exégètes*, dir. M. LOUBET et D. PRALON, Paris 2011, 85-97.
- ELLIOTT N., *Romans 13, 1:7 in the context of imperial propaganda*, in *Paul and empire: religion and power in Roman imperial society*, ed. by R.A. Horsley, Harrisburg 1997, 184-204.
- Eukarpa, études sur la Bible et ses exégètes*, dir. M. LOUBET et D. PRALON, Paris 2011.
- GIORDANO M., *Injure, honneur et vengeance en Grèce ancienne*, Cahiers "Mondes anciens" 5 (2014), 1-14.
- HARRILL J., *Paul and empire: studying Roman identity after the cultural turn*, Early Christianity 2 (2011), 281-311.
- HARRIS W.V., *Saving the φαινόμενα: a note on Aristotle's definition of anger*, The Classical Quarterly 47 (1997), 452-454.
- HERMAN G., *Athenians beliefs about revenge: problems and methods*, Proceedings of the Cambridge Philological Society 46 (2000), 7-27.
- HERMANOWICZ E., *Possidius of Calama: a study of the north african episcopate in the age of Augustine*, Oxford 2008.
- HILLNER J., *Prison, punishment and penance in late antiquity*, Cambridge 2015.
- HUCK O., *Un cas d'interprétation juridique: la législation constantinienne sur l'audience épiscopale*, Paris 2015.
- KELHOFFER J., *Suppressing anger in early christianity: exemples from the Pauline tradition*, Greek, Roman, and Byzantine Studies 47 (2007), 307-325.
- KONSTAN D., *Aristoteles on anger and the emotions: the strategy of status*, Yale classical studies 32 (2003), 99-120.
- KRAUTER S., *„Es ist keine Gewalt ausser von Gott“: Röm 13,1 im Kontext des politischen Diskurses der Neronischen Zeit*, in *The Letter to the Romans*, ed. by U. Schnelle, Leuven-Paris 2009, 371-401.

La funzione della pena in prospettiva storica e attuale. Atti del convegno della Società italiana di Storia del diritto, (Brescia, 16-17 ottobre 2009), a cura di A. Calore - A. Sciumé, Milano 2013.

La vengeance, 400-1200, sous la direction de F. D. Barthélemy - F. Bougard - R. Le Jan, Rome 2006.

Le Declamazioni Minori attribuite a Quintiliano, a cura di L. Pasetti - A. Casamento-G. Di Matteo, I, Bologna 2019.

LEGASSE S., *Paul et César: Romains 13, 1-7, essai de synthèse*, Revue Biblique 101 (1994), 516-532.

Libera curiositas. Mélanges d'histoire romaine et d'antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié, dir. Chr. Freu - S. Janniard - A. Ripoll, Turnhout 2016.

MCCARTHY C.M., *Divine wrath and human anger, embarrassment ancient and new*, Theological Studies 70 (2009), 845-874.

MORRIS P., *Biblical justice; recompense, revenge and restoration*, in *The one who reads may run*, R.Boer - M. Carden - J. Kelso (edd.), London-New York 2012, 186-199.

NARDI C., *Lecture patristiche della Lettera ai Romani*, Rivista di ascetica e di mistica 35 (2010), 673-684.

NERI V., *Ancora sui circumcelliones (alla luce di studi recenti)*, Mediterraneo antico 12 (2009), 185-198.

NERI V., *I cristiani e la giustizia penale: principi e prassi (sec. IV-V)*, in *Libera curiositas. Mélanges d'histoire romaine et d'antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié*, dir. Chr. Freu - S. Janniard - A. Ripoll, Turnhout 2016, 369-386.

NERI V., *I cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio nei secoli V-VIII*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, a cura di G. Bassanelli Sommariva - S. Tarozzi - P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2014, 89-110.

NERI V., *L'intercessio dei vescovi nel processo romano (IV-V secolo)*, in *Ravenna capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in occidente nei secoli IV-VIII*, a cura di G. Bassanelli Sommariva - S. Tarozzi - P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2016, 107-120.

PASETTI L., *Le Declamationes minores: funzione e tradizione di un libro di scuola*, in *Declamazioni Minori attribuite a Quintiliano*, a cura di L. PASETTI - A. CASAMENTO - G. DI MATTEO, I, Bologna 2019, XXXIV-XXXV.

Passions and moral progress in Graeco-roman thought, ed. by J.T. Fitzgerald, London-New York 2008.

Paul and empire: religion and power in Roman imperial society, ed. by R.A. Horsley, Harrisburg 1997.

- PULIATTI S., *L'“episcopalis audientia” fra IV e V secolo*, *Κοινωνία*, 40 (2016), 299-330.
- Ravenna capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII*, a cura di G. Bassanelli Sommariva - S. Tarozzi - P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2014.
- Ravenna capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, S. Santarcangelo di Romagna 2016, a cura di G. Bassanelli Sommariva - S. Tarozzi - P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2016.
- RIVIÈRE Y., *Pouvoir impériale et vengeance: de Mars Ultor à la divina vindicta*, in *La vengeance, 400-1200*, sous la direction de F. D. Barthélemy - F. Bougard - R. Le Jan, Rome 2006, 7-42.
- Rome in the Bible and the early Church*, ed. by P. Oakes, Grand Rapids 2002.
- RUIZ-ORTIZ F.-J., *The dynamics of violence and revenge in the Hebrew book of Esther*, Leiden-Boston 2017.
- SARDELLA T., *Potere, costume e sessualità nelle decretali di Damaso e di Innocenzo. Adulterio e ruoli famigliari*, *Rivista di storia del cristianesimo* 2 (2011), 261-278.
- Seeing Seneca whole: perspectives on philosophy, poetry and politics*, ed. by K. Volk - G. D. Williams, Leiden-Boston 2006.
- SHAW B.D., *Sacred violence. African christians and sectarian hatred in the age of Augustine*, Cambridge 2011.
- SIVAN H., *Le corps d'une pécheresse, le prix de la piété. La politique de l'adultère dans l'Antiquité tardive*, *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 53.2 (1998), 231-253.
- STILLWELL A. M. - BAUMEISTER R. F. - DEL PRIORE R. E., *We're all victims here: toward a psychology of revenge*, *Basic and Applied Social Psychology* 30 (2008), 253-263.
- The Letter to the Romans*, ed. by U. Schnelle, Leuven-Paris 2009.
- The one who reads may run*, ed. by R. Boer - M. Carden - J. Kelso, London-New York 2012.
- TOSCANO S., *Sub iudice subpliciorum. Notazioni sul diritto di punire nella società tardoantica*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. X Convegno internazionale in onore di Aldo Biscardi*, Perugia 1995, 603-618.
- TUCK J.T., *Der Zorn. Die andere Seite der Liebe Gottes*, *Theologie und Philosophie* 83 (2008), 385-409.
- VITELLA MASANA J., *Las sanciones de los canones pseudoiliberitanos*, *Sacris erudiri* 46 (2007), 5-87.
- VLASTOS G., *Socrates: ironist and moral philosopher*, Cambridge 1991.
- VOGT K.M., *Anger, present injustice and future revenge in Seneca's de ira*, in *Seeing Seneca whole: perspectives on philosophy, poetry and politics*, ed. by K. Volk - G. D. Williams, Leiden-Boston 2006, 57-74.

WINTER B.W., *Civil litigation in secular Corinth and the church*, New Testament Studies 37 (1991), 559-572.

WINTER B.W., *Roman law and society in Romans 12-15*, in *Rome in the Bible and the early Church*, ed. by P. Oakes, Grand Rapids 2002, 67-102.

ZUCCOTTI F., *La crudeltà nel Codice Teodosiano e i suoi fondamenti teologico-giuridici*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Organizzare sorvegliare punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità. In memoria di F. De Marini Avonzo*, a cura di S. Giglio, Roma 2013, 33-103.

Periscopio

Primi spunti ricostruttivi della *lex Visellia*

MARIA LUISA BICCARI

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

1. In C. 9.21.1 si legge una breve costituzione (*principium* e § 1) di Diocleziano e Massimiano, l'unica del titolo *Ad legem Viselliam*, che consente di risalire ad un, seppur parziale, contenuto della *lex Visellia*:

C. 9.21.1 pr.-1, Diocl./Maxim. AA. Baccho (a. 300?)¹: *Lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si ea quae ingenuorum sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum adripere, nisi iure aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur. tunc enim quoad vivunt imaginem, non statum ingenuitatis obtinent et sine periculo ingenuorum etiam officia peragunt publica. 1. Qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri: in curiam autem se immiscens damno quidem cum infamia adfcitur: muneribus vero personalibus in patria patroni, quae congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est. Pp. II id. Febr. Antiochiae CC. cons.*

Si tratta di un rescritto indirizzato ad un privato altrimenti ignoto, tale Baccho: la costruzione dell'intero passo nella sintesi compilatoria rende assai difficile, per non dire impossibile, la precisa ricostruzione del caso che dette luogo all'emanazione del provvedimento imperiale e di come il destinatario vi fosse coinvolto².

L'impianto complessivo dell'intervento imperiale sembra articolarsi in tre parti.

La prima parte, coincidente con il *principium*, riassume sinteticamente il contenuto della *lex Visellia*: essa avrebbe vietato agli uomini di condizione libertina di *honores et dignitates attemptare vel decurionatum adripere*, senza prima aver ottenuto dall'imperatore il *ius aureorum anulorum*. Nella

1. La data di emanazione della costituzione è incerta quanto all'anno. Accogliendo l'indicazione della *scriptio*, dovrebbe farsi risalire al 12 febbraio del 300: datazione questa tra l'altro accolta anche nell'*editio maior* del *Codex Iustinianus*, 842.

2. Sui caratteri della produzione legislativa di Diocleziano, basata principalmente sui rescritti in materia di diritto privato con alcuni esempi di editti riservati ai provvedimenti di diritto pubblico (si pensi, per tutti, all'editto diocleziano *de pretiis* in materia economica), si rinvia a AMELOTI, *Caratteri*, 35 ss. Nuovi spunti di indagine circa i profili politici, ideologici e giuridici dell'età diocleziana, sono emersi nel corso della dodicesima edizione del Collegio dei diritti Antichi CEDANT (Pavia, 13-31 gennaio 2014), da cui ha preso le mosse il volume, che raccoglie sedici importanti contributi, intitolato *Diocleziano: La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck e S. Puliatti.

seconda parte, da *qui autem libertinus ad infamia adficitur*, si prevede la possibilità di agire tanto in via civile col *iudicium operarum* quanto in via criminale *ex lege Visellia*, contro il servo liberato che abbia dichiarato di essere ingenuo, prevedendosi persino l'*infamia* ove lo stesso avesse osato "usurpare" il decurionato³. Infine, la terza parte (*muneribus vero personarum in patria patroni, quae congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est*) contiene l'enunciazione di una norma, della cui validità la cancelleria diocleziana non sembra assolutamente dubitare, secondo cui il libertino ha l'obbligo di soggiacere, secondo il proprio patrimonio, ai *munera* nella patria del patrono.

Dunque la cancelleria imperiale dapprima propone in sintesi il ricordo dell'antica legge e poi procede a risolvere il caso di difficile comprensione.

Il valore che la *lex Visellia* assume in tale contesto è senz'altro di tutto rilievo⁴.

Invero di essa si sa ben poco: già il Rotondi la elenca tra le *leges rogatae*, emanata dal console Lucio Visellio Varro nell'anno 777 dalla fondazione di Roma, e cioè attorno al 24 d.C., sotto il regno di Tiberio⁵. Ad ogni modo, in età diocleziana le disposizioni della *lex Visellia* dovevano essere ancora osservate, nella misura in cui permaneva l'esclusione dei *libertini* da talune cariche magistratuali e dal decurionato, e valeva il beneficio del *ius aureorum anulorum*; nelle ipotesi di concorso tra *actio civilis* e *actio criminalis* vigeva il principio del cumulo, che nel caso di specie si concretizza nel rapporto tra il *iudicium operarum* privatistico e l'*accusatio ex lege Visellia*.

In questa sede, pur non rinunciando ad alcuni accenni, non ci si soffermerà sulla contestualizzazione della *lex Visellia* nei vari ambiti della politica diocleziana, come ad esempio per quanto riguarda la questione del decurionato. Propongo, piuttosto, qualche spunto di riflessione sul probabile contenuto dell'antica legge e sulla sua possibile struttura originaria⁶.

3. Sul significato da ascrivere al vocabolo "*infamia*", con riguardo soprattutto all'uso che di questo termine viene fatto nelle costituzioni emanate tra il IV e il VI secolo d.C., cfr. ATZERI, *L'infamia*, 1 ss. e *Die 'infamia'*, 127 ss.

4. Complessivamente, riferimenti alla *Lex Visellia* si trovano, oltre che in C. 9.21.1 pr.-1, in C. 9.31.1 (= CTh. 9.20.1); Tit. Ulp. 3.5; Gai. 1.32b (se si accoglie l'integrazione del manoscritto veronese, proposta da Huschke, *Iurisprudentiae*, 174). Si deve evidenziare che solo in C. 9.21.1 pr. viene riportata una qualche trattazione più ampia di quello che doveva essere il contenuto della *lex Visellia*, mentre nelle altre fonti vi si leggono meri rinvii.

5. ROTONDI, *Leges Publicae*, 464 s.

6. Per una prima bibliografia sul tema si deve senz'altro considerare MOMMSEN, *Über das*

2. La politica intrapresa da Augusto e, dopo di lui, da Tiberio, a proposito della questione della manomissione aveva portato – come noto – a riorganizzare tutto il sistema di concessione della libertà come argine all’ingresso di nuovi *cives* nella compagine romana, attraverso interventi [dalla *lex Fufia Caninia*, alla *lex Aelia Sentia* e la *lex Iunia (Norbana)*⁷] diretti a ridurre le manomissioni fraudolente e ad evitare che gli schiavi fossero ammessi in maniera troppo facile alla cittadinanza romana.

In questo clima, con Tiberio imperatore, succeduto nel 14 d.C. ad Augusto, Lucio Visellio Varrone nel 24 d.C. avrebbe proposto l’emanazione della *lex Visellia*:

Tac. *Ann.* 4, 17: *Cornelio Cethego Visellio Varrone consulibus pontifices eorumque exemplo ceteri sacerdotes, cum pro incolumitate principis vota susciperent ...*

In verità, come si legge negli *Annales* di Tacito, in quell’anno assieme a Lucio Visellio Varrone era console anche Sergio Cornelio Cetego. Sembra allora possibile immaginare che la *lex Visellia*, per quanto portatrice del nome del solo Visellio, sia da attribuire all’operato di entrambi i consoli⁸.

«Tale provvedimento, foriero di vaste conseguenze sociali, politiche e giuridiche anche nel lungo periodo» – scrive Felice Costabile – «rispondeva a quella concezione elitaria dell’ideologia conservatrice senatoria, da sempre nettamente avversa all’indirizzo politico “democratico” cesariano»⁹. Il che sembra trovare conferma nella disposizione che C. 9.21.1 attribuisce alla *lex Visellia*.

visellische Gesetz, 335 ss. e dello stesso, *Römisches Staatsrecht*, 424 n. 3.

7. Ancora aperto il problema circa la denominazione e la datazione di questo provvedimento, come dimostra l’ampia e varia bibliografia in merito: da VENTURINI, *Latini facti*, 219 ss., secondo il quale la *lex Iunia* andrebbe identificata con la *lex Iunia Norbana* del 19 d.C.; HUMBERT, *Le status civitatis*, 139 ss., che non crede possa dirsi augustea per lo spirito «fondamentalement favorable all’affranchissement»; a PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana*, in part. § 3.2. “Questione onomastiche”. Si veda altresì MAROTTA, *La cittadinanza*, 64 e n. 101, il quale ritiene più corretto parlare di *Lex Iunia*.

8. Tale tesi pare preferibile all’orientamento di quanti ritengono che la *lex Visellia* risalirebbe al 12 d.C. quando, sotto l’impero di Augusto, era *consol suffectus* un tale Gaio Visellio Varrone (Tac. *Ann.* 3, 41: *Turoni legionario milite quem Visellius Varro inferioris Germaniae legatus miserat oppressi eodem Aviola duce ...*). E’ quanto, per esempio, ipotizza la ATKINSON, *The purpose*, 364, secondo la quale si dovrebbe parlare di un provvedimento augusteo, perfettamente in linea con la politica di questo imperatore.

9. COSTABILE, *Temi e problemi*, 170.

La costituzione avverte subito, infatti, che gli “uomini di condizione libertina”, che avessero osato “usurare” i diritti degli *ingenui* riguardo all’accesso alle magistrature e all’*ordo decurionum*, dovevano essere puniti; quale presupposto fondamentale per l’occupazione di certe cariche si richiedeva, dunque, il requisito dell’*ingenuitas*¹⁰.

In particolare, stando al dettato di C. 9.21.1 pr., può osservarsi che la *lex Visellia*, nel circoscrivere la sua portata applicativa ai *libertini*¹¹, prendeva in considerazione due ipotesi: quella in cui il libertino avesse “attentato” agli *honores* e alle *dignitates* degli *ingenui* (*ingenuorum... circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare*) e quella in cui avesse aspirato al decurionato (*ausi fuerint... decurionatum adripere*).

Assai significativo è l’uso dei verbi che definiscono le condotte perseguite dalla *lex Visellia*: nell’*attemptare honores et dignitates* si coglie il riferimento ad un comportamento non necessariamente concluso e portato a termine dal soggetto agente, per cui già il solo “tentativo” sembra punito dalla legge. Nell’*adripere decurionatum* viene invece in rilievo l’idea dell’afferrare, del prendere (da *ad* e *rapeo*)¹² la carica decurionale. Quel che si percepisce è un’“intensità” crescente del significato delle due locuzioni verbali – si direbbe, nel linguaggio retorico, una *climax* ascendente –, per creare un effetto di progressione che potenzia l’efficacia del discorso.

10. In modo particolare, sull’importanza del concetto di *ingenuitas* – e, ulteriormente, della distinzione tra liberi di nascita e non – nella compagine politica e sociale romana, cfr. AGNATI, *Ingenuitas*, *passim*.

11. Va richiamata la differenza semantica fra i termini *libertus* e *libertinus* in base alla quale il primo farebbe riferimento al «solo schiavo liberato con *manumissio iusta ac legitima*, quindi lo schiavo divenuto, ad un tempo, libero, cittadino e familiarmente autonomo, cioè soggetto di *ius privatum*» (GUARINO, *Diritto*¹¹, 321 n. 24.2), il secondo invece allo schiavo manomesso “come categoria sociale”. Cfr. VITUCCI, *Libertus*, 920, secondo il quale «ogni *libertus* è in genere anche un *libertinus*, cioè appartenente alla categoria degli ex-schiavi» e pertanto «egli si dice *libertus* con riferimento al patrono che gli ha concesso la libertà». Sull’ampio tema si veda anche LAVAGGI, *Nuovi studi*, 75 ss.; ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*¹⁴, 50 ss.; COSENTINI, *Liberti (Diritto romano)*, 881 s.; ALBANESE, *Persona (Diritto romano)*, 171 ss.

12. Cfr. v. “arripio”, in *Thesaurus Linguae Latinae*, II, 642, in cui nell’ambito di un uso traslato del termine, vi rientrano, per far qui degli esempi, i testi di CTh. 8.8.7 (a. 395): *hoc tantum potestatis arripiat*; CTh. 12.1.4 (a. 317): *honoris indebiti arripere insignia*; C. 1.9.18 pr. (a. 439): *honorem adripere*; C. 9.21.1pr. (a. 300?): *decurionatum adripere*. Se, dunque, il termine *arripio* si trova impiegato anche con riferimento a magistrature e *dignitates* con valenza prevalentemente positiva, il vocabolo “*attemptare*” (da *ad* e *tempto*) potrebbe avere invece una qualche accezione negativa.

Dunque, anzitutto erano perseguiti i *libertini* che avessero cercato di conseguire ed esercitare una di quelle cariche che, per loro natura, erano di esclusiva competenza degli *ingenui*, dalle magistrature minori, come la questura, l'edilità, il tribunato, a quelle maggiori, quali la pretura, la censura e il consolato. Chiaramente, nell'età di Diocleziano e Massimiano, il divieto della *lex Visellia* doveva riguardare anche nuove figure di *dignitates*: prefetti (dell'annona, o dell'Urbe), governatori provinciali, etc.¹³.

La *lex Visellia* puniva altresì il libertino che si fosse candidato al decurionato. È chiaro che si trattava di una carica molto importante che richiamava nei contenuti e nelle prerogative quella del senato romano e che proprio per il suo prestigio a partire dall'età repubblicana fu oggetto dell'attenzione dei governanti che con vari interventi riorganizzarono e soprattutto ridussero entro limiti ben definiti le competenze e le attribuzioni dei *decuriones*¹⁴.

La *tabula Heracleensis* (CIL I² 593), identificata con il testo della *lex Iulia municipalis* promulgata da Giulio Cesare nel 45 a.C.¹⁵, rende noto che i *decuriones* venivano reclutati in primo luogo tra gli ex-magistrati, sulla base di un sistema che prevedeva la cooptazione nell'*ordo* stesso, in coincidenza con le operazioni censitarie che si svolgevano ogni cinque anni (*Tab. Her.* 83-87).

Dalla stessa *tabula Heracleensis* si ricava altresì che per essere eletti nell'*ordo decurionum* dovevano sussistere precise condizioni, legate essenzialmente a criteri anagrafici, giuridici e sociali: fra gli altri il candidato doveva avere un'età superiore a 30 anni¹⁶; non doveva esercitare un mestiere infamante né aver riportato determinate condanne: coloro infatti che erano stati coinvolti e condannati in certi processi¹⁷ e allo

13. Naturalmente si deve sempre pensare, nell'ottica della *lex Visellia*, che il soggetto avesse celato le sue origini servili. Per le magistrature tardoantiche cfr. sicuramente PORENA, *Le origini*, 21 ss. e, dello stesso autore, *L'amministrazione*, 525 ss.

14. I *decuriones*, come ricorda Valerio Marotta, «esprimevano il ceto più elevato della città» (MAROTTA, *La cittadinanza*, 20).

15. MITTEIS, *Über die sogenannte lex (Julia) municipalis*, 159 ss.; FIRA, I², 142, lin. 93; LO CASCIO, *Mazzocchi*, 77 ss.; LO CASCIO, *Le professiones*, 287 ss. Per i problemi di datazione della *tabula Heracleensis*, in dottrina si possono individuare due orientamenti principali: chi ritiene risalga all'età sillana tra l'84 e il 70 a.C.: esempio SCHÖNBAUER, *Die Inschrift von Heraklea-ein Rätsel?*, 373 ss.; chi, invece, ne ipotizza una collocazione successiva agli anni della morte di Silla: tra gli altri SESTON, *Aristote*, 7 ss.

16. *Tab. Her.* 88-89; sul requisito dell'età anche Cic. *in verr.* 2.2.122.

17. Stando al testo di *Tab. Her.* 108-120, l'ineleggibilità alle più alte cariche politiche

stesso modo di *praecones*, *dissignatores*, *libitinarii* erano ritenuti incapaci di ricoprire questa carica¹⁸.

Con Tiberio l'accesso al decurionato – come anche alle altre cariche civiche – venne espressamente disciplinato sulla base di un nuovo requisito, l'*ingenuitas*.

Questo richiamo alla libertà di nascita è molto significativo: non vi sono cenni, nell'ambito della legislazione cesariana, circa il fatto che il soggetto non nato libero dovesse essere escluso dal decurionato. Anzi in numerose colonie di Cesare, quali la *Curubis*, *Clupea*, *Genetiva Iulia*, l'*ordo decurionum* risulterebbe aperto ai liberti¹⁹.

Si potrebbe complessivamente leggere nell'espressione *lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si... decurionatum adipere* una prova a favore del fatto che proprio a partire dall'età di Tiberio sarebbe stato introdotto il divieto che certe cariche fossero attribuite agli schiavi liberati. Non è escluso che ciò accadesse perché il numero e l'importanza di questi ultimi andava aumentando e quindi avrebbero potuto esservi negative ripercussioni in termini di stabilità del potere imperiale se fosse stato dato ampio spazio a quei nuovi personaggi, appena entrati a far parte della compagine cittadina romana: fino alla *lex Visellia i libertini*, nonostante alcune limitazioni rispetto agli *ingenui*, dovevano dunque poter accedere a certe cariche pubbliche e solo da quel momento, sulla scia di ben precise esigenze politiche, simili comportamenti dovettero iniziare ad essere vietati.

Tuttavia, come si apprende dal rescritto diocleziano, la stessa *lex Visellia* a tale riguardo ammetteva in realtà delle eccezioni: la concessione da parte del *princeps* dell'*anulus aureus* permetteva ai *libertini* di aspirare al decurionato e a quelle cariche pubbliche che, diversamente, solo gli *ingenui* avrebbero potuto ricoprire, senza correre il rischio di essere puniti (*sine periculo ingenuorum etiam officia peragunt publica*)²⁰.

riguardava i colpevoli di furto, i condannati in un *iudicium iniuriarum*, *tutela*, *fiduciae*, *mandati*, *pro socio*; e ancora chi si era macchiato di *calumnia*.

18. *Tab. Her.* 94-96.

19. DE RUGGIERO, *Decuriones*, 1524. Vd. anche, per alcuni approfondimenti circa le specificità delle diverse realtà municipali, ABRAMENKO, *Die munizipale Mittelschicht*; DUTHOY, *Recherches*, 143 ss. e, dello stesso autore, *Les Augustales*, 1254 ss.

20. Al *ius aureorum anulorum* è dedicato un titolo specifico del Digesto, D. 40.10, che comprende 6 testi: D. 40.10.1 pr.-1 (Pap. 1 *resp.*); D. 40.10.2 (Pap. 5 *resp.*); D. 40.10.3 (Marc. 1 *inst.*); D. 40.10.4 (Ulp. 3 *ad l. Iul. et Pap.*); D. 40.10.5 (Paul. 9 *ad l. Iul. et Pap.*) e D. 40.10.6 (Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.*). Nel Codice di Giustiniano si trova invece un unico

Una prima conferma dell'esistenza di tale disposizione viene da un altro rescritto degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, i quali nel rispondere ad un tale Saturnino disposero che i liberti che non avessero ottenuto il *ius aureorum anulorum* non avrebbero potuto entrare nella curia; il *praeses provinciae* avrebbe dovuto impedirne l'ingresso e punirli (cfr. C. 10.33.1, Diocl./Maxim. AA. Saturnino, a. 300).

Merita però insistere su un punto: il *ius aureorum anulorum* faceva sì che i *libertini* godessero dell'apparenza (*imago* dice il testo) di ingenuo, non dello *status ingenuitatis: imaginem, non statum ingenuitatis* recita esattamente la costituzione diocleziana²¹.

Allo stesso modo, gli imperatori Diocleziano e Massimiano richiamano il medesimo concetto in C. 6.8.2 (Diocl./Maxim. AA. Philadelpho, a. 294), da cui si apprende che *aureorum usus anulorum beneficio principali tributis libertinitatis quoad vivunt imaginem non statum ingenuitatis praestat*.

Il godimento dell'anello d'oro concesso dal *princeps* conferisce ai beneficiari l'immagine dell'ingenuità²². È il giurista Paolo a spiegarne la ragione quando scrive che *is, qui ius anulorum impetravit, ut ingenuus habetur, quamvis in hereditate eius patronus non excludatur* (D. 40.10.5, Paul. 9 *ad l. Iul. et Pap.*). Il liberto (o libertino), privilegiato dal *ius aureorum anulorum*, acquistava solo in vita gli onori dell'*ingenuus*; i suoi obblighi nei confronti del patrono permanevano e anzi si manifestavano nella loro rigidità al momento della sua morte, quando infatti il patrono non era escluso dalla sua eredità.

Dunque, gli ex schiavi, pur favoriti dal *ius aureorum anulorum*, non erano, non a caso, equiparati in tutto agli *ingenui*. Ed è proprio in questa *imago ingenuitatis* che si può cogliere la portata dell'eccezione introdotta dalla *lex Visellia*: nonostante il *ius aureorum anulorum* attribuisse ai *libertini* la

titolo in cui la trattazione del *ius aureorum anulorum* è riunita a quella della *restitutio natalium*: così C. 6.8, *De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis*.

21. Appare particolarmente interessante e ricco di significato l'utilizzo del lemma "*imago*", contrapposto a quello di "*status*": se ne trova un accenno sotto la voce *imago* del *Thesaurus Linguae Latinae*, VII.1, 410, in cui si dà conto di un uso enfatico del termine nel senso di "*species, umbra*". Le citazioni del *Thesaurus* documentano come spesso il vocabolo "*imago*" comporti in sé stesso una contrapposizione rispetto alla realtà: esemplificativo il testo di Flor. *ep.* 1. 1. 8, in cui si legge che *Romulus imaginem urbis magis quam urbem fecerat*.

22. Non si entra qui nel merito della trattazione della *restitutio natalium*, di cui anche parla C. 6.8.2. Sul tale istituto si rinvia all'esame dei testi del titolo D. 40.11, *De natalibus restituendis*.

facoltà di ricoprire *honores e dignitates* tipiche degli *ingenui*, come anche di diventare *decuriones*, lo *status* di questi *libertini* rimaneva lo stesso. D'altra parte è significativo che il *ius aureorum anulorum* venisse concesso dall'imperatore: era il *princeps* che, riservandosi questo potere, decideva chi, tra i *libertini*, meritava di essere premiato e poteva, pertanto, accedere alle più alte cariche magistratuali.

Sicuramente Tiberio aveva intuito che per l'equilibrio e la stabilità dell'impero era auspicabile che i componenti di certe magistrature fossero selezionati sulla base di precisi requisiti, legati alla tradizione, ma, parallelamente, riteneva importante anche affermare la rilevanza della concessione del *ius aureorum anulorum*: ciò comportava – s'intende – un'apertura di favore nei confronti degli schiavi liberati, favore che, in verità, andrà progressivamente aumentando con Claudio e i successivi imperatori, fino ad arrivare in piena età giustiniana all'equiparazione pressoché totale di tutti i liberti (o *libertini*) con gli *ingenui* nella sfera del diritto pubblico, senza più la necessità di alcuna concessione imperiale del *ius aureorum anulorum*²³.

3. Volgendo ora l'attenzione al paragrafo primo della costituzione di Diocleziano e Massimiano, C. 9.21.1, particolarmente interessante si presenta il richiamo alla persecuzione di chi si fosse dichiarato *ingenuus* quando in realtà era *libertinus*, al fine – si può pensare – di ricoprire certe cariche pubbliche ma anche, probabilmente, e più in generale, di godere di taluni benefici sul piano del diritto privato: contro il *libertinus* che avesse mentito circa il proprio *status* si poteva agire con l'azione civile, *de operis*, e con l'azione criminale, *ex lege Visellia*.

A tal proposito possono farsi due considerazioni. Innanzitutto, il fatto che nella condotta del *libertinus* si leggevano i connotati di un illecito civile e, allo stesso tempo, di un reato²⁴. In secondo luogo, la constatazione che

23. Il riferimento è alla *Novella* 78 del 539 con la quale Giustiniano dispose che i liberti, a seguito di manomissione, acquistavano automaticamente lo *status ingenuitatis*, pur rimanendo inalterati gli *iura patronatus* a meno che il patrono non vi avesse espressamente rinunciato. Il che – come è stato messo in evidenza da BONINI, *Corso*, 60 – «suona come ulteriore conferma del fatto che i padroni degli schiavi erano ormai portati a difendere, più che posizioni di principio, interessi materiali».

24. Da più parti si ripete che nella repressione dei reati ci sia stata una progressiva invadenza delle esigenze sociali che portò a trasformare in *crimina* molti dei più comuni

tra i due rimedi, entrambi lecitamente esperibili, vi era un concorso cumulativo (*tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter*).

Mentre il *iudicium operarum* era diretto ad ottenere dallo schiavo liberato che avesse sostenuto di essere sempre stato un uomo libero, l'adempimento delle *operae* dovute all'ex padrone, attraverso il *iudicium ex lege Visellia* si mirava a punire, in un'ottica criminalistica, l'offesa che il *libertinus*, con la stessa condotta, aveva arrecato all'intera comunità.

Dunque in base alla *lex Visellia* era possibile instaurare un procedimento criminale: evidentemente le condotte dei *libertini*, che si fingevano *ingenui*, erano ritenute lesive di quel tessuto socio-politico che aveva retto e reggeva il *cursus honorum* e, di conseguenza, l'accesso al senato.

Si può ipotizzare – pur con tutte le cautele del caso – che la *lex Visellia* riguardò solo il crimine e la relativa azione e che la cancelleria diocleziana abbia chiarito come la responsabilità del colpevole poteva essere fatta valere anche nel processo privato: forse contro il *libertinus* in questione (che poteva essere Bacco, ma non necessariamente) era stata proposta un'azione per le *operae*, per una violazione del *ius patronatus*, e contro i dubbi sollevati in proposito dal destinatario del rescritto, la cancelleria diocleziana aveva risposto senz'altro positivamente, riconoscendo altresì una responsabilità criminale per la condotta tenuta: non a caso, allora, il rescritto diocleziano parla prima di un *agere civiliter de operis* e, immediatamente dopo, di un *agere criminaliter ex lege Visellia*.

Sullo sfondo di tali considerazioni si deve analizzare il testo di CTh. 9.20.1, tratto dal titolo *Victum civiliter agere et criminaliter posse*, in cui è riportato l'unico riferimento alla *lex Visellia* contenuto nel codice teodosiano:

CTh. 9.20.1, Val./Grat./Valentin. AAA. Antonium pp. (a. 378): *A plerisque prudentium generaliter definitum est, quoties de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi. Sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituere accusationem; et suppresso testamento quum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia testamentaria poterit crimen inferri; et quum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri. Quo in genere habetur furti actio et legis Fabiae constitutum. Et quum una excepta sit causa de moribus, sexcenta alia sunt, quae enumerari non possunt, ut, quum altera prius actio*

illeciti, e a costruire le nuove forme delittuose sotto il segno del diritto pubblico. Su tutta la questione del rapporto tra *delictum* e *crimen* si veda, da ultimo, l'importante volume 'Crimina' e 'delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali, curato da L. Garofalo.

*intentata sit, per alteram, quae supererit, iudicatum liceat retractari. Qua iuris definitione non ambigitur, etiam falsi crimen, de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse repetendum. Dat. prid. id. Ian. Treviris, Valente VI et Valentiniano II AA. coss.*²⁵.

Nella legge, data a Treviri nel 378 ed indirizzata al prefetto del pretorio Antonio, l'imperatore Graziano parla di *crimen falsi* e nel prescrivere che in tal caso è possibile agire tanto in via civile che in via criminale, nel senso che l'esperimento dell'*actio civilis* non impedirebbe il successivo giudizio criminale, richiama esempi tratti dalla riflessione giurisprudenziale (*a plerisque prudentium generaliter definitum est*) in cui il cumulo era stato ritenuto possibile²⁶: tra questi si elenca proprio il caso del liberto che *se dicit ingenuum*, il quale poteva essere citato in giudizio con un'azione civile *de operis* ed un procedimento criminale *ex lege Visellia*.

Anzi, il richiamo alla *lex Visellia* è perfettamente uguale a quello – di diversi anni precedenti – che si trova in C. 9.21.1.1: e cioè C. 9.21.1.1: ... *qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri*; CTh. 9.20.1: ... *et quum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri*.

Ma vi è di più: la stessa costituzione di Graziano, con minime varianti, è riportata anche nel codice giustiniano, quale unica costituzione del titolo *Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest*. In effetti anche in C. 9.31.1.1 si legge che *et cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri*²⁷.

25. Per ampliare la comprensione del testo, si rinvia alla relativa *interpretatio* visigotica, imperniata proprio sul problema della possibilità di esperire per lo stesso fatto sia l'azione civile sia quella criminale, su cui, da ultimo, DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»*, 150 ss., e in particolare 153 s.

26. Su CTh. 9.20.1 si veda GARDINI, *La trama giurisprudenziale*, 150 ss., con ampia discussione della bibliografia precedente (*ivi* in particolare 151 n. 3). Il punto che ha interessato gli studiosi è quello relativo al significato del richiamo iniziale ai *plerique prudentium*: contro l'opinione di chi, come ARCHI, *Civiliter*, 1591 ss., DE MARINI AVONZO, *Coesistenza*, 178 ss., RAGGI, *Studi*, 211 ss., ha ritenuto che il principio della cumulabilità dell'azione civile e di quella criminale in ipotesi di falso documentale sarebbe stato introdotto dalla citata costituzione di Graziano, più recentemente SCHIAVO, *Il falso documentale*, 175-179, 244-251, è giunta a dimostrare che risalirebbe invece ai *prudentes*.

27. C. 9.31.1 pr.-3, Val./Grat./Valentin AAA. Antonio pp. (a. 378). Nel suo studio sul sistema del libro IX del Codice giustiniano, BONINI, *Ricerche*, 104, parla di "geminazione intenzionale" tra CTh. 9.20.1 e C. 9.31.1. Già SCHNEIDER, *Die lex Iunia Norbana*, 247, si era soffermato su tale corrispondenza, rilevando come, rispetto a questi due testi, l'*incipit*

Si hanno dunque due testi, C. 9.21.1.1 e CTh. 9.20.1 (= C. 9.31.1.1), in cui si fa parola di un *agere criminaliter ex lege Visellia*, che sembrerebbero confermare l'ambito, prettamente criminale, della *lex Visellia*. Il luogo all'interno del libro nono del *Codex Iustinianus* di C. 9.21.1 pr.-1, che è l'unico testo – come si è già detto – che ci consente di risalire almeno ad una parte del contenuto della legge, è d'altra parte suggestivo²⁸, anche per la rubrica di quel titolo, *Ad legem Viselliam*: il titolo che precede quello della costituzione in commento è dedicato alla legge Fabia in materia di plagio (C. 9.20, *Ad legem Fabiam*) e quello successivo riguarda la legge Cornelia in tema di falso (C. 9. 22, *Ad legem Corneliam de falsis*).

4. Tra le fonti di cognizione sulla *lex Visellia*, il Rotondi cita anche un brano dei *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 3.5: *Militia ius Quiritium accipit Latinus, si inter vigiles Romanae sex annis militaverit, ex lege Visellia. Praeterea ex senatus consulto concessum est ei, ut, si triennio inter vigiles militaverit, ius Quiritium consequatur.*

Il testo, molto breve, collocato sotto il titolo *De Latinis*, riferisce di una *lex Visellia* che consente ai latini di acquisire il *ius Quiritium*, e pertanto di ottenere la piena cittadinanza romana²⁹, alla condizione che prestino servizio per sei anni presso i *vigiles* di Roma. Una sorta di 'premio', dunque, per il servizio reso nella *militia vigilum*.

Il nostro testo aggiunge la conoscenza di un'ulteriore disposizione della *lex Visellia*, circa una particolare modalità per l'acquisto della cittadinanza.

di C. 9.21.1.1 fosse più nello stile di una disposizione di carattere generale.

28. Il BONINI, *Ricerche*, 73 s., sostiene che si tratti di una «collocazione abbastanza singolare, anche perché la *lex Visellia* non è mai compresa negli elenchi di *leges publicae* penali». Per spiegare la scelta dei compilatori giustiniane di dedicare un autonomo titolo, con un solo frammento, a questa legge di età tiberiana, lo studioso suppone che i commissari, posti di fronte al problema di dover ampliare il tessuto normativo del titolo *Ad legem Viselliam*, abbiano riunito in un'unica sede (ovvero il titolo C. 9.21) i pochi materiali riferibili alla *lex*: nello specifico lo studioso riferisce di una "fusione" fra una *constitutio* che verosimilmente era stata aggiunta al Codice Gregoriano e CTh. 9.20.1.1. Da parte sua già CHIAZZESE, *Confronti testuali*, 181 n. 6, parlava dell'"unico caso di fusione" fra *constitutiones* appartenenti rispettivamente ad un codice preteodosiano e al *Codex Theodosianus*.

29. Sul significato dell'espressione *ius Quiritium accipere*, utilizzata per indicare l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei latini, GUARINO, *Dal ius civile*, 377 ss.

A tale riguardo, occorre subito precisare chi siano i latini cui allude la *lex Visellia*. Verosimilmente si tratta di coloro che, manomessi in forme non solenni o comunque senza il rispetto dei requisiti dettati dalla *lex Aelia Sentia* (*statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti* recita Gai. 1.29), diventavano liberi ma privi dei diritti politici di cui godevano i *cives* romani: liberti latini appunto.

Parallelamente, peraltro, va dato conto di un altro elemento: Roma in quel periodo necessitava di forze che ne garantissero soprattutto la sicurezza interna. Vi era un bisogno reale e concreto di persone da impiegare nei vari apparati “para-militari”, tra cui in particolare la *militia vigilum*.

Già Baillie Reynolds, in *The Vigiles of Imperial Rome*, ricordava come la sua istituzione si dovesse far risalire ad Augusto che nel 6 d.C., di fronte al dilagare degli incendi, decise di creare 7 *cohortes vigilum*, ognuna composta da 1.000 uomini e guidata da un *tribunus*, a loro volta suddivise in 7 centurie ciascuna, con il compito di intervenire in caso di incendio, ma anche di vigilare su comportamenti negligenti e dolosi³⁰. Doveva trattarsi di una mansione molto faticosa, tra l’altro senza particolari prospettive di promozione e per di più mal retribuita: non tardò dunque a porsi il problema del reclutamento di tali *vigiles*.

In questo la *lex Visellia* dovette rappresentare un importante rimedio, con l’attrarre tra i *vigiles* coloro che desideravano migliorare la propria posizione, incoraggiandoli ad impegnarsi in attività utili a migliorare le condizioni di vita nell’Urbe.

Stando al testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, si può allora credere che una *lex Visellia* avesse introdotto il beneficio della cittadinanza romana a favore di quei liberti latini che avevano prestato servizio nelle *cohortes militum* per 6 anni. Questi, solo decorso un periodo di ben sei anni, si sarebbero visti riconosciuta la cittadinanza romana, con tutti i privilegi ad essa connessi.

Viene in considerazione a tal riguardo anche un passo di Gaio:

Gai. 1.32b: *Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint. Postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint.*

30. Sui *vigiles* sicuramente DE MARTINO, *Storia*, 655 ss.; altresì RAINBIRD, *The Vigiles of Rome*, e, dello stesso autore, *The fire station*, 147 ss.

Il giurista ricorda che proprio grazie alla *lex Visellia* lo schiavo manomesso e divenuto latino, maggiore o minore di trenta anni, che avesse militato per 6 anni nelle coorti dei *vigiles*, avrebbe acquistato la cittadinanza romana; solo in seguito il periodo di tempo necessario per ottenere questo beneficio, fu ridotta a tre anni.

Come, sulla base delle testimonianze passate in rassegna (C. 9.21.1 pr.-1, C. 9.31.1, CTh. 9.20.1, e relativa *interpretatio visigothorum*), può credersi che una *lex Visellia* fatta approvare il 24 d.C. dai consoli Servio Cornelio Cetego e Lucio Visellio Varrone, disciplinò l'accesso dei *libertini* a certe cariche pubbliche ed in particolare al decurionato, così può supporre che la medesima *lex Visellia* disciplinò anche l'acquisto della cittadinanza, a determinate condizioni, per quella particolare categoria di persone rappresentata dai liberti latini. Questi infatti, ottenuta la cittadinanza, avrebbero potuto partecipare alla vita della *civitas* romana e dunque aspirare a ricoprire importanti cariche magistratuali.

Con la *lex Visellia*, in conclusione, potevano essere perseguiti due distinti risultati, tra loro strettamente connessi, uno relativo all'acquisto della cittadinanza per il latino che avesse militato tra i *vigiles* sei anni e l'altro attinente la prescrizione del requisito dell'*ingenuitas* per l'assunzione di una carica magistratuale ed il decurionato.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMENKO A., *Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität*, Frankfurt am Main 1993.
- AGNATI U., *Ingenuitas*. Orazio, Petronio, Marziale e Gaio, Alessandria 2000.
- ALBANESE B., s.v. *Persona* (Diritto romano), in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, 169-181.
- AMELOTTI M., *Caratteri e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo*, *Minima epigraphica et papyrologica* 5-6 (2002-2003), 35-43.
- ARANGIO RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960¹⁴.
- ARCHI V., *Civiliter vel criminaliter agere in tema di falso documentale (Contributo storico-domatico al problema della efficacia della scriptura)*, in *Scritti Ferrini*, 1, Milano 1947, 1-55.
- ATKINSON K.M.T., *The purpose of the manumission laws of Augustus*, *Irish Jurist* 1 (1966), 356-374.

- ATZERI L., *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in *Fontes Minores*, XII, a cura di W. Brandes, L.M. Hoffmann, K. Maksimovic, Frankfurt 2014, 1-68.
- ATZERI L., *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in *Das recht der 'soldatenkaiser'*, a cura di U. Babusiaux, A. Kolb, Berlin-München-Boston 2015, 127-159.
- BAILLIE REYNOLDS P.K., *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford 1926.
- BONINI R., *Corso di diritto romano. Il diritto delle persone nelle Istituzioni di Giustiniano*, Rimini 1984.
- BONINI R., *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1990².
- Codex Iustinianus recensuit Paulus Krueger*, Berolini 1877.
- CHIAZZESE L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, AUPA 16 (1931), 3-554.
- COSENTINI C., s.v. *Liberti* (*Diritto romano*), in *Noviss. Dig. It.*, IX, 1968, 881-882.
- COSTABILE F., *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016.
- '*Crimina*' e '*delicta*'. *Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Milano 2019.
- DE MARINI AVONZO F., *Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum. Ricerche sul tardo diritto classico*, BIDR 59-60 (1954), 125-198.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, 4, Napoli 1974.
- DE RUGGIERO E., s.v. *Decuriones*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, II, Roma 1985, 1515-1552.
- DI CINTIO L., *L'Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, Milano 2013.
- Diocleziano: La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018.
- DUTHOY R., *Recherches sur la repartition géographique et chronologique des termes sevir Augustalis, Augustalis et sevir dans l'empire romain*, in *Epigraphische studien* 11, Köln-Bonn 1976, 143-214.
- DUTHOY R., *Les Augustales*, ANRW 16.II (1978), 1254-1309.
- FIRA*, 1 = *Leges*, a cura di S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz, Firenze 1941².
- GARDINI M., *La trama giurisprudenziale sulla pregiudizialità in CTh. 9.20.1*, JusOnline 3 (2017), 150-177.
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli 1997¹¹.
- GUARINO A., *Dal ius civile al ius Quiritium*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, IV, Milano 1978, 377-403.

- HUMBERT H., *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino et alii, Pavia 2010, 139-152.
- Iurisprudentiae antejustinianae quae supersunt in usum maxime academicum composuit, recensuit, adnotavit Ph. Eduardus Huschke*, Lipsia, 1874.
- LAVAGGI G., *Nuovi studi sui liberti*, in *Studi P. De Francisci*, 2, Milano 1956, 73-112.
- LO CASCIO E., *Mazzocchi e la questione della Tabula Heracleensis*, in *Studi Lucani*, a cura di P. Borraro, Galatina 1976, 77-107.
- LO CASCIO E., *Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana*, *Athenaeum* 78 (1990) 287-317.
- MAROTTA M., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009.
- MITTEIS L., *Über die sogenannte lex (Julia) municipalis*, *ZSS* 33 (1912), 159-180.
- MOMMSEN TH., *Über das visellische Gesetz*, in *Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts*, 2, 1858, 335-341.
- MOMMSEN TH., *Römisches Staatsrecht*, 3.1, Leipzig 1887, rist. Graz 1969.
- PELLECCHI L., *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, a cura di J.-L. Ferrary, P. Moreau, Paris 2007 (<http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>).
- PORENA P., *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003.
- PORENA P., *L'amministrazione tardoantica*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. I. *Il mondo antico*. Sez. III. *L'ecumene romana*, vol. VII. *L'impero tardoantico*, a cura di G. Traina, Roma 2010, 525-600.
- RAGGI L., *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, 1, Milano 1961.
- RAINBIRD J.S., *The Vigiles of Rome*, Durham 1976.
- RAINBIRD J.S., *The fire station of Imperial Rome*, in *Papers of the British School at Rome*, 54, 1986, 147-169.
- ROBLEDA O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976.
- ROTONDI G., *Leges Publicae Populi Romani*, Milano 1912, rist. Hildesheim 1962.
- SCHIAVO S., *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano 2007.
- SCHNEIDER A., *Die lex Iunia Norbana*, *ZRG* 5 (1884), 225-255.
- SCHÖNBAUER E., *Die Inschrift von Heraklea – ein Rätsel?*, *RIDA* 1 (1954), 373-434.
- SESTON W., *Aristote et la conception de la loi romaine au temps de Cicéron d'après la Lex Heracleensis*, in *La filosofia greca e il diritto romano (Colloquio italo-francese, Roma, 15-17 aprile 1973)*, Rome 1976, 7-25.

Thesaurus Linguae Latinae, II, Lipsia 1900-1906.

Thesaurus Linguae Latinae, VII.1, Lipsia 1934-1964.

VENTURINI C., *Latini facti, peregrini, civitas: note sulla normativa adrianea*, BIDR 98 (1995), 219-242.

VITUCCI G., s.v. *Libertus*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV.2, Roma 1958, 905- 946.

Sul tavolo

Il colloquio virtuale di due Codici. Le indagini sul tardoantico, beneficiarie da decenni di una fortuna che non conosce declino, acquisiscono ora un ausilio informatico, liberamente fruibile e dalle molteplici potenzialità, che proprio nell'ambito di quella fase storica investe due dei più importanti documenti, il *Codex Theodosianus* e il *Codex Iustinianus*. Il rapporto tra le due codificazioni appare tanto affascinante quanto problematico. Il primo costituisce una delle fonti del secondo, ma a differenza di questo ci è giunto incompleto – gravi i vuoti dei primi cinque libri, restituiti pressoché soltanto dall'estratto del *Breviarium* –, e in generale la sua palinogenesi può valersi in misura relativa del Codice successivo, sia per gli incisivi interventi operati dalla commissione giustiniana del 528 sulle precedenti *constitutiones* messe a partito, sia per le varianti sistematiche delle due raccolte ufficiali. Proprio al rapporto tra questi due 'pilastri' legislativi susseguirsi a Costantinopoli nell'arco di un secolo – e presentati qui rispettivamente secondo le edizioni di Theodor Mommsen e di Paul Krüger – si rivolge il data-base *ACTI 2.0 Auxilium in Codicem Theodosianum Iustinianumque investigandos*, messo a punto da Iole Fagnoli, docente nelle Università di Milano e di Berna, la quale in precedenza (2009, *LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto s.r.l.*) aveva curato un CD ROM di identico titolo, frutto di un Programma PRIN condotto in collaborazione con colleghi di diversi Atenei e con remota origine nella ricerca avviata da Manlio Sargenti sulla ricostruzione della normativa tardoimperiale. L'evoluzione delle tecniche informatiche applicate alle fonti, l'obsolescenza del CD ROM come tipologia di memoria informatica ricollegabile alla nascita del World Wide Web, il lodevole intento etico-scientifico, ormai fortunatamente diffuso, di porre a disposizione della comunità degli studiosi una banca-dati in *open access*, oltre ovviamente alla perfezionata riedizione di uno strumento basilare per l'indagine storico-giuridica, l'hanno indotta alla realizzazione di cui stiamo parlando, accessibile nel sito *web* dell'Ateneo elvetico, a cui si deve un determinante supporto (https://www.roma.unibe.ch/forschung/index_ger.html). Stante la provenienza del testo di-

gitalizzato dei due Codici dalle auliche e usitate edizioni del Mommsen e del Krüger, di cui si è detto, nonché per la competenza e l'impegno posti dalla Collega e amica della Statale nella realizzazione dell'opera, il peraltro condivisibile rilievo di Maria Antonietta Ligios (in questa *Rivista*, I.1, 2020, 122) circa la frequente inaffidabilità delle attuali edizioni delle fonti giuridiche liberamente accessibili nella rete, incontra nel presente data-base un'eccezione tanto felice quanto meritoria. Nel titolo di questo *Sul tavolo*, che del resto richiama un'immagine della stessa Autrice («the two codifications are in continuous dialogue»), è certamente metaforico, ma non a mero effetto, il richiamo a un dialogo tra le due codificazioni, per l'evidente rapporto multiforme, biunivoco, capillare, che il data-base instaura nella coppia di fonti. Muovendo da uno dei due Codici (per il Teodosiano *Interpretatio* compresa), da un lemma, dall'*inscriptio*, dalla *subscriptio* di una legge, e pertanto dalla data e dal luogo di emanazione, si giunge subito in visione contemporanea alle corrispondenze possibili con l'altra. Tuttavia i due *Codices* non sono digitalizzati solo in rapporto alle costituzioni comuni, ma entrambi nella loro totalità (per il *Codex Iustinianus* leggi in greco comprese), così come figurano le *Constitutiones Sirmondianae* e le *Novellae Post-theodosianae*, *Interpretatio* compresa (ed. Mommsen-Meyer). Il corredo delle informazioni, in tedesco e in italiano, è completo ed esauriente, giungendo anche a formulare esempi specifici di ricerca ipertestuale. È anche presente – e ciò non può dirsi consueto – un contributo introduttivo dell'Autrice in lingua inglese sulle due codificazioni e i precedenti strumenti informatici approntati per la relativa ricerca (del resto anche l'applicazione alle fonti antiche dell'intelligenza artificiale è da tempo oggetto di riflessione scientifica). I testi, presentati in veste chiara ed elegante, sono inoltre stampabili. Almeno finché non sarà realizzata, specie per il Teodosiano, quell'edizione elettronica con visualizzazione dei manoscritti auspicata da Gianfranco Purpura (*Il trattamento digitale delle fonti giuridiche di tradizione manoscritta*, in *Diritto romano e scienze antichistiche nell'era digitale. Convegno di studio, Firenze 12-13 sett. 2011*, Torino 2011, 114-115) – ma credo anche in seguito: non ha scadenza il *memento*, riproposto dallo stesso Purpura (e, ancora in questa *Rivista*, I.1, 187, da Andrea Trisciunglio), dei nani sulle spalle di giganti –, la consultazione delle edizioni cartacee rimane imprescindibile, e in tal senso il corredo palinogenetico di quella mommseniana con un denso vo-

lume di *Prolegomena* e l'indicazione, per ogni legge, di tutti i manoscritti del *Breviarium*, del Teodosiano integro e delle altre fonti che la recano, varianti comprese, costituisce una straordinaria miniera euristica (ancorché, mi permetto di aggiungere, non sempre messa a frutto). Nondimeno, per la ricerca delle corrispondenze tra i due Codici, *ACTI 2.0* è uno strumento di una comodità e un'immediatezza insuperabili, anche perché, a prescindere dalla disagiata contemporanea consultazione dei tomi che videro la luce *apud Weidmannos*, solo partendo dall'edizione Mommsen, e quindi da una legge del Teodosiano, si ottiene il confronto, pur non a testo pieno, con la corrispondente *constitutio* del Codice giustiniano, mentre se si prende l'avvio dalla norma in quest'ultima sede tale risultanza è preclusa. Un ausilio dunque prezioso e che giunge a buon punto, recando l'implicita sollecitazione a un costante e rigoroso confronto con le fonti, tanto più opportuno, a mio credere, nell'attuale temperie accademica caratterizzata da pubblicazioni monografiche che affluiscono in gran copia, in genere a cadenze trimestrali. Un'indicazione ovvia? Può darsi, tuttavia a me piace scorgerla e la saluto con piacere.

Emptio venditio e locatio conductio, una parentela stretta. Leggendo le Istituzioni di Gaio nel luogo in cui si occupano della *locatio conductio* (3.142-147) è difficile sfuggire all'immediata impressione che, in virtù di una singolare scelta del maestro antonino, sia assente il *proprium* disciplinare del citato contratto consensuale, in quanto si prescinde del tutto dall'esame degli elementi costitutivi del medesimo. Pressoché l'intero spazio è dedicato infatti a una comparazione tra la *locatio conductio* e l'*emptio venditio*, nel dichiarato quadro di regole simili e di una sorta di *familiaritas* che le accomuna, tanto che *in quibusdam causis* – l'istituzionista ne mostrerà tre – si è discusso tra i *prudentes* se ricorresse l'una o l'altra delle due tipologia contrattuali. Anche il *ductus* espositivo è abbastanza particolare, perché ad esempio ricorre ogni volta, e quasi con identiche parole, l'insistita ripetizione dei termini del problema – locazione o compravendita – determinato dalla forte affinità di cui si è detto. Le tre fattispecie, peraltro assai note, sono la concessione *in perpetuum* dei fondi municipali (3.145), l'ingaggio dei gladiatori per un combattimento circense (3.146) e la fabbricazioni degli anelli commissionata all'*aurifex* che fornisce anche l'oro

necessario (3.147). Proprio del particolare taglio dell'esposizione gaiana e dell'analisi delle tre fattispecie «borderline» si occupa il recente libro di Sara Longo, *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2019, X-320. L'Autrice, che a ogni singolo 'Tatbestand' aveva dedicato nell'ultimo decennio (almeno) uno studio specifico, ora ha posto di nuovo mano ai precedenti contributi e li ha convogliati nel libro che qui si segnala, operandone una *reductio ad unum* a dispetto delle apparenze tutt'altro che agevole, in quanto non si è trattato di una mera collazione logistica, ma di un laborioso coordinamento implicante meditate modifiche di impostazioni pregresse, adeguamenti formali, redazione di note introduttive e conclusive, aggiornamento bibliografico; per tacere del corredo finale degli indici, che, quantunque non impegnativo sul piano concettuale, richiede occhio sempre vigile, tanto che – almeno in base alla mia personale esperienza – non è frequente consultare indici delle fonti privi di errori e omissioni. Ne esce un'indagine rigorosamente esegetica – come del resto tutte quelle di Sara Longo –, limpida e penetrante, che va seguita lungo il suo percorso con l'attenzione che merita, sconsigliando in questa sede una sintesi cursoria che per ciò stesso risulterebbe inopportunamente riduttiva. D'altronde innumerevoli e stimolanti sono le suggestioni che derivano dalla lettura del saggio: dalla misurata valutazione del metodo espositivo di Gaio, tanto più interessante in quanto originata da una trattazione, quella della *locatio conductio*, che presenta i singolari caratteri di cui si è detto; al rilievo, foriero di ulteriori spunti euristici, legato all'unico caso, quello della confezione degli anelli, in cui l'istituzionista cita l'opinione di un giureconsulto, Gaio Cassio Longino, il cui parere non si è imposto; all'implicazione pubblicistica connessa alla *locatio in perpetuum* degli *agri vectigales*, il tutto nella cornice di un'attenta disamina che non si appaga dei rimarcati aspetti comuni delle tre problematiche ma svela anche i profili sotto i quali le stesse non appaiono affatto omologabili, e altro ancora. Mi permetto infine una parentesi di natura personale. Molti anni fa – quasi me ne ero dimenticato – anch'io, sia pure da angolo visuale un po' diverso, dedicai un saggio specifico al passo sulla compravendita/locazione–conduzione dei gladiatori (*Gai. 3.146: fra dogma della pendenza e condizione*, in *Studi T. Carnacini*, III, Milano 1984, 663-695). Il testo aveva già dato luogo a un caleidoscopio di teorie: sulla scia del Beseler – il

quale non è stato soltanto un ‘Interpolationenjäger’—, in chiave di qualificazione giuridica di quell’usitata fattispecie della prassi, avevo prospettato la presenza di due contratti paralleli e separati, uno di *emptio venditio* per mille denari sottoposto a condizione che il gladiatore Tizio esca dal combattimento ucciso o menomato (resta presso l’impresario dei *ludi*, che paga il prezzo), uno di locazione-conduzione con mercede di venti denari a condizione che lo stesso esca incolume (l’impresario corrisponde al *lanista* la mercede come corrispettivo per la rischiosa fatica del combattente e glielo restituisce); ovviamente a seconda dell’avverarsi dell’una o dell’altra *condicio* in rapporto di reciproca elisione non è possibile che, a combattimento concluso, Tizio risulti insieme venduto e locato. L’Autrice mi critica decisa e ha ragione, perché quanto scritto poco sopra è quello che intendevo dire, sennonché, non trattandosi del fulcro della ricerca, in quella sede mi sono espresso in una forma ellittica e poco perspicua che si prestava all’equivoco. Tuttavia avevo parlato di *condiciones* al plurale perché sono due, come due sono i contratti, ma non pensavo di apporre a ciascuno di questi una copia di clausole. In realtà ci sarebbe anche qualcos’altro (alludo alla chiusa del paragrafo gaiano), ma non è questa la sede. Allora concludo con un auspicio: che il bel libro di Sara Longo oltre che sul mio venga a trovarsi, non occasionalmente né di passaggio, su molti altri tavoli.

Uno storico, sconfinato ‘nonluogo’. È dato di comune scienza che il termine ‘utopia’ deriva dal romanzo filosofico di Thomas More (Lovanium 1516), ove è così chiamata un’isola immaginaria, l’*Utopia insula*, sede di una società ideale. Il vocabolo, dall’evidente etimo greco di ‘non-luogo’, è poi passato a indicare nel linguaggio comune un *quid* di vagheggiata ma impossibile realizzazione, che pertanto non si dà, non potrà mai esistere. Del tutto diverso dall’utopia è invece il ‘nonluogo’, ché quest’ultimo, dal nome pure di origine letteraria in quanto coniato una trentina d’anni or sono dall’antropologo francese Marc Augé, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris 1992 (trad. it. *Nonluoghi*, Milano 2018), a dispetto del nome che indurrebbe ad affratellarlo alla prima, di chimerico non ha proprio nulla, giacché dal canto suo non solo esiste, ma nella società attuale ricorre addirittura in quantità incalcolabili, ed è in genere affollato da individui che, a seconda delle circostanze, vi sostano

più o meno a lungo, vi si incrociano, lo percorrono in ogni direzione. Sono per esempio nonluoghi le autostrade, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali, le sale d'aspetto: perfino Disneyland – chi lo avrebbe pensato? – è un fantasmagorico modello di nonluogo. Luoghi dunque, questi non-luoghi figli della provvisorietà 'surmoderna' (altro conio neologistico dell'Augé), che si connotano essenzialmente in negativo: anonimi, impersonali, non identitari, non storici, non relazionali. Nel recentissimo libro di Antonio Palma, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. XIV-139, la cittadinanza romana dei primi due secoli dell'Impero, con immagine di icastica efficacia, è assimilata a un 'nonluogo', ossia a uno spazio avulso dalla dimensione temporale ove coloro che vi si ritrovano hanno «come unica forma di autoriconoscimento» quella, appunto, di essere fisicamente lì: nel nostro caso in sterminata e multietnica compagnia. Una cittadinanza – agli antipodi rispetto alla concezione delle *poleis* greche – fondata sull'accoglienza e l'inclusività nell'eterna cornice valoriale dell'*humanitas*, fonte di un rapporto relativistico che lungo il percorso storico aderisce «liquidamente» all'evolversi dell'ordine giuridico, e in cui lo *status* di *civis* non reca l'impronta dell'identità, ma semmai quella della garanzia. Soltanto rispetto a quest'ultima si può infatti parlare di esclusività: emblematico in tal senso il *caveat* di Paolo apostolo, nato in Asia Minore ma *civis Romanus*, rivolto al centurione che ha già impugnato il flagello. Identitaria rimane invece l'*origo*, che connota la persona con radicata e distintiva impronta culturale, e si affianca alla cittadinanza, di natura invece giuridica, nel corredo caratterizzante i *municipes*, ai quali – come insegna Cicerone (*de leg.* 2.5) – sono dunque riferibili due patrie, una *patria loci* e una *patria iuris*: per l'oratore la prima, antropologica, è Arpino – (*de leg.* 2.3) *hic enim orti stirpe antiquissima sumus, hic sacra, hic genus, hic maiorum multa vestigia* –, la seconda, che lo ha accolto nel proprio grande alveo, quella per cui si dichiara disposto a sacrificare la vita, come poi in effetti avverrà. Nella chiave citata il modello '*civitas Romana*' diventa paradigmatico, supera la categoria del tempo e – con echi del pensiero di Walter Benjamin – si presta a una sorta di trasposizione di un nucleo teoretico dal passato all'interno del tempo presente con i tormentosi problemi che lo agitano legati agli imponenti flussi migratori e alla crisi delle sovranità nazionali, per ciò stesso immune da addebiti antistoricistici in virtù di una 'corposità' che, più che spezzare

il *continuum* diacronico, ne prescinde *tout court*. Ed è interessante osservare che nella lucida *Prefazione* di Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato, viene delineata una sorta di ‘non-luogo amministrativo’, inteso, nell’attuale contesto europeo e della giustizia amministrativa, come quello in cui le Corti nazionali ed europee sono chiamate a garantire i diritti e gli interessi dei consociati. Pertanto (XII) «uno spazio sempre più indifferente ai territori nazionali, in cui di fatto si muovono persone, imprese, organizzazioni, merci»: un luogo ove si esercita una *iurisdictio* sovranazionale dalla diffusione virtualmente illimitata. Si può concordare in buona misura con l’Autore quando afferma (121) che «indagini di questa natura non hanno tempo», poiché si rivolgono al complessivo evolversi della storia umana promuovendo nelle generazioni pensanti delle diverse fasi storiche una didascalica autoconsapevolezza. Il maggiore pregio del libro sta, a mio avviso, nella personalissima veste dei rilievi e delle immagini che propone – come il ‘*civis Romanus sum*’, poi assunto a una sorta di *topos*, unicamente tuzioristico e alieno dal timbro del privilegio meritocratico –, tali da suggerire non di rado al lettore un apparente capovolgimento logico-concettuale. Il Palma ne appare consapevole e ricorre anche all’avverbio «paradossalmente», allorché (123) dopo aver negato il carattere identitario della cittadinanza romana dell’età classica fino agli inizi del III secolo, ossia in un periodo in cui tale *status* era, bene o male, oggetto di specifiche concessioni, inclina invece a riconoscere una valenza identitaria proprio alla *Constitutio Antoniniana*, che dal canto suo, abbattuto ogni argine, la elargisce in un tratto – si è anche parlato in proposito di ‘brutalità’ (Talamanca) – a tutti gli abitanti della terra romana, «delimitando – spiega l’Autore – lo spazio ormai avvertito come unico dell’Impero rispetto ai diversi, i non romani». (Personalmente vi colgo un’assonanza con il mondo che diventa Città di Rutilio Namaziano [*De reditu suo*, 1.66: *Urbem fecisti, quod prius orbis erat*], ma soltanto nel senso della generale valenza identitaria, poiché nel poeta gallico l’assoluta dimensione cosmica prelude il benché minimo riflesso divisivo). E qui può richiamarsi il rilievo di Francesco Paolo Casavola, che nella sua breve ma suggestiva *Postfazione* individua la concreta realizzabilità, altrimenti utopistica – la *civitas Romana* è un nonluogo, non un’utopia –, dell’estensione operata da Caracalla proprio nella già in precedenza diffusa romanità di coloro che dal 212 ne diverranno titolari anche sul piano giuridico in virtù dell’Editto imperiale.

È noto che il tema della *Constitutio Antoniniana* si pone come uno dei più complessi e dibattuti della storia politica e giuridica di Roma, a partire dall'interpretazione del testo mutilo del Papiro Giessen 40, e che in esso si inseriscono, tra i vari altri, due nodi di basilare rilievo, ossia quello relativo alla doppia cittadinanza (problema che investe pure la precedente età imperiale) e la sopravvivenza dei diritti locali. Quantunque oggetto di considerazione, tali aspetti – come diversi altri, di natura più specificamente tecnica –, per via del pregnante taglio euristico impresso dall'Autore alla ricerca, non sono tuttavia destinati (mi verrebbe da dire 'non riescono') a occupare un ruolo primario. Infatti – ripeto quello che a mio credere è il vero carattere 'identitario' della monografia – sono soprattutto le ampie pennellate dell'affresco comparativo – tra storia e antropologia giuridiche, speculazione filosofica e analisi politologica, in un continuo dialogo tra passato e presente – a monopolizzare lo sguardo e l'attenzione del lettore coinvolgendolo, *in primis* come appartenente alla specie umana e alla compagine sociale del Pianeta, in un confronto appassionante e gravido di responsabilità al quale non gli è concesso sottrarsi. Proprio in tal senso, le sollecitazioni del *Saggio sulla cittadinanza romana* di Antonio Palma – il quale non a caso figura in una collana editoriale dal titolo *Diritto senza tempo* – producono comunque, e per caratteristica costante, un impatto critico tanto risoluto quanto originale.

Tutti i volti del pater. Il nono volume della *Collana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, diretta da Francesca Lamberti, ospita sei saggi di giuroromanisti, nonché di studiosi di storia romana, epigrafia e filologia, che dai diversi e rispettivi angoli visuali focalizzano la tematica della paternità nell'esperienza di Roma antica, dando luogo a un'opera collettanea carica di profonde riflessioni e di stimolanti prospettive di ricerca. Gli autori sono, in ordine alfabetico, Luigi Capogrossi Colognesi, Francesca Cenerini, Francesca Lamberti, Mario Lentano, Giunio Rizzelli, Biagio Santorelli, e il titolo del libro, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana* (Lecce, Edizioni Grifo 2019, pp. 1-160), allude proprio alla pluralità di voci e competenze specialistiche che convergono in quella che si pone come una delle tematiche centrali dell'assetto sociale, giuridico e culturale di Roma antica, già peraltro in precedenza indagata a più riprese

da tutti gli studiosi citati, e qui proposta nel quadro di una rigorosa opzione storicistica. Anche se una traccia di *excursus* relativo ai vari contributi affiora nel primo, a firma della Cenerini, è a mio avviso una scelta felice quella di prescindere da un conclusivo quadro di sintesi, che mentre da un lato farebbe torto alla complessità dei vari scritti, dall'altro finirebbe per irrigidire un tessuto che deve, appunto, rimanere così: una serie di percorsi, che, ciascuno nella propria dimensione, offrono all'attenzione e alla sensibilità del lettore spunti di riflessione su un nucleo di rilevanti nodi storiografici: dalla ambiguità delle risultanze epigrafiche, tra evidente spessore economico-gestionale della donna e titolarità dei diritti in capo al *pater* (Cenerini); al pressoché inestricabile rapporto tra ricerca storica e ideologie del presente, di cui la teoria del Bonfante, funzionale a un «primato del diritto» e alla formazione di un «ceto di giuristi» postulati dalla raggiunta unità italiana, si pone a sintomatico esempio (Lamberti); alle metafore e metonimie della paternità – *patruus*, *patronus*, *servator* (per chi ha ricevuto il beneficio assimilato al padre), *patria*, *Iuppiter* – in un mondo in cui il romano è «circondato ovunque da ipostasi della figura paterna» (Lentano); agli apporti formativi sinergici dell'elaborazione declamatoria e di quella giurisprudenziale, in particolare nel suo profilo didattico, nel delineare i connotati etico-giuridici del futuro *pater familias* (Santorelli); al rapporto non conflittuale ma di reciproca integrazione tra *potestas* (costante baricentro anche in età classica) e *pietas* legato alla figura del *pater* (Rizzelli). Nel contributo di Luigi Capogrossi le riflessioni si intrecciano con il ricordo degli studi su «antiche tematiche», che, pur dichiarate dall'Autore ormai lontane dai propri attuali interessi, non hanno impedito al *pater familias* di essere un fantasma un po' molesto che ha continuato a inseguirlo. E pur in un complesso di rilievi, interrogativi e ipotesi, in cui, ancora per sua ammissione, egli non ha potuto (o fors'anche in parte voluto) mettere ordine – «la pressione di nuove curiosità e domande che l'avanzamento dei nostri studi tende a suscitare, m'ha distratto, portandomi lontano» –, affiora anche una precisa indicazione metodologica, insita nella critica dell'unicità di una struttura organizzativa spesso (e autorevolmente) applicata anche all'inafferrabile limbo dei gruppi sociali precivici, con estensione a ritroso di categorie formulate in rapporto alle successive strutture cittadine. Ma, del resto, sono proprio le suggestioni metodologiche a porsi come pressoché naturale portato dell'esperienza dei Maestri (si

veda in tal senso, dello stesso Capogrossi, il ricordo di Mario Talamanca in BIDR 105, 2011, 1-5).

Il lungo travaglio critico delle XII tavole. In un *Tagliacarte* di trent'anni or sono (Labeo 36, 1990, 397 = *Pagine di diritto romano*, II, 493), Antonio Guarino, celiando con la sua inimitabile *verve* sulla diffusa abitudine di porre a titolo delle monografie romanistiche espressioni (invero non sempre appropriate) tratte dalle fonti, confessava una sottile invidia per non averne ancora rinvenuta una che, «per *suo* uso e consumo», rendesse l'idea della persistente e inopinata credulità di non pochi studiosi anche attuali circa talune mirabolanti affermazioni contenute nei testi antichi, e, a mo' di esempio per rendere l'idea, proponeva «*Antiquitus Romae asini volitabant*». È del resto noto che nei secoli sul racconto tradizionale tra fede cieca – quasi antonomastico il 'Livio... che non erra' di dantesca memoria (*Inf.* XXVIII.12) – e ripulsa demolitrice si sono alternate le più varie gradazioni critiche, il che ovviamente non solo doveva riflettersi su quel punto nodale della storia romana rappresentato dalla legge delle XII tavole, ma proprio in forza di tale centralità non poteva che rendere il tema della *mutata forma civitatis* legata alla vicenda del decemvirato e dell'approdo allo stadio legislativo, una sorta di significativo campione del carattere fededegno o inattendibile di quella stessa tradizione che per tutta l'età arcaica «spadroneggia» (Poma). Questo, di storia della storiografia, l'argomento della recente, ampia monografia di Donatella Monteverdi, *La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica*, Milano, Wolters Kluwer Italia-Cedam 2019, X-526, che si vale di una serie di precedenti concatenati saggi dell'Autrice (uno, del 2015, in lingua russa), convogliandoli ora in un quadro meditato, rigoroso e per taluni aspetti avvincente, degli atteggiamenti dottrinari in ordine al racconto tradizionale nei suoi vari aspetti, riconducibili ad antiquari, storici, giuristi e pensatori, con particolare attenzione agli ultimi tre secoli. Interessante notare che dopo l'ipercritica settecentesca – Giambattista Vico apre la questione decemvirale e ne segna il percorso – non si assiste, come in altre persuasioni della nostra disciplina, a una sorta di *trend* che muta in modo tendenzialmente lineare, ma a un continuo avvicinarsi, sovrapporsi e fondersi di visioni dottrinarie, in quanto atteggiamenti ipercritici, per esempio negli

studi dell'Ogilvie, del De Martino, del già citato Guarino, del Gabba e di altri ancora, pur di segno assai diverso da quelli del Vico e del Lewis, sono riscontrabili anche nella seconda metà del Novecento. E ciò in fondo si comprende, in quanto si tratta di una tematica priva del supporto di fonti scritte coeve e in cui si intersecano questioni di grande momento, come la forza condizionante da accreditarsi in quell'epoca alla plebe, le raggiunte funzioni legislative dell'esercito centuriato, la potenzialità derogativa della *lex* rispetto al *mos*, il debito verso i diritti greci, che tra l'altro allerta l'orgoglio nazionalistico e ove campeggia, «disperante», la *crux interpretum* costituita dall'ambasceria in terra ellenica o magnogreca. Tanto esteso è il numero degli autori – dall'Altwater Vico con gli altri giganti italiani ed europei a quelli prima d'ora malnoti (... quando non ignoti) agli stessi specialisti – di cui esamina il pensiero che l'Autrice, venendo così incontro al lettore, opta per il ricorso, invero abbastanza infrequente in una monografia, a una lunga serie di marginali che scandiscono il nome degli stessi. Un bel libro di «storia degli studi», insomma, frutto di una proficua stagione di ricerche intensive e scritto in una prosa elegante e scorrevole, il quale si pone anche come utile repertorio per quanti decideranno di accostarsi da vari angoli visuali all'indagine relativa al codice decemvirale. (Innocuo, ma un po' importuno, il ripetuto refuso nel nome di un insigne studioso del passato).

La spendita del nomen actionis. Già sul piano istituzionale si insegna che nel 342 (C. 2.57[58].1) gli imperatori Costanzo e Costante sanciscono l'abolizione delle formule processuali, *auкупatione syllabarum insidiantes*, e la connessa fine della procedura che da queste prende nome. Viene pertanto meno il collegamento tra l'*actio* e la *formula*, giusta il connotato della tipicità alla base del sistema dell'*ordo*; al contempo, dell'azione inevitabilmente si stempera la valenza sostanziale, dilatandosi per converso il suo spettro di operatività nel quadro ora di una diversa concezione, generale e astratta, che sortisce l'ulteriore effetto di isolare in misura sempre maggiore il diritto processuale da quello sostantivo. Sulla base di tali premesse, che identificano *in nuce* (e con ovvia semplificazione) un diffuso insegnamento istituzionale relativo alla fase tarda della *cognitio*, è difficile accreditare alla presenza del nome dell'azione nel *libellus conventionis* del

processo giustiniano un ruolo che vada oltre quello di un mero scrupolo formale dell'attore. Di conseguenza, la *quaestio* relativa alla necessità, o almeno a un concreto rilievo, attribuibile al *nomen actionis* nel libello di domanda parrebbe degradata a una problematica pressoché irrilevante, se non addirittura «oziosa»: e in effetti giudizi analoghi sono reperibili senza fatica negli scritti degli studiosi del processo romano ultimo. Di una simile valutazione non è però convinto Salvatore Sciortino, che proprio al citato argomento dedica uno studio monografico denso e rigoroso, versato in una prosa lucida e asciutta, ove sono messe a partito un nutrito nucleo di fonti, giustiniane, bizantine, del diritto intermedio, per giungere a conclusioni tanto meditate e prudenti quanto nel complesso persuasive (S.S., *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, *Monografie n. 14*, Torino, Giappichelli, 1-184). Ancorché le tematiche implicate abbiano contorni sfuggenti che precludono risposte univoche, l'argomento prescelto permette proprio di verificare fino a che punto si possa parlare di una totale assenza di tipicità delle azioni nel processo del tardo dominato (si è scritto in proposito che ormai tutte le azioni sarebbero *in factum*); a quali scopi rispondano le trattazioni delle *actiones* con i relativi *nomina* e le classificazioni proprie del sistema formulare presenti nelle Istituzioni di Giustiniano (4.8) e – sia pure con alcune difformità che l'Autore coglie con occhio sensibile – nella Parafrasi teofilina; se gli *antecessores* bizantini, ai quali in genere si riconnettono una speculazione e un insegnamento essenzialmente teorico-dogmatici, abbiano anche svolto, in forma non dichiarata ma valendosi con sapienza delle usitate griglie classiche, un ruolo di sia pure sommersa formazione pratica, contribuendo al contempo, in un abile gioco combinatorio delle antiche categorie con le nuove realtà, a delineare proprio la fisionomia del processo *per libellum*, nato nella prassi e assunto a struttura processuale canonica dell'età giustiniana. In particolare poi, almeno a mio credere, si rivela felice e destinato a far presa su chi legge il taglio che l'Autore imprime alla ricerca lungo il suo stesso svolgersi, modulandone la direzione in base ai risultati progressivamente acquisiti e che lo conducono a maturare ed esprimere la convinzione – perno dell'intera indagine e tale da conferirle comunque il timbro dell'originalità – che il problema non consiste tanto nel rispondere alla domanda se nel *libellus conventionis* dovesse figurare oppure no il nome dell'azione espe-

rita – presenza e assenza sono testimoniate dalle fonti in pressoché uguale misura –, quanto piuttosto nel cercare di comprendere in via induttiva da testi sempre poco allusivi, in quali casi fosse per l'attore conveniente, o comunque consigliabile, apporre tale menzione, e, all'opposto, in quali altri risultasse più opportuno tacerne, affidando magari alla *causa petendi* l'informazione finalistica relativa all'iniziativa processuale intrapresa, o, in modo ancora più agnostico, rimettendo *in toto* all'organo giudicante l'individuazione del rimedio idoneo a supportare la domanda. Tuttavia, l'esegesi di un importante documento papirologico, BGU XII.2173, del 498, il quale attesta l'espressa menzione nel libello dell'*actio familiae erciscundae* e dell'*actio communi dividundo* e in cui la parte attrice si riserva la facoltà di esperire altre azioni, induce lo Sciortino a sostenere (52) che, prima dell'intervento giustiniano in materia (C. 7.40.3 del 531), se l'attore sceglieva di esprimere il nome dell'azione, questa risultava l'unica intenzata, in caso contrario sarebbe toccato al giudice valutare quale fosse nella circostanza il rimedio più idoneo. Un tema, dunque, solo in apparenza ristretto, sia per gli interrogativi che coinvolge nel proprio ambito specifico, sia, soprattutto, per i grandi e affascinanti problemi sullo sfondo, quelli che nello studio della codificazione giustiniana identificano una costante e che, ispirandomi al titolo del libro, mi sentirei di ricondurre all'enigmatico rapporto tra i *nomina* e le *res*.

Illeciti pagati a peso d'oro. È noto che nel campo del diritto criminale Costantino ha inasprito le pene di diversi reati, escogitando talora modalità di esecuzione atroci o sottilmente crudeli. Si possono ricordare in tal senso il piombo fuso versato in gola alle nutrici che si rendono complici dei rapitori (CTh. 9.24.1.1.1, a. 320); la rimodulazione del *culleus* dei parricidi, fornito ora di un abbondante carico di serpenti (CTh. 9.15.1, a. 318); la singolare *damnatio in ludum gladiatorium* del plagiatore di fanciulli studiata in modo che già al suo primo apparire nell'arena al reo non sia concessa via di scampo (CTh. 9.18.1, a. 315). Tuttavia questa inventiva del primo imperatore cristiano sembra non essersi arrestata alle pene afflittive, giacché proprio nel campo pecuniario è legata al nome di Costantino (C. 1.22.3, a. 313) la grande novità delle sanzioni in libbre d'oro, che, ripresa e potenziata dai suoi figli, riscuoterà una durevole fortuna

tanto da annoverare fino al Giustiniano delle Novelle, che ne fece dal canto suo largo uso, centinaia di comminatorie per numerosi illeciti, puniti con il pagamento di quantità variabili – ma spesso ingenti o addirittura spropositate – del nobile metallo, di cui del resto la macchina burocratica tardoimperiale avvertiva una necessità inalienabile, nonostante il lucente «temporale imbrifero» che per quasi tre secoli ha (o avrebbe) ‘fecondato’ le casse imperiali come la Danae del mito. Proprio al fenomeno legato all’apparire e all’evolversi delle sanzioni auree fissate da leggi imperiali per gli illeciti in particolare della *militia inermis* e *armata* dagli inizi del terzo secolo agli ultimi decenni del sesto è dedicato il recentissimo, ponderoso volume di Giorgia Maragno, *Punire e sorvegliare. Sanzioni in oro Imperatori Burocrazia*, Napoli, Jovene 2020, XII-690, ove il citato fenomeno, che ha come «protagonisti assoluti» l’imperatore, l’oro e la burocrazia, è indagato da tutti i possibili angoli visuali. Dal criterio di valutazione ponderale del metallo, sempre oro pesato con tutti i crismi sebbene si tratti di monete, senza aggio dovuto al conio, pressoché di regola in libbre (una libbra circa 324 grammi; 100 libbre – tale sanzione ricorre 22 volte – più di 32 chili), in un caso il ‘prezzo’ dell’illecito, a carico dell’*officium* del prefetto al pretorio, tocca il culmine iperbolico delle 200 libbre (Nov. Theod. 26 = C. 10.28.1, a. 444). Alla natura delle sanzioni auree, che – quantunque il termine ricorra, insieme con tanti altri – a giudizio dell’Autrice non sembra corretto definire *multae*, le quali sono propriamente misure coercitive patrimoniali derivanti dalla funzione punitiva magistratuale, ma è preferibile attestarsi sul termine più generico di *poenae*, di carattere pecuniario anche se non si tratta di *pecunia numerata*. Alla tipologia degli illeciti considerati nell’indagine (invero non i soli repressi con sanzioni auree), da ritenersi *delicta propria* in senso tecnico, in quanto soggetti attivi sono i membri della *militia* centrale e periferica: illeciti legati a «condotte autonome e inedite», variamente catalogati in dottrina (penali, amministrativi, disciplinari, procedurali), privi di *nomen iuris* e legati al porre in essere un comportamento vietato o, più sovente, al non tenerne uno al quale si è obbligati, abbastanza refrattari a sussunzioni sotto denominatori comuni, eccettuata però la *dissimulatio*, ossia il far finta di non vedere – e perciò non reprimere –, per ragioni non sempre venali, una condotta che si avrebbe l’obbligo di sanzionare; puniti, inoltre, solo in seguito alla consumazione, non rilevando il tentativo. Al crite-

rio di responsabilità, in molti casi svincolata dal dolo e dalla colpa e tendenzialmente oggettiva, che scatta al semplice verificarsi di un fatto, tanto più quando, come assai spesso accade, per l'illecito commesso dal preposto punito è (anche o solo) l'*officium* nel suo complesso, al quale raramente si concede il soccorso della prova a discarico. Ai destinatari di tali esborsi: gli appartenenti alla burocrazia imperiale, ma in particolare l'*officium*, inteso unitariamente come entità collettiva, e tra le persone, con particolare frequenza, il governatore provinciale. All'effettività di tali sanzioni: quantità d'oro che fanno tremare le vene e i polsi, accreditabili – almeno nelle misure più elevate – quasi esclusivamente a 'rentier' di rango senatorio, certo finalizzate a uno scopo deterrente, quantunque per la Studiosa non liquidabili come simboliche e vuote minacce a guisa di gride manzoniane, anche se il problema dell'effettività rimane aperto sia per l'immaginabile frequente incapienza patrimoniale del debitore (lo stipendio degli *officiales* era di pochi solidi all'anno – il solido equivale a 1/72 di libbra –, incrementato però dalle *sportulae*), sia per l'intervento di provvedimenti di indulgenza, generali o particolari, destinati a incidere sulla sanzione. E qui si può cogliere una sottile ironia dell'apparato testuale, perché l'unica testimonianza di effettiva irrogazione (15 libbre d'oro) di cui disponiamo, dovuta al filosofo Sinesio di Cirene, mostra il caso di un soggetto, il governatore della Lidia Eutalio soprannominato 'il Borsaiuolo', in grado di far fronte al pesante prelievo perché i cinque chili d'oro dovuti li ha, ma che poi in effetti non paga pressoché nulla perché con un trucco da consumato prestigitatore, scambiando un contenitore con un altro identico, si fa beffe degli esattori consegnando loro, con contestuale 'ricevuta' liberatoria, una borsa piena di monete di bronzo, e tale impresa – il che non è senza esempio – renderà quel galantuomo una specie di eroe. Si potrebbe continuare ancora a lungo, ma in questa sede basti aggiungere che nella parte seconda (*Il vaso di Pandora. I singoli illeciti della militia*, 170-583) sono analizzate a una a una, divise per settori (leggi in tema di *iurisdictio*, leggi in tema di *administratio* nei rapporti interni alla *militia*, leggi in tema di *administratio* nei rapporti con i cittadini), le 266 costituzioni che per determinate condotte illecite della *militia* stessa comminano sanzioni in libbre d'oro. Nelle brevi, ma suggestive, conclusioni (*Nihil esse potentius auro* [581-583]: il titolo è tratto da un verso di Ovidio) sono delineate le potenzialità del biondo metallo nella politica dell'impero

tardoantico: da un lato l'oro, comune segno distintivo, cementa il senso di appartenenza della burocrazia e ne rinsalda il legame con la magnificenza del *basileus*. Al contempo il timore legato alla sua perdita consente al supremo vertice un capillare controllo sull'intero apparato amministrativo e si pone come un efficace deterrente alla corruzione e alla *dissimulatio*, responsabilizzando l'*officium* nei confronti del principale, dal quale peraltro è diretto. Dietro ciascuna delle pene in oro, anche quelle di una sola libbra, si nasconde «l'occhio dell'imperatore», che vigila in ogni direzione come «un Argo Panoptes», e in tal senso anche il problema, pur cruciale, dell'effettività delle sanzioni un poco si stempera, perché il valore, il prestigio, l'irresistibile malia di quell'eterno oggetto del desiderio sconsigliano comunque di fare affidamento su una, benché non insospettabile, simulazione sanzionatoria. Non mancano, prima della copiosa bibliografia e dell'indice delle fonti, alcuni utili grafici riepilogativi. Già a una prima scorsa, libri come questo appaiono la prova tangibile di un impegno lungo, intenso e costante che ha occupato una stagione di studi (in fondo, una *militia...*), e che può coniugarsi soltanto con una genuina passione per la disciplina e per la ricerca scientifica che la alimenta. Lo scopo che si prefiggono è tale da escludere *a priori* ogni forma di elusione, perché sono votati a esaurire l'intero argomento prescelto: dare conto dei problemi implicati, proporre soluzioni, ordinare ed esaminare tutti i testi con la medesima cura, senza cedimenti e sfasature, fino a produrre, se ne sussistono – come in questo caso – i presupposti, una sorta di originale enciclopedia specifica. Che nella circostanza si tratti dell'opera di una giovane studiosa è un salutare motivo di conforto e di fondata speranza.

RENZO LAMBERTINI

Il linguaggio politico di Diocleziano. L'opinione prevalente vede Diocleziano come l'ultimo grande persecutore del Cristianesimo e, nello stesso tempo, come l'iniziatore, insieme a Costantino, della fase assolutistica dell'impero romano. È un giudizio in sé più che corretto, ma che forse semplifica troppo una figura, che appare assai complessa e problematica. Lo mostra bene Filip-

po Carlà-Uhink in una agile, ma densa biografia dedicata a questo imperatore (F. Carlà-Uhink, *Diocleziano*, Bologna, Il Mulino, 2019). L'A. pone in luce le non poche contraddizioni, ambiguità e incertezze, che connotano le vicende umane e politiche di questo imperatore, fin dalla violenta presa del potere nel novembre del 284. Il quadro è poco lineare anche perché le fonti storico-letterarie che ci parlano di Diocleziano sono piuttosto carenti: o risalgono, in genere, a parecchi decenni e oltre dopo il suo regno, o sono fonti cristiane – e quindi decisamente ostili e perciò non pienamente attendibili –, o, ancora, sono di delicata e complessa interpretazione come l'*Historia Augusta* o i Panegirici Latini. Di questi ultimi, peraltro, nessuno è a lui dedicato (forse perché la sfera di diretta azione politica e di governo di Diocleziano si è concentrata soprattutto in Oriente), mentre ben tre sono stati scritti in onore del suo collega e, inizialmente, forse anche amico, Massimiano (*Pan.* 10 e 11, oltre al 7, di cui è codedicatario Costantino). Basandosi su un'equilibrata disamina di queste fonti, il libro di Carlà-Uhink ripercorre la vita di Diocleziano, partendo delle sue origini, invero assai oscure, per giungere al momento delle sue dimissioni dal soglio imperiale e a quello della sua morte, anch'essa avvolta nell'oscurità. In questo percorso l'A. individua, opportunamente, alcuni temi centrali cui sono dedicati appositi capitoli: quello della 'costruzione della tetrarchia' (pp. 45 ss.), vista come risultato a cui l'imperatore giunge progressivamente – passando dalla monarchia alla diarchia e da quest'ultima alla tetrarchia – e analizzata nelle sue componenti ideologiche e giuspolitiche; il tema della guerra e della pace; le riforme dioclezianee, soprattutto nel campo militare, amministrativo, fiscale e monetario; la posizione religiosa di Diocleziano e la grande persecuzione da lui voluta. Vi è da dire che Filippo Carlà-Uhnik procede nella sua ricostruzione, impiegando con sagacia non soltanto le fonti storico-letterarie, ma ricorrendo spesso a fonti epigrafiche, papirologiche, numismatiche, artistiche (si pensi alle rappresentazioni dei tetrarchi, di cui la scultura veneziana di S. Marco è l'esempio più famoso, ma non unico) e, più in generale, archeologiche. Ne risulta una fitta trama, che interseca tutte queste fonti e riesce a costruire un quadro solidamente ancorato alla loro contestuale interpretazione. Si nota, in particolare, l'uso accorto e competente delle fonti numismatiche, che deriva verosimilmente anche dalla predilezione per la storia economica, nell'ambito della quale l'A. ha dato prove di notevole rilievo scientifico. Il giudizio complessivo che emerge su Diocleziano, non è univoco: per Carlà-Uhink (p. 196) questo imperatore

non fu un semplice persecutore, ma neppure può dirsi che egli fu in modo pieno «un geniale innovatore e rivoluzionario». Egli in realtà non si discostò in maniera netta dal *modus operandi* dei governi imperiali succedutisi, spesso drammaticamente, nel III secolo. Fu, invece, un innovatore nel linguaggio politico, con il quale egli intendeva comunicare, con diversi mezzi, a tutto l'impero il senso e la funzione del ruolo imperiale: tutto venne incentrato sul valore della cooperazione tra i principi regnanti, i quali erano presentati come una 'famiglia' elettiva e divina. La tetrarchia va dunque studiata, secondo l'A., non soltanto come un sistema di governo e/o di successione nel potere, ma soprattutto come un linguaggio politico innovatore, che segna un cambio di paradigma destinato almeno in parte a perdurare anche dopo il suo oggettivo fallimento. Vorrei proporre, in conclusione, una considerazione che riguarda più da vicino gli studiosi di diritto romano. Ho notato che nel libro non è dato praticamente alcun spazio alle fonti giuridiche (con la ovvia eccezione dell'*Edictum de rerum venalium*) e, in particolare, ai numerosissimi rescritti diocleziane, tramandati soprattutto dal Codice. Credo che la responsabilità (se è corretto parlare di responsabilità) di questa omissione non vada attribuita tanto all'A., quanto piuttosto ai giusromanisti, che si sono quasi sempre avvicinati alla legislazione diocleziana per studiare singoli istituti privatistici o processuali in un'ottica di ricostruzione, per così dire tecnica, della loro maggiore o minore vicinanza alla presunta regolamentazione 'classica'. Si tratta di un approccio del tutto comprensibile e legittimo, ma, che forse non consente, a chi non è storico del diritto antico, di apprezzare in modo pieno come meriterebbe la straordinaria testimonianza che i rescritti possono fornire sulla concreta vita giuridica (e, dunque, anche sociale ed economica) dell'impero – soprattutto nelle sue varie componenti provinciali – alla fine del III secolo/inizio del IV. Affrontare i rescritti diocleziane anche come testimoni preziosi di ciò, in un'ottica ricostruttiva che privilegi in qualche modo la contemporaneità pur senza eludere i problemi giuridici di più lungo periodo che essi pongono, consentirebbe, forse, di aiutare gli storici non giuristi a intendere meglio importanti aspetti di un periodo come quello diocleziano, che pur con le sue ambiguità e le sue contraddizioni costituisce comunque un ponte tra la crisi del III secolo e le indubbie novità che caratterizzeranno l'inizio e poi lo sviluppo del secolo successivo.

PAOLO GARBARINO

L'esercito romano e l'alba dell'Europa. «È noto ed ampiamente studiato il ruolo dell'esercito nella storia politica e sociale di Roma anche quale strumento di 'romanizzazione' per le popolazioni provinciali dell'impero. Non altrettanto studiato è, invece, cosa rappresentarono i modelli organizzativi di cui l'esercito era portatore (amministrazione, gerarchie, istituzioni, giustizia, fisco, ecc.) per le nascenti società barbariche e romano-barbariche che sostituirono progressivamente la grande costruzione dell'impero occidentale nei secoli del passaggio dalla tarda antichità al primo medioevo». Le citate parole, tratte dalla presentazione della curatrice (p. VII), ben sintetizzano il filo conduttore che lega i dieci studi raccolti nel volume della collana Ravenna Capitale intitolato *L'esercito romano e l'alba dell'Europa. Modelli concettuali e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto (secoli IV-VIII)*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2020, studi che costituiscono un approfondimento di alcuni dei vari temi trattati nell'ambito di un convegno internazionale di carattere interdisciplinare tenutosi presso l'Università di Roma Tre nel mese di maggio del 2019. Ad aprire la rassegna è il contributo di Elvira Migliario, *Foedus e foedera: dal tardoantico all'età imperiale*, che individua in alcuni provvedimenti strategico-militari e diplomatici di epoca classica, adottati sotto Marco Aurelio per fronteggiare la crisi delle aree di confine che ne caratterizzò il regno, le possibili radici di quei *foedera* tardoantichi che, passando attraverso un processo di adeguamento e rifunzionalizzazione, rievocarono con successo il ricorso a strumenti istituzionali della tradizione politico-amministrativa romana utili, da un lato, a stabilizzare le zone più calde del *limes* e, dall'altro, a promuovere l'integrazione etnico-territoriale dei gruppi barbarici federati. A seguire, Jean-Pierre Poly (*Laeti et gentiles. Les établissements militaires de la Gaule romaine*) inquadra il tema dell'insediamento di *milites* barbari all'interno dei confini imperiali, segnatamente nei territori gallici, e del relativo statuto socio-giuridico sullo sfondo di quelle trasformazioni del mondo romano nelle quali possono intravedersi le origini del passaggio, di certo non repentino, «d'un Etat impérial aux futurs Etats-nations» (p. 15). Andrea Trisciuglio (*I limiti del munus hospitalitatis. Come conciliare esigenze socio-economiche e militari nel Tardoantico*) prende in considerazione gli oneri di ospitalità posti a carico delle comunità cittadine a favore dei militari nei secoli IV-VI d.C., alla luce dei corrispondenti titoli del Codice Teodosiano e di quello giustiniano in argomento, focalizzando

l'attenzione su due principali temi normativi: il riconoscimento di eventuali esenzioni rispetto ai *munera* in discorso e l'individuazione delle prestazioni spettanti all'onerato, con alcune ulteriori riflessioni a margine in merito all'organizzazione del *metatum*, inteso come ricovero temporaneo dei *militēs* in transito. Valerio Marotta (*Militia e civitas tra III e VI secolo d.C.*) affronta la questione del rapporto tra appartenenza all'esercito e accesso alla cittadinanza romana tra l'età epiclassica e quella giustiniana, evidenziando il rilievo dell'appartenenza alla *militia* come condizione privilegiata ai fini dell'acquisto della *civitas* da parte dei barbari, riflettendo sull'interpretazione da attribuire alla *Constitutio Antoniniana* e ridimensionando la *communis opinio* che tende a leggere nel Papiro di Giessen una pressoché automatica estensione della cittadinanza a quanti facessero uso del *ius civitatis*. Soazick Kerneis (*La justice militaire des populations barbares de l'Empire. Les premières applications de l'ordalie*) incentra la sua analisi sul *corpus* epigrafico delle Tavole di Vindolanda, fonte che permetterebbe di individuare già nelle pratiche giudiziarie da essa riportate i tratti essenziali dell'ordalia, istituto le cui origini, tradizionalmente fatte risalire al processo germanico altomedievale, potrebbero dunque essere anticipate all'età romana, nel contesto della giurisdizione militare esercitata in ambiente provinciale. Francesco Castagnino (*Creare una famiglia. Il ius conubii e i figli dei 'soldati' prima e dopo la caduta dell'Impero*) si occupa del regime matrimoniale dei *militēs* e della posizione giuridica della loro prole, con riferimento sia al periodo che, a partire dal III secolo d.C., precedette il crollo dell'Impero Romano d'Occidente, sia all'epoca successiva a quest'ultimo evento storico e caratterizzata dall'avvento dei regni romano-barbarici, considerando con particolare attenzione quello dei Visigoti e quello degli Ostrogoti. Fabio Botta (*Solidarietà di gruppo e responsabilità collettiva. Bande armate e formazioni militari nelle fonti giuridiche altomedievali*) esamina il problema della responsabilità solidale applicata agli illeciti plurisoggettivi commessi da militari, rilevando come negli ordinamenti germanici il legislatore, optando per una graduazione della pena modulata tenendo conto del contributo causale del singolo partecipante all'illecito concorsuale, abbia preso le distanze rispetto alla coeva esperienza bizantina, improntata al modello tipicamente romano della solidarietà cumulativa, caratterizzato da una rigida omogeneità nell'applicare la sanzione a tutti i compartecipi. Esperanza Osaba (*Qui debeat observari. En torno a LV 9.2.8 Wamba*) concentra lo sguardo su una legge,

promulgata nel 673 dal re visigoto Wamba e contenuta nella *Lex Romana Visigothorum*, volta a perseguire l'obiettivo di un'efficace risposta militare nei confronti di minacce, sia esterne che interne, alla stabilità del regno attraverso un approccio inclusivo idoneo a suscitare nei destinatari della norma un profondo spirito fraterno e patriottico, scoraggiando al contempo le condotte renitenti attraverso la previsione di pene severe per quanti si mostrassero recalcitranti al cospetto della chiamata alle armi. Luca Loschiavo (*A proposito di ius speciale e personalità del diritto: ius militare e leges barbarorum*), all'esito di un'analisi storiografica delle principali posizioni assunte in dottrina sul tema dei modelli giuridici attraverso cui venne disciplinata la convivenza di etnie diverse nei regni romano-barbarici, offre una differente chiave interpretativa rispetto all'impostazione tradizionale e prospetta una nuova lettura del principio della personalità del diritto, il cui fondamento risiederebbe non tanto nell'appartenenza a una specifica etnia, quanto piuttosto nella titolarità di un determinato *status* socio-giuridico, segnatamente quello militare, idoneo a beneficiare di un *ius speciale* in luogo del *ius commune*. Chiude il volume il contributo di Wolfgang Haubrichs, *Il linguaggio della guerra presso i popoli germanici occidentali (Longobardi e Franchi)*, dedicato a un'ampia panoramica sul lessico militare delle *gentes* germaniche, spaziando dall'organizzazione gerarchica all'equipaggiamento, dalla tattica bellica alla mentalità, individuando così i punti di contatto linguistico tra la popolazione longobarda e quella franca. Gli scritti qui brevemente passati in rassegna tratteggiano, dunque, un interessante quadro dei profili giuridici di maggiore impatto sociale legati alle vicende dell'esercito romano in età tardoantica e altomedievale, alternando rilievi pubblicistici e privatistici, sostanziali e processuali, con una costante sensibilità verso gli aspetti linguistici e terminologici. Al termine della lettura non può che trovare conferma quanto scrive la curatrice nella presentazione (p. VII): «L'esercito imperiale fu luogo d'incontro di culture differenti e, per mantenere l'efficienza ed assolvere ai compiti affidatigli, elaborò via via soluzioni varie e innovative ... Proprio l'elasticità e la grande adattabilità di queste soluzioni (che consentì ad esse di permanere a lungo nel tempo e di diffondersi nello spazio proto-europeo) rappresentano oggi il motivo di maggiore interesse per questo genere di indagine».

ALBERTO RINAUDO

Il dialogo incessante tra storia e diritto. È la collana *STUSMA – Studi sul Mondo Antico*, diretta da Arnaldo Marcone, ad ospitare la pubblicazione del volume che raccoglie gli atti del Convegno tenutosi a Vercelli nel maggio del 2018 sul tema *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico* (a cura di Paolo Garbarino, Patrizia Giunti, Gabriella Vanotti, Firenze, Le Monnier, 2020). L'opera rappresenta il frutto delle attività promosse nell'ambito degli Incontri di studi tra storici e giuristi dell'antichità, giunti qui alla settima edizione e divenuti, perciò, un appuntamento ormai consueto per gli esponenti di entrambe le comunità scientifiche, a testimonianza del successo di un'iniziativa che, da oltre quindici anni, si pone l'obiettivo di gettare un ponte tra le ricerche degli storici cd. puri e quelle dei giusantichisti, nella convinzione di un arricchimento delle rispettive discipline attraverso momenti di dialogo e di confronto su tematiche idonee ad essere analizzate da diversi angoli prospettici. Anche in questa occasione l'obiettivo può dirsi senz'altro centrato, tanto più che l'argomento prescelto, come rilevato dagli stessi curatori nella *Premessa* (p. VII), risulta «particolarmente adatto a essere esplorato in modo interdisciplinare». Al tema poliedrico dell'identità sono dedicati i contributi di Salvatore Puliatti, Lucio Troiani, Alessandro Barbero, Paolo Ferretti e Paolo Garbarino, rispettivamente incentrati sulla penetrazione del modello romano nel contesto del tardoimpero, sull'identità ebraica nel mondo greco-romano, sul rapporto di Costantino con la città di Roma, sulla libertà matrimoniale nella legislazione di età postclassica, sui profili identitari fondanti il potere imperiale giustiniano. Anche in materia di confini e circolazione l'approccio interdisciplinare appare fecondo, come dimostrano le diverse prospettive accolte negli scritti di Arnaldo Marcone, Sergio Roda, Giusto Traina, Renzo Lambertini e Patrizia Giunti, dai quali emerge una considerazione a vari livelli della nozione di confine: le analisi di Marcone e Traina si collocano su un piano per così dire strettamente geografico, in quanto dirette ad indagare, da un lato, le vicende connesse con la possibile individuazione di un confine naturale come quello del Reno a cavallo tra la fine dell'età repubblicana e l'inizio del principato, dall'altro la regolamentazione di attività commerciali transfrontaliere in epoca tardoantica sulla base di una costituzione accolta nel *Codex* giustiniano (C. 4.63.4); nella disamina di Roda il tema del confine è un'occasione per riflettere sulla contraddizione insita nella coesistenza di limiti territoriali e

concezione universalistica dell'impero romano, mentre in quelle di Lambertini e Giunti oggetto di considerazione è lo spazio giuridico concesso rispettivamente per la libera fruizione delle *res communes omnium* marciarie e per l'affermazione del ruolo della donna nella società antica. Infine i contributi di Valerio Neri, Lauretta Maganzani e Gabriella Vanotti toccano a vario titolo il tema dell'ecumenismo: il primo insiste sul rapporto tra universalismo politico e universalismo religioso nella storia di Roma; il secondo propone un'interpretazione in chiave ecumenica delle premesse ai manuali istituzionali redatti dai giuristi di età severiana; il terzo è dedicato all'idea di contrapposizione tra Oriente e Occidente nella letteratura in lingua greca tra V e I sec. a.C. La varietà di approcci e contenuti che emerge dalla lettura dell'opera in esame rafforza la convinzione che ancora una volta il confronto tra diversi specialisti del mondo antico abbia prodotto l'importante risultato di arricchire, oltre allo stato delle nostre conoscenze in materia, la capacità di affrontare le sfide del presente con gli indispensabili strumenti della tradizione.

ENRICO SCIANDRELLO

A proposito di

A proposito di un recente studio sullo sfruttamento edificatorio del suolo urbano nell'antica Roma¹

STEFANIA PIETRINI

Con la sua ultima monografia Federico Procchi ci presenta un affresco variopinto, curato nei dettagli, di numerosi temi giuridici concernenti, in primo luogo, le *insulae* e lo sviluppo urbanistico nella Roma repubblicana e della prima età imperiale.

Opportunamente egli riconosce come sin qui abbiano visto la luce importanti indagini su singoli profili «storici, topografici, archeologici, economici e giuridici della proprietà urbana nella sua prospettiva statica e dinamica» ed è il pericolo, insito in tali pur pregevoli studi, «di far perdere di vista» allo storico del diritto l'interesse di un fenomeno assai articolato e complesso, che Procchi si propone di evitare, riuscendo, a mio avviso, nel proposito.

Man mano che si procede nella conoscenza degli argomenti studiati dall'autore risulta del tutto evidente come l'approccio ai problemi discussi nel libro non possa che essere pluridisciplinare. E allora si apprezza la varietà delle fonti messe a profitto, mai 'buttate lì', in mezzo alla pagina, ma ogni volta accompagnate da una riflessione che guarda ognuno dei punti rilevanti della ricerca: dalle testimonianze giuridiche per antonomasia, alle epigrafi, alle fonti c.d. letterarie (narrazioni degli storici greci e latini, scritti di oratori, poeti, filosofi, commediografi e padri della chiesa e, su tutti, il *De architectura* di Vitruvio).

Molto ampio risulta, altresì, il panorama bibliografico di cui lo studioso pisano si dimostra padrone, rendendo conto, con maestria, degli studi più antichi e di quelli più recenti sulle questioni più interessanti dell'indagine.

Lo studio prende le mosse dalla evoluzione del segno *insula* che, qualificato inizialmente da un connotato 'spaziale', viene, nel volgere dei decenni e poi dei secoli (arrivando, in un caso, sino alla epoca tarda in relazione al censimento dei cataloghi Regionari del IV sec. d.C.) ad assumere un

1. Considerazioni intorno a F. PROCCHI, *Profili giuridici delle insulae a Roma antica. I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto principato*, Torino 2020.

valore essenzialmente ‘urbanistico’, poi ‘funzionale’ e infine ‘catastale’; e così il lettore comprende presto i rischi che potrebbero accompagnare la lettura delle fonti utilizzate da Procchi, se non si tenesse sempre a mente la frequente eventualità che il medesimo testimone adoperi il nostro termine attribuendogli in momenti diversi significati differenti, che si palesano soltanto all’esame del contesto in cui trovano la loro collocazione (il che vale anche e soprattutto con riguardo all’ambito giuridico, come opportunamente si sottolinea a pagina 70).

Non mi propongo qui di dare un *abstract* del lavoro di Procchi (basterà, oltre a scorrere l’indice, leggere l’introduzione iniziale e «un primo bilancio» alle pagine 213 e seguenti, per averne contezza), ma di indicare alcuni luoghi dell’opera che si fanno apprezzare per il contributo che apportano a una migliore comprensione delle tematiche affrontate o che, ma ben più raramente, suscitano qualche dubbio nel lettore.

Merita, in primo luogo, di essere segnalata l’estrema chiarezza con cui è illustrato il passaggio dalla originaria sinonimia fra i vocaboli *domus* e *insula* (pp. 44-46) alla loro contrapposizione (pp. 52 ss.), «una contrapposizione fra due ‘tipologie edilizie’ sempre più definite e distanti».

Condivisibili appaiono molte delle esegesi proposte da Procchi, come quella di D. 39.2.47 attribuito a Nerazio, circa l’autonomia dell’accesso «dalla pubblica via al singolo piano dell’*aedes* attraverso una scala esterna», nel punto in cui reputa che la destinazione del locale superiore di una abitazione (dal proprietario alienata ad altri) a uso esclusivo della casa a quella contigua presuppone che solo in quest’ultima vi sia l’*aditus* a quel locale, anche quando la travatura del piano superiore «sia obliqua e poggi interamente sulla costruzione ceduta».

Convincente risulta la spiegazione della simbologia a forma di V, indicante le scale, della *Forma urbis* (una pianta marmorea di Roma dell’età severiana) su cui ancora oggi si interroga la dottrina: alla luce di D. 43.17.3.7 e 39.2.47 l’autore suppone (a pagina 67) che quel simbolo venisse posto solo dove «la presenza di scale capaci di garantire *aditus ex publico* desse vita a più proprietà indipendenti ... in base alla suddivisione orizzontale del caseggiato».

Ben argomentata mi sembra l’idea (esposta alle pagine 119 e ss.) che il testo epigrafico, rinvenuto a Roma in prossimità della chiesa di San Giovanni, sopra la porta d’accesso alla scala dei *praedia* di cui era parte un’*insula Sertoriana*

(e che si può leggere nell'edizione di FIRA III², 112, 363), concerne «un fedecommesso particolare avente a oggetto la *communio pro diviso* dei locali oggetto del lascito»: alcuni cenacoli che dovevano godere di un «*aditus ex publico* proprio grazie a quella scala» e delle *tabernae* che verosimilmente si affacciavano sulla via pubblica o, in ogni caso, dovevano risultare «agilmente ed autonomamente raggiungibili dalla clientela»; i numeri riportati nell'epigrafe allora fornirebbero l'esatta indicazione delle singole unità immobiliari che spettavano alla fedecommissaria Aurelia Ciriace.

Forse meritava chiarire il pensiero di Cannata, accolto a pagina 131 s., secondo cui, ad avviso di Marcello (D. 45.1.95) qualora ci si faccia promettere l'edificazione di un'*insula*, l'obbligazione per il debitore sorge soltanto se vi è certezza circa il luogo in cui lo stipulante voleva che essa fosse costruita; non è chiaro, infatti, almeno per me, come può esservi «l'evidenza del *locus*, senza la sua espressa menzione nei *verba*» della stipulazione, a meno di non immaginare che con la locuzione «espressa menzione» Cannata(/Procchi) intendesse solo il nome del fondo, e non una qualunque indicazione volta a individuarlo con esattezza.

Senz'altro può seguirsi lo studioso, che qui si muove sulla scia di Miquel, nella piana esegesi di D. 19.2.36 (pp. 162 ss.), quando, a ragione, assume nella parti iniziale e finale del passo due differenti accezioni di *periculum*: se con riferimento al *conductor*, quel termine lì sta per responsabilità, con riguardo al locatore esso verosimilmente significa rischio; da parte mia, peraltro, avrei semmai evidenziato, la bontà dell'interpretazione di Betti e più di recente della Babusiaux (ricordata alla nota 171), che per il *periculum* del conduttore hanno pensato a una responsabilità per *custodia* (dal momento che solo la *vis maior* pare escluderla).

E ancora soddisfa la lettura che Procchi propone (a p. 166 s.) di D.19.2.37, quando scrive che Giavoleno/Cassio avrebbe qui esaminato «la fattispecie dal punto di vista delle conseguenze della mora del locatore nel procedere al collaudo dovuto al conduttore ... per affermare che, in casi del genere, non c'è bisogno di compiere ulteriori indagini sulla natura dell'evento (*vis aliqua*) », dato che il *locator* sarà comunque tenuto al pagamento della mercede (mentre, forse, un po' eccessivo è il peso che l'autore attribuisce, pur con apprezzabile prudenza, all'opzione terminologica del giurista, che con riguardo a tale ipotesi consapevolmente sarebbe ricorso al vocabolo *detrimentum* per marcare la distanza dalla parola *periculum*).

Se un piccolo appunto può muoversi al bel libro di Procchi (senz'altro di poco conto rispetto al valore dell'opera) è che qualche, pur rara volta, resta incerta all'occhio del lettore la posizione dell'autore fra due differenti letture di un certo passo giurisprudenziale, come accade a p. 154 – sempre che non mi sia sfuggito qualcosa – riguardo alla *sententia* data da Paolo in D. 19.2.22.2: mentre per Fiori essa fa pensare che il giurista severiano avanzi «una soluzione personale ... per cui un rapporto di committenza può essere ricondotto alla *locatio conductio* anche qualora si verifichi il passaggio di proprietà delle materie impiegate *ad aedificandum*», ad avviso di Du Plessis la chiusa del discorso paolino ... *et tamen locatio est* lascia piuttosto credere che «l'assunzione diretta di tutti i costi da parte dell'imprenditore edile rappresentasse una previsione contrattuale quanto meno inusuale». Diversamente dall'autore, poi, io non credo che in D. 6.1.39 Ulpiano intenda che l'acquisto dei materiali impiegati dall'impresario, a favore del proprietario dell'area edificata avvenga per accessione: nulla, infatti, impedisce di credere che per il giurista qui valesse quanto si legge nelle Istituzioni di Giustiniano, per il quale tale acquisto avveniva non per accessione, ma perché si assumeva che i materiali fossero stati volutamente ceduti al *dominus* del suolo (I. 2.1.30).

Qualche perplessità, infine, suscita, ma potrei essere io in errore, l'interpretazione del *vitium operis* di cui si legge in D. 19.2.62 (p. 168 ss.), che Procchi, peraltro appoggiandosi ad autorevoli studiosi, riferisce alla mera *culpa*, nel passo «intesa *sub specie imperitiae aedificatoris*», dal momento che in assenza di un qualsiasi *vitium soli* (ossia ogni tipologia di vizio del suolo) sembra proprio (tenendo presente la regola, enunciata da Labeone nella prima parte del passo, del *periculum* del conduttore, che Paolo viene a modificare) si debba presumere l'intervento di un difetto dell'opera, magari, tuttavia, provocato, mi viene da pensare, da una *vis maior* che esula da ogni colpa del *conductor*.

Bene fa l'autore, infine, a ribadire, nelle pagine 206 e seguenti, l'infondatezza della idea di Pringsheim che, esaminando D. 17.2.52.10 di Ulpiano, riteneva una aggiunta compilatoria la frase fra *potest tamen* e *insulae*, sottolineando, in particolare, come a suo avviso «il dato di maggiore interesse di questa indagine» stia «nell'evidente intento giurisprudenziale di evitare qualsiasi automatismo nell'attribuzione della piena proprietà dell'*insula* in capo al *socius* diligente che avesse provveduto al restauro

nell'inerzia degli altri soggetti coobbligati, proprio perché la *refectio* complessiva del casamento poteva anche dare luogo a perdite economiche che non avrebbero trovato adeguato ristoro nell'acquisizione della titolarità esclusiva di un immobile appena restaurato».

Terminata la lettura del libro si ha la sensazione che sia stata colmata, con intelligenza, una lacuna in un interessante ambito della esperienza giuridica del mondo romano e si attende con curiosità il secondo volume promesso dall'autore sulla esposizione «delle varie problematiche connesse alla circolazione e allo sfruttamento 'imprenditoriale' delle unità pluriabitative e polifunzionali a sviluppo verticale».

L'archetipo negoziale e la versione fiduciaria

RENZO LAMBERTINI

1. Negli ultimi centotrent'anni le ricerche sulla *fiducia* romanistica si sono snodate lungo un percorso segnato da tre importanti monografie – di Paul Oertmann (1890), di Walter Erbe (1940) e di Bert Noordraven (1999) – comparse a distanza pressoché regolare di mezzo secolo l'una dall'altra, tuttavia la mole degli studi sulla citata figura giuridica si presenta nel complesso imponente e ha continuato a espandersi con decisione anche nell'ultimo ventennio posteriore al saggio del romanista olandese. Contribuiscono al fascino della *fiducia* il suo enigmatico celarsi nei frammenti dei giuristi classici restituiti dal Digesto, la collocazione a cavaliere tra l'ambito dei diritti reali e quello delle obbligazioni, una sorta di valenza ambigua, tra segreto e *fumus fraudis*, che taluno ha creduto di attribuirle, il confronto – quasi *in re ipsa* – del modello che incarna con quello del *trust*, ma soprattutto – “difficile è bello” vale *in primis* per la ricerca scientifica – l'innegabile complessità dell'argomento, che esercita attrazione e induce alla sfida.

Proprio con queste considerazioni prende l'avvio il recente libro di Paolo Marra¹, che dedica il capitolo I (1-14) a una breve ma puntuale sintesi delle correnti dottrinali e alle prospettive di indagine a suo avviso ricollegabili alla tematica. L'attenzione della dottrina non ha trascurato pressoché alcun aspetto, pervenendo, come è facile immaginare, a conclusioni assai divaricate: dalla struttura del negozio con particolare riguardo alla fonte dell'obbligazione, riconnessa da alcuni al *pactum fiduciae* che accompagnerebbe in misura più o meno autonoma il negozio traslativo (*mancipatio* o *in iure cessio*), da altri allo stesso atto formale (magari, almeno per la *mancipatio*, con veste ritoccata *ad hoc*) produttivo pertanto di effetti sia reali sia obbligatori; all'incidenza, in caso di *fiducia cum creditore*, dell'inadempimento dell'*obligatio* garantita sulla posizione del fiduciario, identificata a volte nella piena facoltà di quest'ultimo, in quanto *dominus* ormai privo di condizionamenti, di tenersi il bene o disporne come crede, collegata da altri a un suo preciso dovere di comportarsi secondo buona fede, con preclusione

1. P. MARRA, *Fiduciae causa*, [Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 50], Milano, Wolters Kluwer Cedam 2018, XIV-344.

pertanto di eventuali lucri, per esempio qualora – ma nelle garanzie reali è quasi di prassi – il valore dell’oggetto superi quello del credito. Né è mancata una teoria che ha posto l’accento – o, forse meglio, il baricentro strutturale della *fiducia* in funzione di garanzia – non tanto sulle facoltà del fiduciario rispetto al bene, quanto piuttosto sull’obbligazione in capo a lui di restituire il medesimo, la quale verrebbe meno in caso di inadempimento dell’obbligazione originaria da parte del fiduciante.

Altri rilevanti profili oggetto di indagine riguardano la sanzione a carico del fiduciario infedele, ovviamente dal momento in cui la *fiducia* è diventata un negozio giuridico, non rilevando ai nostri fini il più o meno lungo periodo in cui tutto si incentrava sullo spontaneo rispetto della *fides* – come del resto è avvenuto tempo dopo nella vicenda storica del fedecompresso –; l’interrogativo legato al ricorrere di una tutela già nel sistema processuale delle *legis actiones*, e, in caso di risposta affermativa, l’individuazione della *legis actio* adibita; il nodo relativo alla struttura della *formula fiduciae*, se *in ius* o *in factum* – ma c’è pure chi propende per entrambe –, all’esistenza di un *iudicium contrarium* (questo però ormai ammesso), e altro ancora. Promettente è poi apparso, tra i più recenti, l’orientamento di ricerca teso a collocare la figura di cui parliamo all’interno del più ampio e complesso contesto dei fenomeni fiduciari, con particolare attenzione all’aspetto semantico.

Appare evidente che in base a simili premesse individuare una proficua direttrice di indagine appariva tutt’altro che agevole, e in tal senso va dato atto all’Autore – già questo non è poco – di una suggestiva intuizione programmatica. A suo giudizio, il cammino da percorrere passa essenzialmente attraverso una valorizzazione in chiave euristica delle fattispecie connotate da «elementi di fiduciarità» nel settore del diritto delle persone, come l’*emancipatio*, l’*adoptio*, la *coemptio fiduciae causa*, che la dottrina ha in genere qualificato come casi in origine secondari di *fiducia cum amico*, poi destinati ad allontanarsi da quell’orbita e ad acquistare una loro fisionomia peculiare. Sennonché per lo Studioso si è finora trattato di un assunto, come dire, esteriore, avulso da una dimensione critico-ricostruttiva, e pertanto carente sul piano di un approfondimento soprattutto in chiave comparativa, che proprio attraverso quelle figure fiduciarie “personali” già partecipi di una casa comune consentisse all’interprete di conseguire elementi utili alla comprensione delle applicazioni fiduciarie incidenti sulle *res*, qui per

comodità definite “patrimoniali”. Ciò, con connesso e implicito recupero dei casi di *fiducia cum amico*, i quali di solito, rispetto al *focus* delle indagini sulla nostra figura giuridica, si sono trovati in posizione deflata se rapportati alla tematica maggiormente attrattiva e meglio conosciuta della *fiducia cum creditore*.

Peraltro lo stato delle fonti rende particolarmente problematico l’approccio all’argomento prescelto. È noto infatti che la *fiducia* è scomparsa in età tardoantica pregiustiniana e, bandita dai testi del *Corpus Iuris*, non ha varcato la soglia della tradizione romanistica. Manca pertanto il sostegno di quella base di partenza presente nello studio di altri istituti che pure hanno registrato una discontinuità rilevante, e la radicale cesura che ha comportato il fenomeno in oggetto rende pure insufficiente il mero sostituire – in un gioco un po’ meccanico di parentesi quadre e acute di intuibile memoria –, il termine *fiducia* a quelli, a seconda dei casi, di *pignus*, *depositum*, e *commodatum*.

Ciò premesso, si tratta di colmare la predetta lacuna nella metodologia di ricerca, *in primis* attraverso l’esame della *coemptio fiduciae causa*, che oltre a offrire la possibilità di un confronto tra il negozio canonico – la *coemptio matrimonii causa* – e quello fiduciario, può contare sui luoghi della trattazione elementare di Gaio, cioè su una base testuale affidabile e uniforme quanto a provenienza e datazione. Occorre quindi dirigere l’analisi sull’*emancipatio* e sull’*adoptio*, ove pure è coinvolto il profilo fiduciario, al fine di indirizzare i risultati critici raggiunti verso la ricostruzione delle versioni fiduciarie patrimoniali, valendosi per queste ultime, con l’ovvia dovuta circospezione, anche dei frammenti dei giuristi classici restituiti dal Digesto e dalle minori raccolte pregiustiniane. Viene infine precisato già *in limine* che lo studio non si occuperà dell’origine e della scomparsa delle *fiducia* e neppure dei mezzi di tutela processuale dell’istituto, tematiche sulle quali il Marra – con ammissione tanto onesta quanto in verità inconsueta (14) – non ritiene che la propria indagine sia approdata a esiti critici che «superino il livello delle mere supposizioni».

2. Ritenendola per i motivi esposti un «osservatorio privilegiato», l’Autore dedica un’ampia parte del II capitolo, «La *causa fiduciae* nel diritto delle persone» (15-96), all’esame della *coemptio*, prendendo le mosse innanzitutto da tale figura giuridica nella sua veste archetipica, ossia come forma di

conventio in manum. Sul piano della sua costituzione uno dei pochi punti certi riguarda l'impiego della *mancipatio*: detto semplicemente, per porre in essere la *coemptio* occorre operare una *mancipatio*. Gai. 1.113 è in tal senso perspicuo, tanto è vero che nel manuale classico quello citato è il primo luogo in cui l'istituzionista menziona l'atto librare, e ciò gli fornisce l'occasione per aggiungere che si tratta di un'*imaginaria venditio* nella quale vengono adibiti almeno cinque testi cittadini romani puberi e un *libripens*. Quando però, alla fine del paragrafo, il giurista intende chiarire in che cosa consista la *coemptio matrimonii causa*, per l'interprete incominciano i problemi, e il primo riguarda la restituzione testuale.

Appare infatti evidente che *emit eum mulierem cuius in manum convenit* in questi precisi termini non può andare: le soluzioni proposte dalla dottrina sono tendenzialmente due e sottendono altrettante valutazioni della nostra figura giuridica tra di loro difformi. La prima propone di sostituire *eum* con *is*, o con *vir*, rappresentando quindi una *mulier* oggetto dell'*emptio* fittizia ("colui – o 'il marito' – nella cui mano viene compra la donna"); la seconda non presuppone un mutamento di parole, ma piuttosto un'integrazione testuale postulata da un'omissione del *librarius*: *emit eum <mulier et is> mulierem cuius in manum convenit* ("la donna compra colui nella cui mano viene, ed egli compra la donna"), che adombra un'*emptio* reciproca in cui la donna e il *coemptionator* assumono posizioni speculari.

In proposito l'Autore scrive (18) che «entrambe le riferite possibilità di ricostruzione del testo gaiano scontano un'impostazione che non è più condivisa e che investe il problema degli effetti dell'atto», in quanto le stesse sottendono una stretta dipendenza dal noto schema mancipatorio, con il connesso interrogativo su chi sia il *mancipio dans* e chi il *mancipio accipens*, mentre il ricorso a tale terminologia rivela una più o meno consapevole, ma sicuramente impropria, tendenza ad assimilare la *coemptio* a una *mancipatio* «pura». «Da tempo – egli prosegue (20) – quell'impostazione è stata abbandonata» e dall'attuale più avvertita dottrina si tende a individuare nella *coemptio* un negozio familiare, in cui la presenza della donna acquista uno spessore rilevante, e in tale chiave la testimonianza di Boezio che con richiamo alle Istituzioni di Ulpiano parla di interrogazioni reciproche della *mulier* e del *vir*, deporrebbe nel senso di una situazione paritaria degli autori del negozio. Anche altri testi non giuridici tardoantichi (Servio grammatico, Isidoro di Siviglia) sembrano in sintonia con la

predetta soluzione. Del resto dallo stesso Gaio (1.123) si apprende che il formulario della *coemptio* recava varianti rispetto a quello, ben noto, della *mancipatio* incidente su schiavi o persone *in mancipio*, e ciò al fine di evitare che la donna cadesse in condizione servile. La *coemptio*, pertanto, si vede ora attribuita una specificità che la allontana dalla logica consueta del negozio mancipatorio rendendola una sorta di *quid a sé stante*, con un formulario peculiare, di cui si è talora ipotizzato una descrizione dettagliata da parte del maestro antonino in un luogo non pervenutoci del manuale.

Quanto riferito poco sopra mi induce ad alcune rapide riflessioni. Nel quadro di una disamina puntuale e informata, l'Autore, come si è visto, accomuna in una valutazione negativa – non esente, a me sembra, da riflessi metodologici – le due proposte di emendamento testuale relative a Gai. 1.113, ritenendo ora superato il presupposto critico che sta alla loro base (sebbene quanto scrive poco dopo induca a escludere una sua identica distanza dall'una e dall'altra). Stante la premessa, che la seconda delle due stenti a reggersi sul piano di una prudente valutazione paleografica di Gai. 1.113, e non si regga per nulla su quello dogmatico², finisce col perdere rilievo, e infatti non è mia intenzione insistere su tale aspetto. Si ha però l'impressione – ecco il punto – che tale problema specifico, ben delineato all'inizio, nel prosieguo del discorso (la cosiddetta *pars construens*) tenda a uscire dal cono di luce dell'analisi privilegiandosi il ricorso ad adesioni dottrinali ovviamente più che legittime, ma che si collocano su un piano argomentativo diverso e indipendente.

Sennonché, quello del confronto con il tenore del testo rimane a mio avviso un compito primario, e il testo per antonomasia – per non dire il testo *tout court* – nel nostro caso è quello delle Istituzioni di Gaio. Non si intende con ciò destituire di ogni valenza le (pur tarde) voci di filosofi, grammatici e Padri della Chiesa, ma la concatenazione delle testimonianze gaiane sta comunque alla base del percorso critico, come d'altronde riconosce lo Studioso individuando nella *coemptio* un occhiale privilegiato ai fini dell'indagine che si è proposto proprio in virtù dei caratteri della fonte sulla quale possiamo contare. Questo, semplicemente, per concludere che se il passo va emendato, una posizione precisa al riguardo dovrebbe essere assunta, ed è ovvio che la medesima risulta tutt'altro che neutra. Che un

2. Per brevità mi limito a rinviare alla critica inoppugnabile di E. CANTARELLA, *L'«usus» e la «conventio in manum»*, Labeo 41 (1995), 435-436.

tale compito non investa in prima battuta l'Autore si può ammettere, ma anche con riguardo alle tesi che incontrano il suo favore, le quali assegnano alla *mancipatio* e alla voce verbale *emere* una veste "asettica", in Gai. 1.113 (*emit [eum] mulierem cuius in manum convenit*)³ è insito un nodo che non è dato relegare in secondo piano o consegnare, in modo più o meno esplicito, a un *non liquet*. Aggiungo che, sempre a mio credere, ancorché il manuale classico non postuli una valenza "mercantile" della *coemptio*, rinvenire nel suo dettato solidi appigli a favore di una "bilateralità" paritaria dell'atto rimane difficile; perché è vero che Gai. 1.123 spiega che vi si usano parole diverse da quelle della *mancipatio* avente a oggetto servi o persone *in mancipio*, ma è anche vero che, nonostante il carattere mutilo di tale luogo, risulta sufficientemente perspicuo⁴ – e difatti l'Autore (22) così lo interpreta – che il giurista motiva la presenza dei differenti *verba* ivi adottati con l'intento di evitare la caduta della donna in una *servilis condicio*. Ma perché in proposito si parla soltanto della *mulier*? Se l'*emptio* fosse vicendevole (seconda proposta di restituzione di Gai. 1.113) l'esclusione della controparte maschile risulterebbe difficilmente spiegabile; se poi si trattasse – nell'ottica di Gaio, tengo a sottolinearlo⁵ – di un cerimoniale specularmente dialogico che perciò non sottende un "acquisto" unilaterale (quantunque diverso da una *mancipatio* «pura»), ad apparire poco comprensibile sarebbe il senso complessivo del discorso.

Sempre in tema di *coemptio matrimonii causa*, la trattazione prosegue con la rassegna dei diversi effetti derivanti dal negozio sul piano personale

3. Lungi dal voler riaprire il vaso di Pandora delle possibili restituzioni testuali di Gai. 1.113, e soprattutto delle teorie a cui le medesime vengono piegate, l'ipotesi più probabile rimane quella di un "refuso" che coinvolge solo la parola 'eum', che, al limite, potrebbe pure correggersi in *eam*: *is, ea, id* qui in funzione di aggettivo dimostrativo.

4. Gai. 1.123 (riprodotto alle pagine 21-22 e 42): «Si tamen quaerat aliquis <qua re, si qua coëmptionem fecit, differat a mancipatis, <illa (?)> quidem quae coëmptionem faceret, non redigitur in servilem condicionem, at <ex diverso (?)> a parentibus et a coëmptionatoribus mancipati mancipataeque servorum loco constituuntur, adeo quidem, ut ab eo, cum in mancipio sunt, neque hereditates neque legata aliter capere possunt, quam <si> simul eodem testamento liberi esse iubeantur, [spat.] Sicuti iuris est in persona servorum. Sed differentiae ratio manifesta est, cum a parentibus et a coëmptionatoribus isdem verbis mancipio accipiuntur, quibus servi, quod non similiter fit in coëmptione».

5. Del resto non sarebbe l'unico caso in cui le Istituzioni di Gaio rivelano, ad esempio per motivi didattici, un'impostazione diversa, e magari più datata, rispetto a quella che emerge da altre fonti.

e su quello patrimoniale. Anche se ragioni di dubbio non mancano, si tratta forse di uno degli aspetti nel complesso meno problematici tra quelli collegati alla nostra figura giuridica. La situazione di dipendenza *filiae loco* da un *pater familias*, marito o suocero, comporta per la donna una definitiva recisione del vincolo agnatizio originario e l'assunzione di un nuovo legame parentale rispetto al *vir* e alla famiglia di lui. La moglie *in manum conventa*, come altre persone ancorché libere – discendenti *in potestate*, *iudicati*, *auctorati* –, può essere oggetto di furto (Gai. 3.199), dando luogo all'esperibilità della relativa azione penale. Sotto altro profilo, acquista la qualifica di *materfamilias*: collazionando un nucleo di testi letterari, rimane incerto se si tratti di una prerogativa riservata a colei che ha operato la *coemptio*, come afferma in modo univoco soprattutto Boezio, *ad Cic. Top.* 3.14, o se riguardi anche le donne entrate *in manum* per *usus* o *confarreatio*, sebbene la più breve sopravvivenza di questi due modi valga a stemperare la portata del problema⁶. Trattandosi di donna *sui iuris* titolare di un patrimonio, nello stesso subentra per *successio* il *coemptionator*, con esclusione tuttavia dei diritti che con la *capitis deminutio* si estinguono (Gai. 2.98; 3.83) – stando a una testimonianza ciceroniana (*Top.* 4.23; Boeth. *ad Cic. Top.* 4.23) che secondo Edoardo Volterra trova conferma in *Fragm. Vat.* 115 (Paul. 7 *resp.*), in tal caso l'acquisto da parte del marito dà luogo a una costituzione dotale con il connesso regime favorevole all'*uxor* –; *iure civili* i debiti non ereditari della donna si estinguono, ma nell'ambito della giurisdizione pretoria i suoi creditori possono esperire un'*actio utilis rescissa capitis deminutione* per conseguire il dovuto (Gai. 4.38; 3.84). La moglie *in manu*, quantunque le sia inibita l'*in iure cessio* anche in veste di avente causa (Gai. 2.96), è, come i *filii in potestate* e le persone *in mancipio*, uno strumento di acquisto a vantaggio del *coemptionator*: indiscusso per quanto concerne il diritto di proprietà, non pacifico invece circa il possesso, perché le donne *in manu*, come le persone *in mancipio*, non sono esse stesse oggetto di *possessio* (Gai. 2.90).

Causa unica della *coemptio* è la *conventio in manum*, legata al matrimonio da un nesso tanto forte quanto connaturato, ma – occorre precisare

6. A proposito della testimonianza di Boezio, è peraltro singolare – e non può non gettare qualche ombra sull'attendibilità "giuridica" del filosofo – che parlando della *sollemnitas* relativa alla *coemptio* egli citi le Istituzioni di Ulpiano, ma gli sfugga che il giureconsulto severiano, proprio in quell'opera (1 *inst. D.* 1.6.4), definisce *matres familiarum* le donne *suae potestatis*.

– di natura funzionale e non strutturale, perché l'atto può essere posto in essere tanto in contemporanea con le nozze quanto in un tempo successivo. Stando a Gaio (2.139)⁷ la *coemptio* – parliamo di quella ordinaria, non *fiduciae causa* – può anche precedere il matrimonio: da intendersi per un tratto temporale non irrisorio, ma beninteso che non potrà protrarsi in modo ingiustificato (in base a una suggestione legata alle *coemptiones* fiduciarie, l'Autore [43] ipotizza che la donna sia in grado di costringere l'*extraneus* a remanciparla a un soggetto di sua scelta). Benché magari prevista, la *conventio in manum* operata dalla *mulier post factum testamentum* da parte del marito, così come il matrimonio intervenuto con il testatore in seguito a una *conventio* anteriore alle *tabulae*, provoca inesorabilmente la rottura delle medesime, come avviene per la sopravvenienza di un postumo (il quale però può essere istituito o diseredato in via preventiva)⁸, e in tal senso il passo citato da ultimo fornisce anche una prova eloquente circa la mancata coincidenza del matrimonio con la *conventio in manum*, tematica oggetto, come è noto, dei fondamentali e ormai classici studi del Volterra.

Premesso che la veste formale del negozio non è destinata a mutare, si pone dunque il problema relativo agli effetti della *coemptio* posta in essere dalla donna con un soggetto che allo stato «non è ancora marito (ed è, dunque, un *extraneus*) ma – sulla base di un serio programma – lo diventerà nel futuro prossimo» (40): anche in questo caso infatti – argomenta il Marra – la *coemptio*, pur non contestuale, avviene *matrimonii causa*, in quanto finalizzata al matrimonio medesimo, perché la donna venga a trovarsi in luogo di figlia presso il marito⁹. Si tratta di un interrogativo al quale non è possibile dare una risposta certa, ma che viene affrontato dall'Autore con logica coerente. Poiché il matrimonio non può ritenersi privo di rilievo in quanto la *coemptio* è atto implicitamente collegato e condizionato al vincolo matrimoniale, pare da escludersi che tutti gli effetti legati alla *conventio*

7. Gai. 2.139: *Idem iuris est, si cui post factum testamentum uxor in manum conveniat, vel quae in manu fuit nubat; nam eo modo filiae loco esse incipit et quasi sua.*

8. Non giova infatti un'eventuale istituzione in erede della donna, così come è impraticabile una diseredazione preventiva, perché quando il *de cuius* fa testamento la *mulier* non appartiene al novero dei *sui heredes* (Gai. 2.140).

9. Ritengo che la tesi dell'Autore, pur presentata con giusta cautela, sia da accogliersi. Mi lascia invece perplesso quella di coloro che intendono Gai. 2.139 riferito al solo caso in cui la donna sposi un *coemptionator fiduciarius*: a parte altre considerazioni, difficilmente l'istituzionista avrebbe prospettato *en passant*, senza precisare in proposito nulla, un'evenienza così atipica che spezza l'immediata specularità delle due ipotesi.

con il marito si producano anche nel caso di *coemptionator extraneus* (nel senso indicato). È pertanto plausibile che finché *coemptio* e *matrimonium* non si trovano associati dando così vita a una sorta di “fattispecie complessa”, in virtù unicamente della prima si producano i soli effetti relativi allo *status* della donna, ossia la *capitis deminutio minima* della *mulier* già *sui iuris* con rottura del vincolo agnatizio, e la soggezione potestativa e patrimoniale al *coemptionator*; mentre l’acquisto dei *iura filiae* e la *successio* nella titolarità del patrimonio – tanto più, considerato che avviene a titolo di dote – richiedono che intervenga anche il matrimonio, inteso come «comportamento integrativo essenziale» che contribuisce alla configurazione dogmatica e all’assetto funzionale della *coemptio matrimonii causa*.

Da un momento imprecisato la *coemptio*, oltre a essere realizzata dalla donna con il marito *matrimonii causa* per trovarsi *filiae loco* presso di lui, può anche – sempre con il marito o con un *extraneus* – venire declinata ad altri fini (*alterius rei causa*), ossia a titolo fiduciario, per esempio *tutelaevitandae causa* (Gai. 1.114), modalità ancora praticata all’epoca di Gaio, il quale peraltro conserva il ricordo della *coemptio testamenti faciendi gratia*, che consentiva alla *mulier* di testare, sebbene un senatoconsulto deliberato non molto tempo prima *auctoritate divi Hadriani* ne avesse eliminato la necessità (Gai. 1.115a; 2.112). La *coemptio tutelae evitandae causa* prevede che, al fine di conseguire un tutore più gradito dell’attuale o degli attuali, la donna con l’*auctoritas* di questi faccia la *coemptio*, poi dal *coemptionator* venga *remancipata* a persona di sua scelta che, manomettendola *vindicta*, ne diviene tutore fiduciario (Gai. 1.115; 1.166a), come d’altro canto il patrono diventa *tutor legitimus* dei liberti impuberi e delle liberte (Gai. 1.165). Va peraltro ricordato che la tutela legittima degli agnati, i quali erano successori *ab intestato* della donna e pertanto presumibili portatori di un interesse “forte” a rimanere tali – conflitto, questo, che ha dato luogo in dottrina a svariate ipotesi –, fu abolita da Claudio (Gai. 1.157; 1.171), onde almeno quando scrive Gaio tale *coemptio* fiduciaria è diretta essenzialmente a mutare tutori testamentari o dativi.

Nel caso di *coemptio testamenti faciendi gratia*, che pure aveva luogo tramite *remancipatio* e *manumissio*, veniva troncato il vincolo agnatizio della donna con la propria famiglia facendo venir meno le connesse aspettative successorie, tuttavia dalle fonti si evince che l’onere di tale *coemptio* gravava pure sulla *mulier sui iuris* che per avventura di agnati si trovasse priva.

Se la *coemptio* realizzata *fiduciae causae* – quindi per mutare tutore o per fare testamento – avviene con l'estraneo, per la donna e per il *coemptionator* si producono effetti in parte coincidenti in parte diversi rispetto a quelli già individuati circa la *coemptio cum extraneo matrimonii causa*: nell'un caso e nell'altro la *mulier* subisce la *capitis deminutio*, entra nella *manus* del *coemptionator*, ma, pur spezzando in tal modo quello originario, non instaura con lui un nuovo vincolo di agnazione; il *coemptionator matrimonii causa* non acquista a titolo di dote il patrimonio della donna finché non siano avvenute le nozze, il *coemptionator fiduciae causa* non acquista tale compendio in alcun caso, inoltre si vincola alla *remancipatio* della donna alla persona prescelta ed è passibile di esecuzione coattiva in caso di inottemperanza. Come si è visto, secondo il Marra, anche il *coemptionator matrimonii causa* può essere costretto a una tale *remancipatio* qualora non seguano le *nuptiae* programmate.

Problemi pressoché insolubili sono peraltro legati alle sorti interinali del patrimonio della donna finché l'atto non si è perfezionato, in quanto anche se il complesso dei beni non si trasmette per successione *dotis nomine* al *coemptionator*, è ragionevole pensare che l'interessata, in quanto *alieni iuris*, non possa mantenerne la titolarità¹⁰, e nodi non meno intricati si aggiungono prospettando il caso di morte *in itinere* della *mulier* e del *coemptionator*¹¹.

10. In proposito scrive l'Autore (55) che «è da escludersi che la donna potesse conservarne la titolarità».

11. Desta invero perplessità l'ipotesi - pur prospettata in forma cursoria e dubitativa (55) - per cui nel caso di morte della donna anteriore alla *remancipatio* potrebbero acquistarne l'eredità *ab intestato* i gentili, facendosi retroagire il decesso al momento della *coemptio*. Infatti, a prescindere dai problemi legati alla successione gentilizia e dalla precoce scomparsa della stessa (Gai. 3.17), se la *fictio* a cui allude l'Autore, che ricalca quella della *lex Cornelia de captivis*, vale a restituire alla donna lo *status* di *sui iuris* rescindendo la *capitis deminutio*, gli agnati devono precedere i gentili; rispetto invece a una persona che rimanga *alieni iuris*, neppure questi ultimi possono succedere. Quanto alla morte del *coemptionator* anteriore alla *remancipatio mulieris*, secondo il Marra non sussisterebbero problemi perché, estinguendosi la *manus*, la donna potrebbe riottenere la titolarità delle proprie sostanze, il che in effetti appare ragionevole; poi però (55 n. 129) egli si pone il problema teorico di un possibile concorso della donna, a lei pregiudizievole quanto all'integrale recupero del patrimonio, con gli altri eredi del *coemptionator*, per escludere alla fine tale rischio in base all'obbligo di restituzione gravante *ab origine* sul *coemptionator* medesimo. Ma se - come nel libro si afferma e si ribadisce anche mediante uno schema (53; 54) - il *coemptionator* non acquista il patrimonio della donna né tra i due si instaura

La *coemptio fiducia causa* posta in essere con il proprio marito provoca sempre per la donna, che inevitabilmente subisce la *capitis deminutio*, la conseguenza di trovarsi presso di lui *filiae loco*, proprio come quella compiuta *matrimonii causa*: qualunque sia infatti la causa per cui la donna *in manu viri sit, placuit eam filiae iura nancisci* (Gai. 1.115b; *adde*: 1.119; 1.136; 1.137a), con conseguente instaurarsi del rapporto di *agnatio*. Ovviamente, rispetto alla *coemptio* a causa di matrimonio l'effetto citato sarà di durata assai più breve. Secondo l'Autore, l'insistenza con cui Gaio sottolinea che anche se la *coemptio cum viro suo* è fiduciaria la *mulier* viene a trovarsi comunque *loco filiae*, è tesa a focalizzare l'eventualità che nelle

un vincolo di agnazione, si tratta di un pericolo che non ha ragion d'essere, perché la *successio mortis causa* risulta priva di titolo. Come del resto, per identico motivo, non l'avrebbe il problema reciproco - che, stante il proprio angolo visuale, lo Studioso non pone -: neppure la donna può costituire un'insidia ai diritti di successione degli eredi del *coemptionator*. Ad altro proposito, per congetturare adesso un eventuale trasferimento *inter vivos* del patrimonio muliebre al *coemptionator* - solo, non ulteriore, caso nel quale in realtà si potrebbero considerare le implicazioni di cui poco sopra (55 n. 130) -, viene chiamata in causa la *mancipatio familiae*, adombrando una sua eventuale natura di «atto non necessariamente *mortis causa*» (56). Intanto, almeno a mio avviso, l'ipotesi che il patrimonio della donna passi, in un modo o in un altro, al *coemptionator* andrebbe semmai valutata prima, quando vengono fissati gli effetti giuridici in generale, non alla fine, a proposito di un'evenienza in fondo eccezionale come la morte del *coemptinator* intervenuta nelle more dell'*iter* negoziale fiduciario. Ma poi, soprattutto, Gai Frag. Aug. 2.66-67, che l'Autore richiama e riproduce in nota, non può essere di alcuna utilità, neppure la più esigua, circa la natura della *mancipatio familiae*, figura giuridica ben precisa e prima veste del *testamentum per aes et libram*, in quanto nella tarda parafrasi gallica si parla della diversa (e per di più alquanto dubbia) *mancipatio* con cui in antico l'erede onerato di fedecommissario universale, dietro preghiera dal *de cuius*, restituiva l'*hereditas* al *fideicommissarius*, e questa è ovvio che non può implicare alcuna valenza *mortis causa*, perché erede rimane il *mancipio dans* e il fedecommissario acquista i beni in virtù dell'effetto diretto del negozio tra vivi; onde il fedecommissario - che pertanto non dev'essere confuso con il *familiae emptor* - in origine non era né *loco heredis* né *loco legatarii*, bensì *loco emptoris*. Del resto, prima del Gaio di Autun, si era espresso chiaramente in tal senso - ma citato solo ad altro proposito (76 n. 196) - il Gaio Veronese (2.252: *Olim autem* [il fedecommissario] *nec heredis loco erat nec legatarii, sed potius emptoris*), senza però parlare in proposito di *mancipatio*, ma di vendita dell'eredità *nummo uno dicis causa*. In definitiva, benché l'intento di fornire comunque una soluzione a casi meramente teorici possa anche comprendersi, trattandosi di un campo in cui - occorre riconoscerlo - gli appigli mancano del tutto, forse sarebbe stato preferibile esercitare dall'inizio quell'*ars nesciendi* alla quale tutto sommato cede alla fine anche il Marra (56), limitandosi a prospettare l'immagine di un patrimonio che nelle more si attesterebbe su una situazione di pendenza.

more del procedimento muoia il *vir coemptionator* o l'*uxor* stessa, con i relativi riflessi in campo successorio (57-58).

Al termine del procedimento è da ritenersi certo che il patrimonio ritorni nella disponibilità della donna *sui iuris*, in quanto quest'ultima ha dato il via a tale meccanismo proprio al fine di disporre delle sostanze che le appartengono, o *inter vivos* contando su un tutore più compiacente dell'attuale, o *mortis causa* tramite la redazione di un proprio testamento. D'accordo, ma *quid iuris* nella fase antecedente?

Lo Studioso ritiene che, poiché ne sussistono tutti i presupposti – ossia le *nuptiae*, la *conventio in manum* e il trovarsi la donna *filiae loco* – in virtù della *coemptio* si verifichi anche in tal caso la *successio* del marito a titolo di dote. A questo punto – mi viene fatto di rilevare – si produce un cumulo con la dote già eventualmente ricevuta dal marito nella forma canonica, mantenendosi però concettualmente distinti i due cespiti dotali, perché, concluso il procedimento fiduciario con la *manumissio*, il primo rimane presso il marito *ad sustinenda onera matrimonii*, sua naturale destinazione, l'altro invece ritorna alla *mulier*. Ciò *prima facie* può sembrare destinato a complicare inutilmente le cose, ma in realtà non è così, e a mio avviso l'Autore probabilmente vede giusto circa il fondamento della ricorrente sottolineatura di Gaio indicata sopra, anche se poi non sembra trarne le conclusioni adeguate¹².

12. L'Autore scrive (58 n. 134) che in caso di morte del *vir* l'*uxor* avrebbe ottenuto per successione *ab intestato* beni in quota uguale a quella degli altri *heredes sui*, ma magari non coincidenti «qualitativamente» con quelli trasmessi al marito *dotis nomine*; mentre, evenienza ben peggiore, se il marito avesse fatto testamento, ricorrendo all'*exheredatio* avrebbe potuto privarla di tutto. Invero quest'ultima eventualità può apparire d'acchito abbastanza singolare e quasi ai limiti del teorico: il marito infatti non solo muore *in itinere*, ma, sempre *in itinere*, aveva anche fatto testamento proprio al fine specifico di diseredare la moglie, perché appare ovvio che un testamento redatto prima non avrebbe potuto recare la diseredazione di un soggetto che all'epoca non era un *suus heres*. Tuttavia l'ipotesi non è priva di una sua *ratio*. Il problema sta piuttosto nel dato per cui quanto scrive il Marra non si concilia con la qualità dotale dei beni pur persuasivamente postulata dalla sua impostazione: la dote si caratterizza per un proprio regime peculiare quanto alla gestione dei beni e alla loro restituzione allo scioglimento del matrimonio, che la tiene distinta dall'asse ereditario. Ciò permette proprio di evitare, per esempio a una donna che fa la *coemptio testamenti faciendi gratia* per disporre liberamente a causa di morte delle proprie sostanze, soluzioni pregiudizievoli o addirittura beffarde. È tuttavia da credersi che il brano citato non sottenda una lacuna tecnica, ma sia piuttosto l'effetto di un occasionale *lapsus* (altrove nella monografia si riconnette proprio all'acquisto *dotis*

Gai. 1.137a¹³ è un passo mutilo in grave ed evidente misura, che, sulla base dell'integrazione proposta dal Krüger viene generalmente interpretato nel senso che si focalizzerebbe la distinzione tra la *coemptio cum extraneo* e quella *cum viro suo*, e solo nel primo caso la donna potrebbe costringere il *coemptionator* a remanciparla *cui ipsa velit*, mentre nel caso della *coemptio* con il marito a tal fine si renderebbe necessario il ripudio¹⁴. L'Autore (59) trova questa interpretazione «ben poco ragionevole» e la sua critica muove soprattutto dal tenore della frase finale *atque si numquam nupta fuisset*, che, concretandosi in una finzione di matrimonio mai avvenuto, implicherebbe che il patrimonio della moglie sia rimasto intatto, come se il *coemptionator* non fosse mai subentrato nella titolarità di quei beni, con relativa mancata estinzione dei rapporti che non ammettono *successio*. Sul piano logico si otterrebbe invece una soluzione pienamente sensata ritenendo che Gaio intendesse qui distinguere tra la *coemptio* fatta *fiduciae causa* con l'*extraneus* e quella, sempre *fiduciae causa*, posta in essere con il marito¹⁵, e in questo caso sarebbe logico pensare al ripudio della moglie nei confronti del coniuge che ha disatteso l'obbligo, al quale si era impegnato, di *remancipare* la moglie alla persona da lei indicata.

Ancorché continui a procedere sulla falsariga di una ricostruzione coerente, il discorso dell'Autore non persuade circa l'esclusione dall'ambito di Gai. 1.137a dell'ipotesi della *coemptio matrimonii causa*, e in tal senso

nomine dei beni della donna da parte del *coemptionator* l'effetto garantistico della loro restituzione alla *mulier*).

13. Gai. 1.137a: «-quae.....cogere *coemptionatorem potest*, ut se remancipet, cui ipsa velit.....nihilo magis potest cogere, quam et filiam patrem. Sed filia quidem nullo modo patrem potest cogere, etiamsi adoptiva sit; haec autem <*virum*> repudio misso proinde compellere potest, atque si ei numquam nupta fuisset».

14. Questo il tenore di Gai 1.137a ricostruito dal Krüger: «<*Inter eam vero quae cum extraneo, et eam quae cum viro suo coemptionem fecerit, hoc interest, quod illa quidem*> cogere *coemptionatorem potest*, ut se remancipet, cui ipsa velit, <*haec autem virum suum*> nihilo magis potest cogere, quam et filia patrem. Sed filia quidem nullo modo patrem potest cogere, etiamsi adoptiva sit; haec autem <*virum*> repudio misso proinde compellere potest, atque si ei numquam nupta fuisset».

15. Contro la citata ricostruzione del Krüger, l'Autore (60 n. 141) adduce a sostegno della propria tesi quella proposta dal Huschke, ma anche ammettendo che quest'ultima possa essere letta in tal senso - e ciò resta dubbio -, si tratta di un'integrazione che travolge anche sintagmi che nel manoscritto appaiono leggibili - per esempio '*cui ipsa velit*' -, rivelandosi perciò poco affidabile.

il suo tentativo di scalzare la *communis opinio* non sembra riuscito. Secondo il Marra non vi sarebbe ragione di riconoscere a una donna che ha fatto la *coemptio* 'ut filiae loco sit' la possibilità di risolvere unilateralmente la situazione giuridica realizzata a causa del rifiuto del marito di remanciparla *cui ipsa velit*. Del tutto ingiustificato sarebbe poi (59) «riconnettere un effetto così dirompente (cioè, addirittura la finzione di non avvenuto matrimonio, anziché un ordinario divorzio) ad una volontà unilaterale sopravvenuta nella donna rispetto al compimento della *coemptio matrimonii causa*».

Dubito tuttavia che l'angolo visuale da cui porsi sia propriamente questo. Se si osserva la collocazione del paragrafo nel tessuto delle *Institutiones*, non è difficile cogliere che esso si inserisce all'interno della trattazione dei modi con cui i soggetti a *patria potestas*, *manus* o *mancipium* si liberano dalla situazione potestativa che li riguarda. È indiscutibile che il tratto testuale presenta serie e palesi sofferenze, ma proprio per questo è opportuno valorizzare al massimo ciò che è dato leggerci, e da cui si comprende in modo chiaro che nella prosa dell'istituzionista è implicato un raffronto tra la situazione della *filia in potestate patris* a quella della donna *in manu mariti*, che come ben sappiamo è *loco filiae*. Siamo, cioè, di fronte a due *filiae*: una effettiva (*naturalis* o *adoptiva* non ha importanza), un'altra assimilata alla prima. L'interrogativo sotteso è il seguente: possono, l'una e l'altra, costringere il titolare della *potestas* e, rispettivamente, il titolare della *manus* ad affrancarle da detto potere?

Alla prima, anche se figlia adottiva, ciò è assolutamente inibito (*filia quidem nullo modo patrem potest cogere, etiamsi adoptiva sit*), in altri termini il *pater* la tiene sotto la propria *potestas* finché crede. Quanto alla donna, essa non può costringere il marito a liberarla dalla *manus* – e quindi in definitiva a emanciparla – perché, e finché, si trova a essere *filiae loco*, e si è appunto precisato che la figlia non può imporsi al padre. Il testo è lacunoso ma non fino al punto di impedire di evincerlo: *nihil magis potest cogere, quam et filiam patrem* va inteso nel senso che la donna non ha la possibilità di costringere il *vir coemptionator* a (e)manciparla più di quanto non possa farlo la figlia rispetto al padre. Perché, lo ripetiamo, sotto il citato profilo si tratta di due figlie antagoniste verso i rispettivi padri. L'unico che può essere direttamente coartato è l'*extraneus coemptionator fiducia causa*, perché rispetto a lui la donna non è *loco filiae*.

C'è tuttavia una differenza sostanziale: che la figlia vera il padre non può costringerlo mai, la figlia imitativa invece non lo può fare finché è tale, ma – come bene del resto ha spiegato l'Autore – è tale finché sussiste il matrimonio, questa sorta di elemento integrativo che determina proprio la collocazione dell'*uxor uti filia* rispetto al marito.

Pertanto la donna che desidera essere liberata dalla *manus* contro il volere del marito non ha altra via che quella di inviargli il ripudio e a questo punto l'impedimento (*lato sensu*) legato al rapporto figlia-padre viene meno. Sono quindi convinto, *a maiori*, che ciò valga anche per la donna *in manu mariti fiduciae causa*, come sostiene l'Autore, ma a mio credere è concettualmente arbitrario stralciare dalla previsione del passo l'ipotesi della *coemptio matrimonii causa*. Da questo preciso angolo visuale, non rileva infatti che la donna sia *in manu matrimonii causa* o *fiduciae causa cum viro suo*: sono sempre due *filiae* e, pur con le migliori ragioni, non possono costringere l'esercente potestà a liberarle: per farlo devono giocoforza cessare di essere "figlie", ossia sciogliere il matrimonio al quale è direttamente legata tale condizione.

Una *fictio* di matrimonio mai avvenuto come la prefigura lo Studioso non sembra ravvisabile neppure sul mero piano letterale, e la stessa valenza travolgente da lui rimarcata dovrebbe indurre a diffidare di un tale argomento critico. Con tono incisivo Gaio intende spiegare che la situazione della donna *loco filiae* con il ripudio viene totalmente cancellata e non risulta più in alcun modo ostativa. L'espressione *virum... proinde compellere potest, atque si ei numquam nupta fuisset* («può costringere il marito come se mai gli fosse stata moglie») non autorizza a evocare l'immagine dell'elisione di ogni conseguenza del matrimonio, compresa al limite la legittimità dei figli concepiti in costanza di quel vincolo – risultato che peraltro, sebbene l'Autore ometta di valutare tale aspetto, sarebbe inammissibile anche riguardo al matrimonio con il *coemptionator fiduciae causa*¹⁶ –: intende dire che la donna costringe l'ex-marito esattamente come costringe l'*extraneus* colei che mai gli è stata moglie. Infatti, una volta intervenuto il divorzio,

16. Lo Studioso, che sul punto segue Raffaele D'Alessio, mentre da un lato considera dirompente l'effetto della citata *fictio*, dall'altro in definitiva lo limita al perdurare integro del patrimonio della donna, come se la *coemptio* non avesse estinto i diritti intrasmissibili per successione. Gaio però scrive che la donna costringe il marito «come se mai gli fosse stata moglie», non «come se mai fosse avvenuta una successione a suo favore», investendo sul piano dialettico l'intero vincolo coniugale.

il *vir coemptionator* non è più tale: diventa – ai fini della costrizione alla quale è esposto – un *extraneus coemptionator* assimilabile *in toto* a quello con il quale la donna non è mai stata unita in matrimonio. Il divorzio però è imprescindibile. Del resto, come è noto, la donna nel II secolo – e pure assai prima – può divorziare unilateralmente in totale libertà, e poiché non deve comunque esser costretta a rimanere nella *manus* di un uomo che non è più suo marito, in altrettanto totale libertà, *repudio misso*, infrange la *manus* anche *nolente viro*.

Della particolare applicazione della *coemptio sacrorum interimendorum causa*, operata dalla donna per estinguere i *sacra privata*, abbiamo una notizia tanto celebre quanto scarna nella *Pro Murena* (12.27) di Cicerone. L'oratore, nel quadro delle varie critiche che muove ai giuristi, tra i quali campeggia Servio Sulpicio Rufo accusatore di Murena, vi è quella di aver escogitato, contro i principî dei *maiores*, un sistema per *sacra interire* mediante il ricorso a dei *senes ad coemptiones faciendas*. Ciò, come è facile immaginare, ha dato luogo a contrastanti vedute dottrinarie, che tuttavia appaiono sussumibili in due orientamenti. Il primo ha ipotizzato un matrimonio simulato della donna con un *senex* privo di discendenti, che come *coemptionator* sarebbe succeduto nel patrimonio muliebre, *sacra* compresi. Una volta avvenute *remancipatio* e *manumissio*, il finto marito avrebbe poi restituito alla donna i beni, ma singolarmente, non in blocco, trattenendo forse le somme per le spese culturali, e la sua morte senza eredi avrebbe estinto i *sacra*. Secondo l'altra ipotesi la donna avrebbe effettivamente sposato il *senex*, senza peraltro che ne seguisse convivenza, e i *sacra* si sarebbero estinti subito in ragione della *capitis deminutio* subita dall'*uxor*. In questo caso *remancipatio* e *manumissio* non avrebbero avuto luogo: solo la morte prossima dell'anziano coniuge avrebbe reso la donna *sui iuris*.

L'Autore peraltro segnala criticità individuabili in entrambe le ricostruzioni: nella prima non si comprenderebbe perché, come gli altri debiti, anche quelli relativi ai *sacra* non si estinguano e passino invece all'esercente potestà; la seconda non eviterebbe alla donna il rischio che il *senex* attribuisca ad altri i beni ricevuti o che gli stessi finiscano spartiti con ulteriori eredi *ab intestato*. Rileva anche che, quale erede, la vedova succederebbe nei *sacra* del marito vanificandosi così l'intera operazione. In seguito, *re melius perpensa*, i fautori del secondo indirizzo hanno creduto di individuare nella *coemptio sacrorum interimendorum causa* una sorta di ponte

tra quella *matrimonii causa* e quelle fiduciarie che conosciamo¹⁷: i *sacra* si sarebbero estinti senza trasmissione al *coemptionator*, nelle *coemptiones fiduciarie* non si sarebbe verificata la *successio*, che al contrario avrebbe avuto luogo in quella *sacrorum interimendorum causa*, e il persistente legame della *coemptio* tesa a estinguere i *sacra* con quella compiuta *matrimonii causa* avrebbe fatto sì che l'acquisto patrimoniale del marito avvenisse *dotis nomine* con relativa salvaguardia del diritto della donna a ottenerne la restituzione allo scioglimento del matrimonio. Secondo la ricostruzione che il Marra, tirando le fila, ritiene di elaborare, (66) la donna avrebbe realmente sposato il *senex*, così da trasferire in capo a lui i *sacra* come conseguenza della *capitis deminutio*¹⁸ e la scelta da parte della *mulier* di un marito in età senile non sarebbe dovuta alla previsione di una sua morte imminente e quindi in vista di una breve durata della *manus*, ma al fine di preconstituirsì un motivo di ripudio per l'inidoneità del *senex* a generare, in contrasto con la finalità – *liberorum quaerendorum causa* – propria del matrimonio¹⁹. Il ritorno dei beni alla donna avrebbe trovato valida garanzia nella disciplina di restituzione della dote, giusta la qualifica di tale patrimonio²⁰. Infine, a differenza della due *coemptiones fiduciarie* esaminate sopra, non vi sarebbe mai stata una *coemptio sacrorum interimendorum causa cum extraneo*, implicando sempre un vincolo coniugale effettivo.

Nelle brevi, ma puntuali conclusioni che l'Autore pone alla fine del percorso relativo alla *coemptio* fiduciaria (68-69), si sottolinea che la stessa produce gli effetti del negozio "base", ossia la *capitis deminutio* della donna, la rescissione del precedente rapporto agnatizio, il prodursi della titolarità della *manus* nella persona del *coemptionator*; infine, ma soltanto se questi è il marito, la collocazione *filiae loco* dell'*uxor*. La causa fiduciaria determina pertanto, sul piano funzionale, l'orientamento degli effetti nella direzione di volta in volta perseguita e in tal senso la donna ha a disposizione i mezzi per costringere il *coemptionator* non collaborativo a remancipar-

17. È abbastanza sintomatico che la precisa scelta di un uomo in età avanzata risponde al fine di evitare una lunga durata della *manus*, il che ricorrerà anche nelle *coemptiones fiduciarie*.

18. Anche se nel passaggio dei *sacra* al *senex coemptionator*, al posto della loro estinzione, dall'Autore era stato in precedenza individuato un punto debole del primo orientamento.

19. Poiché peraltro le due eventualità non si elidono a vicenda, non si può escludere che nell'avanzata età del *coemptionator* la donna intraveda entrambe le "vie di fuga".

20. Si veda *supra* nota 12 *in fine*.

la al soggetto da lei prescelto. Infine la *coemptio fiduciae causa* non appare finalizzata agli scopi illegittimi o fraudolenti che taluno, ma senza valida dimostrazione, ha ritenuto di scorgervi. È vero semmai il contrario: essa infatti costituisce l'unico strumento per conseguire gli effetti già esaminati, tutti inquadrabili nel pieno rispetto delle norme giuridiche.

L'ultima, complessa, tematica affrontata nel capitolo è quella relativa all'*e-mancipatio*, ossia il procedimento attraverso il quale il sottoposto a *patria potestas* diventa *sui iuris*. In realtà sul carattere fiduciario di tale figura non si registra una concorde posizione degli studiosi, infatti in contrasto con un orientamento meno recente che in genere lo ammette, vedute successive si mostrano contrarie, né mancano posizioni *lato sensu* intermedie. Il meccanismo dell'emancipazione è minuziosamente descritto in Gai. 1.132, che nella parte finale presenta una lacuna: a esteriore imitazione della norma decemvirale (Tab. IV.2.b) "*si pater filium ter venum duit, a patre filius liber esto*", è previsto che il padre mancipi il figlio a un soggetto, che lo manomette *vindicta*; in tal modo il manomesso ritorna in potestà del padre, il quale lo mancipa nuovamente allo stesso (più raramente a un altro), che ancora lo manomette *vindicta* causando il suo ritorno in potestà del padre; per la terza volta quest'ultimo lo mancipa (di solito) allo stesso e ora il figlio non si trova più *in potestate patris*, ma come soggetto in *mancipio* presso il terzo, il quale manomettendolo lo rende finalmente *sui iuris*. Infatti da Tit. Ulp. 10.1 si apprende che il *filius ter mancipatus ter manumissus sui iuris fit*. L'emancipazione delle figlie e degli ulteriori discendenti, maschi o femmine, *in potestate* non richiede tre mancipazioni – la norma della legge delle XII tavole, da interpretarsi restrittivamente, parla infatti di *filium* – ma una soltanto, seguita da *manumissio* (Gai. 1.132a; Tit. Ulp. 10.1 in fine; Gai. Ep. 1.6.5).

Del procedimento descritto ci si vale anche per dare vita all'adozione di un *filius familias*: (Gai. 1.134) intervengono infatti tre mancipazioni e due manumissioni, come avviene nel caso precedente, poi l'adottante tramite l'*in iure cessio* rivendica come proprio il figlio da colui presso il quale si trova dopo la terza mancipazione, ma – dice Gaio «per maggiore comodità» – le mancipazioni diventano di solito quattro, in modo che convenuto nella rivendica sia il padre naturale. Anche a questo proposito opera la variante agevolatrice relativa ai *sui in potestate* diversi dai figli maschi.

L'Autore rileva preliminarmente che il testo delle Istituzioni di Gaio non offre elementi che inducano a considerare fiduciarie le *mancipationes* di cui

si è detto: sembra trattarsi, insomma, di mancipazioni canoniche: colui che ne risulta oggetto si troverà in condizione di persona *in mancipio* presso l'avente causa del negozio librare, come del resto il *filius noxae datus*, e quindi mancipato, a causa di un delitto da lui commesso, e sia l'uno ([Gai. 1.140] *quem pater ex lege mancipio dediti, ut sibi remancipetur*) sia l'altro (poiché chi ha subito il delitto lo ha presso di sé *pro pecunia*) – a differenza di altri soggetti *in mancipio* – non possono venire manomessi (per censo) contro la volontà di chi esercita il potere su di loro. Nei confronti di tutte le persone *in mancipio* sono poi vietati trattamenti ingiuriosi, e, spiega l'istituzionista nello stesso luogo (Gai. 1.141), in genere in condizione di persona *in mancipio* non si sta a lungo, infatti, tranne il caso della *noxae datio*, ciò avviene per lo più *dicis gratia uno momento*, con evidente riferimento al meccanismo dell'emancipazione e dell'adozione. In definitiva per diversi studiosi (77-78) «sarebbe certo che la *lex ut sibi remancipetur* menzionata nei paragrafi 1.140 e 1.172 delle Istituzioni non fosse, per Gaio, una *fiducia*».

Tuttavia il Marra esclude che si possa derubricare *in toto* l'emancipazione dall'ambito del negozio fiduciario. Innanzitutto il Pap. Lipsia 136, del III secolo²¹, di provenienza egizia e unica attestazione papirologica in tema di emancipazione, mostra un rituale diverso rispetto a quello che conosciamo grazie alle Istituzioni di Gaio. Infatti soggetto passivo dell'*emancipatio* è una fanciulla, Aurelia Sarapiada, e ciò nonostante intervengono non una ma tre mancipazioni, come prescritto per il *filius*; poi, soprattutto, alle singole mancipazioni non fanno seguito altrettante manumissioni *vindicta*, ma di volta in volta delle *remancipationes* al padre, che alla fine manomette la figlia. Non è chiaro però quale sia la conseguenza delle citate *remancipationes*, ossia se in seguito alle stesse la donna ritorni in potestà del padre, come insegna Gaio, o se – magari già dopo la prima – la *potestas* si estingua e la *filia* venga a trovarsi *in mancipio* presso di lui. Certo è invece che il Papiro lipsiense, con riferimento al padre, parla di *fiducia contracta ut sibi remanciparetur*. Inoltre nell'Epitome Gai (1.6.3) si legge che nell'emancipazione viene adibito un *alius pater... qui fiduciarius nominatur*; un frammento di Ulpiano (13 *ad Sab.* 38.17.2.15) afferma che nel regime del Senatoconsulto Tertulliano la madre precede sempre l'avo e il proavo, *quamvis fiduciam contraxerint*, ovvero siano stati autori dell'emancipazione del *de cuius*; C.Th. 5.1.3 (= itp C. 6.57.4 [Grat. Valent. Theod. a. 383]),

21. FIRA, III.2 (Arangio-Ruiz), 14.

trattando della successione *ab intestato* a una figlia affrancata, reca l'espressione *fiduciae nomen*, e l'*Interpretatio* visigotica chiama *fiduciata* la figlia emancipata. Anche fonti direttamente riferibili a Giustiniano (I. 3.2.8; 3.9.5) accennando al rituale dell'*emancipatio* anteriore alla riforma imperiale parlano di *manumissio fiducia contracta*. Sorge dunque un problema di coordinamento, legato al fatto che quasi solo le fonti postclassiche in (almeno apparente) contrasto con il dettato del manuale di Gaio, adombrano un legame tra *emancipatio* e *fiducia*.

L'Autore ritiene di poter giungere a una soluzione ermeneutica innovativa e coerente prospettando la contemporanea esistenza in età classica di due distinti modi di emancipazione, non associabili – a suo giudizio – neppure *pro parte* (89-90 nt. 239): quello descritto da Gaio e quello che si evince dall'esame del Papiro. Il primo prevede *tres mancipationes ut manumitteretur*; il secondo *tres mancipationes ut remanciparetur*. I. 3.2.8 recherebbe conferma di tale dualismo, in quanto vi si afferma che mentre la costituzione di Giustiniano (C. 8.48[49].6, del 531) ha introdotto la regola per cui l'emancipazione dei *liberi* deve sempre considerarsi avvenuta con patto fiduciario, presso gli antichi ciò non si verificava *nisi specialiter contracta fiducia parens manumisisset*. Il motivo per cui la giurisprudenza si sarebbe risolta a elaborare un'ulteriore forma di *emancipatio* andrebbe ricercato nella disciplina delle tutele. *Tutor legitimus* è colui che ha manomesso propri figli o ulteriori discendenti dopo averli mancipati a un altro soggetto con la *lex ut sibi remanciparetur*; *tutor fiduciarius* colui che ha manomesso figli o ulteriori discendenti altrui dopo averli ricevuti *in mancipio* dal *parens* o dal *coemptionator*, evidentemente tramite una *mancipatio* priva di *lex ut sibi remancipetur* (Gai. 1.166a; 1.172). Sul piano della disciplina tra le due tipologie di tutela intercorrono alcune differenze: solo quella fiduciaria è, secondo alcuni, incredibile (Gai. 1.172); non sono usucapibili le *res mancipi* trasferite dalla donna se fa difetto l'autorizzazione del tutore legittimo (Gai. 2.47); solo i tutori legittimi non possono essere costretti a prestare l'*auctoritas* al testamento della donna (Gai. 2.122). Secondo lo Studioso, la procedura descritta da Gaio conduce alla titolarità in capo al *mancipio accipens* della tutela fiduciaria; quella di cui al Papiro, con manumissione riservata al *pater familias*, determina in capo a lui la tutela legittima. Il ricorso al modello lipsiense si rende pertanto necessario per attribuire al *pater familias* la tutela legittima del discendente emancipato,

mentre il modello gaiano è indispensabile se si intende far acquistare la tutela *fiduciaria* al *mancipio accipens*.

Tuttavia la soluzione proposta dall'Autore non può essere accolta. In primo luogo non è convincente riconnettere al testo del Papiro di Lipsia una diversa procedura emancipatoria in senso proprio, tale da creare un'alternativa rispetto a quella descritta da Gaio. Il fatto che per la figlia sia sufficiente una sola mancipazione seguita da *manumissio* vale semmai, nel nostro caso, a rivelare uno scrupolo tuzioristico da parte del padre di Aurelia. È infatti da ritenersi che la giurisprudenza abbia interpretato restrittivamente il '*filium*' del versetto decemvirale al fine di semplificare la procedura, di per sé complessa, dell'emancipazione²² allorché riguarda soggetti *in potestate* diversi dai figli maschi, ma che se Tizio intende seguire l'*iter* più lungo e rigoroso non incorra per questo in errore eludendo un vincolo, ma opti soltanto per la rinuncia a un vantaggio²³. In altro campo, per esempio, le figlie e gli ulteriori discendenti di entrambi i sessi possono essere diseredati *inter ceteros* (Gai. 2.128), tuttavia qualora il testatore ricorra alla *exhereditatio nominatim*, tassativa per il figlio maschio, sicuramente non sbaglia.

Anche le *remancipationes* in luogo di *manumissiones* vanno probabilmente intese in chiave di semplificazione: la *manumissio vindicta* è un atto impegnativo, che, sebbene in progresso di tempo deformalizzatosi (Gai. 1.20), richiede pur sempre la presenza del magistrato (Gai. 2.25): ridurre il numero può essere parso opportuno, tanto più che decisiva è l'ultima manumissione, la quale rende *sui iuris* il sottoposto intervenendo in ambedue i casi su un soggetto *in mancipio*²⁴. E in generale nemmeno appare persuasiva l'ipotesi che un nuovo procedimento venga introdotto al fine di determinare sull'emancipato il sorgere di una tipologia di tutela anziché di un'altra. Problema concreto e rilevante è invece quello relativo al diritto di

22. Con atteggiamento in realtà non insolito quando intende valorizzare una propria riforma, Giustiniano (C.8.48[49].6, citato nel testo) parla in proposito di *circumductiones inextricabiles et iniuriosa rhapsimata, quorum nullus rationabilis invenitur exitus*.

23. Quanto alla *ratio* sottesa all'interpretazione alla lettera del '*filium*' di Tab. IV.2b, è indicativo ciò che si legge in Gai. 1.134, in tema di forma dell'*adoptio* in senso stretto: (...) *In ceteris vero liberorum personis seu masculini seu feminini sexus una scilicet mancipatio 'sufficit'*.

24. L'Arangio-Ruiz, FIRA III², 14, cit., 32 n. 2, circa tale variante rispetto alla procedura descritta da Gaio scrive: *quod tamen totius rei rationi repugnare non videtur, ideoque Romae quoque fieri potuisse existimandum est*.

successione *ab intestato* – dopo gli *heredes sui*, se l'emancipato farà in tempo ad averne – del *parens manumissor* o dell'*extraneus manumissor*.

Ma, soprattutto, inficia la valenza probatoria della tesi del Marra l'inopinata preterizione di un testo-chiave, ossia Gai Ep. 1.6.4, che, come generalmente riconosciuto, vale a integrare la lacuna nella parte finale di Gai. 1.132²⁵, e dal quale si apprende che di solito il padre riservava a sé l'ultima *manumissio*, per cui aveva luogo una quarta *mancipatio* a favore del *pater* medesimo, il quale manomettendo alla fine il figlio lo rendeva *sui iuris* e al contempo si assicurava il diritto di succedergli *ab intestato* in qualità di *parens manumissor*, vantaggio che diversamente sarebbe spettato a colui che la stessa fonte chiama *pater fiduciarius*²⁶. A questo punto, anche se non si intenda accettare la ragione a mio avviso primaria dell'inesistente dualismo, cade il citato assunto sull'incomunicabilità dei due modelli²⁷, e si profila pure in forma tutto sommato lineare la soluzione relativa al caso in cui "*apud antiquos*" l'*emancipatio* risultava legata alla *fiducia* e quello in cui invece tale nesso era assente, come insegnano le Istituzioni di Giustiniano (3.2.8) nel luogo citato poco sopra.

Nelle considerazioni conclusive al termine del capitolo II relativo alla *causa fiduciae* nel diritto delle persone si rileva che mentre circa la *coemptio* non è dato evincere dai testi la possibilità di operare modifiche nel formulario al fine di esplicitare lo scopo fiduciario che si intende imprimerle, emerge invece in modo chiaro che le *mancipationes* inserite nell'*emancipatio* di un *filius familias* erano accompagnate da una *pactio* (*lex ut manumitteretur* o *ut remancipetur*), senza tuttavia che ciò implicasse mutamenti

25. FIRA, II, 34 nota. Stante la concisione dell'operetta, è inconferente che Tit. Ulp. 10.1 non citi la (usuale, non obbligatoria) *remancipatio* al padre, onde dal passo in esame, in contrasto solo apparente con Gai Ep. 1.6.4, non è possibile inferirne l'esclusione (90).

26. Gai. Ep. 1.6.4 - (...) *Tamen quum tertio mancipatus fuerit filius a patre naturali fiduciario patri, hoc agere debet naturalis pater, ut ei a fiduciario patre remancipetur et a naturali patre manumittatur, ut, si filius ille mortuus fuerit, ei in hereditate naturalis pater, non fiduciarius succedat.*

27. Il Marra (90 n. 239) parla di una *communis opinio* convinta di tale possibilità di "incrocio", «secondo la quale il procedimento emancipatorio avrebbe visto ciascuna delle prime due *mancipationes* seguite da altrettante *manumissiones*, e la terza seguita da una *remancipatio* al *pater*, cui sarebbe spettata l'ultima *manumissio*», e in proposito, e a mero titolo di esempio, cita diversi tra i più autorevoli manuali di Istituzioni di diritto romano. Sennonché, come si è detto, tale *communis opinio* non è legata a una congettura, ma si fonda su una testimonianza testuale.

nelle parole del *gestum per aes et libram*, e quindi varianti nello *status* del mancipato rispetto alla persona che si trovava *in causa mancipii*. Tuttavia l'Autore è propenso a ritenere che anche nella *coemptio* la *causa fiduciae* risultasse pressoché di regola dal tenore di un'espressa pattuizione con pari esclusione di mutamenti nel formulario. Quanto all'efficacia del negozio, la causa fiduciaria non modifica, né tanto meno impedisce, la produzione degli effetti che gli sono propri: nelle applicazioni canoniche tale risultato esaurisce la funzione dell'atto, nelle versioni fiduciarie, invece, il prodursi degli effetti tipici (95) «è strumentale al conseguimento di una finalità ulteriore raggiungibile unicamente attraverso una sapienza procedimentale opportunamente orientata». Emerge pertanto che il ricorso ad atti caratterizzati dalla *causa fiduciae* ha sempre luogo per il conseguimento di risultati specifici pienamente leciti, con assoluta esclusione di finalità fraudolente.

3. Il capitolo III della monografia, dal titolo «La *causa fiduciae* nei trasferimenti di *res*» (97-281), costituisce un po' l'altro emisfero della trattazione, essendo dedicato, appunto, al volto "patrimoniale" della *fiducia*. La prima menzione in proposito si incontra in Gai. 2.59 ed è inserita nel discorso relativo all'*usureceptio*, una delle usucapioni di mala fede ancora presenti in età classica. Dal passo si apprende che, tramite *mancipatio* o *in iure cessio*, era possibile trasferire ad altri la proprietà di un bene con causa fiduciaria. Due ulteriori citazioni si trovano in luoghi del manuale relativi, rispettivamente, alla disciplina del *legatum per praeceptionem* e al delitto di furto: Gai. 2.220 (*mancipatio fiduciae causa*), Gai. 3.201 (*mancipatio* o *in iure cessio fiduciae causa*).

Relativamente all'indagine su tale tipologia di fiducia è possibile valersi di un nucleo di testimonianze documentali che, salvo qualche voce contraria, sono ritenute dagli studiosi – l'Autore è tra questi – di particolare rilievo. Tra di esse quella più significativa anche per lo stato di conservazione del testo è la *Tabula Baetica*²⁸, redatta in forma di *testatio* relativa sia alla *mancipatio* di un fondo e di un servo, sia all'accordo concluso tra il *mancipio dans* e il *mancipio accipens*. Vi si legge che L. Baiano ha trasferito a un servo di L. Tizio con due *mancipationes fidei fiduciae causa* al prezzo di un sesterzio il fondo Baiano e lo schiavo Mida. Il testo dell'epigrafe presenta in realtà omissioni e incongruenze, per cui, sulla scia del Mommsen,

28. FIRA, II², 92.

è abbastanza diffusa l'opinione che non si tratterebbe di una specifica negoziazione – per la quale del resto anche il supporto bronzeo apparirebbe singolare – ma piuttosto di una sorta di schema-prontuario per dare vita a mancipazioni fiduciarie. Non si esclude peraltro una possibile commistione tra una *testatio* effettiva e alcune parti del formulario impiegato come modello. Ha fatto discutere l'espressione '*fidi fiduciae causa*' che indica la ragione delle *mancipationes*: oggi, in contrasto con l'opinione del Mommsen, si tende a negare che *fides* e *fiducia* siano sinonimi, e si ritiene che il loro accostamento alluda piuttosto alla reciprocità del credito personale che caratterizza il rapporto tra fiduciante e fiduciario. Inoltre il *pactum conventum* prevede che fondo e servi (al plurale, anche se prima si parlava del solo Mida) rimarranno presso il fiduciario fino a estinzione di tutti i debiti ivi elencati: in caso di inadempimento egli potrà vendere in tutto o in parte tali *res* per contanti con esclusione della garanzia per evizione a vantaggio del terzo acquirente. La *Tabula Herculanensis* 65, edita dall'Arangio-Ruiz e dal Pugliese Carratelli, in tema di *mancipatio fiduciae causa* di una schiava fanciulla, riporta la formula del solenne giuramento pronunciato dal fiduciante circa il proprio *dominium* solitario sulla *puella* e la totale mancanza di vincoli gravanti sul bene; segue la *mancipatio nummo uno fiduciae causa* (non ricorre il termine *fidi*, ma ciò non rileva sul piano sostanziale). Infine alcune tavolette dell'archivio dei *Sulpicii*, reperite a Murecine ed editate dal Camodeca, riproducono affissioni di avvisi di *venditiones* di servi mancipati *fiduciae causa*. Le *auctiones* sono organizzate da un banchiere, che presta garanzia circa il pagamento del prezzo dei beni venduti all'asta e provvede agli avvisi, poi avviene la *licitatio* gestita dal *praeco* che raccoglie le offerte, infine ha luogo l'aggiudicazione al miglior offerente: il tutto si svolge secondo un *iter* rigorosamente preordinato in ogni dettaglio. A motivo dei loro innegabili riflessi sulla struttura sostanziale dell'istituto, tali testimonianze si rivelano preziose non solo circa lo svolgimento della fase esecutiva.

Sul piano strutturale gli elementi costitutivi del negozio fiduciario "patrimoniale" sono l'atto solenne traslativo – *mancipatio* o *in iure cessio* –, che pone il fiduciario avente causa in condizione di attuare il comportamento previsto, e l'accordo fiduciario, la cui presenza è dall'Autore ritenuta pressoché incontestabile. L'atto di trasferimento è necessario, in quanto le fonti attestano concordemente il presupposto del passaggio della proprietà

della *res* dal fiduciante al fiduciario. In particolare l'acquisto del *dominium* da parte di quest'ultimo è funzionale a conferirgli i poteri implicati dalla figura giuridica adibita. A giudizio dell'Autore, non contrastano con tale impostazione alcuni testi ulpiane conservati nel Digesto dai quali si evince che il rapporto fiduciario si instaura anche qualora, per mancanza di legittimazione in capo al fiduciante, la proprietà non sia stata trasmessa. È infatti da ritenersi che in tal caso non sia preclusa la produzione di quegli effetti obbligatori per cui si prescinde dal trasferimento della proprietà, con possibilità per il fiduciario di esperire l'*actio fiduciae contraria* (123-124 e nt. 90)²⁹.

Ma qual è la natura tecnica dell'intesa fiduciaria? Premesso che la *mancipatio* presuppone sempre – si potrebbe dire *ex necesse* – un accordo giustificativo, questo può essere preesistente, come nel caso dell'*emptio venditio*, oppure contemporaneo. Tuttavia l'Autore reputa improbabile una *conventio* anteriore all'atto traslativo, giacché in tal caso, essendo produttiva di effetti obbligatori che prescindono dal negozio a effetti reali, la stessa si identificherebbe o in un contratto consensuale *sui generis* o in un patto produttivo di obbligazioni azionabili. Si deve piuttosto pensare a un accordo contestuale all'atto di trasferimento, realizzato come si è detto tramite *mancipatio* o *in iure cessio*, che pertanto lo accompagna imprimendogli il timbro fiduciario: i due elementi – uno reale, l'altro obbligatorio – in certa guisa integrandosi, realizzano il risultato economico proprio della *fiducia*.

Nell'*in iure cessio*, però, il formulario è immutabile, onde l'indicazione della causa non può figurarvi, ma, poiché la *legis actio* riadattata in chiave negoziale è sorretta da una logica assai diversa da quella che connota la *mancipatio* essendo idonea a produrre un trasferimento del *dominium* su *res Mancipi* e *res nec Mancipi* avulso da ogni «condizionamento casuale», tale incompatibilità non può essere invocata in modo convincente al fine di escludere l'*expressio causae* anche nella *mancipatio*, e due celebri testi invocati per negare tale possibilità (D. 41.1.36 [Iul 13 dig.]; D. 41.1.31 pr. [Paul. 31 ad ed.]) sono dal Marra – a ragione – giudicati inconferenti. Ciò premesso, mantenendosi in una posizione prudentiale che evita opzioni univoche, per quest'ultima si può pensare o a una *nuncupatio* modificativa

29. Concordo con l'Autore sull'inidoneità di tali testi a escludere la necessità del negozio traslativo, tuttavia in D. 13.7.22.2 (Ulp. 30 ad ed.) l'azione di cui si parla è l'*actio fiduciae directa*. Proprio per questo dubito che il passo sia interpolato e non si riferisse anche in origine al *pignus*.

del rituale (Tab. VI.1), o a una *lex mancipii* («a formalismo attenuato»), o, anche, a un semplice patto: quello che, pur con terminologia estranea ai testi, la dottrina chiama comunemente *pactum fiduciae* (D. 2.14.48 [Gai. 3 *ad l. duod. tab.*]: *In [traditionibus] <mancipationibus> rerum quodcumque pactum sit, id valere manifestissimum est*). Peraltro solo apparente è l'ausilio legato all'espressione *pactum conuentum* presente nella *Tabula Baetica*, perché per sua natura essa focalizza il dato tuzioristico sostanziale, prescindendo quindi dall'involucro formale in cui versare il medesimo (128; 136 nt. 140).

Rimane confermata – e pressoché esente da contestazioni in dottrina – l'impossibilità di ricorrere alla *traditio* per la costituzione della *fiducia*; pertanto, in caso di *res nec mancipi*, si rende necessario adibire la benché impegnativa *in iure cessio*: almeno sul piano teorico, ché non sembra casuale che le fonti documentarie si riferiscano costantemente a fondi e servi. Le spiegazioni fornite in tal senso dagli studiosi sono condensate una lunga nota (134 nt. 134): a parte l'ultima considerazione di cui sopra, risulta prevalente la tesi per cui, essendo la consegna un atto causale, la *causa fiduciae* non rientra nel novero delle *iustae causae traditionis*, tuttavia c'è anche chi ha fatto leva sul carattere informale della *traditio*, né sono mancati autori che hanno preferito non spingersi oltre un più o meno esplicito *non liquet*. Poche pagine dopo, in una nota assai più breve (136 nt. 139), l'Autore accenna alla propria spiegazione, ma il tema riaffiorerà nelle «Conclusioni» della ricerca, onde sembra opportuno parlarne *ex professo* in quella sede.

Come si è accennato, le Istituzioni di Gaio (2.59-60) inseriscono la trattazione della *fiducia* “patrimoniale”, che si realizza mediante la *mancipatio* o la *in iure cessio* di una *res* accompagnata da una causa fiduciaria, nell'ambito del discorso relativo all'usucapione e, più precisamente di quella particolare usucapione, l'*usureceptio*, che – come l'*usucapio pro herede* considerata subito prima (Gai. 2.52-58) – consente l'acquisto della proprietà anche al possessore di mala fede, consapevole quindi dell'altruità della *res*, stante il decorso del tempo sempre limitato a un anno quantunque oggetto sia un immobile. L'*usureceptio*, il cui nome allude al riacquisto di un bene del quale si è già stati proprietari (Gai. 2.59 in fine), è legata a due figure giuridiche, la *fiducia* – appunto – e la *praedictura* (Gai. 2.61), ma è ovvio che in questa sede viene in rilievo soltanto la prima.

L'unico testo che menziona, sia pure in forma laconica, le funzioni dell'istituto è Gai. 2.60, che riporto secondo la lezione essenzialmente accolta dall'Autore (140), seguita dalla sua interpretazione: «*Sed cum fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut cum amico, quo tutius nostrae res apud eum essent, si quidem cum amico contracta sit fiducia, sane omni modo competit usureceptio: si vero cum creditore, soluta quidem pecunia, omni modo competit, nondum vero soluta ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceret; quo casu lucrativa usucapio competit*». (143) «ma quando si stipula una *fiducia* con un creditore *pignoris iure* oppure con un amico *quo tutius apud eum res nostrae essent*, in quanto (*siquidem*) la *fiducia* sia stata contratta con un amico, l'*usureceptio* spetta in ogni caso, se poi (*uero*) la si stipula con un creditore, e il debito è stato pagato, spetta in ogni caso, mentre se non è stato ancora pagato, l'*usureceptio* spetta alla sola condizione che il debitore non abbia preso in conduzione quella cosa dal creditore, né l'abbia “chiesto” [corr.: chiesta] a precario, così che gli fosse lecito possederla: e in questo caso gli spetta un'usucapione lucrativa».

Anche se la scelta editoriale a cui l'Autore aderisce appare numericamente maggioritaria, non è quella preferita dalla dottrina italiana, e, a mero titolo di esempio, non coincide con il testo di Gaio proposto del Baviera nei *Fontes Italici*. Il punto-chiave sta nel '*cum*' iniziale – *Sed cum fiducia contrahitur...* –, che, presente in sigla ('c.') nel Palimpsesto Veronese, da vari editori viene omissso. Questa la citata lezione dei FIRA II,57: *Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico, quo tutius nostrae res apud eum sint; et siquidem cum amico contracta sit fiducia, sane omni modo competit usureceptio; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia omni modo competit, nondum vero soluta ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceret; quo casu lucrativa usucapio competit*. Ne deriva la seguente (mia) versione: «Ma si contrae la *fiducia* o con il creditore a titolo di pegno o con l'amico perché le nostre cose siano presso di lui più al sicuro; e se la *fiducia* è contratta con l'amico ecc.»

Mantenere o espungere il '*cum*' iniziale dà luogo a risultanze ermeneutiche difformi, in particolare per quanto concerne le tipologie e le finalità da riconnettersi alla *fiducia*. Togliendo il '*cum*', si viene infatti ad affermare che, in assoluto, la *fiducia* può essere contratta o con il creditore *pignoris*

iure o con l'amico *quo tutius nostrae res apud eum sint*: insomma, *tertium non datur*³⁰. In altri termini Gaio fornirebbe un insegnamento generale relativo all'istituto quanto a tipologie e scopi che gli sono propri. Mantenendo il '*cum*' si lascia invece aperta la possibilità relativa ad altre forme di *fiducia*, e al contempo, quanto alla *fiducia cum amico*, si evita di rendere tassativa l'indicazione *quo tutius nostrae res apud eum sint*, ammettendo pertanto ulteriori finalità e limitando la valenza esclusiva della citata precisazione al solo rapporto con l'*usureceptio*: questa, dunque, anche nel caso di *fiducia cum amico*, non avverrebbe sempre, ma soltanto se la finalità è quella di rendere più sicure le nostre cose presso di lui, in altri casi la stessa *fiducia cum amico* non costituirebbe un presupposto per l'*usureceptio*.

Senza entrare in questioni paleografiche, riconosco che la lezione preferita dallo Studioso meglio coordina il discorso che si snoda nei due paragrafi 59 e 60 del secondo commentario gaiano. Dall'altra opzione infatti deriva un'avvertenza iniziale introdotta un po' bruscamente dal *Sed*, che, riferita alla *fiducia* come tale, si rivela abbastanza avulsa dal contesto, mentre mantenendo il *cum* il *ductus* espositivo non subisce strappi e continua a traguardare l'argomento principale dell'*usureceptio*. Discorso diverso, ma a questi fini inconferente, è quello relativo alla plausibilità di ipotesi di *fiducia* "patrimoniale" che non sia né *cum amico* né *cum creditore*.

L'Autore è comunque propenso ad attribuire alla specificazione '*quo tutius apud eum res nostrae essent*' – che dunque, a suo credere, non esaurisce il campo di applicazione della *fiducia cum amico* – un significato meno materiale di quello che parrebbe mostrare *prima facie*, e dopo aver posto in evidenza in Gai. 2.60 l'uso al plurale (*res nostrae*) del sostantivo '*res*', che invece figura al singolare sia nel paragrafo precedente (Gai. 2.59) sia alla fine di questo, intende *res nostrae* come «i nostri affari», evocando dunque l'immagine di un affidamento a un amico dei nostri interessi per cui si rende necessario il trasferimento a lui di uno o più beni (in tal caso pertanto non necessariamente di una pluralità di cose, poiché potrebbe essere sufficiente, per esempio, cedergli la proprietà di un fondo). Il *tutius* andrebbe quindi inteso nel senso che i nostri affari sono più sicuri presso l'amico prescelto rispetto a quanto lo siano, o lo sarebbero in futuro, se li mantenessimo nella nostra sfera diretta: sicurezza, questa, da intendersi nel senso di

30. Su questo punto concordo con il Marra, mi lascia un po' perplesso soltanto l'affermazione (142) che tale conseguenza sarebbe «del tutto inavvertita».

«maggiore certezza di raggiungimento degli scopi desiderati» (149), onde – in sintonia con una suggestione di Alessandro Corbino – tale espressione «non individuerrebbe la funzione oggettiva del negozio, determinandosi gli effetti, di volta in volta, sulla base dell'accordo delle parti» (149-150). Mentre, pertanto, la *fiducia cum creditore* è, come dire, una *fiducia* “chiusa”, in quanto votata soltanto allo scopo di garanzia, quella *cum amico* è una *fiducia* “aperta” a una varietà di fini, che i testi preferiscono non esplicitare ma che trovano il comune fondamento valoriale e giustificativo nel rapporto di amicizia, con i connotati di lealtà, correttezza e sollecitudine che lo stesso comporta. Inoltre, valutando potenziali modifiche del testo corrente di Gai. 2.60 legate a ulteriori considerazioni paleografiche, l'Autore, nella eventuale lezione alternativa «*quod* – invece di ‘*quo*’ – *tutius nostrae res apud eum essent*», pertanto con valore causale anziché finale (ma, ammette egli stesso, di dubbia correttezza sul piano sintattico), è pure incline a riconnettere alla citata espressione una valenza soggettiva, rivelatrice del motivo che induce il fiduciante a stringere il rapporto negoziale con la persona amica.

Come si ricorderà, nel capitolo I l'Autore aveva menzionato, tra gli altri, un orientamento che, più che sul diritto di proprietà del fiduciario, poneva l'accento sull'obbligazione di restituire gravante su di lui, rilevando che nella *fiducia cum creditore*, per via dei caratteri che la connotano, la pretesa in ordine a tale prestazione si troverebbe limitata dall'impossibilità di esigerla prima della scadenza dell'*obligatio* garantita o in ogni caso del pagamento del debito. Ora, nel paragrafo 3 del capitolo III relativo agli effetti comuni delle due tipologie di *fiducia* (150-165), il discorso viene ripreso ed è valutata *ex professo* la tesi che individua nell'*obligatio* di restituire la *res* il carattere qualificante, quasi l'*illud proprium*, dell'istituto. In proposito lo Studioso ritiene che la centralità dell'obbligo di restituire la cosa ottenuta in proprietà tramite la *mancipatio* o la *in iure cessio* debba essere in qualche misura ridimensionata (150-151) «o, meglio, riconsiderata come la modalità tipica di ritrasferire al fiduciante il risultato della collaborazione del fiduciario». Innanzitutto, come si evince dalle pur diverse ricostruzioni della *formula fiduciae*, da nessuna di quelle proposte dagli studiosi risulta che l'oggetto consiste unicamente in un *dare*. Inoltre, da un nucleo di testi ciceroniani che si pongono come fondamentali per la ricostruzione di tale *formula* e dai quali si ricava che nella stessa figurava l'espressione ‘*ut inter bonos bene agier oportet*’ (Cic., *Ad fam.* 7.12.2; *de off.* 3.17.70; 3.15.61),

emerge in modo chiaro che il «contenuto minimo essenziale» della *fiducia* consiste nel mantenere la parola data, tutelare l'altrui affidamento, non privilegiare il proprio esclusivo tornaconto, astenersi da ogni comportamento qualificabile come doloso. Pertanto la restituzione della *res* non solo non esaurisce il contenuto dell'*obligatio* gravante sul fiduciario, ma non può neppure ritenersi quello precipuo tra i doveri che a lui fanno capo. In particolare nell'orazione *pro Roscio Amerino*, 6.16, l'oratore afferma che i *iudicia privata* di valore sommo, quasi vitale (*summae existimationis et paene dicam capitis*)³¹, sono tre, quelli di *fiducia*, di società e di tutela, in quanto nulla è più perfido e infame che infrangere il vincolo di lealtà che sta a fondamento della vita sociale (*fidem frangere quae continet vitam*), frodare il pupillo, ingannare il socio (per il rapporto di *fraternitas* che i romani hanno sempre riconnesso alla *societas*), accomunando in certo modo le tre tipologie di violazione sotto l'egida del tradimento, da cui si evince che la responsabilità del fiduciario è identificata nel violare uno *starker Wert*, quello della *fides*, a prescindere dalle precise modalità in cui si concreta la trasgressione. E se, in *de off.* 3.17.70, dopo i *verba aurea* 'ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione', compare il celebre interrogativo 'sed qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est', foriero di opinioni dottrinarie variamente modulate tra gli estremi dell'enfasi e dello scetticismo³², non sembra revocabile in dubbio che il *iudicium fiduciae*, come del resto i *bonae fidei iudicia* nella visione di Quinto Mucio citato subito dopo da Cicerone, non è volto a focalizzare soltanto un atto specifico e tipico, quanto piuttosto un comportamento complessivo non in sintonia con una somma di valori, assoluti o relativi che siano, ai quali la società civile ritiene di affidarsi. Ciò non torna a svantaggio della determinatezza del contenuto dell'*obligatio fiduciae*, ma permette di delineare un ambito concettuale in cui inserire in modo coerente anche figure negoziali da ritenersi fiducia-

31. A pagina 152 «*paene 'vitam' capitis*» è un refuso.

32. Circa la citata *magna quaestio* su chi siano i *boni* e in che cosa effettivamente consista il *bene agi* - la quale mi evoca una sorta di pur esteriore assonanza con il "Quid est veritas?" rivolto dopo meno di un secolo da Pilato al Cristo senza ottenere risposta (Giov. 18.38) -, l'Autore non sembra accogliere la nota teoria di Mario Talamana, il quale individua in proposito delle *Leerformeln*, né ritenere elusiva la risposta dell'oratore, in quanto, con il richiamo all'autorità di Quinto Mucio Scevola e alla funzione del *iudex* nelle questioni implicanti la *fides bona*, si intende alludere a valori che vengono tradotti in concreto dall'apprezzamento del giudicante allorché valuta ciò che l'attore e il convenuto debbano corrispondersi l'un l'altro in rapporto al frequente ricorrere dei *iudicia contraria*.

rie – come quella *manumissionis causa* – che non appaiono direttamente riconducibili a un obbligo di restituzione.

Sempre in tema di effetti che accomunano la varie applicazioni della *fiducia*, l'Autore passa a considerare la proprietà sulla *res* acquistata dal fiduciario tramite gli atti traslativi della *mancipatio* e della *in iure cessio*. Tale dato può ritenersi pacifico, in quanto concordemente attestato dalle fonti: la cosa oggetto della *fiducia* diviene per il fiduciante *res aliena* (Gai.2.59); in P.S. 2.13.3 si afferma che il debitore non può vendere al creditore la *fiducia*, e ciò – è da ritenersi – perché non si può vendere al proprietario la cosa sua, come conferma D. 50.17.45 pr. (Ulp. 30 *ad ed.*) – ove certamente si contemplava anche la *fiducia* –, e aggiunge che non si può neppure dargliela in pegno, in deposito, in conduzione e a precario. Come si è detto si tratta della proprietà per il diritto civile, ossia il *dominium ex iure Quiritium*, alla quale in dottrina si sono talora attribuite qualifiche variamente limitative: proprietà formale, proprietà temporanea, condizionatamente risolubile, *propriété partégée* (Dunand). A ragione tuttavia l'Autore giudica tali soluzioni da un lato storicamente inappropriate in quanto estranee al pensiero dei giuristi romani, dall'altro di scarsa utilità dogmatica evocando concetti ulteriori che a loro volta richiedono di essere precisati. Il diritto del fiduciario è il *dominium* senza aggettivi, che gli consente in linea di principio di valersi delle facoltà che allo stesso fanno capo, nessuna delle quali gli è inibita sul piano tecnico; il fiduciario stesso è tuttavia consapevole di doversi comportare verso il fiduciante secondo il canone aureo *ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione* e che le condotte contrarie comportano a suo carico le conseguenze della responsabilità contrattuale.

Ragionando sulla base dei principî del diritto privato romano, si dovrebbe escludere *a priori* che il fiduciante possa riacquistare per usucapione la proprietà della *res* che ha trasferito al fiduciario mediante *mancipatio* o *in iure cessio*; infatti, indipendentemente dalla probabilità più o meno scarsa che si ritenga di attribuire all'evenienza, si tratterebbe comunque di una *possessio* di mala fede, in quanto il fiduciante è consapevole di esercitarla su una *res aliena*. Oltre a ciò, un eventuale benessere del fiduciario a che la cosa si trovi presso di lui – per esempio in deposito, comodato, conduzione – produrrebbe una semplice detenzione con relativa mancanza dell'*animus*, per cui dell'*usucapio* mancherebbe anche il requisito della *possessio*. Invece, come già si è spiegato ad altro proposito, ancora al tempo

di Gaio era operativa un'usucapione anomala, l'*usureceptio*, caratterizzata dalla mala fede del possessore, che gli consentiva di riottenere la proprietà di una cosa di cui egli in precedenza era stato *dominus*. Anche quello legato alla possibile perdita della *res* a causa dell'*usureceptio* è pertanto da ritenersi un carattere comune alle due tipologie di *fiducia* "patrimoniale".

Gai. 2.60, già in precedenza considerato ad altro proposito, avverte che in caso di *fiducia cum amico quo tutius nostrae res apud eum essent* l'*usureceptio* avviene sempre; in caso di *fiducia cum creditore* avviene sempre a obbligazione adempiuta; qualora invece il debito non sia stato ancora pagato, avviene soltanto se la cosa non si trovi presso il fiduciante a titolo di conduzione o di precario. Ovviamente il contenuto del citato paragrafo delle *Institutiones* apre un ampio ventaglio di problemi di ardua soluzione.

Diffusa, e certamente ragionevole, appare la teoria che spiega la differenza di disciplina tra *fiducia cum amico quo tutius nostrae res apud eum essent* e *fiducia cum creditore soluta pecunia* da un lato, e *fiducia cum creditore nondum soluta pecunia* dall'altro, nelle due diverse situazioni di interesse riconducibili al fiduciante e al fiduciario. Nel primo caso è tutelato l'interesse del fiduciante al quale la *restitutio* del bene competerebbe comunque, per cui in fondo l'*usureceptio* solo anticipa un risultato giuridicamente inevitabile; nel secondo, al contrario, il favore va all'interesse del fiduciario di non perdere la garanzia del proprio credito. Sennonché lo Studioso osserva che tale impostazione non è in grado di spiegare perché, tranne nei citati casi di conduzione o precario, il fiduciario, benché creditore insoddisfatto, possa trovarsi privato della garanzia per l'operare della *usureceptio*. Non troppo persuasiva gli appare anche la teoria di Giuseppe Grosso, secondo il quale locazione e precario nell'ipotesi della *fiducia cum amico* sarebbero nulli, per cui non solo non impedirebbero l'usucapione da parte del fiduciante ma neppure sussisterebbero come tali: anche se il caso di *fiducia cum amico* in cui la cosa viene data al fiduciante in locazione o precario è difficilmente ipotizzabile, la conclusione del Maestro torinese si porrebbe a suo avviso come troppo perentoria.

Lo Studioso rileva poi che sia nella *mancipatio*, se non si tratta di immobili (Gai. 4.131a: 172 nt. 260), sia nella *iure cessio*, al termine del cui rito il magistrato assegna il bene all'attore, è implicato un trasferimento non solo della proprietà ma anche del possesso. Ciò premesso, in entrambi i casi perché la cosa si trovi nel possesso del fiduciante dovrebbe intervenire un

successivo impossessamento da parte sua «con spoglio del fiduciario». Ciò tuttavia nella *fiducia cum amico quo tutius nostrae res apud eum essent* appare pressoché un controsenso. Trattandosi invece di *fiducia* con il creditore, questi certamente reagirebbe, magari per via interdittale: anche in tal caso, insomma, rasenta il paradosso la condotta di un creditore che se ne sta inerte per un anno senza difendere la situazione giuridica a sé favorevole alla quale ha dato vita con il negozio di *fiducia*.

Le ipotesi di possesso del bene da parte del fiduciante dovuto a un suo atto unilaterale violento o clandestino sono dunque da escludersi. Vanno invece considerati i casi in cui è il fiduciario che si accorda in tal senso con il fiduciante ricorrendo in particolare ai rapporti di comodato o deposito nella *fiducia cum amico*, di locazione-conduzione o precario in quella *cum creditore*.

Nella *fiducia cum amico* il fiduciario che accetta che la cosa rimanga in detenzione presso il fiduciante a titolo di comodato dimostra di non aver interesse a valersi materialmente della stessa, mentre semmai può venire in rilievo l'interesse del fiduciante a non figurare come proprietario del bene di cui pure gli è utile mantenere la *naturalis possessio*. Di più difficile configurabilità appare un'ipotesi di *fiducia* in cui la *res* rimanga presso il fiduciante a titolo di deposito: lo Studioso (174 nt. 265) ipotizza che l'amico possa essere disposto ad assumere la proprietà del bene, ma non lo sia per quanto concerne il rischio relativo alla perdita oggettiva del medesimo, onde in virtù del deposito tale alea ricadrebbe sul fiduciante. La congettura è ingegnosa, ma la responsabilità del depositario è lieve, limitandosi al dolo e alla *culpa lata*, onde una cautela del genere non risulterebbe molto efficace perché il perimento della cosa per colpa del depositario non eliminerebbe la responsabilità legata alla *fiducia*, onde anche in tal senso sembra più funzionale il comodato.

In ogni caso peraltro la richiesta di *restitutio* del bene varrebbe come manifestazione della volontà del fiduciante – comodatario o depositario che sia – di mutare la propria detenzione in possesso. Nella *fiducia* a scopo di garanzia, anche in caso di concessione del bene in conduzione o a precario, una volta pagato il debito, al fiduciante si apre la via dell'*usureceptio*, dal momento che stando a Gai. 2.60 i due precedenti titoli la disattivano a debito non ancora estinto ma non risultano più ostativi *soluta pecunia*: in base a tale incontestabile premessa, secondo l'Autore, poiché l'avvenuto

adempimento sortisce l'effetto di spostare l'interesse tutelato dal fiduciario al fiduciante, in modo non dissimile dalle precedenti ipotesi la richiesta di restituzione reale da parte di quest'ultimo varrebbe a provocare l'*interversio possessionis* necessaria al prodursi della *usucapio*. Vengono infine esaminati due frammenti del Digesto: nel primo (D. 43.26.11) Celso afferma che nella *fiducia* (così va mutato il riferimento al *pignus*) *soluta pecunia precarium solvitur*; nel secondo (D. 41.2.36) Giuliano spiega che il soggetto che dà (*tradit*) in pegno un fondo – ma secondo l'Autore e altri il giureconsulto parlava di una *mancipatio fiduciae causa* – *intellegitur possidere* e anche se il creditore gli ha concesso il bene a precario può usucapirlo: lo Studioso propone di inserire nel passo la precisazione *soluta pecunia*, in modo tale che il fiduciante che ha pagato il debito può essere considerato possessore e valersi dell'*usureceptio* nonostante abbia ricevuto la *res* a precario.

È invece sicuro che, a debito non ancora estinto, l'averne presso di sé il bene in conduzione o in graziosa concessione impedisce al fiduciante l'*usureceptio* (Gai. 2.60): ciò per l'Autore è dovuto all'inoperatività della *interversio possessionis* a tutela dell'interesse del fiduciario.

Invero, stante la ben nota regola dei *veteres* “*nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*” (D. 41.2.3.19 [Paul. 54 *ad ed.*]), i riferimenti all'interversione del possesso destano d'acchito qualche perplessità e non inducono a un immediato accoglimento; tuttavia, *re melius perpensa*, bisogna ammettere che se un fiduciante conduttore, *soluta pecunia*, diventa in grado di usucapire in carenza di ogni intervento del locatore o di altri, significa che la sua detenzione si è trasformata autonomamente in possesso. E se nella predetta evenienza si può (forse) invocare a fondamento la richiesta di restituzione del fiduciante, e soprattutto l'assenza di lesione, in altri casi ciò è da escludersi *a priori*: qualora – poniamo – il fiduciante sia detentore in quanto depositario³³, si vale ugualmente dell'*usureceptio* anche *nondum soluta pecunia*, poiché Gai. 2.60 specifica che i soli casi in cui a debito non ancora pagato l'*usureceptio* non ha luogo sono quelli della conduzione e del precario³⁴. L'anomalia dell'*usureceptio* appare in tal senso più profonda rispetto a quella dell'*usucapio pro herede*, rendendola – almeno nella visuale

33. Si tratta di un'ipotesi che l'Autore ammette (174 n. 264).

34. Gaio in realtà esprime il principio con andamento espositivo inverso: quando il debito non è ancora pagato l'*usureceptio* compete soltanto se il debitore non abbia ottenuto la cosa in conduzione o a precario, ma ai nostri fini i termini della questione non sono destinati a cambiare. Probabilmente l'impostazione di tale insegnamento è dovuta alla frequenza con

classica – una sorta di terra di nessuno, poiché ha luogo senza buona fede, senza titolo, e in più di un caso addirittura senza possesso, giacché questo, in ultima analisi, è il risultato pratico dell'interversione.

In definitiva, sembra potersi concludere che in caso di *fiducia cum creditore* in particolare avente come oggetto un immobile – il cui rilascio in età classica non è contestuale all'atto traslativo – non doveva risultare infrequente che il fondo non venisse occupato dal fiduciario, il quale si riteneva sufficientemente forte della titolarità del bene presidiata dall'azione di rivendica esperibile nei confronti del fiduciante e di chiunque altro. Non andava però trascurata, da parte sua, l'insidia legata all'*usureceptio* e, per non correre rischi inutili, era opportuno che si cautelasse ricorrendo alla locazione-conduzione o al precario, ai quali tra l'altro erano pure connessi concreti vantaggi economici, assicurandogli nel primo caso proventi, risparmiandogli spese nel secondo.

Come si è detto, il fiduciario è proprietario della *res*. In quanto tale, ne acquista i proventi imputandoli alla *sors debiti*, che così pertanto diminuisce (P.S. 2.13.2); può esperire la *rei vindicatio* nei confronti di tutti, fiduciante compreso (V.F. 94 [= D. 24.3.49.1, Paul. 7 *resp.*]; dubbio P.S. 5.26.4); in caso di furto dell'oggetto della *fiducia*, oltre all'*actio furti* che spetta a chiunque abbia interesse, può intentare la *condictio furtiva* che compete al solo proprietario (D. 13.7.22 pr. [Ulp. 30 *ad ed.*]); è in grado di disporre validamente del bene *mortis causa* mediante un legato *per vindicationem* (P.S. 2.13.6): in tal caso il fiduciante potrà convenire con l'*actio fiduciae* tutti gli eredi. Poiché il fiduciario può parimenti disporre della *res* anche *inter vivos*, il terzo che da lui acquista la proprietà del bene non può essere colpito da alcuna azione del fiduciante, al quale sarà soltanto possibile agire nei confronti del fiduciario con l'*actio fiduciae*: Fragm. Vat. 18 è un testo gravemente mutilo, ma l'integrazione del Huschke è attendibile, e del resto l'inopponibilità ai terzi della *fiducia* è del tutto conforme ai principî: chi acquista dal fiduciario, ossia dal *dominus*, in base ai canoni che reggono l'atto traslativo adibito, acquista bene: il vincolo obbligatorio che lega quest'ultimo al fiduciante è per lui *res inter alios acta*, per cui un *ius sequelae* in capo al fiduciante appare privo di fondamento. È parimenti inoppugnabile la manumissione del servo oggetto della *fiducia* da parte del fiduciario (D. 19.1.23 [Iul. 13 *dig.*]). Infine – come si apprende da Gai.

cui il fiduciario ricorreva in chiave tuzioristica alle citate forme di concessione.

2.60 più volte citato – il fiduciante può concedere la *res* in conduzione e a precario (onde evitare l'*usureceptio* ciò appare anzi conveniente), ma anche a titolo diverso (D. 44.7.16 [Iul. 13 *dig.*]).

Dopo quelli compiuti dal fiduciario vengono esaminati gli atti di disposizioni posti in essere dal fiduciante. Egli, come già si è detto, può vendere il bene trasmesso *fiduciae causa*: in tal modo, con la somma ricevuta a titolo di prezzo può estinguere il debito e, recuperata la cosa, trasferirla al compratore (P.S. 2.13.3). Secondo l'Autore Il fiduciante può inoltre compiere la *noxae deditio* del servo che, trasmesso *fiduciae causa*, ha commesso un furto ai danni del fiduciario, e se gli era noto il vizio dello schiavo ne risponderà anche in forza dell'*actio fiduciae contraria* (D. 13.7.31 [Afr. 8 *quaest.*]): c'è chi ritiene che ciò sia dovuto al persistere in capo al fiduciante di una sorta di situazione proprietaria, mentre altri sono dell'avviso che ciò dipenderebbe dalla potestà esercitata dal fiduciante sul servo che si trovi ancora presso di lui, e che pertanto si verificherebbe solo in tale caso; lo Studioso però rileva che dal testo di Africano sembra potersi evincere che il servo dimori presso il fiduciario. Poiché Gaio (4.78) avverte che il *dominus* di un servo che ha commesso ai suoi danni un delitto non ha azione in quanto non può agire contro se stesso, il discorso di Africano si spiegherebbe soltanto in virtù di una proprietà – scrive interrogativamente lo Studioso (196) – «sopita? quiescente?» del fiduciante, la quale in tale evenienza «si risveglia» determinando la responsabilità nossale³⁵. Un altro testo sembra deporre per la responsabilità nossale del fiduciante anche verso i terzi (D. 9.4.22 pr. [Paul 18 *ad ed.*]).

Poiché si tratta di legato reale, il fiduciante non può disporre dell'oggetto della *fiducia* con il *legatum per vindicationem* (P.S. 3.6.69), ma può, in via eccezionale e secondo l'opinione dei Sabiniani, disporre un legato *per praeceptionem*, benché anch'esso sia un legato reale: in tal caso i coeredi possono essere costretti *officio iudicis* a svincolare il debito consentendo al legatario di acquistare il lascito (Gai. 2.220). Egli inoltre è legittimato a intentare l'*actio furti* (D. 47.2.14.5-7 [Ulp. 29 *ad Sab.*]).

35. È peraltro evidente che il problema non si porrebbe ritenendo che il testo anche in origine si riferisse a uno schiavo dato in pegno. In via teorica - e sul piano di una mera congettura - non escluderei che in caso di *fiducia cum creditore*, quest'ultimo, leso dal delitto del servo, non abbia azione contro il fiduciante finché il negozio di *fiducia* è operativo, e che la responsabilità nossale di quest'ultimo - da considerarsi, se si vuole, quiescente - «si risvegli» una volta che, per restituzione *soluta pecunia* o anche per *usureceptio*, la proprietà dello schiavo sia ritornata in capo al fiduciante (qualche assonanza in Gai. 4.78).

Nelle conclusioni interinali (199-200) l'Autore ribadisce che alla dicotomia relativa alla *fiducia cum creditore* e a quella *cum amico*, che figura in Gai. 2.60, non si può attribuire un valore assoluto, dal momento che la stessa è unicamente finalizzata a spiegare in quali casi si verifica l'*usureceptio*, che ovviamente riguarda solo la *fiducia* "patrimoniale", pertanto, circa le potenziali applicazioni della *fiducia* la predetta partizione bipolare non deve ritenersi esaustiva. Una differenza rilevante tra la *fiducia cum creditore* e quella *cum amico* risiede nel dato per cui la prima «è definita in relazione alla sua oggettiva funzione», cioè dare vita a una forma reale di garanzia che assorbe i motivi delle parti che la costituiscono, mentre la seconda si connota per una destinazione soggettiva propria del fiduciante che si esprime nella proposizione *quod tutius apud eum res nostrae essent*. Entrambe le tipologie comportano comunque la trasmissione della proprietà e, sul piano obbligatorio, il dovere di comportarsi *ut inter bonos agier oportet e sine fraudatione*.

Delineati in via preliminare i caratteri comuni, si passa allo studio delle singole applicazioni della *fiducia* "patrimoniale".

La *fiducia cum creditore*, anche in rapporto allo stato delle fonti, è la versione negoziale che finora ha ricevuto la più compiuta sistemazione dottrinale. Nello specifico, il debitore fiduciante deve adempiere l'obbligazione corrispondendo integralmente l'ammontare del capitale e degli interessi, nonché rimborsando le spese erogate dal fiduciario a beneficio della *res* trasmessagli in proprietà (D. 13.7.8.5 [Pomp. 35 *ad Sab.*]). Pertanto un pagamento parziale, operato dal debitore stesso o *pro quota* da uno dei suoi eredi, non impedisce la vendita del bene (D. 13.7.8.2-3 [Pomp. 35 *ad Sab.*]). Per conseguire il recupero delle spese necessarie, il fiduciario oltre a disporre del *ius retentionis*, può valersi dell'*actio fiduciae contraria* (D. 13.7.8 pr. [Pomp. 35 *ad Sab.*]), ma P.S. 2.13.7 attesta il diritto al rimborso pure delle spese utili. Il che trova conferma in un passo attribuito a Paolo ma per il Lenel di Ulpiano (31 *ad ed.* D. 13.7.25): se il creditore istruisce in un mestiere i servi ricevuti in *fiducia*, avrà l'*actio contraria* qualora costoro al mestiere già siano avviati o se egli abbia fatto ciò col consenso del debitore. Diversamente, tale azione gli compete se ha istruito i servi a mestieri necessari, ma non per un ammontare di spese che costringano il debitore a privarsi dei servi; e lo stesso dicasi se oggetto della *fiducia* è un fondo di grande estensione ricevuto da un soggetto che a stento è in

condizione di riscattarlo e coltivarlo³⁶, reso poi di grande valore grazie agli investimenti del fiduciario. Il giudice pertanto dovrà valutare *medie* tra le posizioni di un debitore ostico e quello di un creditore esoso. Inoltre, ancora il *fiduciario* avrà diritto al risarcimento dei danni subiti (D. 13.7.31 [Afr. 8 *quaest.*]), ma dovrà dedurre dal proprio credito i frutti percepiti dalla cosa ottenuta in garanzia (P.S. 2.13.2).

L'aspetto della *fiducia cum creditore* che continua a registrare opinioni divaricate è quello relativo ai mezzi di soddisfazione del creditore in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita. Si discute se il fiduciario sia legittimato a tenere stabilmente la *res*, peraltro di sua proprietà, o se invece debba comunque operarne la vendita all'asta tentando di ottenere il corrispettivo più alto a vantaggio del debitore al quale restituire l'eccedenza; o addirittura, mancando una specifica *pactio* specifica, se egli rimanga tenuto a conservare la garanzia virtualmente *sine die*. In via di principio, il regime commissorio non giova al debitore in tutti i casi, assai frequenti, in cui il valore del bene è superiore all'ammontare del credito, ma talora può essere poco conveniente anche per il creditore, magari costretto a sopportare spese e, se lo ha concesso in conduzione o a precario, impegnato in un recupero del bene non sempre esente da difficoltà. In caso di vendita all'incanto può invece contare sulla collaborazione del debitore, per esempio nel procurare un ampio numero di partecipanti, e potrà anche affidare l'operazione a esperti *auctionarii* in grado di risparmiargli fatiche e fastidi.

Le testimonianze più risalenti di *pactum vendendi* sono reperibili nella *Tabula Baetica* e in un testo di Pomponio (13 *ad Sab.* D. 13.7.6 pr.), anche se quest'ultimo è una sorta di *crux interpretum*. Dal passo citato, che si caratterizza per un *ductus* espositivo non troppo lineare, sembra potersi evincere che secondo Sabino (commentato da Pomponio) un'eventuale pattuizione consentiva al pignoratario (fiduciario) di vendere la *res*, ma non lo obbligava a farlo nonostante l'insolvibilità dell'oppignorante (fiduciante), in quanto tale *pactio* era da intendersi nell'interesse del creditore (è tuttavia incerto se questo sia un dato assoluto oppure legato al tenore della contingente *conventio*); Atilicino però riteneva che talora il creditore potesse essere costretto a vendere il bene, per esempio se il valore di questo era assai

36. Tuttavia nell'espressione '*puta saltum grande [pignori] <fiduciae> datum ab homine, qui vix luere potest, nedum excolere*', '*luere*' non si riferisce all'irrigazione del fondo (204), ma al riscatto del medesimo, che al fiduciante risulta difficile, come del resto la sua coltivazione.

superiore al debito o se una *venditio* ritardata era prevedibilmente sfavorevole, adombrando perciò la rilevanza anche di un interesse del debitore. E pare concludersi – *sententia* di Pomponio, o, secondo alcuni interpolazione – che colui che ha dato il pegno (l’oggetto in *fiducia*) possa venderlo e con il ricavato estinguere il debito, e, questa la chiusa del paragrafo, che sarebbe *inhumanum* costringere alla vendita un creditore *invitus*. Tuttavia stabilire se il testo riguardasse in origine la *fiducia* e sia stato convertito dai compilatori in una *quaestio de pignore*, oppure se la sua formulazione non sia mai mutata è problema insolubile. Secondo il Marra, incline alla prima ipotesi, è comunque fuori di dubbio che già all’epoca di Sabino era invalso l’uso di vendere all’incanto i beni dati in garanzia fiduciaria, e la costrizione a vendere nei confronti del creditore di cui parla la fonte meglio si addice all’ambito della *fiducia*, ove il creditore stesso è *dominus* del bene. In P.S. 2.13.5 il patto che vieta al creditore di vendere la *fiducia* è visto con sfavore e in caso di inadempimento non impedisce che, previa *denuntiatio*, si possa procedere all’alienazione. Con riferimento all’età severiana il passo, secondo l’Autore, depone per una generale applicazione del *ius vendendi* a scapito di un esito commissorio. Valutato un complesso di fonti che presenta diversi profili di incertezza, l’Autore ritiene che non sia dato escludere né un regime commissorio legale, per cui il creditore potrebbe far propria la garanzia corrispondendo al debitore la differenza tra il valore della *res* e l’ammontare del debito, né una disciplina analoga di natura convenzionale, sulla base di un patto marciano coniugabile con un obbligo fiduciario, per esempio sul presupposto di un uguale valore della cosa e del debito, o come conseguenza di infruttuosi tentativi di vendita all’asta.

Anche la procedura esecutiva alla quale dà luogo l’inadempimento del fiduciante deve essere improntata al noto principio “*ut inter bonos bene agier oportet*”, come attestano fonti documentali – in particolare quelle puteolane dell’archivio dei Sulpici –, alcuni passi delle *Pauli Sententiae* e vari frammenti del Digesto. Così non si comporta secondo buona fede il creditore che abbia venduto la *fiducia* aggiungendo il patto dell’*in diem addictio* e non tenga conto di una successiva (non dolosa) migliore offerta (D. 18.2.10 [Iul. 13 *dig.*]); se nel ricorso alla vendita il creditore non si sia comportato da galantuomo, il minore può ottenere l’*in integrum restitutio* quanto alla *distractio* dei beni dati in *fiducia* dal padre (P.S. 1.9.8); il rischio per l’evizione della *res* venduta ricade in sostanza sul fiduciante,

verso il quale il fiduciario che abbia operato in modo corretto ha diritto al regresso (D. 13.7.8.1 [Pomp. 35 *ad Sab.*]; D. 13.7.22.4 [Ulp. 30 *ad ed.*]); il fiduciante che possedeva la *res* a precario o la deteneva in conduzione, dopo la vendita della stessa deve restituirla al fiduciario o al compratore; se la vendita ha prodotto un ricavo inferiore al debito, il fiduciante rimane obbligato per il residuo, se maggiore, l'eccedenza gli va corrisposta (P.S. 2.13.1), insieme con gli interessi maturati dall'eventuale prestito di tale somma (D. 13.7.6.1 [Pomp. 35 *ad Sab.*]); per esigere il *superfluum*, a parere di Ulpiano, il fiduciante deve attendere che il compratore abbia pagato il prezzo: qualora manifesti urgenza, può ottenere dal fiduciario mandato ad agire contro il compratore, ma accollandosi il rischio della sua insolvenza. Ciò appare in contrasto con D. 13.7.42 (Pap. 3 *resp.*), ove tale facoltà di delega è negata. È ovviamente possibile che l'uno o l'altro testo – se non entrambi – siano interpolati, ma è anche da ammettersi una divergenza di opinioni giurisprudenziali. Tra i due passi, peraltro, l'unico che reca una contraddizione interna è quello di Papiniano perché vi si parla di restituzione da parte del fiduciario del “*superfluum pretii cum usuris*”, per cui è evidente che il creditore ha già ottenuto dal compratore il denaro, tanto che lo ha pure dato in prestito: così non si spiega come possa poi delegare il debitore secondo ciò che viene detto in seguito. A mio avviso, sul piano logico o si espunge ‘*cum usuris*’ o si elimina la chiusa ‘*nec audiendum-gerat*’: solo a quest'ultima possibilità accenna rapidamente l'Autore (228 nt. 432), ma è forse più probabile che glossematico sia il breve sintagma ‘*cum usuris*’, frutto del maldestro tentativo di completare il responso papiniano con il dato che si ricava da D. 13.7.6.1 di Pomponio, citato poco sopra.

La sezione IV del capitolo III reca il titolo «Alla ricerca della *fiducia cum amico*», e si deve riconoscere che la scelta è appropriata perché, come precisa *in limine* l'Autore (228), se non è facile rinvenire nei frammenti del Digesto in tema di *pignus* un originario e attendibile riferimento alla *fiducia cum creditore*, ancora più arduo risulta individuare in quelli in tema di deposito e comodato una veste testuale primigenia relativa alla *fiducia cum amico*. Peraltro, anche per non incorrere in errori di prospettiva, si può rilevare – a mio avviso – che, stante l'indefinita sfera di operatività della *fiducia cum amico* che emerge dalla presente ricerca, è proprio partendo dal Digesto e muovendosi a ritroso in chiave interpolazionistica, che si è

tendenzialmente creato in dottrina il noto rapporto preferenziale di questa applicazione fiduciaria con le finalità proprie del deposito e del comodato.

Vengono poi allineati alcuni frammenti in cui si è pensato di rinvenire tracce della *fiducia cum amico*, ma in genere le basi sono labili e talora legate pressoché *in toto* alla mera teoria del possibile. Poiché nel Digesto i riferimenti alla *fiducia* sono stati sistematicamente eliminati e sovente sostituiti con quelli relativi ai due citati contratti reali, appare ovvio che unica via percorribile è quella legata all'indagine stratigrafica, tuttavia affidarsi, come talora è avvenuto, a una sostituzione tendenzialmente meccanicistica è tanto discutibile quanto poco proficuo sul piano euristico relativo al nostro istituto: l'Autore ne è consapevole³⁷ e valuta con ragionevole prudenza i testi in oggetto, mostrandosi in genere incline a escluderne la rilevanza. Il passo che appare più conferente è D. 27.3.5 (Ulp. 43 *ad Sab.*), in cui si prospetta il caso del tutore che ha ricevuto in deposito o comodato una *res* dal padre del pupillo e non la restituisce a quest'ultimo divenuto erede del genitore. Il pupillo – vi si dice – avrà non solo l'*actio depositi* o *commodati* ma anche l'*actio tutelae*. E se il tutore ha ricevuto del denaro per la *restitutio*, tale somma potrà essere domandata con le medesime azioni o con la *condictio*. A prescindere, sul piano formale, dall'inserimento un po' forzoso dei riferimenti ai due contratti reali, non si capisce perché al pupillo non spetti anche la *rei vindictio*, visto che è succeduto al padre, e ciò può forse spiegarsi ritenendo che quest'ultimo avesse trasferito al tutore la proprietà del bene *fiduciae causa*.

A quelli citati dal Marra³⁸ si potrebbe aggiungere D. 16.3.32 (Cels. 11 *dig.*), la celebre *lex Nervae* oggetto di un'imponente mole di studi, in cui Celso afferma che il depositario è tenuto in base alla *diligentia quam in suis*, mentre è noto che in età classica per il principio dell'*utilitas contrahentium* egli risponde soltanto per dolo, al quale è equiparata la *culpa lata*. Abbastanza di recente Gianni Santucci³⁹, riprendendo l'ipotesi di precedenti studiosi, ha creduto di intravedervi un originario riferimento alla *fiducia*,

37. Del resto lo aveva premesso nelle considerazioni introduttive di cui al capitolo I (12).

38. Oltre a D. 27.3.5 (Ulp. 43 *ad Sab.*) considerato nel testo, D. 45.3.6 (Pomp. 26 *ad Sab.*); D. 44.7.12 (Pomp. 29 *ad Sab.*); D. 13.6.18.1 (Gai. 9 *ad ed. prov.*); D. 15.1.27 pr. (Gai. 9 *ad ed. prov.*); D. 9.4.22 pr.-1 (Paul 18 *ad ed.*). In precedenza sono stati esaminati D. 44.7.16 (Iul. 13 *dig.*) e D. 13.7.31 (Afr. 8 *quaest.*) in quanto relativi alle due applicazioni della *fiducia*.

39. *La diligentia qam in suis come criterio di responsabilità del fiduciario*, in AA. VV.,

tanto più che tale parametro di *culpa-diligentia* connota situazioni i cui titolari, *domini* o a questi assimilati, debbono comunque rendere conto della loro gestione di beni propri o altrui (coerede, socio, marito circa le cose dotali, tutore).

Viene infine riferita e valutata una tesi formulata da Bernardo Albanese nei primi anni Sessanta, secondo la quale la figura dell'*amicus*, di particolare rilievo nel mondo romano sul piano sociale e politico, si caratterizzerebbe anche per una connotazione che la delinea oggettivamente rendendola riconoscibile a determinati fini giuridici: un'*amicitia*, pertanto, in senso tecnico-giuridico, la quale si appaleserebbe in base a determinati presupposti, e dunque individuabile dai terzi e dall'ordinamento. La predetta autorevole teoria è stata di recente sottoposta a critica e il Marra, dal canto suo, ritiene che tale profilo sia comunque estraneo alla *fiducia cum amico*, il che porta a escludere limitazioni di sorta a carico del fiduciante circa la scelta del fiduciario. Il vincolo di amicizia non è pertanto un *quiddam* insito nella struttura negoziale, che coincide con quella della *fiducia cum creditore*, e la sua rilevanza è unicamente di natura logica, in quanto pressoché sempre la scelta ricadrà su una persona che si considera leale e affidabile; al contempo tuttavia nulla impedisce che si possa – e magari, in particolari circostanze, si debba – rivolgersi a un soggetto a cui non si è legati da alcun vincolo amicale.

La figura della c.d. *fiducia manumissionis causa* si presenta assai problematica, *in primis* quanto all'*an* legato alla sua stessa esistenza. In diversi passi del Digesto si parla di vendite o di donazioni di servi accompagnate dalla condizione che essi vengano affrancati, né mancano casi in cui il padrone riceve da taluno del denaro perché manometta un proprio servo o un *liber homo bona fide serviens*; nonché, infine, ciò che in questa sede interessa, in cui Tizio consegna a Caio – ma in origine si trattava di *mancipatio* – uno o più schiavi perché quest'ultimo che ne è divenuto proprietario operi la *manumissio*. Le ultime fattispecie nella nuova ottica giustinianea sono inserite

Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica, a cura di L. Peppe, Padova 2008, 243-289 (in particolare 288-289); (assai di recente) *Diligentia quam in suis (Profili di storia e dogmatica)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di C. Castronovo*, I, Napoli 2018, 553 n. 56. Benché non figuri nell'indice degli autori, nel libro qui recensito (279-281) il primo saggio del Santucci risulta citato, ancora in tema di responsabilità del fiduciario ma in rapporto a un altro frammento (D. 13.6.17 pr. [Gai. 9 *ad ed. prov.*]) e con riferimento alla *fiducia cum creditore*.

nella sfera del mandato, ma ampia parte della dottrina li ritiene originari casi di *fiducia manumissionis causa*, ove il fiduciario, anziché restituirlo, si trova obbligato a liberare lo schiavo. Per la presenza nella configurazione della fattispecie del negozio traslativo e dell'accordo di manumissione, anche il Marra tende a escludere che si possa attribuire al diritto classico il coinvolgimento del contratto di mandato⁴⁰.

L'origine di questa versione fiduciaria viene in genere ricollegata all'intento di eludere i limiti alle manumissioni imposti dalle *leges Fufia Caninia* (2 a. C.) e *Aelia Sentia* (4 d.C.), e dopo che un simile tentativo fu reso vano dalla giurisprudenza, a evenienze in cui un soggetto per i motivi più vari si trovava impossibilitato, o comunque in difficoltà, in ordine alla *manumissio* di propri servi. È intuitivo che tale *fiducia manumissionis causa* non trova accoglimento presso coloro che individuano l'essenza della *fiducia* nell'obbligazione di restituire, ma un tale preteso sbarramento dogmatico, come si è detto, è giudicato dallo Studioso privo di valida ragione. Secondo l'Autore gli unici tre testi che consentono di configurare una *fiducia manumissionis causa* sono D. 17.1.30 (Iul. 13 *dig.*), D. 17.1.27.1 (Gai. 9 *ad ed prov.*) e D. 12.4.5.1 (Ulp. 2 *disp.*), in cui tuttavia si focalizza una fattispecie abbastanza peculiare, caratterizzata dal fatto che il *mancipio accipiens*, pur informato del "pentimento" del *mancipio dans* in ordine alla programmata manumissione del servo prevista entro un apprezzabile lasso di tempo dall'atto di trasferimento, ha ugualmente proceduto ad affrancarlo. Ovviamente la libertà concessa non è revocabile, come del resto non si possono invalidare le alienazioni compiute dal fiduciario, ma quest'ultimo subisce la condanna pecuniaria aggravata dall'*infamia*. Si tratterebbe in definitiva di un caso di concessione in via utile dell'*actio fiduciae*, restando pure plausibile l'ipotesi che altri giuristi vedessero nella nostra fattispecie un contratto innominato difeso dall'*actio praescriptis verbis*.

Non è peraltro da accogliersi la motivazione legata alla volontà di aggirare i divieti delle leggi augustee in tema di manumissioni, non solo e non tanto perché la reazione tesa a vanificare tale espediente fu immediata (D. 40.9.7.1 [Iul. 2 *ad Urs. Fer.*], ove si cita Proculo), ma anche, e soprattutto,

40. Che i testi citati a pagina 253 depongano in tal senso è plausibile, ma non mi sembra convincente il rilievo di cui a nota 538, dal quale si evincerebbe che Tizio non possa conferire mandato di manomettere un proprio servo una volta che lo stesso sia trasmesso in proprietà al mandatario per impossibilità dell'oggetto. Il trasferimento si porrà in tal caso come *condicio iuris*,

perché dai testi citati sembra potersi evincere «una lunga maturazione della fattispecie ed una sua origine più risalente» (269). Le ragioni alla base del ricorso alla *fiducia manumissionis causa* sono da ricercare, per esempio, nella impossibilità del padrone a essere presente nel momento in cui aveva programmato la liberazione dello schiavo (*a maiori* se dopo la propria morte); quando desiderava far acquistare al fiduciario il diritto di patronato; quando intendeva lasciare al fiduciario un periodo di fruizione delle utilità derivanti dal servo fino al termine comunque previsto per la sua affrancazione; in tutti i casi infine in cui, per le più svariate cause, intendeva non essere egli stesso il manomissore.

Inoltre l'applicazione fiduciaria presuppone il passaggio del servo nella proprietà quiritaria del fiduciario; la manumissione di cui si tratta deve essere giusta e legittima, idonea a far conseguire al servo libertà e cittadinanza romana; è necessario che questi sia nel possesso del fiduciario al momento della *manumissio*, non prima, con attenzione però alla nota possibile operatività dell'*usureceptio*. Il fiduciario deve, di regola, comportarsi da galantuomo, e dovrà pure farsi carico delle spese implicate, avendo tuttavia il diritto al rimborso di quelle necessarie e utili nonché al risarcimento dei danni sofferti.

Quanto al profilo della responsabilità, l'ultimo argomento trattato nella monografia, non poteva non coinvolgere anche la *fiducia* la nota impostazione, a lungo maggioritaria e difesa da illustri fautori, che attribuiva ai giustinianeî il duplice parametro del dolo e della colpa, ricollegando al pensiero della giurisprudenza classica – nell'ambito della responsabilità detta allora "soggettiva" – pressoché il solo referente del dolo, sia pure inteso in modo più duttile rispetto al concetto attuale e tale da includere anche il cosciente mancato impiego della diligenza richiesta dal caso concreto. Si comprende pertanto che un testo come Coll. 10.2.2 (Mod. 3 *diff.*), il quale àncora al *dolus* e alla *culpa* il parametro di valutazione della responsabilità da adottarsi nel *iudicium fiduciae*, sia apparso riferibile al solo diritto postclassico ritenendo che nell'età anteriore il fiduciario dovesse rispondere soltanto per dolo, e come parimenti sia stata esclusa la genuinità di quei passi in cui si fa riferimento alla *culpa*. Anche se ormai tale impostazione appare superata, il testo di Modestino restituito dalla *Collatio* non manca di presentare problemi, in quanto nel paragrafo precedente il giurista tardo-classico si era occupato della responsabilità del comodatario e ora spiega

che lo stesso principio dell'*utilitas contrahentium* opera anche con riferimento ad altre figure giuridiche ove si riscontra il vantaggio di ambedue i contraenti, come la *fiducia* e il rapporto dotale: proprio tale elemento, in particolare nella *fiducia cum amico*, non può dirsi di immediata evidenza. L'Autore ritiene che si possa superare l'*impasse* ricollegando alla *fiducia* una presenza dell'*utilitas contrahentium* non stabile e caratterizzante, ma che viene in rilievo a seconda delle specifiche circostanze.

Una volta ammessa la classicità del parametro di responsabilità della *culpa*, rimane tuttavia da determinare il grado della stessa. In un passo di Gaio (9 *ad ed. prov.* D. 13.6.18 pr.) si legge che quando nel comodato l'*utilitas* è propria di entrambe le parti (per esempio prestito di argenteria al fine di invitare a cena a casa del comodatario un amico comune), l'*aestimatio cul-pae* dovrebbe atteggiarsi come nel pegno e nella dote (*sicut in rebus pignori datis et dotalibus aestimari solet*). Presupponendo che *pignori* sia un'interpolazione per *fiduciae*, poiché è certo che quanto alle cose dotali il marito deve adibire la *diligentia quam in suis*, parte della dottrina ha concluso che su questa si attesterebbe anche la responsabilità del fiduciario⁴¹.

4. Le conclusioni generali, di cui al finale capitolo IV (283-289), in parte riprendono in parte ampliano e precisano le conclusioni parziali che il libro, a fini di chiarezza, presenta al termine di ciascun argomento di ampio respiro. Dopo avere ricordato i tre casi di negozi giuridici "base" affiancati da una versione fiduciaria – *coemptio* e *coemptio fiduciae causa*; *mancipatio filii* e *mancipatio filii fiduciae causa*; *mancipatio rerum* e *mancipatio rerum fiduciae causa* – l'Autore spiega la ragione per cui l'*in iure cessio* entra in causa soltanto in quest'ultima applicazione e rimane invece estranea all'area della *fiducia* "personale". Ciò è dovuto al fatto che nell'ambito del diritto delle persone la *mancipatio* non rende il *mancipio accipens* titolare della stessa situazione giuridica che fa capo al *mancipio dans*, dando luogo a un assetto nuovo e diverso: il *coemptionator*, per esempio, acquista la titolarità della *manus* sulla donna, che però come tale non gli è stata trasferita da alcuno; pertanto l'*in iure cessio* è inidonea perché per sua natura trasmette al cessionario esattamente lo stesso diritto di cui era titolare il cedente, il che in effetti avviene nella *fiducia* "patrimoniale", *cum amico* e *cum creditore*.

41. In proposito si veda anche *supra* nota 39.

Sulla stessa falsariga si comprende perché la *traditio*, pur esclusivamente nella *fiducia cum creditore* e *cum amico*, non può essere adibita quale atto traslativo. Nella *fiducia* “patrimoniale” si stagliano in modo chiaro – fuori cioè dall’involucro di *coemptio*, *emancipatio*, *adoptio* – i puri negozi “base”, ossia la *mancipatio* e la *in iure cessio*, ambedue astratti, il cui effetto tipico è il trasferimento della proprietà sulle *res* (irrilevante ora il diverso spettro di azione). Ecco quindi che la *causa fiduciae* si accompagna a questi atti giuridici che di per sé trasferiscono il *dominium* indipendentemente da una causa, e su tale specifico effetto la causa fiduciaria non incide: lo trova già prodotto e, come dire, va oltre, proprio perché la *fiducia* «ha bisogno di effetti giuridici dell’atto già definiti su cui intervenire orientandoli» (285). La *traditio* (traslativa) invece, per produrre il suo effetto tipico di trasmettere la proprietà ha bisogno di una *iusta causa*, che però non può essere la *causa fiduciae*, proprio perché essa è inidonea a dar luogo agli effetti canonici del negozio sul quale si inserisce: si tratta di una funzione vicariante che le è del tutto estranea. In altri termini – per rendere rapidamente l’idea –, la *causa fiduciae* necessiterebbe di una *traditio* che già in autonomia fosse in grado di produrre l’effetto reale senza il condizionamento implicato da una causa diversa (*credendi*, *venditionis*, *donationis*, *dotis*, *solutionis*), e ciò sul piano logico-dogmatico vale a escluderla dalle *iustae causae traditionis*⁴².

Sul piano degli effetti, va premesso che in ogni applicazione della *fiducia* è rinvenibile un’intesa fiduciaria che sempre si unisce a un atto solenne e astratto. Quest’ultimo produce effetti validi *erga omnes*: per esempio, nella *coemptio fiduciae causa* con il proprio marito si determina il sorgere della *manus* sulla donna come nella *coemptio matrimonii causa* perché medesimi sono i presupposti. Tuttavia la *causa fiduciae* interviene imponendo il rispetto dell’accordo qualunque sia il suo oggetto, così – restando sempre nella precedente ipotesi – la donna può pretendere di essere mancipata a persona da lei scelta, disponendo in caso contrario del rimedio legato al

42. Premesso che si tratta di una spiegazione esemplare, con riferimento alla *causa fiduciae* forse non è opportuno, esclusivamente per ragioni di chiarezza, parlare di «causa “debole”» (sia pure tra apici) (285). Tale espressione si trova infatti usata in dottrina anche per qualificare la *solutionis causa* rispetto alla *traditio*, in quanto, nell’ipotesi di *indebiti solutio*, il passaggio di proprietà risulta non essere stabile poiché l’*accipiens* è tenuto alla *restitutio*. Ritornando alla *causa fiduciae*, se la stessa viene rapportata al profilo obbligatorio, in ambito contrattuale si tratta di una causa come un’altra, né debole né forte; se rapportata invece alla *traditio*, ossia all’atto a effetti reali, non è una causa *tout court*.

ripudio. Nondimeno, la *causa fiduciae* non introduce mai effetti che si pongano in rotta di collisione con quelli propri del negozio formale, pertanto non li elide né li snatura: piuttosto li plasma, rendendoli funzionali a raggiungere un determinato obiettivo. Per cui nell'esperienza giuridica romana non è riscontrabile quell'eccedenza della causa rispetto alle finalità che si propone il fiduciante che la dottrina civilistica attribuisce all'attuale negozio (o contratto) fiduciario. Sotto questo profilo si tratta pertanto di una falsa derivazione romanistica legata a una visione della dottrina tedesca dell'Ottocento.

L'obbligazione principale originata dalla *causa fiduciae* consiste nel *fidem praestare*, ossia nell'onorare l'impegno assunto con un comportamento da *vir bonus* e *sine fraude*: un obbligo non racchiuso entro precisi contorni ma che si atteggia in modo parzialmente difforme a seconda delle situazioni specifiche, ancorché sia dato riscontrare un processo di tipizzazione degli impieghi più usuali fino ad attestarsi, nella *fiducia cum creditore*, su un assetto tendenzialmente standardizzato in senso oggettivo: fenomeno, questo, estraneo invece *fiducia cum amico*, in fondo definibile solo in negativo partendo dall'altra applicazione.

Quanto alla conoscibilità della *causa fiduciae*, ci si può chiedere se essa trovi una manifestazione esterna. Nella *mancipatio fiduciae causa* è logico credere che i testimoni, proprio in rapporto alla loro funzione, dovessero essere in grado di riconoscere la causa fiduciaria, anche se ciò non implica necessariamente una modifica del formulario negoziale, potendo anche trattarsi di un mero patto informale. Tuttavia, stando al tenore di Gai. 1.140 e 1.172, nella *mancipatio filii* con previsione di *remancipatio* interveniva una *lex mancipio dicta*. A giudizio dell'Autore lo stesso doveva plausibilmente riscontrarsi nelle altre applicazioni fiduciarie, stante anche la natura di negozio unitario che la dottrina ha riconosciuto alla *fiducia* "patrimoniale".

Non si può infine dubitare della liceità della *fiducia*, il cui scopo non è ricollegabile in alcun modo all'intento di frodare la legge. Le finalità proprie delle applicazioni fiduciarie sono pienamente lecite e queste ultime si rivelano strumenti non solo riconosciuti dall'ordinamento per raggiungere la prime ma sono anche presidiate da specifici rimedi, come l'*actio fiduciae* nella *fiducia* "patrimoniale", il ripudio da parte dell'*uxor* nella *coemptio fiduciae causa cum viro suo*, probabilmente l'*actio ad exhibendum* nella

mancipatio filii ut sibi remancipetur. «Occorre quindi – conclude l’Autore ponendo così fine anche al libro (289) – abbandonare quello che rappresenta null’altro che un vero e proprio “mito”».

5. Indipendentemente da aspetti che possono apparire meno convincenti di altri, nelle pagine precedenti si sono anche segnalate alcune mende, invero non sempre lievi. Benché in più di un caso esse appaiano dovute a un calo di attenzione – infatti si riscontrano spesso nelle note, ove talora viene abbandonato il filo principale della corrente per inseguire rivoli secondari dalla forte connotazione ipotetica –, e comunque lungi dalla volontà di enfatizzarle, la presenza di tali ombre nel libro di Paolo Marra rimane a mio avviso un peccato.

Ciò peraltro – e da opposto angolo visuale – proprio perché quello qui recensito è nel complesso un bel saggio, che si segnala per diversi, innegabili pregi: originato, come si è detto, da un’intuizione metodologica felice e che ha mantenuto le promesse; impostato come una sorta di “sistema della *fiducia*” costruito in modo coerente, il quale ha dato luogo a soluzioni originali, non di rado convincenti o comunque tali da indurre a una seria riflessione. Pagine come quelle relative alla struttura e agli elementi costitutivi del negozio fiduciario nelle sue diverse applicazioni; suggestive proposte di carattere euristico come la *coemptio matrimonii causa cum extraneo*, che parrebbe d’acchito una sorta di *nonsense*, ma che invece si fonda su un’induzione sorretta da precise basi testuali; disamine dogmatiche stringenti, come quella volta a spiegare perché la *traditio* non può essere adibita a negozio traslativo in chiave fiduciaria, la quale, nonostante sia proposta dall’Autore senza alcuna sottolineatura e in modo quasi cursorio, costituisce – tengo a ribadirlo⁴³ – l’unica spiegazione possibile sul piano tecnico, in grado di imporsi su un insieme di risposte poco puntuali e di ingiustificati *non liquet*, rendono la monografia di Paolo Marra una tappa di rilievo nello studio di quell’istituto “sommerso”, polidirezionale, con profili talora per natura indistinti, ma – ora lo si coglie in forma più compiuta – con un’anima in fondo afferrabile, al quale la stessa è dedicata.

43. Si veda la nota precedente.

Sullo scaffale

La sezione raccoglie notizie bibliografiche organizzate per voci e relative a pubblicazioni edite negli anni 2019 e 2020.

Sullo scaffale è stato redatto da Lorena Atzeri (Milano Statale), Diane Baudoin (Parigi - Collège de France), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alessia Carrera (Torino), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Ferrara), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Ana Mohino Manrique (Madrid - UNED), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

2019

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

c) Opere palinogenetiche

d) Fonti medievali

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

Lo spazio della donna nel mondo antico, a cura di M. Del Tufo - F. Lucrezi, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, ISBN 9788893914895.

The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017), edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, ISBN 9789004400450.

b) Studi in onore

ANEX-CABANIS D., 'rec.' a *Scandales, justice et politique à Rome. Textes inédits d'Alain Malissard suivis d'hommages en son honneur*, a cura di P. Marius Martin - E. Ndiaye, Classiques Garnier, Paris 2018, RH, 97.3 (2019), 337.

Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone, a cura di G. D'Angelo - M. De Simone - M. Varvaro, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892134072.

c) Pubblicazioni varie

CASAVOLA F.P. - ANNUNZIATA D. - LUCREZI F., *Isola sacra. Alle origini della famiglia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, ISBN 9788893915755.

Donne: libertà, diritti e tutele, a cura di M.V. Sanna - M. Masia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, ISBN 9788849539851.

Donne e Diritto. Un dibattito, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Edizioni AV, Cagliari 2019, ISBN 9788883741050.

La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad, editores S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788413243597.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

BINDER M., *Fächerübergreifende Modulprüfung (FÜM) I: Romanistische Fundamente: Musterlösung*, JAP, 20 (2019), 6-7.

BRAN P.-G., *Libertas ↔ res publica*, *Ius romanum*, 2019/2, 423-436.

CAPOZZA M.T., "[...] *Duae sunt positiones, publicum et privatum*": A proposito della crescita della civitas e della centralità dell'uomo nel sistema giuridico romano, *Ius romanum*, 2019/2, 181-207.

CASAVOLA F.P. - FRANCHINI L., *Tradizione e destino del diritto romano. I fondamenti dell'autorevolezza*, *Diritto@Storia*, 18 (2019).

DI CINTIO L., *Ordine e ordinamento: idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, LED, Milano 2019, ISBN 9788879169068.

FORGÓ-FELDNER B. - GAMAUF R. - MEMMER M., *Fächerübergreifende Modulprüfung (FÜM) I: Romanistische Fundamente*, JAP, 20 (2019), 196-208.

GARCÍA GARRIDO M.J., *Derecho privado romano*²¹, Sanz y Torres, Madrid 2019, ISBN 9788417765293.

HAMZA G., *Reflections on the Relationship between ius publicum and ius privatum in Roman Law*, *Ius romanum*, 2019/2, 22-46.

HESPANHA A.M., 'rec.' a Schiavone A., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*², Einaudi, Torino 2017, *Interpretatio Prudentium*, 4.1 (2019), 275-276.

КОФАНОВ Л.А. [KOFANOV L.L.], *Римское право: Учебное пособие [Rimskoe pravo: Učebnoe posobie; Diritto romano: Sussidio didattico]*, РГУП, Москва [Mosca] 2019, ISBN 9785939167444.

MÉNDEZ CHANG E., *Introducción al derecho romano*, Fondo Editorial PUCP, Lima 2019, ISBN 9786123175221.

MOOR P., *Res publicae, res privatae, res communes. Mise en œuvre des tâches d'intérêt général et Etat de droit*, *ZSR*, 138.1 (2019), 249-268.

- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], Една различна перспектива за правото на живот [Edna različna perspektiva za pravoto na život; Una prospettiva diversa sul diritto alla vita], in Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“ [Naučna konferencija „Pravata na čoveka – 70 godini sled priemaneto na Vseobščato deklaracija za pravata na čoveka“; Convegno scientifico ‘Diritti dell’uomo – 70 anni dall’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani’], Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София [Sofia] 2019, 189-207.
- RACHEV T., *Some Examples of Protection of the Private Interest by the Public Authorities in Ancient Rome*, Ius romanum, 2019/2, 375-384.
- SADOWSKI P., *Les droits des déficients intellectuels – du droit romain au droit contemporain*, in Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“ [Naučna konferencija „Pravata na čoveka – 70 godini sled priemaneto na Vseobščato deklaracija za pravata na čoveka“; Convegno scientifico ‘Diritti dell’uomo – 70 anni dall’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani’], Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София [Sofia] 2019, 208-218.
- SANTOS JUSTO A., *Direito Privado Romano - II (Direito das Obrigações)*, Coimbra Editora, Coimbra 2019, ISBN 9789723223729.
- SCHIPANI S., *Las macro categorías de las instituciones y los principios generales*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2019, ISBN 9789587901825.
- VERA-CRUZ PINTO E., *Curso de Direito Romano*, Principia, Lisboa 2019, ISBN 9789897162589.
- ЗАЙКОВ А.В. [ZAJKOV A.V.], Римское частное право: Учебник, 2-е изд. [Rimskoe častnoe pravo: Učebnik, 2-e izd.; Diritto romano privato: Manuale, 2ª ed.], Юрайт, Москва [Mosca], 2019, ISBN 9785534053852.
- b) Studi sulle fonti giuridiche**
- ANGELOSANTO A., *Pomp. Ls. enchirid. D. 1, 2, 2, 10: praemuniret o praemunirent?*, BIDR, 113 (2019), 359-373.
- ANNUNZIATA D., *Temi e problemi della giurisprudenza severiana. Annotazioni su Tertulliano e Menandro*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, ISBN 9788893916806.
- BRÉGI J.-F., *Controversia dans les textes du Digeste*, in *La controverse. Études d'histoire de l'argumentation juridique*, a cura di N. Cornu-Thénard - A. Mergey - S. Soleil, Société de législation comparée, Paris 2019, 49-65.
- CORTÉS-COPETE J.M., *Koinoi Nomoi: Hadrian and the Harmonization of Local Laws*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)*, edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 105-121.
- Д'АЛЕСИО Р. [D'ALESSIO R.], Теорията на Прокул за икономическите цели на парите = *Proculus' Doctrine on the Economic Purposes of Money*, Ius romanum, 2019/1, 99-120.
- FRUNZIO M., *Atilicino e l'istituto heredis del servus 'sine libertate'*, AG, 151.4 (2019), 879-912.
- GERMINO E., *Di alcune costituzioni dubbie dell'imperatore Giuliano tradite dal Codex Theodosianus*, KOINONIA, 43 (2019), 93-131.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Argumenti del libro primo delle Epistole di Giavoleno*, RIDA, 66 (2019), 97-134.
- MARINI R., *La 'quasi morte' della 'civitas' in D. 7.4.21 (Mod. l. 3 diff.)*, Roma e America, 40 (2019), 299-316.
- MATTIOLI F., *I libri di Sabino ad Vitellium: un primo approccio ai contenuti, alle caratteristiche dell'opera e agli aspetti problematici*, KOINONIA, 43 (2019), 149-180.
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], Философията на римските юристи [Filosofija na rimskite juristi; La filosofia dei giuristi romani], in За ценностите в правото: Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цeko Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. [Za cennostite v pravoto: Sbornik s dokladi i statii ot naučna konferencija po slučaj 120-godišninata ot roždenieto na prof. d-r Ceko Torbov, provedena v Nov bolgarski universitet na 15 maj 2019 g.; Sui valori nel diritto: Relazioni e articoli del Convegno scientifico per il 120° anniversario dalla nascita del prof. dott. Ceko Torbov, tenutosi nella Nuova Università Bulgara il 15 maggio 2019], Нов български университет, София [Sofia] 2019, 29-48.
- PATURET A., *Le statut du cénotaphe en droit romain: une controverse entre Marcien et Ulpien?*, in *La controverse. Études d'histoire de l'argumentation juridique*, a cura di N. Cornu-Thénard - A. Mergey - S. Soleil, Société de législation comparée, Paris 2019, 339-358.
- PULIATTI S., *Per uno studio sulle Istituzioni di Callistrato*, KOINONIA, 43 (2019), 61-76.
- RAINER J.M., *Iudicia, responsa, rescripta. Zu den römischen Rechtsquellen*, RIDA, 66 (2019), 197-228.

- RANCE P., *The Farmer and the Soldier should be Friends: Justinian's Legislation on the Provisioning of Soldiers (Novel 130)*, Journal of Late Antiquity, 12.2 (2019), 380-421.
- RODRIGUES ROCHA F., 'rec.' a Cossa G., *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Giuffrè, Milano 2018, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 337-350.
- SCHANBACHER D., 'rec.' a McGinn T.A.J., *Table IV of the XII tables*, Jovene, Napoli 2018, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 333-336.
- SCHIAVON A., *La legislazione pubblicistica di Giustiniano tra il 534 e il 535. Note minime sull'attività della cancelleria imperiale*, Roma e America, 40 (2019), 443-461.
- c) Studi sulle fonti non giuridiche**
- BUONGIORNO P., *Sempronianum senatus consultum*, Arch. Giur. Sass., 24.2 (2019), 59-74.
- DI TROLIO G., *Le leges regiae in Dionigi d'Alicarnasso. Seconda edizione interamente riveduta e ampliata*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326346.
- LLÁCER BOSBACH A.M., *Cuestiones de filiación en la Orestíada*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 101-117.
- M. FABI QUINTILLANI, *Institutionis oratoriae liber IX*, introduzione, testo, traduzione e commento a cura di A. Cavarzere - L. Cristante, Georg Olms Verlag-Weidmann, Hildesheim 2019, ISBN 9783615401127.
- OBARRIO MORENO J.A., *Antígona[s]. Relectura de un clásico*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 69-100.
- SOLDEVILA R.M. - CASTILLO A.M. - VALVERDE J.F., *A Prosopography to Martial's Epigrams*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110621358.
- d) Metodologia romanistica**
- e) Storia della romanistica**
- ATZERI L., *In memoriam. Salvatore Antonio Tondo (6.9.1931 - 27.7.2015)*, BIDR, 113 (2019), 417-450.
- BARTOCCI U., *Gli anni formativi di Ettore De Ruggiero in alcune testimonianze inedite*, BIDR, 113 (2019), 115-136.
- BIXIO A., *L'anti-filosofia di Riccardo Orestano e il concetto di esperienza giuridica*, BIDR, 113 (2019), 59-79.
- CAMPOLUNGI M., *Il 'nostro' Orestano*, BIDR, 113 (2019), 51-57.
- CHIUSI T. J., *Dieter Nörr (20.2.1931 - 3.10.2017)*, BIDR, 113 (2019), 451-487.
- DE NITTO A., *Questioni di prospettiva. Ancora su Orestano e la storicità*, BIDR, 113 (2019), 81-87.
- DILIBERTO O., *Le scelte di vita di Edoardo Volterra. L'accademia, gli studi, i libri e l'impegno civile*, BIDR, 113 (2019), 1-10.
- GERKENS J.-F., *Charles De Visscher (1884-1973) et Fernand De Visscher (1885-1964) - Coryphées du droit international et du droit romain, in Deux-centième anniversaire des facultés de droit de Gand et Liège. Tweehonderd jaar rechtsfaculteiten Gent en Luik*, a cura di M. Cools - J.-F. Gerkens - G. Grandjean - D. Heirbaut - P. Humblet - P. Wautelet, Die Keure, Bruges 2019, 149-153.
- GERKENS J.-F., *In memoriam Johan Albert (Hans) Ankum*, RIDA, 66 (2019), 9-14.
- JACKSON B.S., *Daniela Piattelli (1940 - 2019)*, BIDR, 113 (2019), 489-494.
- JAILLETTE P., *Un opus inachevé: le Code Théodosien de Paul Krueger*, KOINΩNIA, 43 (2019), 11-24.
- LAMBERTI F., *Edoardo Volterra ed il disegno di riedizione dei senatusconsulta, con approfondimenti su un presunto sc. del 497 - 496 a.C. in tema di matrimoni misti romano-latini e sugli interventi senatori di età tiberiana su mathematici e magi*, BIDR, 113 (2019), 33-50.
- LANTELLA L., *Ars boni et aequi. Ricordo di Filippo Gallo*, Roma e America, 40 (2019), 481-489.
- LANZA C., *Orestano e la 'realità'*, BIDR, 113 (2019), 89-92.
- LEPORE P., *Un viaggio mai interrotto. In ricordo del Professore Ferdinando Bona nel ventennale della scomparsa*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- PARICIO J., *1820: bicentenario de un año clave para los estudios romanísticos modernos*, Interpretatio Prudentium, 4.2 (2019), 21-30.
- PEPPE L., *Edoardo Volterra e i senatusconsulta*, BIDR, 113 (2019), 11-32.
- SEAZZU G.C., *Nota sul rapporto tra iussum procura e mandatum. Da Christian Friedrich von Glück a Botho von Salpius, Vincenzo Arangio-Ruiz e una recente 'rivistazione'*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- VARVARO M., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, BIDR, 113 (2019), 93-114.
- f) Teoria generale e comparazione giuridica**
- ALIČIĆ S., *Il modello di Rousseau e il costituzionalismo jugoslavo. Confronto e ipotesi*, Roma e America, 40 (2019), 45-55.
- ANLING F., *Considerazioni sulle capacità del testatore nel diritto romano e diritto delle successioni mortis*

- causa nel codice civile cinese del XXI secolo*, Roma e America, 40 (2019), 55-65.
- BRADLEY A., *Unbearable Life: A Genealogy of Political Erasure*, Columbia University Press, New York 2019, ISBN 9780231193382.
- CACACE S., *La morte per mano medica: da reato a diritto*, Roma e America, 40 (2019), 187-223.
- CATALANO P., *Diritto romano ed Eurasia*, Roma e America, 40 (2019), 15-20.
- CEGLIA L., 'Nacionalidad' y 'ciudadanía' en las constituciones latinoamericanas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roma e America, 40 (2019), 223-241.
- COSTA J.C., *Vigorización del mandato en el Código Civil y Comercial Argentino. Fuentes romanas y nuevo paradigma*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 2 (2019).
- DE MADDALENA L., 'Vitia corporis et animi'. Tracce delle azioni edilizie romane nelle 'Ordenações Filipinas', Roma e America, 40 (2019), 241-248.
- ESBORRAZ D.F. *Los nuevos Códigos civiles de la República Argentina y de la República Popular China confrontados: dos ordenamientos y un único sistema*, Roma e America, 40 (2019), 335-391.
- ESBORRAZ D.F., *Tradição romanística e unificação do direito das obrigações na América Latina*, Roma e America, 40 (2019), 171-186.
- FORMICHELLA L., *La traducción de las leyes chinas a las lenguas neolatinas en el contexto de la comunicación entre ordenamientos del sistema jurídico romanista*, in *China y México. 45 años de relaciones diplomáticas culturales*, a cura di A. Vargas - A. Girón - G. Pulido - J. Liu, UNAM, Ciudad de México 2019, 245-256.
- FRARE M. - VINCENTI U. - ZANON G., *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326391.
- GABRIELLI E., *La pérdida de la chance (una comparación italo-uruguayana)*, Roma e America, 40 (2019), 171-187.
- HOFER S., *Leitfaden der Rechtsgeschichte. Quellen und Grundzüge der Rechtsordnung*, UTB. Verlag, Köln 2019, ISBN 9783825252236.
- ISLER SOTO E., *Del 'favor debilis' al 'favor consumatore': consideraciones históricas*, RFD-PUCP, 82 (2019), 35-59.
- LOBRANO G. - ONIDA P.P., *I Giudicati sardi (IX-XV sec): una Isola romana repubblicana nell'Occidente feudale*, Roma e America, 40 (2019), 269-281.
- MORICONI C., *Legge sulla sicurezza informatica della Repubblica Popolare Cinese. Nota alla traduzione*, Roma e America, 40 (2019), 97-103.
- NAUMOVSKI G. - ARNAUDOVSKA A. - CHAPKANOV D. - SHUTOVA M., *Parallels between Certain Delicts against the Person in Roman Law and Certain Institutes of Contemporary Macedonian Criminal Law*, Ius romanum, 2019/2, 385-394.
- PÉREZ CERRANI J., *Fundamentos romanísticos del delito de traición en el Código Penal español de 1822*, RDP/IJJ-UNAM, 16 (2019), 105-130.
- PODISHVALOV T., *Models of Actio Negatoria in the Law of Russia and European Countries*, Russian law journal, 7.2 (2019), 128-164.
- PORCELLI S., *Per una solidarietà eurasiatica attraverso il diritto romano: l'importanza della prospettiva romana del contratto*, Roma e America, 40 (2019), 87-94.
- RAINER J.M., *Zur Bedeutung der historischen Dimension im Rechtsunterricht*, Journal für Rechtspolitik, 27 (2019), 278-283.
- RUZ LÁRTIGA G., *La regla 'par condicio creditorum': ¿mito o realidad del derecho concursal? De los orígenes históricos del regla y su expresión en el derecho concursal actual*, RChDP, 32 (2019), 71-100.
- SÂMBRAN M., *La tradition du droit romain réfléchi dans certain innovations du nouveau Code civil roumain concernant l'enfant conçu et le mariage*, Roma e America, 40 (2019), 29-40.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ L.C., *Aproximación a la categoría del 'cuasidelito' del Código de Andrés Bello a partir de las obligaciones quasi ex delicto del derecho romano clásico*, RFD-PUCP, 83 (2019), 265-304.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ L.C., *La responsabilidad civil extracontractual sin culpa. La tutela de la seguridad de los transeúntes en el derecho romano y la moderna responsabilidad por actividades peligrosas*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2019, ISBN 9789587900842.
- ŠARKIĆ S., *Il contratto di 'fenus' e la difesa dei debitori contro l'usura nel diritto medievale serbo (riguardo all'influenza del diritto greco-romano)*, Roma e America, 40 (2019), 41-44.
- SCHIPANI S., *Fundamentos romanísticos y derecho chino. Un "tiempo de juristas": el crecimiento del sistema de Derecho romano*, in *China y México. 45 años de relaciones diplomáticas culturales*, a cura di A. Vargas - A. Girón - G. Pulido - J. Liu, UNAM, Ciudad de México 2019, 205-244.
- TAPIA AYALA G., *La proyección política-ideológica del mundo romano hacia Estado Unidos. ¿Una asimilación de un modelo de imperio?*, RHOT (THAM), 22 (2019), 67-98.
- TERRENI C., *Il procurato aborto: ragioni di un'indagine romanistica e problematiche attuali*, Roma e America, 40 (2019), 417-441.
- TOTI E., *La protezione dell'ambiente nella codificazione cinese*, Roma e America, 40 (2019), 129-155.

- TRISCIUOGGIO A., *Il mandato imperativo: dall'esperienza romana antica nei concilia provinciali ai costituzionalismi moderni*, Roma e America, 40 (2019), 281-298.
- TROCINI C., *Colloqui romanistici 1977-2009. Seminari eurasiatici di diritto romano 2010-2011 e 2014*, Roma e America, 40 (2019), 79-86.
- VARGAS VALENCIA A., *Derecho romano: su estudio desde otros sistemas jurídicos*, in *China y México. 45 años de relaciones diplomáticas culturales*, a cura di A. Vargas - A. Girón - G. Pulido - J. Liu, UNAM, Ciudad de México 2019, 281-290.
- g) Florilegi, raccolte di casi**
- b) Tradizione giuridica europea**
- ALEXEEVA T., *The Concept of the Republic in the First Soviet Constitution: Roman Origin (res publica)*, Ius romanum, 2019/2, 240-253.
- ALIČIĆ S., *Il concetto di "repubblica" nelle costituzioni jugoslave: origine romana*, Ius romanum, 2019/2, 232-239.
- ANDRADE NUNES J., *O princípio do juiz natural na tradição romanística*, Lisbon Law Review, 60 (2019/1), 217-242.
- CUENA BOY F., *Verba, mens, ratio: Fernando Rebello sobre la interpretación del ius scriptum*, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 135-192.
- DAJCZAK W., 'rec.' a Isola L., *Venire contra factum proprium. Herkunft und Grundlagen eines sprichwörtlichen Rechtsprinzip*, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2017, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 377-386.
- GARCÍA MEDAVAR G.G., *El árbol de las jurisdicciones (arbor iurisdictionum)*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 2 (2019).
- GIANNOZZI E., *La notion d'expérience juridique et la romanistique francophone*, Interpretatio Prudentium, 4.2 (2019), 177-190.
- LEGNANI ANNICHINI A., «Non est idoneus testis». *The prohibition of the mediator's testimony in the Middle Ages*, RIDA, 66 (2019), 249-266.
- LOBRANO G., *Ruolo delle città nella tradizione romana: esempi russo e sardo*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- LUČIĆ Z., *Die allgemeine europäische Renaissance und der zivilisatorische Wert des römischen Rechts*, Ius romanum, 2019/2, 648-664.
- MAGALHÃES D., *Changing law by analogy. The importance of analogical reasoning to the dynamics of private law, since roman legal thought*, Boletim da Faculdade de Direito - Universidade de Coimbra, 95.2 (2019), 1597-1612.
- MAREY A., *El rey vs. el tirano: El buen y el mal gobernante en el pensamiento jurídico-político de la Edad Media*, CALAMUS, 3 (2019), 4-16.
- MURILLO VILLAR A., *El brexit: todo un reto para el derecho romano*, Revista Jurídica da FA7, 16.1 (2019), 163-180.
- POLOJAC M., *Alan Watson's Theory on Legal Transplants and Farmer Case (D. 9.2.30.3)*, Ius romanum, 2019/2, 583-595.
- QUEIROZ DE MORAES B., *Dogmática e história no estudo do Direito Romano: a experiência didática brasileira*, Interpretatio Prudentium, 4.2 (2019), 61-126.
- RICCOBONO F., *Riccardo Orestano: dall' "esperienza giuridica" alle "esperienze giuridiche"*, Interpretatio Prudentium, 4.2 (2019), 191-202.
- SANTOS JUSTO A., *A transferência da propriedade no direito comum: compra e venda e doação*, Lusíada (Direito), 21-22 (2019), 7-62.
- SINI F., *Il Capitolo «Qui ochirit homini» della Carta de Logu de Arborea: diritto romano nella legislazione della Sardegna Medioevale*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- VERA-CRUZ PINTO E., *A importância do conceito de experiência jurídica da jurisromanística para a polémica sobre o Código civil em Angola*, Interpretatio Prudentium, 4.2 (2019), 127-176.
- VERA-CRUZ PINTO E., *O ensino do Direito Romano e o exercício de profissões judiciárias, nomeadamente da magistratura judicial*, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 13-20.
- WADAS A., *Arrectisque auribus adstant (Aeneid I, 152). Elements of the Roman Law and Tradition in the Jesuit ratio studiorum*, RIDA, 66 (2019), 267-274.
- ZIMMERMANN R., *Recht und Religion in der europäischen Rechtstradition, II: Römisches Recht und Römische Kirche: Ein rechtshistorischer Streifzug*, ZSS (KA), 105 (2019), 159-179.
- DIRITTO PRIVATO**
- a) Persone e famiglia**
- ARJAVA A., 'rec.' a Galgano F., *Attività normative e resistenze della pratica nell'Oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 302-305.
- BERTOLÍN CEBRIÁN R., *Amnistía. El recuerdo y el olvido como libertad de elección*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 55-68.

- BRAVO BOSCH M.J., *Cornelia, univira, matrona docta*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 295-318.
- BRAVO BOSCH M.J., *Infirmas sexus. Linguaggio e genere*, in *Donne e Diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Edizioni AV, Cagliari 2019, 53-76.
- BRAVO BOSCH M.J., *Una materfamilias ejemplar*, in *Donne: libertà, diritti e tutele*, a cura di M.V. Sanna - M. Masia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 167-197.
- BUGUES OLIVER G., *Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur. Tutela mulieris, licencia marital y contratos entre cónyuges: una breve reflexión histórico-jurídica*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 217-235.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L. - CENERINI F. - LAMBERTI F. - LENTANO M. - RIZZELLI G. - SANTARELLI B., *Anatomie della paternità. Padri e famiglie nella cultura giuridica romana*, Edizioni Grifo, Lecce 2019, ISBN 9788869941979.
- CAPONE P., *Valutazioni economiche, sociali e di buon senso in una lex costantiniana a tutela del patrimonio dei minori*, KOINΩNIA, 43 (2019), 269-298.
- CHILLET C., *La lex Papia de 65 avant J.-C. sur «l'usurpation de citoyenneté»*, RIDA, 66 (2019), 33-62.
- CORBO C., *Traiano e gli 'Alimenta': profili eremenutici e sviluppi storici*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 181-206.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *A propósito de la obra de la Profesora Rodríguez López sobre la violencia contra las mujeres en la antigua romana*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 39-52.
- HERRERO MEDINA M., *El divorcio de Espurio Carvilio Ruga: un caso paradigmático*, Diritto@ Storia, 18 (2019).
- LELL H.M., *Perspectiva histórica de la metáfora del concepto jurídico de persona. Etimología e ideas en la Antigüedad*, DIKAION, 28.2 (2019), 310-332.
- LLANOS PITARCH J.M., *Fundamentos histórico-jurídicos para el estudio de la mujer en la antigüedad*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 13-35.
- LO IACONO S., *Il divorzio della liberta dal suo patrono 'eo invito'*, Arch. Giur. Sass., 24.1 (2019), 127-148.
- MOLLÁ NEBOT M.A.S., *La mujer en la antigüedad. Análisis conclusivo*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 469-479.
- MOLLÁ NEBOT M.A.S., *Prohibición moral y mujeres que hablan públicamente*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 193-215.
- ORTU R., *La tutela giuridica della 'servorum agnatio' nei secoli III-IV d.C.*, Arch. Giur. Sass., 24.2 (2019), 205-234.
- ORTUÑO PÉREZ M^a E., *La actividad jurídica de una mujer desconocida*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 173-191.
- PENNACCHIO C., *Servi fugitivi e fugitivarii. Profili di una professione "inquietante"*, KOINΩNIA, 43 (2019), 313-340.
- POP C., *Servus – between res publica and res privata*, Ius romanum, 2019/2, 710-738.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *La feminidad violentada conforme a la leyes y costumbres romanas*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 121-142.
- RUIZ PINO S., *Study of the Effects of patria potestas on the Goods of filii familias*, Ius romanum, 2019/1, 349-362.
- SANNA M.V., *Paternità, maternità, nascita e dinamiche parentali nel diritto romano arcaico*, in *Donne: libertà, diritti e tutele*, a cura di M.V. Sanna - M. Masia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 199-217.
- SILVERIO O., *Ricerche sulla storia degli schiavi pubblici ateniesi* (traduzione e cura di M. Rizzi), Aracne, Roma 2019, ISBN 9788825521344.
- SOLIDORO L., *Perdono e riabilitazione delle donne ignominiosae nel tardoantico*, KOINΩNIA, 43 (2019), 641-674.
- TORRES J., *El protagonismo de las mujeres en el Imperio romano. Del politeísmo tradicional al monoteísmo cristiano*, Anuario Digital de la Escuela de Historia-UNR, 31 (2019).
- VALLEJO PÉREZ G., *La mujer sometida al paterfamilias*, in *Donne: libertà, diritti e tutele*, a cura di M.V. Sanna - M. Masia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 235-257.

- VALMAÑA OCHAÏTA A., *Problemas de fuentes en torno a la aprobación de la Lex Oppia*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 143-172.
- ZAMORA MANZANO J.L., *Algunas consideraciones sobre las feminae probosae: turpem causam e imposición*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 265-293.
- b) Diritti reali**
- ANGELOSANTO A., *La questione degli usi pubblici sui beni privati in diritto romano. Il caso delle ripae fluminis*, BIDR, 113 (2019), 183-210.
- BOVIO A.R., *El libripens y la mancipatio. Una adecuación jurídica a la evolución de la vita societatis romana*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 2 (2019).
- BUČKOVSKI V. - KRANLI BAJRAM E., *The servitudes as res incorporales in Roman Property Law*, Ius romanum, 2019/2, 596-617.
- BUENO DELGADO X.A. [BUENO DELGADO J.A.], *Tabula baetica* – формуляр или действителен документ? = *Tabula baetica – A Simple Model of Form or a Real Document*, Ius romanum, 2019/1, 326-339.
- CALORE E., *‘Aeterna auctoritas adversus hostem’: una soluzione per lo straniero alla logica cittadina del ‘meum esse’*, Roma e America, 40 (2019), 317-333.
- CORDA I., *Osservazioni a margine dell’interdetto quo ex castello: il ruolo del castellum aquae nella distribuzione delle acque condotte*, BIDR, 113 (2019), 211-235.
- КРИСТАЛДИ С.А. [CRISTALDI S.A.], *Ut bonum pares pecus*. По въпроса за придобиването на *res Mancipi* според сведенията у Варон = *Ut bonum pares pecus. On the Acquisition of res Mancipi, according to Varon*, Ius romanum, 2019/1, 135-155.
- DURSI D., *Note su Ulpiano, la quasi servitus e la longa consuetudo*, BIDR, 113 (2019), 137-151.
- FIorentini F., *Res communes omnium e commons. Contro un equivoco*, BIDR, 113 (2019), 153-181.
- GAMAUF R., *‘Besitzerwerb’ durch ein Heer in D. 41,2,18,4 (Cels. 23 dig.)?*, in *Auf der Klaviatur der Rechtsgeschichte. Festgabe für Kurt Ebert zum 75. Geburtstag*, voll. 1-2, hrsg. A. Raffaeiner, Dr. Kovač Verlag, Hamburg 2019, 187-196.
- GONZÁLEZ QUEVEDO J., *Aproximación casuística al régimen de las aguas en el derecho romano. Referencias desde el Corpus iuris civilis*, in *Derechos de aguas: Estudios cubanos*, a cura di A. Matilla Correa, AMA, La Habana 2019, 1-14.
- GRILLONE A., *Nuove riflessioni sugli impianti termali privati nei primi secoli dell’impero: conflittualità inter-prediali e oneri organizzativi nella loro messa a profitto*, Roma e America, 40 (2019), 391-416.
- LO IACONO S., *L’auriga usuario di cavalli*, Arch. Giur. Sass., 24.2 (2019), 137-144.
- МАЛАВЕ ОСУНА М.Б. [MALAVÉ OSUNA M.B.], *„Pecunia“, „monilia“ и „mobilia“ като предмети в съкровището = „Pecunia“, „monilia“ and „mobilia“ as Objects in the Treasure*, Ius romanum, 2019/1, 121-134.
- МАРКОС КАСКЕРО М.А. [MARCOS CASQUERO M.A.], *Pecunia*. Историята на една дума = *Pecunia. The Story of a Word*, Ius romanum, 2019/1, 37-50.
- МОИНА НЕБОТ М.А.С. [MOLLÁ NEBOT M.A.S.], *Значението на „naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit“ и плодоползването на парите = The Importance of „naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit“ and ususfructus of Money*, Ius romanum, 2019/1, 188-209.
- MOOR P., *Res publicae, res privatae, res communes. Mise en œuvre des tâches d’intérêt général et Etat de droit*, ZSR, 138.1 (2019), 249-268.
- NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Res publica ↔ res privata et leurs transformations – l’exemple de l’emphyteuse en droit romain*, Ius romanum, 2019/2, 94-129.
- PONTE ARREBOLA V., *Origin and Differentiation of the Classification res publicae et res privatae in Roman Law. Treatment of Public Things and Private Things in the Spanish Legal Ordering*, Ius romanum, 2019/2, 130-150.
- RAINER J.M., *Nochmals zur servitus altius tollendi*, in *Per pauca terrena blande honori dedicata. Poeta Petrovi Blahovi k nedožitém 80. narodeninám [Omaggio a Peter Blaho per il suo ottantesimo compleanno]*, a cura di V. Vladár, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava 2019, 269-281.
- RANĐELOVIĆ N. - MITIĆ S., *Servitude – The Institute of Roman Law in the Serbian Civil Code*, Ius romanum, 2019/2, 618-635.
- SOLIDORO L., *Enfiteusi, usufrutto e proprietà ad tempus in alcuni provvedimenti dioclezianei*, KOINΩNIA, 43 (2019), 25-48.
- TASSI SCANDONE E. - BELFIORE V., *Nuovi dati sulle comunità agrarie dell’Italia romana. I communalia etruschi*, BIDR, 113 (2019), 301-330.
- TRISCIUOGGIO A., *I limiti della proprietà privata per la pubblica utilità militare. Osservazioni sull’hospitalitas nel Tardoimpero*, Ius romanum, 2019/2, 540-554.

- VIEIRA CURA A., *Usus et habitatio: as raízes romanas do regime dos direitos reais de uso e de habitação consagrado nos códigos civis espanhol e português*, Boletim da Faculdade de Direito - Universidade de Coimbra, 95.2 (2019), 929-1010.
- VOČKOVIĆ M., *Planning Law, the Right of Ownership and Relations of Neighbour in Roman and in Modern Law*, Ius romanum, 2019/2, 700-709.
- c) Obbligazioni**
- BĚLOVSKÝ P., *Perficio Emptionis in case of sale of wine in Roman Law*, Fundamina, 25.2 (2019), 1-11.
- BOLANCA D. - AMIŽIĆ P., *Maritime Liens (Maritime Privileges) – From Roman Law to Modern Time*, Ius romanum, 2019/2, 569-582.
- CARBONE M., *D. 45.1.35.2 (Paul. 12 ad Sab.) и използване на verborum obligatio за реализиране продажба на кредит = D. 45.1.35.2 (Paul. 12 ad Sab.) and the Use of the verborum obligatio to realize the Sale by Credit*, Ius romanum, 2019/2, 665-676.
- CASSARINO A., *Predisposición unilateral de cláusulas contractuales y protección del contratante por adhesión: un ejemplo en el derecho romano clásico*, Revista de Derecho Privado - Universidad Externado de Colombia, 37 (2019), 11-28.
- CIUCĂ V.M., *Promesses. Pollicitatio romaine et la doctrine moderne d'estoppel (stippa & legitimate expectation) ou la force de l'honorabilité et de "mains propres"*, Ius romanum, 2019/2, 519-539.
- DELIOS A., *Nexus, iudicatus and addictus in Roman Law*, Ius romanum, 2019/2, 752-763.
- DÍAZ PACHECO C., *Análisis histórico de la actio in rem verso y sus diferencias con las condictiones*, Ius Novum, 12.1 (2019).
- ERNST W., *'rec.' a Wrongful Damage to Property in Roman Law: British Perspectives*, a cura di P. du Plessis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2018, LQR, 135 (2019), 341.
- GAMAUF R., *Verdorberner Wein, verfaulende Saaten und plündernde Legionäre: Zu praktischen Gesichtspunkten bei der Risikoverteilung in D. 19.2.15.2 (Ulp. 32 ed.)*, in *Odsev dejstev v pravu [Riflesso dei fatti nel diritto]: da mibi facta, dabo tibi ius: liber amicorum Janez Kranjc*, a cura di M. Kambič - K. Škrubej - M. Accetto, Pravna fakulteta, Ljubljana 2019, 123-139.
- ГАРБАРИНО П. [GARBARINO P.], *Константин и забраната за администраторите да действат 'ad acquisti' = Constantin and the Prohibition for Administrators to proceed 'ad acquisti'*, Ius romanum, 2019/2, 151-180.
- ГАРБАРИНО П. [GARBARINO P.], *Senatores in annis minoribus constituti et usurae*. Принос към тълкуванията на C.Th. 2.33.3 = *Senatores in annis minoribus constituti et usurae. Contribution to the Interpretations of C.Th. 2.33.3*, Ius romanum, 2019/1, 302-323.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Actio pro socio y pérdida dolosa de la posesión*, RIJ-ELD, 43 (2019), 237-256.
- HEINEMEYER S., *'rec.' a Marino S., Sull'accessorietà del pegno per la giurisprudenza romana*, Jovene, Napoli 2018, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 374-376.
- IGNJATOVIĆ M., *Lex Rhodia de iactu as the Foundation of Roman Maritime Law*, Ius romanum, 2019/2, 555-568.
- ХИМЕНЕС САСЕДО М.Д.К. [JIMÉNEZ SALCEDO M.D.C.], *Actio noxalis: задължения, произтичащи от ноксаната отговорност и хипотези на confusio = Actio noxalis: The Obligations derived from Noxal Responsibility in the Field of Confusion*, Ius romanum, 2019/1, 340-348.
- ЛАСАРО ГИЙАМОН М.Д.К. [LÁZARO GUILLAMÓN M.D.C.], *Търговските сделки чрез лизинг в римските правни източници = Leasing Trades in Roman Legal Sources*, Ius romanum, 2019/1, 277-301.
- LEPORE P., *La classificazione dottrinale delle pollicitationes ad una res publica ob honorem/ob liberalitatem: criticità di ordine logico e testuale*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- LONGO S., *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur*, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892131613.
- MAUSEN Y., *'rec.' a Finkenauer T., Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht*, Mohr Siebeck, Tübingen 2010, RH, 97.4 (2019), 545.
- PAVIĆEVIĆ A., *Similarities and Differences between ius retentionis and Related Institutes of Roman Law*, Ius romanum, 2019/2, 764-783.
- PESARESI R., *Labeone e l'eccesso di mandato*, IAH, 11 (2019), 11-30.
- PENNITZ M., *Zwischen Diebstahls- und Noxalrecht: Zur Argumentation bei Cels. (12 dig.) D. 47.2.68.4*, in *Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitym 80. narodeninám [Omaggio a Peter Blaho per il suo ottantesimo compleanno]*, a cura di V. Vladár, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava 2019, 359-377.
- POLOJAC M., *Alan Watson's Theory on Legal Transplants and Farmer Case (D. 9.2.30.3)*, Ius romanum, 2019/2, 583-595.
- PRADO RODRÍGUEZ J. C., *Estudio sobre la actio utilis referida en D.17.1.40 (Paul. 9 ad ed.) su*

- alcance en el Código Civil de Bello*, Ius et Praxis, 25.1 (2019), 251-284.
- RUGGIERO L.C., *Notas sobre atipicidade contratual romana: o caso do 'commodatum'*, Arch. Giur. Sass., 24.2 (2019), 235-248.
- STANKOVIĆ E. - VLADETIĆ S. - SOVRLIĆ M., *Lease of Residential Buildings and Dwellings in Ancient Rome*, Ius romanum, 2019/2, 506-518.
- STOCKEBRAND A.W., *En torno a la perspectiva accional de la "experiencia jurídica romana", a propósito de D. 2.14.17 pr. (Paul. 3 ad ed.)*, Interpretatio Prudentium, 4.2 (2019), 35-60.
- STOCKEBRAND A.W., 'rec.' a Scarcella A.S., *La rerum alternatio nelle obbligazioni romane*, I, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 259-268.
- TRITREMME D., *Fünf Modelle zur Haftung des conductor für das Verhalten anderer Personen bei der locatio conductio rei*, RIDA, 66 (2019), 229-246.
- WEGMANN STOCKEBRAND A., 'Contrahere obligationem' en el derecho romano clásico, Revista de Derecho (Valdivia), 32.1 (2019), 9-28.
- WEGMANN STOCKEBRAND A., *¿Re obligamur, cum res ipsa intercedit? Sobre el así llamado contrato real de Modestino*, Revista Chilena de Derecho, 46.3 (2019), 669-689.
- d) Successioni**
- AQIFI B. - EMINI A., *The System of Inheritance according to the Canon of Lek Dukagjini*, Ius romanum, 2019/2, 793-798.
- ARJAVA A., 'rec.' a Galgano F., *Attività normative e resistenze della pratica nell'Oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 302-305.
- BALDUS C., 'rec.' a Domisch J., *Zur Frage eines Besitzübergangs auf den Erben im klassischen römischen Recht*, Duncker & Humblot, Berlin 2014, Interpretatio Prudentium, 4.2 (2019), 425-435.
- FELICI M., *Risvolti problematici relativi allo sviluppo dei lasciti di provviste alimentari*, Arch. Giur. Sass., 24.2 (2019), 75-96.
- FRUNZIO M., *Atilicino e l'institutio heredis del servus 'sine libertate'*, AG, 151.4 (2019), 879-912.
- HERRERO MEDINA M., *Función de las primitivas formas testamentarias*, AG, 151.4 (2019), 999-1040.
- KÖSTNER E., *Geschlechterrollen im römischen Erbrecht im Spiegel des zeitgenössischen Gerechtigkeitsverständnisses und am Beispiel der Lex Voconia*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Gent, June 21-24, 2017), edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 177-195.
- LÓPEZ GÜETO A., 'rec.' a Guasco A., *L'indegnità a succedere: tra bona ereptoria e diritto di rappresentazione*, Satura, Napoli 2018, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 305-319.
- MEDEROS A.S., *Evolución en las formas aceptadas para testar*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 2 (2019).
- RUGGIERO I., *I privilegi dei militari in tema di successioni dalle costituzioni imperiali alle leges barbarorum*, BIDR, 113 (2019), 237-257.
- e) Processo**
- BENOIST S. - GANGLOFF A., *Culture politique impériale et pratique de la justice: Regards croisés sur la figure du prince «injuste»*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Gent, June 21-24, 2017), edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 19-48.
- CARUCCI M., *The Spectacle of Justice in the Roman Empire*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Gent, June 21-24, 2017), edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 212-234.
- CORDA I., *Osservazioni a margine dell'interdetto quo ex castello: il ruolo del castellum aquae nella distribuzione delle acque condotte*, BIDR, 113 (2019), 211-235.
- D'ANGELO G., *Sul regime classico dell'indefensio nelle azioni nossali*, AUPA, 62 (2019), 175-194.
- DAALDER E., *The Decreta and the Imperiales Sententiae of Julius Paulus: Law and Justice in the Judicial Decisions of Septimius Severus*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Gent, June 21-24, 2017), edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 49-67.
- ДИАС БАУТИСТА КРЕМАДЕС А.А. [DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A.A.], *Изпълнение на решения с присъждане на парична сума в "VII Partidas" = Enforcement of Monetary Judgments in "VII Partidas"*, Ius romanum, 2019/1, 399-420.
- DONADIO N., *La confutazione della testimonianza scritta tra precettistica retorica e prassi processuale in età flavia*, RIDA, 66 (2019), 63-96.
- GONZÁLEZ-PALENZUELA GALLEGO M.T., 'rec.' a Garbarino P., *La questione di competenza nel pro-*

- cesso civile romano, Jovene, Napoli 2018, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 350-373.
- ISRAELOWICH I., *Land surveyors and the Roman court*, RIDA, 66 (2019), 135-152.
- MAIER G.H., *Prätorische Bereicherungsklagen*², De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783111667553.
- MILOTIĆ I., *Roman Arbitration Private or Public Dispute Resolution?*, Ius romanum, 2019/2, 328-352.
- PAVON P., *La femme: objet et sujet de la justice romaine*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)*, edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 196-211.
- СКИАВО С. [SCHIAVO S.], Оспорване на фалшив документ и *exceptio non numeratae pecuniae: duo triconum suffugia* = *Contest of False Document and exceptio non numeratae pecuniae: duo triconum suffugia*, Ius romanum, 2019/1, 251-276.
- SCHIAVON A., *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, ISBN 9788893916790.

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

- PAPAGIANNI E.S., 4.1. *Byzantine law: a new legal system on an ancient foundation*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 190-193.
- PAPAGIANNI E.S., 4.2. *Canon law and its status in the Byzantine legal system*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 193-197.
- PAPAGIANNI E.S., 4.3. *Legislation*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 197-206.

b) Diritto privato

- NIKOLIĆ D., *Offenses against Property and Physical Integrity of the Person in the Byzantine Ecloga and the Earliest Slavonic Legal Code Zakon Sudnyi Lyudem*, Ius romanum, 2019/2, 784-792.

c) Diritto pubblico e penale

- BRANDES W., 5.2. *Basic features of government (7th-15th centuries)*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 220-229.
- BRANDES W. - HALDON J.F., 5.3. *State budget*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 229-233.
- HALDON J.F., 1.5. *Public finances and taxation*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 131-136.
- LEPPIN H., 5.1. *Central civil institutions*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 214-220.
- MÜLLER A.E., 5.4. *The chancellery, public documents and the written culture of the administration*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 234-236.
- PAPAGIANNI E.S., 4.4. *Courts and justice*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 206-211.
- PAPAGIANNI E.S., 4.5. *Notaries and legal documents*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 212-213.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

- CHEYNET J.C., 1.4. *Emperor, elite and subjects*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden Boston, 2019, 125-131.
- DI COSMO A.P., *Sociologia della veste e fenomenologia della regalità. I 'basileis' ed i segni d'eccellenza del rango*, RHOT (THAM), 23 (2019), 8-66.
- FRANCISCO H., *Identidad religiosa y autoridad política en el Martirio de Zebinas (BHO 531, BHG 942): circulación y adaptación de motivos polémicos entre Bizancio y la Persia sasánida*, AHAMM, 53 (2019), 53-67.

- HALDON J.F., 1.1. *The idea of empire and emperor: introduction*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 109-113.
- HASSE-UNGEHEUER A., 2.3. *Portrait of an emperor: Justinian I*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 152-154.
- LILIE R.J., 1.2. *The concept of the emperor*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 114-119.
- LILIE R.J., 2.1. *The Byzantine view of the state: the state and the imperial monarchy*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 137-149.
- LILIE R.J., 2.4. *Portrait of an emperor: Basil II*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 154-156.
- PRINZING G., 2.6. *Portrait of an emperor: Manuel II Palaiologos*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 159-161.
- TOUGHER S., 1.3. *The Byzantine court: emperors, empresses, eunuchs and court culture*, in *History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements*, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 119-125.
- e) Raccolte di scritti e atti di convegni**
- DIRITTO PENALE E PROCESSO**
- BERNAD SEGARRA L., *La mujer y el delito de rapto en el edicto de Teodorico y la legislación de Justiniano*, in *La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, editores M.A.S. Mollá Nebot - J.M. Llanos Pitarch, Dykinson, Madrid 2019, 237-263.
- BOTTA F., *Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica*, in *Donne e Diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Edizioni AV, Cagliari 2019, 77-88.
- CEGLIA L., *La sacertà come 'spogliatoio' della sovranità*, *Diritto@Storia*, 18 (2019).
- CENTOLA D.A., *Riflessioni sull'indulgentia criminum nella tarda antichità*, *KOINONIA*, 43 (2019), 505-516.
- CHERCHI A., *Donne e lavoro minerario nella Roma imperiale*, in *Donne e Diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Edizioni AV, Cagliari 2019, 149-190.
- COSTABILE F., *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Traiano nei processi contro i cristiani*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 22 (2019), fasc. 24, 273-308.
- GIGLIO S., *Principii e caratteri della «cognitio» criminale romana*, *RDR* 19 (2019).
- GLIGIC S., *Adultery in Ancient Roman and Greek Law*, *Ius romanum*, 2019/2, 739-751.
- LAMBERTINI R., *Poteva il marito perdonare la moglie adultera nel diritto romano tardoantico?*, *KOINONIA*, 43 (2019), 587-599.
- MANDAS A.M., *Donne e processo. Alcune considerazioni sul caso Indicia*, in *Donne e Diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Edizioni AV, Cagliari 2019, 107-147.
- MANDAS A.M., *Neque torqueri neque damnari. Sul divieto di torturare e condannare a morte la donna incinta*, in *Donne: libertà, diritti e tutele*, a cura di M.V. Sanna - M. Masia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 219-233.
- MATAIX FERRÁNDIZ E., *De incendio ruina naufragio rate nave expugnata. Origins, context and legal treatment of shipwrecking in Roman law*, *RIDA*, 66 (2019), 153-196.
- PÉREZ CARRANDI J., *Protección penal del emperador. El caso de Tiberio*, *Ars Boni et Aequi*, 15.2 (2019), 131-146.
- PULITANÒ F., *Per uno studio del crimen expilatae hereditatis: considerazioni palingenetiche su D. 47, 19, BIDR*, 113 (2019), 259-280.
- SANNA M.V., *Donne quae quaestum corpore faciunt e donne honoratae - Corpi pericolosi e corpi in pericolo*, in *Donne e Diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Edizioni AV, Cagliari 2019, 89-106.
- SIRKS B., *Misericordia in 5th-6th Century Gaul?*, *KOINONIA*, 43 (2019), 633-640.
- SITEK B., *De concussionibus advocatorum sive apparitorum. About tax collectors extortion*, *Diritto@Storia*, 18 (2019).
- VINCI M., *Appunti in tema di falso monetario in epoca presillana*, *BIDR*, 113 (2019), 281-300.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

- AMUNÁTEGUI PERELLÓ C., *La validez en la ley arcaica. Reflexiones comparativas respecto de las Doce Tablas y las leyes regiae*, Revista de Derecho (Valdivia), 32.2 (2019), 9-16.
- RINOLFI C.M.A., «Rex, quia potentissimus». *Il re romano tra diritto e religione*, Diritto@Storia, 18 (2019).

b) Repubblica

- BUONGIORNO P., *Sempronianum senatus consultum*, Arch. Giur. Sass., 24.2 (2019), 59-74.
- DROGULA F.K., *Cato the Younger. Life and death at the end of the Roman republic*, Oxford University Press, Oxford-New York 2019, ISBN 9780190869021.
- FACCIUTTO-KAED A., *Justificación ciceroniana del estado de excepción. El caso Pro Milone*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 2 (2019).
- GROSSE BEILAGE M., *Four Observations on Mark Antony and the Triumviral Narrative*, The Ancient History Bulletin, 33.3-4 (2019), 142-148.
- PELLOSO C., *La dittatura tra modello romano, neo romano e italico*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- PINA POLO F., *La res publica Romana: instituciones y participación popular*, Anuario Digital de la Escuela de Historia-UNR, 31 (2019).
- Sulla. Politics and Reception*, a cura di A. Eckert - A. Thein, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110618099.

c) Principato

- ARCARIA F., *Giurisdizione e processo in età traianea*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 223-252.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Augusto*, BIDR, 113 (2019), 375-385.
- CASTAGNO J.P., 'rec.' a Turcan R., *Tiberio*, Ateneo, Buenos Aires 2018, Anuario Digital de la Escuela de Historia-UNR, 31 (2019).
- COPPOLA BISAZZA G., *Traiano e la presunzione d'innocenza*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 253-272.
- DRINKWATER J.F., *Nero. Emperor and Court*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2019, ISBN 9781108472647.
- GARBARINO P., *Augusto, Vespasiano e la solutio legibus*, KOINONIA, 43 (2019), 435-443.
- HECKETSWEILER L., *Auguste et la puissance tribunicienne*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- LOVATO A., *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 209-222.

- MARCONE A., *Augusto e la rinuncia al potere autocratico*, BIDR, 113 (2019), 407-416.
- MAYER I OLIVÉ M., *Tanta, quanta sunt (Plin., Pan. 25, 1). La actitud de Plinio ante la justicia y la personalidad de Trajano*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 139-166.
- RIZZELLI G., *Augusto, il giuridico, la legge*, BIDR, 113 (2019), 387-406.

d) Dominato

- BASSANELLI SOMMARIVA G., *La misericordia dell'imperatore nel Codex Theodosianus*, KOINONIA, 43 (2019), 495-504.
- DURSI D., *Il pretore nel VI secolo d.C.: un'analisi di Cj. I, 39*, KOINONIA, 43 (2019), 205-224.
- MARTINUZ A., *La crisis del Siglo III. Camino hacia el Dominado*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 2 (2019).
- MOSER M., 2.2. *Portrait of an emperor: Constantine I*, in *History and Culture of Byzantium*, Brill's New Pauly Supplements, vol. X, edited by F. Daim, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, 149-152.
- PRENNER A., *Stilicone e l'Illirico dopo la morte di Teodosio: le testimonianze di Zosimo e Claudiano*, KOINONIA, 43 (2019), 49-60.

e) Opere varie e generali

AMMINISTRAZIONE E FISCO

- ГАРБАРИНО П. [GARBARINO P.], Константин и забраната за администраторите да действат 'ad acquisi' = *Constantin and the Prohibition for Administrators to proceed 'ad acquisi'*, Ius romanum, 2019/2, 151-180.
- HERZ P., *Zwischen Theorie und Wirklichkeit: Römische Sicherheitsgesetze und ihre Realisierung*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)*, edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 157-174.
- IVANOV S., *Collection of Taxes and Public Revenues Performed by Publicani in Roman Republic*, Ius romanum, 2019/2, 411-422.
- МАТИНЕС ДЕ МОРЕНТИН ИАМАС М.Л. [MARTINEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L.], *Pecunia communis municipium*. Финансирането на муниципиеите в Испания = *Pecunia Communis Municipium. The Financing of the Municipalities in Hispania*, Ius romanum, 2019/1, 156-170.
- MATEO SANZ A., 'rec.' a Cherchi A., *De metallis et metallariis. Ricerche sulla legislazione mineraria*

- tardoantica, AV, Cagliari 2017, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 276-301.
- MOZ CALDAS A., *Fiscus, patrimonium, res privata. A administração financeira no dealbar do Principado*, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 66-98.
- PALMA A., *Res publica ↔ res privata: L'uso delle categorie privatistiche nella costruzione del diritto delle strutture amministrative romane nel primo principato*, Ius romanum, 2019/2, 47-56.
- PERELMAN FAJARDO M., *Estado y aristocracia en el Imperio romano: la cuestión del colonato*, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Sagreti", 19 (2019), 19-33.
- PULIATTI S., *La disciplina delle spese ludiche a Roma nel tardoantico*, Ius romanum, 2019/2, 57-75.
- PULIATTI S., «Tribunal excogitatum principatus est par ceteris»: Traiano, il processo fiscale e l'immagine dell' 'optimus princeps', Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 309-324.
- QUEIROZ DE MORAES B., *A (ir)revogabilidade dos leilões fiscais em Roma por melhor oferta posterior: breve exegese de D. 49, 14, 50 e P.Oxy. 2269*, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 99-134.
- РОДРИГЕС ЛОПЕС P. [RODRÍGUEZ LÓPEZ R.], *Debitorum publicorum. Едно средство за renovatio imperii = Debitorum publicorum. An Instrument for the renovatio imperii*, Ius romanum, 2019/1, 171-187.
- SADOWSKI P., *Dispositions légales concernant les ponts dans la législation de Justinien*, Ius romanum, 2019/2, 208-231.
- STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA**
- a) Religione**
- BERTHELET Y., *Religion et vie politique sous la République romaine. L'exemple de la divination publique*, Pallas, 111 (2019), 41-63.
- BOCH V., *Dámaso y los paganos de Roma. Problemática en torno a la coyuntura*, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Sagreti", 19 (2019), 1-18.
- COSTABILE F., *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Traiano nei processi contro i cristiani*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 273-308.
- DALLA ROSA A., *Les aspects religieux de l'exercice du pouvoir impérial*, Pallas, 111 (2019), 65-76.
- DÍAZ ARAUJO M., *Los nomina barbara en textos y artefactos mágicos de la Antigüedad Tardía: el caso de Iaô*, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Sagreti", 19 (2019), 67-80.
- DIMOVSKI D. - ARSIĆ A., *Differences between People as the Basis for Violence from Ancient Rome to Nowadays*, Ius romanum, 2019/2, 395-410.
- FRIJA G., *Cultes impériaux et pouvoir impérial: diffusion et circulation des cultes des empereurs dans le monde romain*, Pallas, 111 (2019), 77-94.
- HEID S., *Gab es in Rom eine Gemeinde der Quartodezimaner?*, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 114.1-2 (2019), 5-26.
- HUET V., *Images, rituel sacrificiel et pouvoir dans le monde romain*, Pallas, 111 (2019), 199-225.
- LÖHR W., *Die Confessiones Augustins – ein autobiographisches Projekt in der Spätantike*, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 114.3-4 (2019), 159-187.
- MARCO SIMÓN F., *Tendencias recientes en la investigación sobre las religiones antiguas*, Anuario Digital de la Escuela de Historia-UNR, 31 (2019).
- MIANO D., *Divinités conceptuelles et pouvoir dans le polythéisme romain*, Pallas, 111 (2019), 95-111.
- NOCE E.L., *Máximo de Turín y el combate del paganismus: refutación de un mito historiográfico*, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Sagreti", 19 (2019), 54-66.
- SACCO L., *Brevi considerazioni storico-religiose sul cinctus Gabinus*, Diritto@Storia, 18 (2019).
- SCHAAF I., *Opfertod und Todessuche als Exempel in Antike und Christentum*, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 114.1-2 (2019), 27-42.
- SPROLL H., «A cubiculo Augustorum». *Die Metapher von der Berufung des Augustus zum Seher der Theophanie im paganen Mythos und zum Diener an der verheißenen Incarnation des Logos im Theologumenon des römisch-christlichen Gründungsnarrativs*, ZSKG, 113 (2019), 187-208.
- VAN HAEPEREN F., *Cultes publics, agents culturels et pouvoir à Rome*, Pallas, 111 (2019), 137-151.
- b) Società e costume**
- ERDKAMP P., *War, Food, Climate Change, and the Decline of the Roman Empire*, Journal of Late Antiquity, 12.2 (2019), 422-465.
- FRANCIOSI E., *Il regime giuridico delle venationes nel mondo romano*, Ius romanum, 2019/2, 76-93.
- GRILLONE A., *Nuove riflessioni sugli impianti termali privati nei primi secoli dell'impero: conflittualità inter-prediali e oneri organizzativi nella loro messa a profitto*, Roma e America, 40 (2019), 391-416.

PEPPE L., *Donne e identità civica in Roma antica [con un ricordo di Paolo Maria Vecchi]*, in *Donne e Diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Edizioni AV, Cagliari 2019, 21-52.

STONER J., *The Cultural Lives of Domestic Objects in Late Antiquity*, Brill, Leiden 2019, ISBN 9789004386877.

The Cultural History of Augustan Rome. Texts, monuments, and topography, edited by M.P. Loar - S.C. Murray - S. Rebeggiani, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ISBN 9781108480604.

TREGGIARI S., *Servilia and her family*, Oxford University Press, Oxford 2019, ISBN 9780198829348.

VON LÜPKE A., *Sklavennatur und Menschennatur im politischen Denken des Aristoteles. Natural Slaves and Human Nature in Aristotle's Political Philosophy*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110646993.

c) *Economia*

CASELLI G.P., *Roma, la Cina e la via della seta*, Diritto@Storia, 18 (2019).

D'ALESSIO P. [D'ALESSIO R.], Теорията на Прокул за икономическите цели на парите = *Proculus' Doctrine on the Economic Purposes of Money*, *Ius romanum*, 2019/1, 99-120.

ФЕРНАНДЕС ДЕ БУХАН А. [FERNANDEZ DE BUJAN A.], Паричната икономика и пазарът = *Monetary Economy and the Market*, *Ius romanum*, 2019/1, 51-62.

LAMBOGLIA R., *Debates actuales en torno a la economía del Principado, las crisis y las transformaciones en el periodo tardío*, Anuario Digital de la Escuela de Historia-UNR, 31 (2019).

НИКОЛЕ К. [NICOLET C.], Промените в цените и „количествената теория за парите“ в Рим от Цицерон до Плиний Стари = *Price Variations and the "Quantitative Theory of Money" in Rome, from Cicero to Pliny the Elder*, *Ius romanum*, 2019/1, 63-98.

RAEPSAET G., 'rec.' a Derron P., *Économie et inégalité. Ressources, échanges et pouvoir dans l'Antiquité classique*, Fondation Hardt, Vandoeuvres-Genève 2017, L'antiquité classique, 88 (2019), 347.

SÁNCHEZ VENDRAMINI D.N., 'rec.' a Andreau J., *The Economy of the Roman World*, Michigan Classical Press, Ann Arbor 2015, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Sagreti", 19 (2019), 81-85.

d) *Storia militare*

LEE A.D., *Food Supply and Military Mutiny in the Late Roman Empire*, *Journal of Late Antiquity*, 12.2 (2019), 277-297.

LLANTÉN QUIROZ N.F. - PENNA ÓRDENES N.E., *La jupiterización de los signa militaria: cambios simbólicos en la estructura socio-militar romana*, *Nova Tellus*, 37.2 (2019), 85-105.

PÉREZ CARRANDI J., *Algunas cuestiones de derecho militar romano. Los milites effeminatos*, *RFD-UNAM*, 69.274.2 (2019), 823-854.

SÁEZ GEOFFROY A., *Acceso y uso de información militar en época Antonina: una aproximación al libro X del epistolario de Plinio el Joven*, *Limes*, 30 (2019), 157-179.

WIJNENDAELE J.W.P., *Late Roman Civil War and the African Grain Supply*, *Journal of Late Antiquity*, 12.2 (2019), 298-328.

e) *Ideologie, politica, storiografia, ecc.*

ANDO C., *Substantive Justice in Provincial and Roman Legal Argument*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)*, edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 138-156.

BERLAN-BAJARD A., *Images, spectacles et pouvoir à Rome. Les scènes historiques et mythologiques dans les munera*, Ausonius, Bordeaux 2019, ISBN 9782356132529.

BONO F., *The Value of the Stability of Law: A Perspective on the Role of the Emperor in Political Crises*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)*, edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 68-85.

DI COSMO A.P., *Le insegne ed i riti d'ascesa degli imperatori. Senso e significatività dei segni dell'eccellenza da Costantino a Valentiniano I*, *AHAMM*, 53 (2019), 33-51.

GIOMARO A.M., *Il Traiano 'illuminista' di Vittorio Alfieri*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 22 (2019), fasc. 24, 335-356.

GRAMMATICO G., *La noción de frontera en la antigua Hélade. Análisis de algunos fragmentos heraclíteos*, *Limes*, 30 (2019), 255-271.

HURLET F., *Justice, Res Publica and Empire: Subsidiarity and Hierarchy in the Roman Empire*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)*, edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 122-137.

- JARA HERRERO J., *Uso y abuso de la religión en la geoestrategia política de Cleómenes I*, AHAMM, 53 (2019), 7-19.
- LICANDRO O., *Sovranità, cittadinanza, persona e territorio in un impero preglobale. Da Augusto ai Severi*, BIDR, 113 (2019), 331-358.
- LUCREZI F., *Iustitia super principem, super arma, super leges. La giustizia di Traiano in Dante*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 327-334.
- MAYER I OLIVÉ M., *Tanta, quanta sunt (Plin., Pan. 25, 1). La actitud de Plinio ante la justicia y la personalidad de Trajano*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 139-166.
- MAZZA M., *'Optimus princeps': epilegomena ad una nuova critica della Giustizia di Traiano*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 357-379.
- MORENO LEONI A.M., *'rec.'* a Sierra Martín C., *Tucidides Archaiologikós. Grecia antes de la Guerra del Peloponeso*, Libros Pórtico, Zaragoza 2017, Nova Tellus, 37.2 (2019), 229-233.
- NIGRO C.F., *'rec.'* a Wallace Hadrill J.M., *El Occidente bárbaro 400-1000*, Sílex, Madrid 2014, Scriptorium, 20 (2019), 37-40.
- RAVEGNANI G., *L'età di Giustiniano*, Carocci, Roma 2019, ISBN 9788843098316.
- REDONDO SÁNCHEZ J.M., *El discurso anticolonialista en la retórica clásica griega: la polémica entre Alcídamante e Isócrates sobre Mesenia*, AHAMM, 53 (2019), 21-31.
- RIPOLL FR., *'rec.'* a Balmaceda C., *Virtus Romana. Politics and Morality in the Roman Historians*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2017, L'Antiquité Classique, 88 (2019), 272.
- RIPOLL FR., *'rec.'* a *Mujer y poder en la antigua Roma*, a cura di G. Bravo Castañeda - S. Perea Yébenes - F. Fernández Palacios, Signifer Libros, Madrid-Salamanque 2018, Vita latina, 200 (2019), 208-210.
- ROBERTSON RODRÍGUEZ E., *'rec.'* a Blok J., *Citizenship in Classical Athens*, Cambridge University Press, Cambridge 2017, Limes, 30 (2019), 288-293.
- ROBERTSON RODRÍGUEZ E., *'rec.'* a Donoso Johnson P., *Recepción histórica y política de las Historias de Tucídides. Algunos casos en lengua hispana*, PUCV, Valparaíso 2018, Limes, 30 (2019), 294-296.
- SPINA A., *'rec.'* a Michels C., *Antoninus Pius und die Rollenbilder des römischen Princeps*, De Gruyter, Berlin-Boston 2018, Interpretatio Prudentium, 4.1 (2019), 268-274.
- WIEBER M., *Legal Education, Realpolitik, and the Propagation of the Emperor's Justice*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)*, edited by O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden-Boston 2019, 86-102.
- f) Studi vari e di carattere generale**
- BARATTA G., *Iustitia dicitur... erga parentes pietas (Cic., Part. Or. 78): il riflesso nella monetazione traiana*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 167-180.
- BENACCHIO STREETER F., *'rec.'* a Gallego J., *La pólis griega. Orígenes, estructuras, enfoques*, UBA, Buenos Aires 2017, Limes, 30 (2019), 285-287.
- CASTRO D., *'rec.'* a Duplá Ansuategui A. - Dell'Elicine E. - Pérez Mostazo J., *Antigüedad clásica y naciones modernas en el Viejo y en el Nuevo Mundo*, Polifemo, Madrid 2018, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Sagretí", 19 (2019), 86-90.
- HARRIS W.V., *Il potere di Roma. Dieci secoli di impero*, Carocci, Roma 2019, ISBN 9788843094811.
- Language and Nature in the Classical Roman World*, edited by G. Pezzini - B. Taylor, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ISBN 9781108480666.
- MACHMUDZODA M., *La giurisprudenza romana e la difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Roma e America, 40 (2019), 21-28.
- Mare nostrum – mare meum. Wasserräume und Herrschaftsrepräsentation*, O. Schelske - C. Wendt (Hg.), Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2019, ISBN 9783487158075.
- MEURER T.L., *Vergangenens verhandeln. Negotiating the Past: Late Ancient Discourse on Status among the Senatorial Elites of Gaul and Italy*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110643275.
- PINNA CABONI B., *Iustitia: un principio astratto nell'iconografia dei fregi degli ambienti giudiziari nel Foro di Traiano a Roma?*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 22 (2019), fasc. 24, 55-112.
- Roman Roads. New Evidence - New Perspectives*, edited by A. Kolb, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110618693.
- SANTANGELO F., *Roma repubblicana. Una storia in quaranta vite*, Carocci, Roma 2019, ISBN 9788843095841.
- SCHUIDEL W., *Escape from Rome. The Failure of Empire and the Road to Prosperity*, Princeton University Press, Princeton 2019, ISBN 9780691172187.
- TERRENATO N., *The Early Roman Expansion into Italy. Elite Negotiation and Family Agendas*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ISBN 9781108422673.

Transformationen Roms in der Vormoderne, C. Mauntel - V. Leppin (Hg.), Schwabe Verlag – Kohlhammer, Basel-Stuttgart 2019, ISBN 9783170360976.

g) Papirologia

PARSONS P., *La scoperta di Ossirinco. La vita quotidiana in Egitto al tempo dei Romani*, Carocci, Roma 2019, ISBN 9788843095117.

b) Epigrafia e paleografia

CASSIERI N. - GREGORI G.L. - REFALO-BISTAGNE J.-B., *Le ultime acquisizioni dal teatro di Terracina e l'eccezionale iscrizione del triumviro M. Emilio Lepido*, MEFRA, 131.2 (2019).

Pompejanische Wandinschriften, edited by R. Wachter, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110649437.

2020

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti
 DUVAL F., *La traduction à casus du Code de Justinien. Édition critique du livre II*, École nationale des Chartes, Paris 2020, ISBN 9782357231542.

GONZÁLEZ SAAVEDRA B., 'rec.' a Ctesias de Cnido. *Relaciones de la India*, ed. & trad. J.A. Álvarez - B. Pedrosa Núñez, Dykinson, Madrid 2018, Gerión, 38.1 (2020), 336-337.

Il "senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus" del 39 a.C., edizione, traduzione e commento a cura di A. Raggi - P. Buongiorno, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515126373.

MARTÍN-IGLESIAS J.C. - DÍAZ P.C. - VALLEJO GIRVÉS M., *La Hispania tardoantigua y visigoda en las fuentes epistolares: antología y comentario*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2020, ISBN 9788400106676.

ROCCA MONES RUIZ G. - GARAVELLI H.J., *Fuentes directas en la "world web wide" para el estudio del Derecho Romano*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 3 (2020).

TADAJCZYK K., *Epistula Hadriani, Ad Pergamenes'*, Zeszyty Prawnicze, 20.3 (2020), 337-341 [traduzione dal latino al polacco e commento].

TARWACKA A., *O Tunikach z długim rękawem; O tym, że noszenie ich Publius Africanus zarzucił Sulpiciusowi Gallusowi, Aulus Gellius, „Noce attyckie” 6,12 Tekst – Tłumaczenie – Komentarz* [Sulle tuniche a maniche lunghe; sul fatto che Publius Africanus abbia accusato Sulpicius Gallus di indossarle, Aulus Gellius, *Le notti attiche* 6,12: Testo – traduzione – commento], Zeszyty Prawnicze, 20.1 (2020), 291-295.

TARWACKA A., *O Tym, że filozofowie przypisywali karaniu przestępstw trzy przyczyny oraz dlaczego Platon wspominał o dwóch z nich, a nie trzech, Aulus Gellius, Noce attyckie 7,14 Tekst – Tłumaczenie – Komentarz* [Sul fatto che i filosofi ritenessero essere tre i motivi per la punizione dei crimini; e come Platone ne abbia ricordati due, anziché tre, Aulus Gellius, *Le notti attiche* 7,14: Testo – traduzione – commento], Zeszyty Prawnicze, 20.2 (2020), 335-340.

c) Opere palinogenetiche

d) Fonti medievali

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.
*Rechtsgeschichte und Römisches Recht Studienwörterbuch*⁴, hrsg. R. Gamauf - T. Olechowski, Manz Verlag, Wien 2020, ISBN 9783214153960.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

FARGNOLI I., *ACTI 2.0. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos*, Bern 2020, Open Access: https://edit.cms.unibe.ch/unibe/portal/fak_rechtswis/a_dep_grundlagen/inst_roma/content/e367776/index GER.html?preview=preview

FARGNOLI I., *Surfing on the Theodosian Code*, in *ACTI 2.0. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos*, Bern 2020.

KLINGENBERG G. - WIMMER M., *Medienkoffer Römisches Recht*, Manz Verlag, Wien 2020.

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

COURTOIS G., 'rec.' a Henri Lévy-Bruhl, *juriste sociologue*, a cura di E. Chevreau - F. Audren - R. Verdier, Mare et Martin, Paris 2018, RH, 98.1 (2020), 95-97.

Das römische Recht vom Error - Philipp Lotmars opus magnum. Forschungsband zum Kolloquium 2019 an der Universität Bern, a cura di I. Fargnoli - U. Fasel, Stämpfli Verlag AG, Bern 2020, ISBN 9783727245992.

Devoirs, promesses et obligations. Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit à Fribourg (2 au 4 juin 2016), édité par Y. Mausén - P. Pichonnaz, Schulthess Verlag, Zürich 2020, ISBN 9783725588053.

Der Bildungswert des römischen Zivilprozesses für die heutigen Juristen, a cura di I. Fargnoli - U. Fasel, Stämpfli Verlag AG, Bern 2020, ISBN 9783727216541.

Dire la ville en grec aux époques antique et byzantine. Actes du colloque de Créteil, a cura di L. Lopez-Rabatel - V. Mathé - J.-C. Moretti, MOM, Lyon 2020, ISBN 9782356681713.

Mémoires de Trajan, mémoires d'Hadrien, a cura di S. Benoist - C. Hoët-van-Cauwenberghe - A.

- Gautier - R. Poignault, Presses Universitaires du Septentrion, Lille 2020, ISBN 9782757430248.
- MENABRITO PAZ J., 'rec.' a *Hermenéutica de la esclavitud. Actas del XXXVII Coloquio del GIREA*, a cura di R. Martínez Lacy, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon 2018, Nova Tellus, 38.1 (2020), 221-223.
- Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, ISBN 9783161592751.
- NOWAK M., 'rec.' a *En marge du Serment hippocratique. Contrats et serments dans le monde gréco-romain. Actes de la Journée d'étude internationale (Liège, 29 octobre 2014)*, Marganne M.-H. - Ricciardetto A. (dir.), Gnomon, 92 (2020), 5-8.
- Римське право і сучасність. Епідемії в Європі і право: від Риму до COVID-19: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12 черв. 2020 р.), за заг. ред. Є.О. Харитоновна [Rym's'ke pravo i sučasnist'. Epidemij v Evropi i pravo: vid Rymu do COVID-19: materialy Mižnar. nauk.-prakt. konf. (m. Odessa, 12 červ. 2020 r., za zag. red. E.O. Kharitonova); *Diritto romano e contemporaneità. Epidemie in Europa e il diritto: da Roma al COVID-19: relazioni al Convegno scientifico-pratico internazionale (Odessa, 12 giugno 2020)*], a cura di E.O. Kharitonov], Феникс, Одеса [Odessa] 2020, ISBN 9789669285645.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di M. Del Tufo - F. Lucrezi, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 366-374.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2019, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 381-385.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, a cura di P. Bonin - N. Hakim - F. Nasti - A. Schiavone, Giappichelli, Torino 2019, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 386-392.
- Zur kritischen Funktion von Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie. Symposium zu Ehren von Marcel Senn*, hrsg. U. Babusiaux, Schulthess Verlag, Zürich 2020, ISBN 9783725581740.
- b) Studi in onore**
- «Academica Libertas». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, ISBN 9782503584492.
- BASDEVANT-GAUDEMET B., 'rec.' a *Liber amicorum, Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, a cura di E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, RH, 98.1 (2020), 90-94.
- SANS B. - VANHALME C., *A l'école de l'Antiquité. Hommages à Ghislaine Viré*, Latomus, Bruxelles 2020, ISBN 9789042941502.
- c) Pubblicazioni varie**
- Cittadinanza e nazione nella storia europea. Citoyenneté et nation dans l'histoire européenne*, a cura di L. Gagliardi - D. Kremer, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, ISBN 9788828818458.
- Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, ISBN 9783110716450.
- Être citoyen romain dans le monde grec au IIe siècle de notre ère*, a cura di G. Frija, Ausonius, Bordeaux 2020, ISBN 9782356133472.
- Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, voll. I-II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, ISBN 9788417445768.
- Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, ISBN 9783110639667.
- Interreligiöse Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, ISBN 9783110551242.
- KNÜTEL R., *Ausgewählte Schriften*, herausgegeben von H. Altmeppen - S. Lohse - I. Reichard - M.J. Schermaier, C.F. Müller, Heidelberg 2020, ISBN 9783811452695.
- Principle and Pragmatism in Roman Law*, edited by B. Spagnolo - J. Sampson, Hart Publishing, Oxford 2020, ISBN 9781509938957.
- Roman Law and Economics. Volume II: Exchange, Ownership, and Disputes*, edited by G. Dari-Mattiacci - D.P. Kehoe, Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 9780198787211.
- Roman Law before the Twelve Tables. An interdisciplinary Approach*, edited by S.W. Bell - P.J. du Plessis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2020, ISBN 9781474443968.
- “Senatus consultum ultimum” e stato di eccezione. Fenomeni in prospettiva*, a cura di P. Buongiorno,

- Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515126472.
- Storia mitica del diritto romano, a cura di A. McClintock, Il Mulino, Bologna 2020, ISBN 9788815286079.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Casavola F.P. - Annunziata D. - Lucrezi F., *Isola sacra. Alle origini della famiglia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 374-379.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

- АКИНФИЕВА В.В. - ВОРОНЦОВ С.Г. [AKINFIEVA V.V. - VORONTSOV S.G.], Публичное, частное, гражданское и гражданское право: содержание понятий в древнеримских и современных доктринальных источниках = *Public, Private, Civil Law, and ius civile: Content of the Concepts in Ancient Roman and Modern Doctrinal Sources*, Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2020/48, 226-247.
- BAVUSIAUX U. - ALONSO J.L., *Römisches Privatrecht. Skript HS 2020 / FS 2021*, Schulthess Verlag, Zürich 2020, ISBN 2270000712434.
- BALTRUSCH E., *Recta ratio und varietas opinionum: Cicero, Karneades und die Gerechtigkeit, in Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzel, De Gruyter, Berlin 2020, 34-47.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *Principi di diritto privato romano. Introduzione metodologica agli studi giuridici. Edizione ampliata ed integrata con materiali on line*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892136205.
- BELLODI ANSALONI A., *Scienza giuridica e retorica forense*³, Maggioli, Bologna 2020, 9788891641373.
- CAÑIZARES-NAVARRO J.B., *Manual Práctico de Derecho romano*, Dykinson, Madrid 2020, ISBN 9788413247939.
- CASCIONE C., *Civitas, libertas und die Grundlagen des römischen Rechts, in Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzel, De Gruyter, Berlin 2020, 9-19.
- CASTRESANA A., *Derecho romano. El arte de lo bueno y de lo justo*, Tecnos, Madrid 2020, ISBN 9788430979653.
- CERAMI P., 'Ius est ars boni et aequi'. Un riesame della definizione celsina, RGDR, 34 (2020).
- DI PIETRO A., *El método de los juristas romanos*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 3 (2020).
- ДОЖДЕВ Д.В. [DOŽDEV D.V.], Римское частное право: Учебник [Rimское častnoe pravo: Učebnik; Diritto romano privato: Manuale]. Норма, Москва [Mosca] 2020, ISBN 9785917685069.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho Público Romano*²³, Civitas, Pamplona 2020, ISBN 9788413460550.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho Romano*⁴, Aranzadi, Pamplona 2020, ISBN 9788413450506.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Fundamentos de derecho romano*, Centro de Estudios Financieros, Madrid 2020, ISBN 9788445440858.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN F., *El Derecho, creación de Roma. Meditaciones universitarias de un Académico*, Dykinson, Madrid 2020, ISBN 9788413247090.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN F. - GARCÍA GARRIDO M.J., *Fundamentos clásicos de la democracia y la administración*², Editorial Universitas, Madrid 2020, ISBN 9788479915162.
- FUENTESECA M., *Lectioes*, J.M. Bosch Editor, Vallirana (Barcelona) 2020, ISBN 9788412231458.
- GIMÉNEZ-CANDELA T., *Derecho privado romano*², Tirant lo Blanch, Valencia 2020, ISBN 9788413781105.
- GUTIÉRREZ MASSON, L., *Andar y desandar el Derecho Romano*, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid 2020, ISBN 9788489552159.
- JACOB R., *Les formes premières du droit en Occident. La parole impériale*, t. 1, PUF, Paris 2020, ISBN 9782130824510.
- JOŃCA M., *Prawo rzymskie. Mirabilia [Diritto romano. Mirabilia]*, C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 9788381584432.
- KASER M. - KNÜTEL R. - LOHSSE S., *Römisches Privatrecht. Juristische Kurz-Lehrbücher*²², C.H. Beck, München 2020, ISBN 9783406744129.
- КОФАНОВ А.А. [KOFANOV L.L.], Система римского публичного права эпохи Республики и Принципата [Sistema rimskogo publicnogo prava epokhi Respubliki i Principata; Sistema del diritto romano pubblico nella Repubblica e nel Principato], Индрик, Москва [Mosca] 2020, ISBN 9785916745658.
- LABRUNA L., *Okko, der große Ciceronianer*⁴, in *Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko*

- Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 31-33.
- LATTOCCO A., 'rec.' a Licandro O. - Palazzolo N., *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2019, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 364-366.
- LEWANDOWSKI M., 'rec.' a Jońca M., *Prawo rzymskie. Mirabilia [Diritto romano. Mirabilia]*, C.H. Beck, Warszawa 2020, Studia Prawno-ekonomiczne, 115 (2020), 177-180.
- LOHSSE S., *Est tamen etiam media sententia. Vorklassische Losungen und ihr klassisches Schicksal - eine Betrachtung am Beispiel der Verbindungslehren*, in *Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 57-65.
- MANTOVANI D., *Derecho, cultura y sociedad de la Roma antigua*, trad. spagn. L. Gutiérrez Masson, Comares, Granada 2020, ISBN 9788413690353.
- MARTINI R. - PIETRINI S. - AGNATI U., *Appunti di diritto romano privato*⁴, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2020, ISBN 9788813373788.
- MEYER-PRITZL R., *Begrüßung und Einleitung*, in *Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 1-6.
- MÖLLER C., *Diskussionsbeitrag zum Vortrag von Constantin Willems, Quod certatum est apud veteres, nos decidimus: Justinian als Jurist*, in *Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 88-92.
- PERIÑÁN GÓMEZ B., *Prontuario de jurisprudencia romana*, Comares, Granada 2020, ISBN 9788413690438.
- RAINER J.M., *Fragen zur Civitas, libertas und die Grundlagen des Römischen Rechts*, in *Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 20-28.
- RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *Cinco estudios sobre interpretación jurisprudencial romana*, Andavira, A Coruña 2020, ISBN 9788412248005.
- RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *Disquisiciones romanísticas*, Andavira, A Coruña 2020, ISBN 9788412248098.
- WILLEMS C., *Quod certatum est apud veteres, nos decidimus: Justinian als Jurist*, in *Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 71-87.
- WINKEL L., *Diskussionsbeitrag zum Thema „Kontroversen der kaiserzeitlichen Rechtsschulen und ihre Grundlagen“*, in *Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 66-68.
- b) Studi sulle fonti giuridiche**
- ARCES P., *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio: la trattazione di 'adoptio' e 'adrogatio' nelle 'Notte Attiche' e nelle 'Istituzioni'*, TSDP, 13 (2020).
- ADAME GODDARD J., *La interpretación de textos jurídicos*, Problema, 14 (2020), 175-215.
- BUONGIORNO P., *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, ISBN 9788893918480.
- BUONGIORNO P. - CHERCHI A., *Origine, datazione e contenuto del 'senatus consultum Aferianum'*, Alcune ipotesi su un senatoconsulto enigmatico, TSDP, 13 (2020).
- BUR C., 'rec.' a Irgenshorst T. - Le Doze Ph., *La norme sous la République et le Haut-Empire romains. Elaboration, diffusion et contournements*, Ausonius, Bordeaux 2017, Anabases, 31 (2020), 242-244.
- CERAMI P., *Tus est ars boni et aequi. Un riesame della definizione celsina*, RGDR, 34 (2020).
- FALCONE G., *"Instituere" e "Instruere" in D.1.2.2.43 e il modello del 'Docere respondendo'*, SCDR, 33 (2020), 179-190.
- GARCÍA CAMIÑAS J., *Sobre los juristas romanos como escritores. A propósito de la obra de Dario Mantovani, Les juristes écrivains de la Rome antique, Los juristas romanos como escritores de literatura jurídica*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 519-537.

- КВАШНИН В.А. [KVASHNIN V.A.], Как выглядели Законы XII Таблиц? Некоторые наблюдения над учебной литературой по римскому праву = *What did the Laws of the XII Tables look like? Some Observations on the Educational Literature on the Roman Law*, Проблемы истории, филологии, культуры, 2020/3 (69), 237-246.
- LOSKA E., 'rec.' a McGinn T.A.J., *Table IV of the XII Tables*, Jovene, Napoli 2018, Zeszyty Prawnicze, 20.2 (2020), 343-347.
- MEYER C.H.F., *Römisches und kanonisches Recht kurz und bündig. Zur Epitomierung lateinischer Rechtstexte zwischen Spätantike und Moderne*, Rechtsgeschichte – Legal History (Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte), 28 (2020), 31-66.
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], Произход на понятието за *sanctio* в римското право [Proizkhod na ponatiето za *sanctio* v rimskoto pravo; *Origine del concetto di sanctio nel diritto romano*], in Научни четения на тема „Санкциите в правото“: Сборник доклади [Naučni četenija na tema „Sankciite v pravoto“: *Sbornik dokladi; Studi scientifici sul tema 'Sanzioni nel diritto': Raccolta di relazioni*], Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, София [Sofia] 2020, 263-288.
- PARICIO SERRANO F.J., *Casianos (y más)*, SCDJR, 33 (2020), 103-140.
- PEDONE M., *Intorno ad alcune voci di lessicografia giuridica romea*, TSDP, 13 (2020).
- ПЕТРОВ А.А. [PETROV A.A.], *Lex specialis* и *lex posterior* в Дигестах Юстиниана = *Lex specialis and lex posterior in the Digest*, Вестник Омского университета. Серия: Право, 17.1 (2020), 39-48.
- PIACENTE D.V., *La sapienza giuridica del tardoantico. I. Orientamenti storiografici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, ISBN 9788849544008.
- RODRÍGUEZ DIEZ J.E., *La secuencia didáctica del Digesto: 'de iudicis' y 'de rebus'*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 42 (2020), 167-191.
- SALAZAR REVUELTA M., 'rec.' a Malavé B., *Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario: un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano*, Dykinson, Madrid 2018, RH, 98.3 (2020), 371-377.
- SCIANDRELLO E., *I libri XX-XXII del commentario ulpiano 'ad Sabinum': per un confronto con la struttura dei libri 'ad Vitellium' di Paolo*, TSDP, 13 (2020).
- ТРЕГУБОВ М.В. [TREGUBOV M.V.], Об источниках правообразования в римском частном праве = *About the Sources of Law in Roman Private Law*, Вестник юридического факультета Южного федерального университета, 7.2 (2020), 89-97.
- WILLEMS C., *Quod certatum est apud veteres, nos decidimus: Justinian als Jurist, in Das römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 71-87.
- c) Studi sulle fonti non giuridiche**
- ARCES P., *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio: la trattazione di 'adoptio' e 'adrogatio' nelle 'Notte Attiche' e nelle 'Istituzioni'*, TSDP, 13 (2020).
- BRAVO BOSCH M. J., 'rec.' a Barcia Lago M., *La arena viscosa del foro. El mundo de la justicia ante el espejo de la sátira*, Dykinson, Madrid 2020, Glossae, 17 (2020), 781-784.
- BOSCO M., *La strategia argomentativa nella Pro Cluentio ciceroniana*, Aracne, Roma 2020, ISBN 9788825533569.
- DE GIORGIO J.-P., *César. Guerres. Guerre des Gaules. Guerre civile*, Les Belles Lettres, Paris 2020, ISBN 9782251450520.
- DEL CORE V., *L'explicit del De rebus bellicis: aspetti ideologici, giuridici e linguistici*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.
- DELGADO A.F., *Fiat iustitia imperialis! la celebración de un juicio público en época Justiniana el testimonio de Agatías Escolástico*, RGDR, 34 (2020).
- Ennius' *Annals. Poetry and History*, edited by C. Damon - J. Farrell, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2020, ISBN 9781108481724.
- Euripides-Rezeption in Kaiserzeit und Spätantike*, M. Schramm (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110671650.
- FESTUS, *Kleine Geschichte des römischen Volkes*, herausgegeben und übersetzt von A. Bettenworth - P. Schenk, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110658309.
- GALIMBERTI A., *Rifugiati nella Roma imperiale. Flavio Giuseppe, un sorvegliato speciale*, JUS-online, 6.4 (2020), 200-211.
- GARCEA A., *Tout César. Discours, traités, correspondance et commentaires*, Laffont, Paris 2020, ISBN 9782221192733.
- GARCÍA MAC GAW C., *Colonos africanos: resiliencia, autodeterminación y coacción religiosa, siglos IV-V*, Gerión, 38.1 (2020), 207-226.
- Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VI.1, *Die Literatur im Zeitalter des Theodosius (374-430 n.Chr.)*, Fachprosa, Dichtung, Kunstprosa,

- herausgegeben von J.-D. Berger - J. Fontaine - P. Lebrecht Schmidt, C.H. Beck, München 2020, ISBN 9783406346873.
- Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VI.2, *Die Literatur im Zeitalter des Theodosius (374-430 n.Chr.)*. Christliche Prosa, herausgegeben von J.-D. Berger - J. Fontaine - P. Lebrecht Schmidt, C.H. Beck, München 2020, ISBN 9783406750960.
- Intertextuality in Seneca's philosophical writings*. Routledge monographs in classical studies, edited by M. Garani - A. Michalopoulos - S. Papaioannou, Routledge, Abingdon-New York 2020, ISBN 9780367331511.
- MAREY E., *La notion de loi (lex) selon Isidore de Seville et ses origines romaines*, RIDROM, 24 (2020), 508-539.
- MÖLLER M., *Mensch und Recht im Bannkreis der Ciceronischen varietas opinionum, in Das römische Recht - eine sinnvolle, in Augurabeligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, herausgegeben von C. Möller - M. Avenarius - R. Meyer-Pritzl, De Gruyter, Berlin 2020, 48-54.
- PÉREZ ÁLVAREZ M.d.P., *Medidas frente a la usura en los Siglos III-II A.C.*, RGDR, 34 (2020).
- RODRÍGUEZ ENNES L., 'rec.' a Barcia Lago M., *La arena del foro. El mundo de la justicia ante el espejo de la sátira*, Dykinson, Madrid 2020, RIDROM, 24 (2020), 650-660.
- RODRÍGUEZ ENNES L., 'rec.' a Barcia Lago M., *La arena del foro. El mundo de la justicia ante el espejo de la sátira*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 34 (2020).
- SERRANO MADROÑAL R., *La aparición del término "bagauda": nuevas consideraciones sobre la hipótesis de inclusión en Kaisergeschichte y en los Χρονολογία de Eusebio de Cesarea*, Gerión, 38.1 (2020), 193-205.
- STOVER J., *New Light on the Historia Augusta*, JRS, 110 (2020), 167-198.
- VASSILIADIS G., *Livy's preface. A 'captatio benevolentiae' addressed to educated readers?*, Museum Helveticum, 77.1 (2020), 34-58.
- WESTERMANN H.P., *La epiqueya de Aristóteles en tiempos de crisis económica*, trad. R.A. Zambrana Kuhn, rev. J. Albiez, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 54 (2020), 383-401.
- ZABŁOCKI J., *Scripta Gelliana*, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, ISBN 9788380907690.
- d) Metodologia romanistica**
- BALDUS C., *Vorwort*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel*. Paul Koschakers *Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, IX-XIV.
- BEGGIO T., *Tra Rechtsdogmatik e vergleichende Rechtsgeschichte. Questioni di metodo e studio del diritto romano nell'opera di Paul Koschaker*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 13-74.
- BEGGIO T. - GREBIENIOW A., *Einleitung*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 1-12.
- BEGGIO T. - GREBIENIOW A., *Sintesi della ricerca*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 217-226.
- BONIN F., *La romanistica italiana dinanzi alla crisi tedesca. La Aktualisierung degli studi di diritto romano e il patto Betti-Koschaker*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 95-146.
- BOSCH P., *Seminar- und Diskussionsbericht*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 211-216.
- D'ALESSIO R., *"Un dogma privo di solide fondamenta". L'efficacia retroattiva della divisione del ritorno all'antico e prospettive attuali*, TDSP, 13 (2020).
- DAJCZAK W., *Duae sunt positiones, publicum et privatum: Eine instruktive, nur scheinbare oder gar schädliche Zweiteilung des Rechts?*, in *Die Einheit der Rechtsordnung Annäherungen - Bestandsaufnahmen - Reflexionen*, herausgegeben von Ph. Hellwege - M. Soniewicka, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 125-135.
- GIARO T., *Legal Historians and the Eastern Border of Europe*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 147-164.
- GREBIENIOW A., *Römisches Recht als Vergleichsfaktor: Ignacy Koschembahr-Lyskowski*

- (1864-1945) und die Methodenfrage, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 165-210.
- KULAWIAK-CYRANKOWSKA J., *Tłumaczenie niezbędne? Garść uwag na temat języka łacińskiego w świecie polskiej romanistyki prawniczej = Is translation indispensable? Several remarks on the Latin language in the world of Roman law studies in Poland*, in *Translatoryka i Translacje. Przekład w XXI wieku: wyzwania, możliwości, trendy*, red. Ł.J. Berezowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, 31-38.
- Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, ISBN 9783161592751.
- PETRAK M., *Ius europaeum or ius oecumenicum? Koschaker, Schmitt and d'Ors on Roman Law and the Renewal of Legal Scholarship in the Postwar Context*, in *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, herausgegeben von T. Beggio - A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, 75-94.
- PUCHTA G.F., *Crítica del derecho popular y derecho de juristas de Georg Beseler*, SCDR, 33 (2020), 73-99.
- e) Storia della romanistica**
- ЕРЁМИН А.В. [EREMIN A.V.], Б.В. Никольский: забытое имя в науке = B.V. Nicolsky: a Forgotten Name in Science, *Криминалисть*, 2020/3 (32), 17-23.
- GARRIDO MARTÍN J., *Derecho popular y derecho de juristas. La querrela alemana entre las escuelas romanista y germanista*, SCDR, 33 (2020), 39-71.
- GIARO T., *A Matter of Pure Conscience? Franz Wieacker and his "Conceptual Change"*, *Studia Iuridica*, 82 (2020), 9-28.
- GREBIENIOW A., *Ignacy Koschimbahr-Eyskowski und das römische Recht in Freiburg im Üechtland. Ein Stück Schweizer Wissenschaftsgeschichte (1895 – 1900)*, *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte*, 42 (2020) H. 1-2, 115-148.
- NANCKA G., *O znaczeniu poglądów Rudolfa Iheringa dla nauki prawa rzymskiego : uwagi poczynione na podstawie wspomnień pośmiertnych polskich romanistów z końca XIX wieku [Sull'importanza del punto di vista di Rudolf Ihering per lo studio del diritto romano: osservazioni sulla base delle memorie postume dei romanisti polacchi della fine del XIX secolo]*, in *Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organisiaka*, red. A. Lityński - A. Matan - M. Mikołajczyk - G. Nancka - D. Nawrot, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, 603-614.
- STOLFI E., *Appunti per una storia comparata dei diritti dell'antichità (con un ricordo di Remo Martini)*, *Studi Senesi*, 132.1 (2020), 189-217.
- f) Teoria generale e comparazione giuridica**
- ÁLVAREZ M.B. - MOREL G.V., *Fundamentos romanísticos de las uniones convivenciales en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 517-531.
- BELZUNEGUI P.F., *Sobre la recepción de la lex anastasiana en ordenamientos y jurisprudencia contemporánea*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 71-86.
- BENARRÓS M. - ALMEIDA GUERREIRO J. - PORTELA MALVEIRA R., *Aspectos romanísticos na disciplina dos bens públicos no direito civil brasileiro*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 309-328.
- BERNAD R., *Otro ejemplo más de la influencia del Derecho Romano en el derecho actual. A propósito de la transmisión de la propiedad de las cosas muebles*, *RIDROM*, 24 (2020), 41-149.
- BERNAD MAINAR R., *Una revisión del pretendido antirromanismo del Derecho civil aragonés a partir de sus elementos históricos de formación*, *e-Legal History Review*, 32 (2020).
- BLANCH NOGUÉS J.M., *Acerc a la recepción del derecho romano en la China actual*, *RGDR*, 34 (2020).
- CASINOS MORA F.J., *A propósito de la ley 5/2018, de modificación de la ley de enjuiciamiento civil española: el desalojo exprés y los orígenes romano-canonícos de la tutela sumaria de la posesión*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 203-221.

- CASTRO O. - CANALES A.E., *El matrimonio y su disolución. Del Derecho Romano al Derecho Mexicano*, RIDROM, 24 (2020), 406-453.
- CASTRO MASCAREÑO O. - CANALES MURILLO A.E., *Evolución del *divortium sine causa romano* al divorcio incausado mexicano*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 533-548.
- CAVALCANTI RAMOS MACHADO R., *Representatividade Política na Antiguidade Clássica: implicações Contemporâneas*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 401-409.
- CLEMENTE FERNÁNDEZ A.I., *El testimonio único en el Derecho romano y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 251-271.
- COLMENAR MALLÉN M.C., *Ciertos aspectos de la incapacidad en Derecho Romano, Derecho actual en España y regulación en algunos países de nuestro entorno*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 549-611.
- CORTÉS J.L., *Los orígenes históricos de las reglas sobre comunicabilidad de las circunstancias modificatorias del Código Penal chileno: Antecedentes en la codificación napolitana y en el derecho romano*, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 42 (2020), 499-530.
- DE BRITO MACHADO SEGUNDO H., *Capacidade Contributiva: lições do Direito Romano para a Fiscalidade Contemporânea*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 367-377.
- DE LAS CASAS LEÓN M.E., *Pasado, presente y futuro de la máxima "conceptus pro iam nato habetur"*, *RGDR*, 34 (2020).
- DERINEL B., *Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco*, *Jovene*, Napoli 2020, ISBN 9788824326872.
- DÍAZ SAZO V.D., *La datio in solutum necessaria en el derecho romano. Desarrollo y actualidad comparada*, *RGDR*, 34 (2020).
- DOMÍNGUEZ M.T., *La influencia romanista en la incorporación de las reglas y principios jurídicos en los antecedentes y legislación actual de la República Argentina*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 499-517.
- FARGNOLI I. - CHUNHONG L., *The Reference of Roman Law and European Family and Succession Law to Relative Systems in Civil Code of China*, *Women/Gender Studies*, 12 (2019), 2020, 27-38.
- FERNÁNDEZ VIZCAÍNO B., *Consideraciones sobre la *professio iuris* en la regulación europea de sucesiones*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 27-48.
- GARCÍA FUEYO B., *Aproximación a la naturaleza jurídica de las *Sportulae* del juez Donativo, retribución y tasa*, *RIDROM*, 24 (2020), 261-405.
- GIL GARCÍA M.O., *La congruencia de la sentencia en el proceso civil romano*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 223-250.
- GIL GARCÍA M.O., *La congruencia de la sentencia en el proceso civil romano*, *Revista Jurídica da FA7*, 17.1 (2020), 143-164.
- HERRERA BRAVO R., *La comparación jurídica y su relación con otras disciplinas como metodología de armonización y unificación del derecho privado europeo y su conexión con el Derecho Romano*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 539-568.
- KERNEIS S., *Le droit animalier à la lumière de l'histoire*, in *Thalassa! Thalassa! La «grande mer» et ses passeurs. Itinéraires en Afrique de l'Histoire du droit et des institutions. Mélanges en l'honneur de Bernard Durand*, a cura di M. Badji - S. Thiam, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse 2020, ISBN 9782343201399.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Co zostaje po uczonym prawniku? = Why to remember a law professor several years after his death?*, *Forum Prawnicze*, 2020/4 (60), 7-16.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Sumisión y residencia habitual en el Reglamento Europeo de Sucesiones:*

- fundamentos romanísticos*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 49-112.
- MAGALHÃES D., *O Estado como berdeiro legítimo: velhas soluções para novos problemas (ou mais um exemplo da inevitabilidade do direito romano)*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 113-130.
- MÉNDEZ CHANG E., *Reflexiones sobre el fundamento romanístico del trato nacional del extranjero en los Códigos Civiles de América del Sur*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 379-400.
- MEZA INGAR C., *Derecho consuetudinario del Perú, frente al Derecho Romano*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 587-594.
- MICELI M.A. - NÚÑEZ L.I., *Llegada y pervivencia del Derecho Romano a la República Argentina*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 595-605.
- MUNIVE GARCÍA G.S., *Reminiscencias del Derecho Romano en el Derecho Mexicano: Código Civil*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 607-619.
- MURILLO VILLAR A., *Algunas excepciones a los efectos irrevocables de la confusión como modo de extinción de las obligaciones: derecho romano y proyección romanística*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 131-161.
- PALMA A., *Esclusione, inclusione, localismo dell'Impero romano e prospettive di comparazione*, JUS-online, 6.4 (2020), 228-238.
- PARINI S., *La promesa entre el Derecho y la moral. De obligación jurídica a obligación en conciencia. Reflexiones para un estudio histórico*, e-Legal History Review, 31 (2020).
- PÉREZ DÍAZ M.A., *Breves consideraciones de la obligación de dar alimentos de los padres a los hijos en el Derecho romano y en nuestro Derecho español vigente*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 587-611.
- PÉREZ DÍAZ R., *La comunidad de bienes en el derecho romano y en el derecho español. El ejercicio de la actio communi dividundo en los procesos matrimoniales*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 391-423.
- PERIÑAN B., *La doctrina de los actos propios y el Derecho Romano. Una propuesta de lectura de D. 1,7,25 pr. (Ulp. 5 opin.)*, RIDROM, 24 (2020), 1-40.
- PEZZATO E., *Alcune considerazioni in tema di usufrutto vedovile*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 131-140.
- PORCELLI S., *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*. Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892134874.
- ROBLES REYES J.R., *La huella del ius commune en los fueros jurisdiccionales de la Unión Europea en materia civil y mercantil*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 273-296.
- RODRÍGUEZ DÍAZ E., *El artículo 681 del Código civil español y la discapacidad sensorial. Derecho Romano y regulación actual de los testamentos comunes ante Notario*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 613-646.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *La actio de positis vel suspensis y la aparición de los modernos delitos de peligro*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 181-202.

- RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *Interpretatio prudentium y ius controversum: A propósito de la regulación de la adopción y la autotutela en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 647-685.
- SACCOCCIO A., *Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel mutuo reale*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892131675.
- SALOM LUCAS A., *Raíces romanas del Derecho mercantil español y europeo*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 661-676.
- SÁNCHEZ-MORENO ELLART C.M.^a, *La recepción del principio de la buena fe contractual en el Derecho inglés. A propósito de Sheikh Tabnoon Bin Saeed Bin Shakhboot v. Ioannis Kent (2018)*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 223-248.
- SANTOS JUSTO A., *A doação no ius romanum e no ius comune (breve referência a alguns direitos europeus e ao direito brasileiro)*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 87-120.
- SITEK B., *Constitutio Antoniana and the citizenship of the European Union. Considerations between policy and legal stability*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 411-423.
- STOLFI E., *Appunti per una storia comparata dei diritti dell'antichità (con un ricordo di Remo Martini)*, Studi Senesi, 132.1 (2020), 189-217.
- TAMAYO ERRAZQUIN J.Á., *El juicio póstumo a Lope de Aguirre por crimen laesae maiestatis*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 297-323.
- VIEIRA CURA A., *Usus et habitatio: as raízes romanas do regime dos direitos reais de uso e de habitação consagrado nos codigos civis espanhol e português*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 449-514.
- VITAL DA ROCHA M.- FERREIRA GOMES SILVA A.L., *Deserdação e indignidade para suceder no direito romano: uma comparação com o direito brasileiro*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 155-180.
- WALLINGA T., *La protección del consumidor de Roma a la Unión Europea*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 267-277.
- ZAMORA MANZANO J.L., *Dación en pago necesaria y protección del deudor: bases romanísticas y directiva 2014/17/UE*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 279-306.
- ZAMORA MANZANO J.L., *La influencia del Derecho romano en Estados Unidos en el ámbito académico y jurisprudencial*, Glossae, 17 (2020), 721-743.
- g) Florilegi, raccolte di casi**
- BELLO RODRÍGUEZ S. - ZAMORA MANZANO J.L., *Vademécum de Derecho Romano. Aplicación Práctica y Mapas conceptuales*, Dykinson, Madrid 2020, ISBN 9788413770024.
- PICHLER A. - KOSSARZ E., *Casebook Römisches Recht. 80 Musterfälle*², Facultas.wuv Universitäts, Wien 2020, ISBN 9783708920030.
- h) Tradizione giuridica europea**
- АЛЕКСЕЕВА Т.А. [ALEKSEEVA T.A.], Рецепция римского права: общие принципы и современность (обзор III Евразийского семинара по римскому праву) = *Reception of the Roman Law: General Principles and Modernity (Review of the III Eurasian Seminar on Roman Law)*, Государство и право, 2020/1, 147-153.
- БАБУРИН С.Н. [BABURIN S.N.], К вопросу о правоприменении: влияние римского права на российский конституционализм = *Law Enforcement Issues: Influence of the Roman Law on Russian Constitutionalism*, Правоприменение, 4.1 (2020), 5-13.
- БАБУРИН С.Н. [BABURIN S.N.], О социальных ценностях: влияние римского права на

- российский конституционализм = *On Social Value: Influence of the Roman Right on Russian Constitutionalism*, Вестник Омского университета. Серия: Право, 17.1 (2020), 5-14.
- CÁLZADA GONZÁLEZ A., *Los Foros de competencia en la actio pauliana del ius commune europaeum*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 325-353.
- CARVAJAL ARAVENA P.H., *El pensamiento romano en el discurso político-jurídico de Johannes Althusius (1563-1638). El humanismo barroco*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 42 (2020), 761-779.
- CASTRO AYALA J.G., *La importancia simbólica del derecho y los fundamentos del 'ius utrumque'*, Prolegómenos, 23.46 (2020), 121-132.
- CÓRCOLES OLAITZ E., *Un apunte sobre la evolución del concepto de piratería en el ámbito europeo*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 357-365.
- DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A.A., *Daños punitivos en la tradición continental*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 49-70.
- DYJAKOWSKA M., *Decisioes Lituanicae Piotra Rojzjusza – przykład renesansowego źródła poznania stosowania prawa rzymskiego przed sądem asesorskim w Wilnie. Problemy badawcze i translatorskie = The Decisioes Lituanicae of Piotr Rojzjusz – an Example of the Renaissance Source of Knowledge Concerning the Application of Roman law Before the Court of Assessors in Vilnius. Problems in Research and Translation*, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 13.1 (2020), 1-15.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Quintus Mucius Scaevola y Accursius. Trayectoria vital y obra científica*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 3 (2020).
- GARCÍA FUEYO B., *Anotaciones a la regula iuris «prior tempore potior iure»: de Roma a la jurisprudencia europea*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 349-389.
- GAROFALO L., *Intrecci schmittiani*, Il Mulino, Bologna 2020, ISBN 9788815290489.
- GIARO T., *The Law of Contract Viewed from the Historical Context of the Civil Law Tradition*, in *Sino-Polish Perspectives on the Theory and Practice of Contract Law*, ed. by P. Grzebyk - E. Rott-Pietrzyk, Chen Su, Warszawa 2020, 15-34.
- GIARO T., 'rec' a Benedict J., *Culpa in Contrahendo. Transformationen des Zivilrechts, Band 1. Historisch-kritischer Teil. Entdeckungen – oder zur Geschichte der Vertrauenshaftung*, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, ZSS (GA), 137 (2020), 546-548.
- ГЪЯРО Т. [GIARO T.], Римское право погибает с появлением кодификации = *Roman Law always dies with a Codification*, Закон, 2020/9, 185-199.
- GUTIÉRREZ MASSON L., *Digesto y metamorfosis*, SCDR, 33 (2020), 191-209.
- JANSONE A., *Method of Reception of Roman Law when Elaborating Latvia's Civil Law of 1937 and EU Law*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 569-586.
- КОНДРАТЬЕВА А.Н. [KONDRATYEVA A.N.], Правовое положение интерсекс-людей в памятниках римского и канонического права Западной Европы XII столетия = *Legal Status of Intersex People in Monuments of the Roman and Canonical Law of Western Europe XII Centuries*, Гуманитарные и политико-правовые исследования, 2020/1 (8), 26-34.
- LUCHETTI G., *Le interferenze nell'avveramento della condizione fra tradizione romanistica e globalizzazione giuridica*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 25-46.
- LÓPEZ-RENDO C. - AZAUSTRE M.J., *Sumisión y residencia habitual en el Reglamento Europeo de Sucesiones. Fundamentos romanístico*, RIDROM, 24 (2020), 150-260.
- MAINAR R.B., *Relativización del pretendido antirromanismo del derecho civil aragonés*, RIDROM, 25 (2020), 70-170.
- MASSON BOY F., *El mar y los puertos entre las res communes omnium y las res publicae: la opinión de Rodrigo Suárez*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 329-347.

- MONTAÑANA CASANÍ A., *Los principios y reglas de la compraventa romana en el derecho europeo. Hacia un nuevo contenido del contrato de compraventa del siglo XXI: caveat emptor*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 121-130.
- NANCKA G., *Kilka przykładów odniesień do prawa rzymskiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego w Polsce międzywojennej* [Alcuni esempi di riferimenti al diritto romano nella giurisprudenza della Corte Suprema della Polonia tra le due guerre], in *Prawo i czas: księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego*, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2020, 108-119.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Díaz-Bautista Cremades A.A., *De la actio iniuriarum a los daños punitivos, la reparación de lesiones dolosas en la tradición jurídica continental*, Tirant lo Blanch, Valencia 2019, RGDR, 34 (2020).
- PALMIRSKI T., 'Societas leonina' w poglądach niderlandzkiej i niemieckiej jurysprudencji okresu humanizmu = *The 'societas leonina' in the Views of Dutch and German Jurisprudence in the Age of Humanism*, *Zeszyty Prawnicze*, 20.1 (2020), 85-101.
- ПЕНСКАЯ Т.М. [PENSKAYA T.M.], Генезис средневековой русской правовой традиции: историко-культурологический аспект = *The Genesis of the Medieval Russian Legal Tradition: Historical and Cultural Aspect*, Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования, 6.3 (2020), 81-94.
- PICHONNAZ P., *Les fondements romains du droit privé*, Schulthess Verlag, Zurich 2020, ISBN 9783725587711.
- PRADO RODRÍGUEZ J.C., *Incumplimiento de la donación promisorio y beneficium competentiae: Bases romanistas de su recepción en el Código civil de Bello*, *Glossae*, 17 (2020), 628-672.
- RAINER J.M., *Das Römische Recht in Europa*², Manz Verlag Wien, Wien 2020, ISBN 9783214019884.
- RAMIS BARCELÓ R., 'rec.' a Padoa-Schioppa A., *A History of Law in Europe. From the Early Middle Ages to the Twentieth Century*, Cambridge University Press, Cambridge 2017, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 42 (2020), 888-889.
- ROPENGA PH., *Pour un mos majorum européen*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 641-660.
- РУЗМАНОВ Ю.В. - ЕЛДИН М.А. [RUSMANOV Yu.V. - ELDIN M.A.], Влияние византийской правовой культуры на Руси и российское политико-правовое пространство = *The Influence of the Byzantine Legal Culture on Russia and the Russian Political and Legal Space*, *Евразийский союз ученых*, 2020/7.4 (76), 69-77.
- SÁNCHEZ COLLADO M.E., *Antecedentes romanísticos del arrendamiento de obras y de servicios en el Código de Napoleón*, *RIDROM*, 25 (2020), 232-268.
- SANCHEZ-MORENO ELLART C., *Windham v. Chetwynd (1757), la idoneidad de los testigos de un testamento y su relación con las fuentes romanas en el pensamiento de Lord Mansfield*, in *Derecho de sucesiones antiguas y nuevas controversias*, coord. M. Fuenteseca Degeneffe - L. Noriega Rodríguez, J.M. Bosch Editor, Vallirana (Barcelona), 423-454.
- SCHLOSSER H., *Europäische Rechtsgeschichte. Grundrisse des Rechts. Privat- und Strafrecht von der Spätantike bis zur Moderne*⁴, C.H. Beck, München 2020, ISBN 9783406768613.
- SILVA SANTOS J., *Quão romanísticos são os fundamentos romanísticos dos direitos privados europeus e ibero-americanos? Reflexões a propósito da tripartição gaiana adoptada por Pascoal de Mello Freire*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 677-701.
- SIRKS A.J.B., 'rec.' a Avenarius M., *Fremde Traditionen des römischen Rechts, Einfluss, Wahrnehmung und Argument des «russkoe pravo» im russischen Zarenreich des 19. Jahrhunderts*, Wallstein, Göttingen 2014, *TR*, 88.1-2 (2020), 293-296.
- SOBCZYK M., *Trwałość prawa rzymskiego [La permanenza del diritto romano]*, in *Filozofia prawa, normy i fakty*, red. nauk. J. Hołówka - B. Dziobkowski, PWN, Warszawa 2020, 289-311.
- SUÁREZ BLÁSQUEZ G., *Dominio - iusta possessio en el derecho medieval de occidente*, *RGDR*, 34 (2020).
- ЕРМОЛОВИЧ В.И. [YERMALOVICH V.I.], Влияние норм восточного римского права на развитие законодательства средневековой Сербии, стран Центральной и Восточной Европы (X-XV вв.) (часть 2) = *The Impact of the Norms of Eastern Roman Law on the Development of Legislation in Medieval Serbia, Central and Eastern Europe (10th-15th C.)* (Part 2), *Вестник Белорусского государственного экономического университета*, 2020/2 (139), 78-88.

ЗЕЗЕКАЛО А.Ю. - ТУЗОВ Д.О. [ZEZEKALO A.JU. - TUZOV D.O.], Вступительное слово к статье Т. Гьяро «Римское право погибает с появлением кодификации» [Vstupitel'noe slovo k stat'e T. Giaro "Rimskoe pravo pogibaet s pojavleniem kodifikacii"]; *Premessa all'articolo di T. Giaro "Diritto romano muore sempre con una codificazione"*], Закон, 2020/8, 185-187.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

ÁLVAREZ M.B. - MOREL G.V., *Fundamentos romanísticos de las uniones convivenciales en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 517-531.

AMUNÁTEGUI PERELLÓ C., *El Digesto y su definición de libertad*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 42 (2020), 97-143.

ARCES P., *Il regime giuridico-sacrale della «pelex» tra «pallakia» e concubinato*, RDR, 20 (2020).

BISIO E., *Una breve nota su "iustum" e "iniustum matrimonium"*, TSDP, 13 (2020).

BONIN F., *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Cacucci, Bari 2020, ISBN 9788866119111.

BOTTA F., *Il marito 'adulter'. Attorno alla rilevanza giuridica dei 'mariti mores' in età classica (e a un recente scritto)*, TSDP, 13 (2020).

CAMPOS VARGAS H., *Mujer, léxico y uso del lenguaje en Digesto 50,16*, Revista de Filología y Lingüística, 46 (2020), 69-80.

CASTRO MASCAREÑO O. - CANALES MURILLO A.E., *Evolución del divortium sine causa romano al divorcio incausado mexicano*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 533-548.

CIDONCHA REDONDO F., *Los hijos ilegítimos en la Hispania romana a través de las fuentes epigráficas*, Gerión, 38.1 (2020), 307-332.

COLMENAR MALLÉN M.C., *Ciertos aspectos de la incapacidad en Derecho Romano. Derecho actual en España y regulación en algunos países de nuestro entorno*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 549-611.

CORREDOR D.M. - PASTOR QUIELES M., *La desigualdad entre hombres y mujeres en la antigua Roma: un estudio sobre sus concepciones y conocimiento en el alumnado de historia*, CAUN, 28 (2020), 81-100.

CUSMÀ PICCIONE A., *Risonanze cristiane nella perduta 'Lex Costantini super ingenuis concubinis ducendis uxoris' (ex C. 5.27.5 pr.)?*, TSDP, 13 (2020).

DERINEL B., *Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco*, Jovene, Napoli 2020 ISBN 9788824326872.

FERNÁNDEZ BAQUERO M.E., *Renuncia de la mujer al senatusconsultum Velleianum*, e-Legal History Review, 31 (2020).

FORSCHNER B., *Servus dotalis Der Sklave in der Ordnung des klassischen römischen Mitgiftrechts*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515125130.

GAGLIARDI L., *Niebuhr, l'isopoliteia e il ius migrandi arcaico*, JUS-online, 6.4 (2020), 160-199.

GARCÍA FERNÁNDEZ C., *Edad, salud y capacidad adquisitiva en la formación de los diferentes tipos de familia en el Derecho Romano. La cesión del Venter*, in *Mujer sujeto u objeto de derechos reproductivos: derechos de los menores y maternidad por sustitución*, ed. M.I. Núñez Paz - P. Jiménez Blanco, coord. L. Suárez Llanos, Tirant lo Blanch, Valencia 2019, 53-75.

HUEMOELLER K.P.D., *Freedom in Marriage? Manumission for Marriage in the Roman World*, JRS, 110 (2020), 123-139.

KIRBIHLER Fr., *La citoyenneté romaine à Éphèse au II^e siècle et la pratique du droit romain. Une adrogatio chez les Vedii*, in *Être citoyen romain dans le monde grec au II^e siècle de notre ère*, a cura di G. Frija, Ausonius, Bordeaux 2020, 117-164.

LUCIANI F., *Public Slaves in Rome: 'privileged' or not?*, The Classical Quarterly, 70.1 (2020), 368-384.

LUCREZI F., *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio. IX. Con due note di Lucia di Cintio e Mariateresa Amabile*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892134669.

MARTINEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L., *Anotaciones acerca de la discapacidad en derecho romano, 'rec.'* a Castán S., *Discapacidad y Derecho Romano. Condiciones de vida y limitaciones jurídicas de las personas ciegas, sordas, mudas y sordomudas y con discapacidad psíquica, intelectual y física en la Roma antigua*, Editorial Reus, Madrid 2019, RGDR, 34 (2020).

MARTÍNEZ LACY R., *'rec.'* a Hernández Guerra L., *La mujer liberta en la sociedad hispano-romana durante el imperio*, Ediciones Universidad,

- Salamanca 2018, Nova Tellus, 38.1 (2020), 225-226.
- McCLINTOCK A., *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Jovene, Napoli 2020, ISBN 9788824326933.
- MOHINO MANRIQUE A., *In mancipio esse*, RGDR, 34 (2020).
- NERI V., *Profughi e prigionieri romani nell'età delle invasioni barbariche*, JUS-online, 6.4 (2020), 212-227.
- NEDYALKOV N., *Some aspects of the personal legal status in the Roman army with special regard to the period of the III century AD*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.
- NOWAK M., *Bastards in Egypt. Social and Legal Illegitimacy in the Roman Era*, Peeters Publishers, Leuven 2020, ISBN 9789042942684.
- ORTEGA GONZALEZ T.Y., *Conservación y pérdida de la patriapotestas: a propósito del D. 40.4.29, RGDR*, 34 (2020).
- PALMA A., *Civitas romana, civitas mundi. Studi sulla cittadinanza romana*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892134133.
- PÉREZ DÍAZ M.A., *Breves consideraciones de la obligación de dar alimentos de los padres a los hijos en el Derecho romano y en nuestro Derecho español vigente*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 587-611.
- PERIÑAN B., *La doctrina de los actos propios y el Derecho Romano. Una propuesta de lectura de D. 1.7,25 pr. (Ulp. 5 opin.)*, RIDROM, 24 (2020), 1-40.
- RODRÍGUEZ GARRIDO J., *Ne serva prostituatur. Esclavitud, prostitución y los límites de la dominica potestas en la Roma Antigua*, Dialogues d'histoire ancienne, 46.1 (2020), 173-196.
- SANZ MARTÍN L., *Aspectos sobre la marginalidad jurídica de la femina romana. Optio tutoris testamentaria y coemptio tutelae evitandae causa, pasos hacia su independencia jurídica*, RGDR, 34 (2020).
- SIMONIS M., *Cum servis nullum est conubium. Untersuchungen zu den eheähnlichen Verbindungen von Sklaven im westlichen Mittelmeerraum des Römischen Reiches*², Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2020, ISBN 9783487311913.
- STAGL J.F., *El «favor libertatis»: una «institución particular» a propósito de Marcell. D. 28,4,3 PR.-I*, RGDR, 34 (2020).
- STRAUS J.A., *L'Esclave dans l'Égypte romaine. Choix de documents traduits et commentés*, Presses Universitaires de Liège, Liège 2020, ISBN 9782875622402.
- STRINGINI N., *"In multis iuris nostri articulis deterior est conditio feminarum quam masculorum": la influencia del derecho romano en la construcción del género femenino*, UBA, Buenos Aires 2020, ISBN 9789502918419.
- VALMAÑA A., 'rec.' a Castán S., *Discapacidad y Derecho Romano. Condiciones de vida y limitaciones jurídicas de las personas ciegas, sordas, mudas y sordomudas y con discapacidad psíquica, intelectual y física en la Roma antigua*, Editorial Reus, Madrid 2019, RIDROM, 24 (2020), 642-649.
- WIEWIOROWSKI J., *Rytualny pocatunek narzeczonych jako przyrzeczenie zawarcia małżeństwa (C. Th. 3.5.6 = C. 5.3.16 - a. 335) [Il bacio rituale dei fidanzati come promessa di matrimonio (C. Th. 3.5.6 = C. 5.3.16 - a. 335)]*, Studia Prawnoustrojowe, 48 (2020), 227-245.
- WOJTCZAK M., *Between Heaven and Earth: Family ownership versus rights of monastic communities. The Theodosian Code and late antique legal practice*, U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, 17-18 (2020), 117-170.
- ZAMORA MANZANO J.L., *Familia y discapacidad en el Derecho romano a propósito de los intervalos lúcidos del discapacitado*, RGDR, 34 (2020).
- ŻEBER I., *Uwagi na temat turpitudinis w prawie rzymskim = Remarks on the concept of turpitudinis in Roman law*, in *Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Piakowi*, red. J. Koredczuk - P. Wiązek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2020, 459-470.

b) Diritti reali

- BERNAD R., *Otro ejemplo más de la influencia del Derecho Romano en el derecho actual. A propósito de la transmisión de la propiedad de las cosas muebles*, RIDROM, 24 (2020), 41-149.
- EMPELL H.-M., *In causis vero dissentiamus. Exegese eines folgenreichen Julian-Fragments (D. 41,1,36). Zugleich ein Plädoyer gegen die Lehre von der solutio als causa*, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, ISBN 9783161593581.
- FALCON M., *'Dicatio ad patriam'. La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani*, Jovene, Napoli 2020, ISBN 9788824326759.
- GIAGNORIO M., *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Cacucci, Bari 2020, ISBN 9788866119319.
- MANCINETTI G., *La tutela in rem e il iudicium in factum contro il venditore*, JUS-online, 6.1 (2020), 252-288.
- MEOLA A., *'Actio aquae pluviae arcendae' e sistemi di deflusso delle acque in età decemvirale*, TSDP, 13 (2020).

- PÉREZ DÍAZ R., *La comunidad de bienes en el derecho romano y en el derecho español. El ejercicio de la actio communi dividundo en los procesos matrimoniales*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 391-423.
- VARELA GIL C., *Propiedad y modo*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 425-448.
- VIEIRA CURA A., *Usus et habitatio: as raízes romanas do regime dos direitos reais de uso e de habitação consagrado nos códigos civis espanhol e português*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 449-514.
- c) Obbligazioni**
- BELZUNEGUI P.F., *Sobre la recepción de la lex anastasiana en ordenamientos y jurisprudencia contemporánea*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 71-86.
- BOLTE T., *Pecunia constituta. Erfüllungszusage und Kostitutionsklage im römischen Recht. Eine historisch-dogmatische Untersuchung*, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2020, ISBN 9783412520403.
- COSTA D.A.N., *Divieti e limiti, processuali e negoziali, applicati ai milites nel Tardo impero*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 7 (2020).
- CRISTALDI S. A., *In tema di doppia vendita a non domino alcune considerazioni su D.19.1.31.2 e D.6.2.9.4*, RGDR, 34 (2020).
- DE NARDI L., *El caso fortuito: fundamentos culturales y religiosos de una categoría jurídica y de una cosmovisión*, RFD-PUCP, 84 (2020), 337-354.
- Devoirs, promesses et obligations. Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit à Fribourg (2 au 4 juin 2016)*, édité par Y. Mausen - P. Pichonnaz, Schulthess Verlag, Zürich 2020, ISBN 9783725588053.
- DI MARIA S., *La responsabilità dell'erede nel diritto romano dei contratti*, I, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892121102.
- DÍAZ SAZO V.D., *La datio in solutum necessaria en el derecho romano. Desarrollo y actualidad comparada*, RGDR, 34 (2020).
- FERNÁNDEZ BAQUERO M. E., *Renuncia de la mujer al senatusconsultum Velleianum*, e-Legal History Review, 31 (2020).
- FUENTESSECA DEGENEFFE M., *Dos excepciones procesales con una única finalidad*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 42 (2020), 129-143.
- HERNANDO AGUAYO I., *Fiducia. Estudio de Derecho Romano*, Aranzadi, Navarra 2020, ISBN 9788413086521.
- INOSTROZA ADASME S., *La previsibilidad en la culpa aquiliana. ¿Evolución o involución? Una revisión doctrinaria y jurisprudencial*, Revista de Derecho (Coquimbo), 27 (2020).
- LINARES PINEDA J.L., *La explicación de Ferrini de la gran expansión de los supuestos de furtum por la jurisprudencia romana. Segunda iteración*, RGDR, 34 (2020).
- MANCINETTI G., *Proculo, Gaio e l'assetto ulpiano nella compravendita del vino: 'custodia tantum praestanda est'*, TSDP, 13 (2020).
- MERCOGLIANO F., *Breve nota sulle prime leggi romane e su alcuni sviluppi in materia di responsabilità privata*, TSDP, 13 (2020).
- MILAZZO F., *'Manente societate agi pro socio': nuovi spunti interpretativi su 'consensus sociorum' e 'solutio societatis'*, TSDP, 13 (2020).
- MILAZZO A., *Mors Socii: il problematico rapporto tra scioglimento della società e sua prosecuzione tra heres socii e soci superstiti*, SCDR 33 (2020), 273-286.
- MILAZZO A., *Obbligazione del comodante e sinallagmaticità del comodato: riflessioni in margine a D. 13.6.17.3*, JUS-online, 6.2 (2020), 1-22.
- MURILLO VILLAR A., *Algunas excepciones a los efectos irrevocables de la confusión como modo de extinción de las obligaciones: derecho romano y proyección romanística*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 131-161.
- NICZYPORUK P., *Penal sanctions applicable to a slave engaged in banking activities*, Studia Iuridica Lublinensia, 29.4 (2020), 209-220.
- NOWICKA D., *Rzymskie korzenie "exceptio veritatis"? = Roman Roots of 'exceptio veritatis'*, Zeszyty Prawnicze, 20.2 (2020), 119-140.
- PARINI S., *La promesa entre el Derecho y la moral. De obligación jurídica a obligación en conciencia. Reflexiones para un estudio histórico*, e-Legal History Review, 31 (2020).
- PÉREZ ÁLVAREZ M.d.P., *Medidas frente a la usura en los Siglos III-II A.C.*, RGDR, 34 (2020).

- PORCELLI S., *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892134874.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *La actio de positis vel suspensis y la aparición de los modernos delitos de peligro*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 181-202.
- ROMINKIEWICZ J., *Odpowiedzialność stron umowy kupna-sprzedaży z tytułu vitia animi = Liability of the parties of a purchase and sale contract for vitia animi*, in *Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi*, red. J. Koredczuk - P. Wiązek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2020, 367-385.
- SACCOCCIO A., *Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel mutuo reale*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892131675.
- SANTOS JUSTO A., *A doação no ius romanum e no ius comune (breve referência a alguns direitos europeus e ao direito brasileiro)*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 87-120.
- SANTOS JUSTO A., *O contrato de hospedagem no direito romano*, in *Estudos em Homenagem ao Professor António Martins da Cruz (in memoriam)*, a cura di J. de Matos Correia - R. Leite Pinto, Universidade Lusíada Editora, Lisboa 2020, 172-212.
- SKALEC A., *Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta w uprawach w Egipcie ptolemejskim = Liability in Ptolemaic Egypt for Damage to Crops Caused by Animals*, Zeszyty Prawnicze, 20.1 (2020), 7-44.
- TORRENT RUIZ A., *Pretium affectionis o daños morales en la aestimatio damni ex lege Aquilia*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 249-277.
- ТРЕЗУБОВ Е.С. - РУСАКОВА Е.П. [TREZUBOV E.S. - RUSAKOVA E.P.], Эволюция поручительства в римском и российском обязательственном праве = *The Evolution of Suretyship in Roman and Russian Law of Obligations*, Вестник Омского университета. Серия: Право, 17.1 (2020), 82-93.
- VALDITARA G. - MERCOGLIANO F., *Saggi in materia di danno ingiusto e diligenza nell'adempimento in diritto romano*, Giappichelli, Torino 2020, 9788892133655.
- WALLINGA T., *La protección del consumidor de Roma a la Unión Europea*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 267-277.
- WEGMANN STOCKEBRAND A., *¿Ex causa depositi condicere? Observaciones sobre credere y deponere en el pensamiento de Paulo*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 42 (2020), 193-216.
- ZAMORA MANZANO J.L., *Dación en pago necesaria y protección del deudor: bases romanísticas y directiva 2014/17/UE*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. I, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 279-306.
- d) Successioni**
- ALBURQUERQUE SACRISTAN J.M., *Substantial Differences between de penu legata and de alimentis vel cibariis legatis*, Ius romanum, 2020/1, 188-207.
- ANDRÉS SANTOS F.J., *La acción de petición de herencia en el derecho romano clásico: estado de la cuestión y perspectivas*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 42 (2020), 107-128.
- КАПОЦА М.Т. [CAROZZA M.T.], Някои наблюдения относно концепцията за наследство като *ius successionis* по повод IG. 2.14 = *Some Observations on the Concept of Hereditas as ius successionis: About Ig. 2.14*, Ius romanum, 2020/1, 85-119.
- КАРДИЛИ Р. [CARDILLI R.], Романистични съображения за устойчивостта на термините „наследник“ и „наследство“ = *Romanistic Considerations on Resistance of the Terms 'Heir' and 'Succession'*, Ius romanum, 2020/1, 12-35.
- ДОМИНГО Р. [DOMINGO R.], Обзор на римското наследствено право = *The Roman Law of Succession. An Overview*, Ius romanum, 2020/1, 36-63.
- ДУПЛА МАРИН М.Т. - ГАРСИЯ-КУЕТО Е. [DUPLÁ MARÍN M.T. - GARCÍA-CUETO E.], *Delata hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo consequi*: Кратък преглед на терминологията, функционирането и действителното значение на *vocatio* и *delatio hereditatis* = *Delata hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo consequi: A Brief Approach to the Terminology, Functioning and Real Meaning of the Hereditary vocatio and delatio*, Ius romanum, 2020/1, 157-187.

- ФУЕНТЕСЕКА М. [FUENTESECA M.], Фидейкомисът или доверяването на добросъвестността на наследника = *Fideicommissum or the Entrusting to the Fidelity of the Heir*, *Ius romanum*, 2020/1, 138-156.
- JIMÉNEZ SALCEDO C., *Some Reflections regarding the Consideration of the Rights and Obligations Extinguished by Confusion after the Inclusion of Sold Legacy*, *Ius romanum*, 2020/1, 208-226.
- КОПЫЛОВ А.В. [КОРЬЛОВ А.В.], О законе Фальцидия в праве Древнего Рима = *On the Lex Falcidia in Roman Law*, История государства и права, 2020/1, 38-44.
- ЛАСАРО ГИЛЯМОН К. [LÁZARO GUILLAMÓN C.], Наследствените права на *filiae familiae* в архаичното и предкласическото римско право = *Filiae familiae Inheritance Rights in Archaic and Preclassical Roman Law*, *Ius romanum*, 2020/1, 64-84.
- ЛЕПОРЕ П. [LEPORE P.], За *hereditas*, *dignitas*, *adoptio* и предаването на властта в Древен Рим = *About hereditas, dignitas, adoptio and Transmission of Power in Ancient Rome*, *Ius romanum*, 2020/1, 227-249.
- LÓPEZ GÜETO A., 'rec.' a Guasco A., *L'indegnità a succedere tra bona ereptoria e diritto di rappresentazione*, Satura, Napoli 2018, RIDROM, 24 (2020), 602-641.
- ЛУКРЕЦИ Ф. [LUCREZI F.], Коментари по титул XVI (*De legitima successione*) от *Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum* = *Comments on Title XVI (De legitima successione) of Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum*, *Ius romanum*, 2020/1, 250-271.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Sumisión y residencia habitual en el Reglamento Europeo de Sucesiones: fundamentos romanísticos*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 49-112.
- MAGALHÃES D., *O Estado como herdeiro legítimo: velhas soluções para novos problemas (ou mais um exemplo da inevitabilidade do direito romano)*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 113-130.
- MARELLI E., *La compravendita dell'eredità in diritto romano*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892133389.
- MURILLO A., 'rec.' a Duplá T., *Estudios de derecho de sucesiones*, Tirant lo Blanch, Valencia 2019, RIDROM, 24 (2020), 670-675.
- ОРТЕГА ГОНСАЛЕС Т.Ю. - МАРТИН ПАСИЕНТЕ М. [ORTEGA GONZÁLEZ T.Y. - MARTÍN PASIENTE M.], Романистични основи на лишаването от наследство в Рим – Изследване и ретроспекция на испанския граждански кодекс относно наследяването = *Romanistic Bases on Disinheritance in Rome: Study and Retrospective of the Spanish Civil Code regarding Inheritance*, *Ius romanum*, 2020/1, 302-324.
- ПЕТРОВ В.Л. [PETROV V.L.], Последици на приемането на наследството по опис в римското и в съвременното гражданско право = *Consequences of the Acceptance of the Inheritance under the Benefit of Inventory according to the Roman Law and to the Contemporary Civil Law*, *Ius romanum*, 2020/1, 325-334.
- PEZZATO E., *Alcune considerazioni in tema di usufrutto vedovile*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 131-140.
- ПУЛИТАНО Ф. [PULITANO F.], По темата за *Collatio* в наследственото право в късната античност = *On the Topic of Collatio in Succession Law in Late Antiquity*, *Ius romanum*, 2020/1, 272-301.
- RINOLFI C.M. *Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatiis comitiis testamentum faciebant... aut in procinctu. Testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892137295.
- RUDNICKI J., *Rzeczyski wzorzec w prawie spadkowym oraz plusy i minusy wideotestamentu* = „Roman model” in the law of succession and the advantages and disadvantages of videotestament, *Forum Prawnicze*, 2020/4 (60), 86-96.
- STAGL J.F., *El «favor libertatis»: una «institución particular» a propósito de Marcell. D. 28,4,3 PR.1, RGDR*, 34 (2020).
- VITAL DA ROCHA M. - FERREIRA GOMES SILVA A.L., *Deserção e indignidade para suceder no direito romano: uma comparação com o direito brasileiro*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 155-180.
- САМОРА МАНСАНО Х.Л. [ZAMORA MANZANO J.L.], Завещанието, депозирано в имперския публичен архив – разсъждения относно *Codex Theodosianus*, 4.4.4 = *The Testament Deposed in the Imperial Public Archive – Reflections on Codex Theodosianus*, 4.4.4, *Ius romanum*, 2020/1, 120-137.

e) Processo

- AGUDO RUIZ A., *Nota sobre algunas Leyes de Zenón reguladoras de la praescriptio fori*, RGDR, 34 (2020).
- BOLTE T., *Pecunia constituta. Erfüllungszusage und Kostitutsklage im römischen Recht. Eine historisch-dogmatische Untersuchung*, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2020, ISBN 9783412520403.
- BUCHWITZ W., *Schiedsverfahrensrecht in Antike und Mittelalter. Eine historische Grundlegung*, Böhlau Verlag, Köln 2020, ISBN 9783412519339.
- COSTA D.A.N., *Divieti e limiti, processuali e negoziali, applicati ai milites nel Tardo impero*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 7 (2020).
- Der Bildungswert des römischen Zivilprozesses für die heutigen Juristen*, a cura di I. Fagnoli - U. Fasel, Stämpfli Verlag AG, Bern 2020, ISBN 9783727216541.
- FUENTESECA DEGENEFEE M., *Dos excepciones procesales con una única finalidad*, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 42 (2020), 129-143.
- FUENTESECA M., 'rec.' a Paricio J., *Derecho procesal civil romano, vol. II. Las cogniciones extra ordinem clásicas. El procedimiento bajo-imperial de Constantino a Justiniano. El procedimiento arbitral*, Marcial Pons, Madrid 2020, RIDROM, 25 (2020), 269-277.
- GIAGNORIO M., *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Cacucci, Bari 2020, ISBN 9788866119319.
- GIL GARCÍA M.O., *La congruencia de la sentencia en el proceso civil romano*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 223-250.
- GIL GARCÍA M.O., *La congruencia de la sentencia en el proceso civil romano*, *Revista Jurídica da FA7*, 17.1 (2020), 143-164.
- HARKE J.D., *Actio de dolo. Arglistklage im römischen Recht*, Duncker & Humblot, Berlin 2020, ISBN 9783428159116.
- JUREWICZ A.R., *Actor, colonus, conductor, procurator in einem Brief des Kaisers Honorius*, TR, 88.1-2 (2020), 94-121.
- LENEIS A.T., *Anspruch und Wirklichkeit. Probleme spätantiker Richteraktivität im Spiegel des Codex Theodosianus*, Duncker & Humblot, Berlin 2020, ISBN 9783428181209.
- MANCINETTI G., *La tutela in rem e il iudicium in factum contro il venditore*, *JUS-online*, 6.1 (2020), 252-288.
- MONNIER F., *La création des moyens prétoriens dans l'oeuvre du jurisconsulte Ulpien. Interdicts, actions,*

- exceptions, in integrum restitutiones*, Schulthess Verlag, Zürich 2020, ISBN 9783725587902.
- PARICIO J., *Derecho procesal civil romano*, vol. II, Marcial Pons, Madrid 2020, ISBN 9788491237693.
- PASQUINO P., *Sed voluntariam - Ricerche in tema di iurisdictio*, Satura, Napoli 2020, ISBN 9788876072123.
- РАЗУВАЕВ Н.В. [RAZUVAEV N.V.], История римского гражданского процесса как универсальная модель эволюции правопорядков древнего мира = *The History of the Roman Civil Process as a Universal Model of the Evolution of the Rules of the Ancient World*, Теоретическая и прикладная юриспруденция, 2020/3 (5), 47-64.
- ROMEO S., *Dal procedimento al processo. I percorsi della 'iurisdictio' tra azione e diritto*, TDSP, 13 (2020).
- SCHIEBELREITER P., *Zum Klagsziel der actio pigneraticia in personam contraria in D. 13,7,9pr., TR*, 88.1-2 (2020), 50-93.
- SIRKS A.J.B., 'rec.' a Schiavo S., *Ricerche sugli editti dei prefetti del pretorio del Cod. Bodl. Roe 18, Processo e documento*, Jovene, Napoli 2018, TR, 88.1-2 (2020), 262-271.
- TURELLI G., *Transfere iudicium*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892134867.
- ZARRO G., *Da Cicerone a Gaio un possibile percorso sull'origine dei 'Iudicia Bonae Fidei'*, SCDR, 33 (2020), 211-240.

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

- CORONA ENCINAS Á., 'rec.' a Signes Codoñer J. - Rodríguez Martín J.D. - Andrés Santos F.J. (redacción y coordinación), *Diccionario jurídico bizantino griego-español. Sobre la base de la Introducción al derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI el Sabio*, Comares, Granada 2019, Glossae, 17 (2020), 769-771.

b) Diritto privato

- ANDRÉS SANTOS F.J., 'rec.' a de Jong H., *Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken*, Brill, Leiden 2020, Glossae, 17 (2020), 744-746.
- DE JONG H., *Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken*, Brill, Leiden 2020, ISBN 9789004410114.

c) Diritto pubblico e penale

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

- BRavo BOSCH M. J., *La peste en Constantinopla*, Glossae, 17 (2020), 517-549.
- DELGADO A.F., *Exilium et milites: algunas cuestiones en torno al impacto del exilio en el ejército romano en los albores del siglo VII*, RIDROM, 25 (2020), 1-69.
- РУЗМАНОВ Ю.В. - ЕЛДИН М.А. [RUSMANOV YU.V. - ELDIN M.A.], Влияние византийской правовой культуры на Руси и российское политико-правовое пространство = *The Influence of the Byzantine Legal Culture on Russia and the Russian Political and Legal Space*, Евразийский союз ученых, 2020/7.4 (76), 69-77.
- RYSZKOWSKI K., *The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire*, Societas et Iurisprudentia, 8.3 (2020), 76-92.
- ТАРАСЕВИЧ И.А. [TARASEVICH I.A.], Реценция римско-византийских законоположений в Древней Руси в контексте формирования российской правовой доктрины = *Legal Transplants of Roman-Byzantine Law in Ancient Rus in the Context of Russian Legal Doctrine Formation*, Российский журнал правовых исследований, 7.2 (2020), 45-51.
- TOUGHER S., 'rec' a Heather P., *Rome resurgent: war and empire in the age of Justinian*, Oxford University Press, New York 2018, JRS, 110 (2020), 371-372.
- e) Raccolte di scritti e atti di convegni**
- DIRITTO PENALE E PROCESSO**
- ÁLVAREZ SUÁREZ L., *La influencia de la inquisitio y la accusatio romanas en los procesos penales de los estados iberoamericanos: el ejercicio de la acción penal*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 183-202.
- BEGGIO T., *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Cacucci, Bari 2020, ISBN 9788866119227.
- DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A.A., *Tratamiento jurídico de las lesiones en la Edad Media*, Glossae, 17 (2020), 550-568.
- FASOLINO F., *La disciplina dell'evasione nel diritto romano*, Satura, Napoli 2020, ISBN 9788876072116.
- FASOLINO F., *Politiche e strumenti della repressione criminale in età imperiale*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 978882134843.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Las acciones populares romanas persecución de delitos públicos y delitos privados y tutela del uso público de los bienes públicos (I)*, RGDR, 34 (2020).
- GAROFALO L., *Disapplicazione del diritto e status sanzinatori in Roma arcaica. In dialogo con Aldo Luigi Prosdocimi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, ISBN 9788893917513.
- GRECO G., *Sul divieto di dimora del soldato congedato con disonore*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.
- LOSKA E., *The False Charge – A Form of Violence?*, Právněhistorické studie, 50.1 (2020), 37-46.
- LOSKA E., *Wiarygodność środków dowodowych w rzymskim procesie karnym okresu wczesnego cesarstwa = Reliability of Proof Means in the Roman Criminal Process of the Early Establishment*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, 28 (2020), 108-116.
- MARAGNO G., *Soldati, sanzioni, i prati di Apamea e Cuiacio nel Commentarius di Gotofredo a C. Th. 7.7.3*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.
- MENTXAKA R., *Reflexiones histórico-jurídicas sobre el martirio de Eulalia de Mérida*, SCDR, 33 (2020), 141-178.
- NÚÑEZ PAZ M. I., *Clarissimae Feminae, Dinastia Julio Claudia y Crimen Maiestatis (27 a.C-68 d.C.)*, e-Legal History Review, 32 (2020).
- PINO ABAD M., *La confiscación de bienes en derecho romano*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 3 (2020).
- PONIATOWSKI P., *Odpowiedzialność penalna za ucieczkę osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie rzymskim i prawie starożytnych Aten = Penal Responsibility for the Escape of a Person who was Legally Deprived of Liberty under Roman law and law of Ancient Athens*, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72.1 (2020), 77-88.
- RAVIZZA M., *Sui poteri giurisdizionali del praefectus annonae in età del principato*, JUS-online, 6.3 (2020), 61-81.
- RINAUDO A., *Questioni tra privati e giurisdizione militare nel IV secolo: disciplina legislativa e prassi abusiva. I casi di P. Abinn. 44-57*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.
- TONER J., *Infamia. El crimen en la antigua Roma*, trad. spagn. J. García Cardiel, Desperta Ferro, Madrid 2020, ISBN 9788412079883.
- VERONESE M., *La repressione dei Bacchanali come modello di Firmo Materno*, Latomus, 79.2 (2020), 422-437.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) *Stato città*

b) *Repubblica*

CASTÁN S., *Claves políticas y jurídicas de la adopción en época republicana y augustea*, Gérión, 38.1 (2020), 37-54.

DUNCAN-JONES R.P., 'rec.' a Davenport C., *A History of the Roman Equestrian Order*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, JRS, 110 (2020), 341-342.

ELSTER M., *Die Gesetze der späten römischen Republik. Von den Gracchen bis Sulla (133-80 v.Chr.)*, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Göttingen 2020, ISBN 9783946317623.

GÖRNE F., *Die Obstruktionen in der Römischen Republik*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515127547.

HERRERO MEDINA M., *La escuela de Plocio Gallo: una amenaza para la República*, SCDR, 33 (2020), 241-271.

HERRERO MEDINA M., *La escuela de Plocio Gallo: una amenaza para la República*, e-Legal History Review, 31 (2020).

HÖLKEKAMP K.J., *Roman Republican Reflections - Studies in Politics, Power, and Pageantry*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515127035.

КОФАНОВ А.А. [KOFANOV L.L.], Способы преодоления фрагментации международного права в деятельности римского сената и народного собрания в V-III вв. до н.э. = *Ways to overcome the Fragmentation of International Law in the Activities of the Roman Senate and the People's Assembly in the V-III Centuries B.C.*, Российское правосудие, 2020/2, 12-23.

ROTH U., *Was Camillus right? Roman history and narratological strategy in Livy 5.49.2*, The Classical Quarterly, 70.1 (2020), 212-229.

WALTERS B., *The Deaths of the Republic. Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome*, Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 9780198839576.

ZAERA GARCÍA A.B., *La captación del voto en la Roma republicana*, RGDR, 34 (2020).

c) *Principato*

BESSON A., *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle*, Schwabe Verlag, Basel 2020, ISBN 9783796541865.

BOUDON-MILLOT V., *Marc-Aurèle*, PUF, Paris 2020, ISBN 9782130800767.

FLOWER H., *Augustus, Tiberius, and the End of the Roman Triumph*, Classical Antiquity, 39.1 (2020), 1-28.

HEKSTER O., 'rec.' a Drinkwater J.F., *Nero. Emperor and Court*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2019, JRS, 110 (2020), 345-346.

How to Be a Bad Emperor. An Ancient Guide to Truly Terrible Leaders. Suetonius, a cura di J. Osgood, Princeton University Press, Princeton 2020, ISBN 9780691193991.

JONCA M., *Justice of Traian: between legend, law and art*, JUS-online, 6.3 (2020), 41-60.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA P., *La concesión de la ciudadanía romana por el emperador como acto de evergetismo*, AHAMM, 54.1 (2020), 1-14.

LORENTE MUÑOZ M., *Los prefectos de Egipto durante el gobierno de Septimio Severo (192-211 d.C.)*, RHOT (THAM), 24 (2020), 31-45.

NÚÑEZ PAZ M.I., *Clarissimae Feminae, Dinastia Julio Claudia y Crimen Maiestatis (27 a.C-68 d.C.)*, e-Legal History Review, 32 (2020).

SEEBACHER C., *Zwischen Augustus und Antinoos. Tradition und Innovation im Prinzipat Hadrians*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515125864.

SLOOTTES D., *Augustus and his Presentation of the People in the Res Gestae*, Classical World, 113.3 (2020), 279-298.

TRISCIUOGGIO A., *Reflexiones sobre el mandato imperativo: experiencia romana y constitucionalismo moderno*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 425-436.

WEISWEILER J., *The Heredity of Senatorial Status in the Principate*, JRS, 110 (2020), 29-56.

d) *Dominato*

BAUMANN A., *Freiheitsbeschränkungen der Dekurionen in der Spätantike*, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2020, ISBN 9783487311906.

WHATELY C., 'rec.' a Doyle C., *Honorius. The Fight for the Roman West AD 395-423*, Routledge, London-New York 2019, JRS, 110 (2020), 370-371.

e) *Opere varie e generali*

CAVALCANTI RAMOS MACHADO R., *Representatividade Política na Antiguidade Clássica: implicações Contemporâneas*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C.

- López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 401-409.
- CORONA ENCINAS Á. 'rec.' a Andrés Santos F.J., *Roma. Instituciones e ideologías políticas durante la República y el Imperio*, Tecnos, Madrid 2015, RGDR, 34 (2020).
- HEKSTER O., *Imperial justice? The absence of images of roman emperors in a legal role*, The Classical Quarterly, 70.1 (2020), 247-260.
- GALLIANO-VALDISERRA R., *La Rome antique, de la Cité à l'Empire, VIIIe siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.*, Hachette, Paris 2020, ISBN 9782017025962.
- NOWICKA D., *Rzymski senat a wolność słowa = Roman Senate and Freedom of Speech*, in *Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi*, red. J. Koredczuk - P. Wiązek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2020, 315-325.
- Pervading Empire. Relationality and Diversity in the Roman Provinces*, edited by V.D. Mihajlovic, Steiner Franz Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515127165.
- RIBAS ALBA J.M., *Territorio, pueblo, nación, estado. La experiencia romana*, Tecnos, Madrid 2020, ISBN 9788430981007.
- ROMEO S., *Diritti fondamentali e costituzionalismo. La prospettiva storica*, JUS-online, 6.2 (2020), 23-66.
- VIPARELLI V., 'rec.' a Masi Doria C., *Poesia e diritto romano*, Jovene, Napoli 2018, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 362-363.
- AMMINISTRAZIONE E FISCO**
- AZAUSTRE M.J., *Aproximación a la figura del Dissensor*, RIDROM, 25 (2020), 171-231.
- BRASSOUS L., *La carte provinciale de la Diocesis Hispaniarum*, in «Academica Libertas». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 185-192.
- CORONA ENCINAS Á., *Sobre la reforma en el cargo de defensor civitatis en época Justiniana. Aproximación exegética a nov. Iust. 15*, RGDR, 34 (2020).
- DE BRITO MACHADO SEGUNDO H., *Capacidade Contributiva: lições do Direito Romano para a Fiscalidade Contemporânea*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 367-377.
- EDMONDSON J., *La administración de la provincia de Lusitania en el siglo III d.C.: Nuevas aportaciones*, in «Academica Libertas». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 167-181.
- GARCÍA FUEYO B., *Aproximación a la naturaleza jurídica de las Sportulae del juez Donativo, retribución y tasa*, RIDROM, 24 (2020), 261-405.
- GEREZ KRAEMER G.M., *El riego en la Hispania romana. Infraestructuras y régimen jurídico*, RGDR, 34 (2020).
- GEREZ KRAEMER G.M., *Usos y Derecho de las aguas en la Hispania romana*, Civitas, Madrid 2020, ISBN 9788413087238.
- ИВАНОВ С. [IVANOV S.], Санкции за административни нарушения според Митническият закон за римската провинция Азия [Sankcii za administrativni narušenja spored Mitničeskijata zakon za rimskata provincija Azija; Sanzioni per illeciti amministrativi secondo la Legge doganale per la provincia romana di Asia], in Научни четения на тема „Санкциите в правото“: Сборник доклади [Naučni četenija na tema "Sankciiite v pravoto": Sbornik dokladi; Studi scientifici sul tema "Sanzioni nel diritto: Raccolta di relazioni"], Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София [Sofia] 2020, 304-323.
- LÓPEZ GUETO A., *D. 49.14: aportaciones de la jurisprudencia del principado en materia fiscal*, RGDR, 34 (2020).
- НИКИШИН В.О. [NIKISHIN V.O.], О некоторых аспектах деятельности римских публиканов в период поздней Республики = *About Some Aspects of the Roman Publicans' Activities in the Period of the Late Republic*, in Древний мир: история и археология, отв. ред. Ю.В. Куликова [Drevnij mir: istorija i arkeologija, отв. red. Ju.V. Kulikova; Mondo antico: storia e archeologia, a cura di Ju.V. Kulikova], Спутник, Москва [Mosca] 2020, 68-75.
- PANZRAM, S., *¿Tarraco tardorromana sigue siendo Tarraco? A propósito de continuidad o discontinuidad de una capital de provincia*, in «Academica Libertas». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 193-209.
- PÉREZ CARRANDI J., *En torno al derecho provincial romano y el caso griego*, RFD-UNAM, 70.277.1 (2020), 373-400.
- RAVIZZA M., *Sui poteri giurisdizionali del praefectus annonae in età del principato*, JUS-online, 6.3 (2020), 61-81.

- ROSSI L., *La fiscalité dans l'Égypte romaine. Les documents de la pratique*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2020, ISBN 9791035105693.
- ROUX M., *Les «irréductible» du cursus honorum et des dignitates les plus prestigieuses dans la Gaule du V siècle*, in «Academica Libertas». Essais en l'honneur du professeur Javier Arce, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 271-277.
- SKALEC A., „O sadzeniu, budowaniu i kopaniu”. *Prawo miejskie Aleksandrii o odstępach i procedurze w przypadku ich naruszenia* = “Planting, building, and digging”. *The Municipal law of Alexandria on Distance and on the Procedure in case of its Violation*, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72.1 (2020), 89-120.
- VERA-CRUZ PINTO E., *Pessoa e sociedade: a delação premiada fiscal do direito romano na atualidade, Fundamentos Romanísticos del Derecho Europeo e Iberoamericano*, II, a cura di C. López-Rendo Rodríguez, Universidad de Oviedo - Boletín Oficial del Estado, Oviedo-Madrid 2020, 703-724.
- ## STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA
- a) Religione**
- БАЛАКАЙ А.И. [BALAKAI A.I.], «Без всякого влияния со стороны римского права»: участник поместного собора 1917-18 гг. проф. П.А. Прокошев о церковном суде древней церкви = “Without any Influence from Roman Law”: Participant in the Local Council of 1917-18 Prof. P.A. Prokoshov on the Ecclesiastical Court of the Ancient Church, Христианское чтение, 2020/4, 102-108.
- БЕСПАЛЬЧИКОВА Я.Е. [BESPALCHIKOVA YA.E.], *Gentiles в Кодексе Феодосия = Gentiles in the Theodosian Code*, in Проблемы истории и культуры средневекового общества. Материалы XXXIX Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения» (11–13 ноября 2019 г.): Сборник, под ред. А.Ю. Прокопьева [Problemy istorii i kultury srednevekovogo obščestva. Materialy XXXIX Vserossijskoj naučnoj konferencii studentov, aspirantov i molodykh učenykh “Kurbatovskie čtenija”; Problemi della storia e della cultura nella società medievale. Materiali XXXIX Convegno scientifico panrusso di studenti, dottorandi e giovani studiosi “Studi di Kurbatov”], Скифия-принт, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2020, 10-21.
- Bilder, Heilige und Reliquien. Beiträge zur Christentums-geschichte und zur Religionsgeschichte, M. Delgado - V. Leppin (Hg.), Schwabe Verlag-W. Kohlhammer Verlag GmbH, Basel-Stuttgart 2020, ISBN 9783796541988.
- BOULNOIS M.-O., *Le livre VIII du Contre Julien de Cyrille d’Alexandrie: éléments pour la datation, le plan et la méthode de réfutation*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 165-194.
- BOULNOIS M.-O., *Le prologue de l’évangile de Jean au coeur de la polémique entre l’empereur Julien et Cyrille d’Alexandrie*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 195-228.
- БОРОВКОВ П.С. [BOROVKOV P.S.], Учреждение института понтифика в Древнем Риме в интерпретации Тита Ливия: политико-правовой аспект = *Appointment of the Institution of Pontificate in Ancient Rome in Interpretation of Titus Livius: Political-Legal Aspect*, Genesis: исторические исследования, 2020/5, 70-80.
- BRÜGGEMAN T., *Апостроф in Contra Iulianum: Julian als fiktives Gegenüber Kyrills*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 153-164.
- Cicero and Roman Religion. Eight Studies*, edited by C. Beltrão da Rosa - F. Santangelo, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515126434.
- DE VITA M.C., *Callidior ceteris persecutor (Rufin. hist. 10,33). Giuliano e la questione ariana*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 39-64.
- DI COSMO A.P., *Il funus imperatorum ed il “Teatro del potere”. Le esequie di Costantino e la reinvenzione dei riti funerari imperiali in un cosmo che progressivamente si fa cristiano*, Gerión, 38.1 (2020), 157-192.
- FRANCHINI L., *Il ver sacrum. Considerazioni in merito a regime e sviluppo storico di un antico rito migratorio*, JUS-online 6.4 (2020), 142-159.
- FUSCO S., *Religione e diritto militare: l’obiezione di coscienza dei cristiani*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.
- GASSMAN M.P., *A Feast in Carthage: Testing the Limits of ‘Secularity’ in Late Antiquity*, JRS, 110 (2020), 199-219.
- GASSMAN M.P., *Worshippers of the Gods. Debating Paganism in the Fourth-Century Roman West*,

- Oxford University Press, New York 2020, ISBN 9780190082444.
- GEE E., *Mapping the Afterlife. From Homer to Dante*, Oxford University Press, Oxford-New York 2020, ISBN 9780190670481.
- ГРАЦИАНСКИЙ М.В. [GRATSIANSKIY M.V.], Упорядочение церковно-административного статуса митрополий на Халкидонском соборе на примере тяжбы митрополитов Тира и Берита = *Status Regulation of Metropoleis in regard to the Ecclesiastical Administration during the Council of Chalcedon: the Case of the Litigation between the Metropolitans of Tyre and Berytus*, *Via in tempore. История. Политология*, 47.3 (2020), 505-517.
- GUIDA A., *La trasmissione del testo del Contra Galilaeos di Giuliano e un nuovo misterioso frammento*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 91-110.
- Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, ISBN 9783110551242.
- KAUFHOLD H., *Werke des Kyrill in syrischer Überlieferung*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 229-256.
- KING C.W., *The Ancient Roman Afterlife. Di Manes, Belief, and the Cult of the Dead*, University of Texas Press, Austin 2020, ISBN 9781477320204.
- KINZIG W., *Structure and Sitz im Leben of Cyril of Alexandria's Contra Iulianum*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 111-130.
- MALIK S., *The Nero-Antichrist. Founding and Fashioning a Paradigm*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2020, ISBN 9781108491495.
- MONTERO S., 'rec.' a Guerra y Paz. *Las religiones ante los conflictos bélicos en la Antigüedad*, Álvarez-Ossorio Rivas A. - Ferrer Albelda E. - Delgado Pereira Á. (coords.), Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2016, Gerión, 38.1 (2020), 404-406.
- Mystery Cults in Visual Representation in Graeco-Roman Antiquity*, edited by N. Belayche - F. Massa, Brill Open Publisher, Leiden-Boston 2020, ISBN 9789004439320.
- NESSSELRATH H.-G., *Von götterlosen Galiläern und grotesken Gräberkulten. Kritik an Christen und Christentum in Schriften Julians außerhalb von Contra Galilaeos*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 1-14.
- ORTU R., *Le immunità delle Vestali nella documentazione epigrafica di età imperiale: le tabellae immunitatis di Flavia Publica*, *JUS-online*, 6.3 (2020), 137-161.
- PAREDES MARTÍN E., 'rec.' a Escámez de Vera D.M., *Propaganda y justificación religiosa en época Flavia: Júpiter Óptimo Máximo y el Capitolio en Roma*, Ediciones Complutense, Madrid 2018, Gerión, 38.1 (2020), 358-360.
- PONT A.-V., *Juifs et chrétiens dans les collectivités de droit romain. Dynamiques juridiques des origines à 235*, in *Religion et pouvoir dans le monde romain. L'autel et la toge. De la deuxième guerre punique à la fin des Sévères*, a cura di N. Belayche - S. Estienne, PUR, Rennes 2020, 367-396.
- REINHARD SEELIGER H., *„Ad illam vitam non ducit tortura sed causa“ (Acta Sebastiani 28). Das Bild des Märtyrers in den spätantiken römischen Märtyrerlegenden*, *Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte*, 115.1-2 (2020), 127-136.
- Religion et pouvoir dans le monde romain. L'autel et la toge. De la deuxième guerre punique à la fin des Sévères*, a cura di N. Belayche - S. Estienne, PUR, Rennes 2020, ISBN 9782753578685.
- RIEDWEG C., *A German Renaissance Humanist as Predecessor & Some Further Surprises. On the Direct and Indirect Tradition of Cyril's Contra Iulianum*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 257-286.
- RITTER A.M., *Theologische Kontroversen innerhalb der römischen Reichskirche und ihre Widerspiegelung in der Christenpolemik Kaiser Julians*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 15-38.
- SANFILIPPO C., *Paganesimo e cristianesimo. Un confronto filosofico nel culto in epoca tardo antica*, Aracne, Roma 2020, ISBN 9788825538205.
- SCHRAMM M., *Kyrills Argumentationsstrategien in Contra Iulianum. Zu Logik und Rhetorik seiner Widerlegung*, in *Interreligiose Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrill*

- „*Contra Iulianum*“, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 131-152.
- STÜBER T., *Der inkriminierte Bischof. Könige im Konflikt mit Kirchenleitern im westgotischen und fränkischen Gallien (466-614)*, De Gruyter, Berlin 2020, ISBN 9783110619232.
- ТРУХИНА Н.Н. - КОСТЕНЕЦКИЙ А.А. [TRUHINA N.N. - KOSTENETSKIY A.L.], О практике посвящения епископов в римской Галлии последней трети V века (по письмам Сидония Апполинария) = *On Practice of Bishops Consecration in Roman Gaul in the Last Third of the 5th Century (According to the Letters of Sidonius Apollinaris)*, Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 25, п. 187 (2020), 194-205.
- TURELLI G., *Fetialis religio*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892137035.
- TRAN N., *Les associations privées et le pouvoir impérial à Rome et ses environs*, in *Religion et pouvoir dans le monde romain. L'autel et la toge. De la deuxième guerre punique à la fin des Sévères*, a cura di N. Belayche - S. Estienne, PUR, Rennes 2020, 191-208.
- TROVATO S., *Un'eco del Contra Galilaeos in Liutprando di Cremona e ulteriori tasselli della polemica contro Giuliano nel Medioevo bizantino*, in *Interreligiöse Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert. Julian „Contra Galilaeos“ - Kyrrill „Contra Iulianum“*, herausgegeben von G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin 2020, 65-90.
- ВОЛКОВА И.Ю. [VOLKOVA I.Y.], Древнейшие предпосылки религиозного почитания власти в Риме = *The Ancient Traits of the Cult of Political Authority in Rome*, Современные гуманитарные исследования, 2020/3 (94), 7-17.
- b) Società e costume**
- Ancient Magic. Then and Now*, edited by A. Mastrocinque - J.E. Sanzo - M. Scapini, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515127967.
- ARENA G., *Luoghi “pubblici” e donne “ai margini”: un'attrice a Catania romana*, Gerión, 38.1 (2020), 83-116.
- ARENA P., *Gladiatori, carri e navi. Gli spettacoli nell'antica Roma*, Carocci, Roma 2020, ISBN 9788843098309.
- BUIS E.J., *Emociones draconianas: la institucionalización afectiva del perdón en la ley ateniense sobre homicidio (IG I³. 104, 13-20)*, Nova Tellus, 38.2 (2020), 13-40.
- CABOURET B., *La société de l'Empire romain d'Orient*, PUR, Rennes 2020, ISBN 9782753579835.
- CASSIA M., *“La stola e il silenzio”? “Parole” di donna in un epitaffio catanese d'età imperiale*, Gerión, 38.1 (2020), 55-81.
- CHATELARD A., ‘rec.’ a Treggiari S., *Servilia and her family*, Oxford University Press, Oxford 2019, JRS, 110 (2020), 328-329.
- CORREDOR D.M. - PASTOR QUIELES M., *La desigualdad entre hombres y mujeres en la antigua Roma: un estudio sobre sus concepciones y conocimiento en el alumnado de historia*, CAUN, 28 (2020), 81-100.
- DÍAZ BOURGEAL M., ‘rec.’ a Álvarez Jiménez D., *Panem et circenses. Una historia de Roma a través del circo*, Alianza Editorial, Madrid 2018, Gerión, 38.1 (2020), 377-379.
- EDWARDS C., ‘rec.’ a *The Cultural History of Augustan Rome: Texts, Monuments, and Topography*, edited by M.P. Loar - S.C. Murray - S. Rebeggiani, Cambridge University Press, Cambridge 2019, JRS, 110 (2020), 331-333.
- EMMERSON A.L.C., *Re-examining Roman Death Pollution*, JRS, 110 (2020), 5-27.
- FERRERO G., *La ruine de la civilisation antique*, Les Belles Lettres, Paris 2020, ISBN 9782251450483.
- FRANCHINI L., *Il ver sacrum. Considerazioni in merito a regime e sviluppo storico di un antico rito migratorio*, JUS-online, 6.4 (2020), 142-159.
- GALEOTTI S., «Exitio est avidum mare nautis»: la «miserrima naufragorum fortuna» nell'antico Mediterraneo, JUS-online, 6.4 (2020), 87-141.
- GHEDINI F., *Giulia Domna. Una siriana sul trono dei Cesari*, Carocci, Roma 2020, ISBN 9788829001231.
- HUSQUIN C., *L'intégrité du corps en question. Perceptions et représentations de l'atteinte physique dans la Rome antique*, PUR, Rennes 2020, ISBN 9782753578272.
- KUBIAK P., *Podziw i pogarda - myśliwi na arenach antycznego Rzymu [Ammirazione e disprezzo - cacciatori nelle arene dell'antica Roma]*, in *Lowy i historia*, red. D.J. Gwiazdowicz, Łowicz Polski, Warszawa 2020, 103-126.
- KURYŁOWICZ M., *Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe. Studia i szkice [Diritto romano, costumi funerari e rituali di sepoltura. Studi e schizzi]*, Wydawnictwo Werszet, Lublin 2020, ISBN 9788365713513.
- LANGLEY T.R., ‘rec.’ a Boin D., *A social and cultural history of late antiquity (Wiley Blackwell Social and Cultural Histories of the Ancient World)*, John Wiley & Sons, Hoboken NJ 2018, JRS, 110 (2020), 363-364.

- LÉVY C., *De l'éloquence à la philosophie: l'évolution sémantique de la fides*, in *Genèses antiques et médiévales de la foi*, a cura di C. Grellard - P. Hoffmann - L. Lavaud, Brepols, Turnhout 2020, 209-224.
- Literature and Culture in the Roman Empire*, 96-235. *Cross-cultural interactions*, edited by A. König - R. Langlands - J. Uden, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2020, ISBN 9781108493932.
- LÓPEZ MEDINA M.J., *La alimentación en las unidades domésticas campesinas a partir de las Metamorfosis de Ovidio*, *Gerión*, 38.1 (2020), 117-135.
- LOSKA E., 'rec.' a Kuryłowicz M., *Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe* *Studia i szkice [Diritto romano, costumi funerari e rituali di sepoltura. Studi e schizzi]*, Wydawnictwo Werset, Lublin 2020, *Zeszyty Prawnicze*, 20.3 (2020), 343-347.
- MARÉCHAL S., *Public baths and bathing habits in late antiquity. A study of the evidence from Italy, North Africa and Palestine A.D. 285-700*, Brill, Leiden-Boston 2020, ISBN 9789004418721.
- MARTÍN CASADO J.M., 'rec.' a Machuca Prieto F., *Una forma fenicia de ser romano. Identidad e integración de las comunidades fenicias de la Península Ibérica bajo poder de Roma*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2019, *Gerión*, 38.1 (2020), 395-397.
- MÉNDEZ SANTIAGO B., 'rec.' a Mañas Romero I., *Las mujeres y las relaciones de género en la antigua Roma*, Síntesis, Madrid 2019, *Gerión*, 38.1 (2020), 373-376.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a No tan lejano. *Una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad*, editoras M.J. Bravo Bosch - A. Valmaña Ochaíta - R. Rodríguez López, Tirant lo Blanch, Valencia 2018, *RGDR*, 34 (2020).
- PAVÓN P., *Teodora, víctima de un bigamo infame, estuprador y estafador (CJ, IX, IX, 18)*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 279-284.
- RODRÍGUEZ GARRIDO J., *Ne serva prostituat. Esclavitud, prostitución y los límites de la dominica potestas en la Roma Antigua*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 46.1 (2020), 173-196.
- ROLLASON N.K., 'rec.' a Sessa K., *Daily life in late antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, *JRS*, 110 (2020), 364-365.
- SALAZAR REVUELTA M., *De la enseñanza superior a la enseñanza del Derecho en el marco de la sociedad romana (s. III a.C. - s. VI d.C.)*, *REJIE Nueva época*, 22 Extraordinario (Febrero 2020), 11-37.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di M. Del Tufo - F. Lucrezzi, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, *Bollettino di Studi Latini*, 50.1 (2020), 366-374.
- SOUTO CASTRO I., 'rec.' a Goñi Zabalegui A., *Género y sociedad en el Egipto romano. Una mirada desde las cartas de mujeres*, Ediciones de la Universidad de Oviedo-Ediciones Trabe S.L., Oviedo 2018, *Gerión*, 38.1 (2020), 382-384.
- TONER J., *Setenta millones de romanos. La cultura del pueblo en la Antigua Roma*, trad. spagn. L. Noriega, Crítica, Barcelona 2020, ISBN 9788491991847.
- UYTTERHOEVEN I., 'rec.' a Stoner J., *The cultural lives of domestic objects in late antiquity*, Brill, Leiden 2019, *JRS*, 110 (2020), 366-367.
- c) Economia**
- Économie de la Rome antique. Histoire et historiographie. Recueils d'article de Jean Andreau*, a cura di J. Andreau - M.-A. Le Guennec - S. Martin, Ausonius, Pessac 2020, ISBN 9782356133731.
- ELLIOTT C.P., *Economic Theory and the Roman Monetary Economy*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, ISBN 9781108418607.
- ГВОЗДЕВА И.А. [GVOZDEVA I.A.], *Ager colonicus в римской агрименсуре периода Республики = Ager colonicus in the Roman Agrimensur of the Period of the Republic*, *Аграрное и земельное право*, 2020/7 (187), 27-30.
- ГВОЗДЕВА И.А. [GVOZDEVA I.A.], *Agrimensores – основатели науки землеустройства и арбитры в земельном праве Древнего Рима = Agrimensores – Founders of the Science of Land Management and Arbitrators in the Land Law of Ancient Rome*, *Современный юрист*, 2020/1 (30), 155-164.
- Les changements dans les économies antiques*, a cura di Fr. Lerouxel - J. Zurbach, Ausonius, Bordeaux 2020, ISBN 9782356133465.
- MANDATORI G., *Le monete delle colonie latine di "Hatria" e "Firmum Picenum": quadro storico e catalogazione*, *CAUN*, 28 (2020), 23-40.
- MODRZEWSKA-PIANETTI I., 'rec.' a *Colonia Ulpia Traiana (Xanten) y el Mediterráneo. El comercio de los alimentos*, ed. J. Remesal Rodríguez, Universitat de Barcelo, Barcelona 2018, *Gerión*, 38.1 (2020), 388-392.
- VERBOVEN K. - ZUIDERHOEK A. - ERDKAMP P., *Capital, Investment, and Innovation in the Roman World*, Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 9780198841845.
- Wirtschaft und Gesellschaft in der späten Römischen Republik. Fachwissenschaftliche und*

fachdidaktische Aspekte, K. Matijević (Hg.), Scripta Mercaturae Verlag, Gutenberg 2020, ISBN 9783895901843.

d) Storia militare

BARBERO BARROSO J., *La imago imperii: los símbolos político-militares del poder romano*, RHOT (THAM), 24 (2020), 46-76.

BASSANELLI SOMMARIVA G. - TAROZZI S., *L'esercito romano e l'alba dell'Europa*, Maggioli, Bologna 2020, ISBN 9788891642530.

BERNIER A., *Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano I*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.

BRIZZI G., *Andare per le vie militari romane*, Il Mulino, Bologna 2020, ISBN 9788815280848.

CAPORALI B., *Le campagne africane negli anni del II Triumvirato. Tito Sestio nella memoria storiografica*, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 29-52.

CASTAGNINO F., *Le Tabulae di Brigetio e di Durostorum. Una constitutio sui privilegi di milites e veterani: lo status quaestionis*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.

COLOMBO F.E.M., *Teodosio e la legislazione di reclutamento militare dopo Adrianopoli*, RGDR, 34 (2020).

COSTA D.A.N., *Divieti e limiti, processuali e negoziali, applicati ai milites nel Tardo impero*, in Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020).

COSTA S., *(In)iustissima cognitio centurionum. I privilegi giuridici dei soldati secondo il poeta satirico*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.

DI DONATO G., *Le canabae legionis: aspetti giuridici della vita dei militari in provincia*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.

ENGERBEAUD M., *Les premières guerres de Rome (753-290 av. J.-C.)*, Les Belles Lettres, Paris 2020, ISBN 9782251450469.

FISCHER T., *Gladus. Roms Legionen in Germanien*, C.H. Beck, München 2020, ISBN 9783406756160.

GRECO G., *Sul divieto di dimora del soldato congedato con disonore*, Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.

JUSSEN D., *Enduring the Dust of Mars: The Expectation of Military Leadership in Panegyric to the Child-Emperor Gratian*, Arctus, 52.3 (2019), 253-273.

PEREA YÉBENES S., *El ejército romano en Egipto*, Dilema, Madrid 2020, ISBN 9788498274790.

REDAELLI D., *Le milizie urbane: innovazioni e persistenze in età tetrarchica e costantiniana*,

Cultura giuridica e diritto vivente, 7 (2020). Special Issue.

SÁEZ GEOFFROY A., *Cómodo y una decisión estratégica: el fin de la expeditio Germanica en 180*, Nova Tellus, 38.1 (2020), 141-166.

SORIA MOLINA D., *'rec.' a Perea Yébenes S., El ejército romano en Egipto*, Dilema, Madrid 2020, Gerión, 38.1 (2020), 380-381.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

AGLIATI VÁSQUEZ G., *Análisis crítico de las implicaciones filosófico-jurídicas de las nociones de orden cosmológico y justicia cósmica en la sentencia de Anaximandro de Mileto*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 42 (2020), 691-720.

ANDRÉS SANTOS F.J., *'rec.' a Schwartz D., The Political Morality of the Late Scholastics. Civil Life, War and Conscience*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, Glossae, 17 (2020), 763-766.

BECERRA ISLAS J.D., *Los intérpretes griegos en Heródoto y Jenofonte*, Nova Tellus, 38.1 (2020), 27-40.

BENOIST S., *Le pouvoir à Rome. Espace, temps, figures*, CNRS Editions, Paris 2020, ISBN 9782271126474.

BLECKMANN B., *Südosteuropa am Übergang vom Principat zur Spätantike: Invasionen und Bürgerkriege, Krise und Reorganisation*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 325-360.

BLOCHMANN S. - MEIER M., *Das spätantike Südosteuropa von Theodosius I. bis Phokas*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 122-126.

BLOCHMANN S. - MEIER M., *Das spätantike Südosteuropa von Theodosius I. bis Phokas: zwischen Osten und Westen*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 361-402.

BLOCHMANN S. - MEIER M., *Südosteuropa von Theodosius I. bis Phokas (379-610 n.Chr.)*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 441-460.

- BRACCESI L., *Arrivano i barbari. Le guerre persiane tra poesia e memoria*, Laterza, Bari 2020, ISBN 9788858139943.
- BUONGIOVANNI C., 'rec.' a Fezzi L., *Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma*, Laterza, Bari-Roma 2017, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 326-327.
- CASTÁN S., *El papel de la mujer romana en la política del s. I a. C. ¿influencia política, participación indirecta o influencia social?*, RIDROM, 24 (2020), 540-601.
- CHRYSOS E., *Libertas religionis in Late Antiquity. A Critical Overview*, in «Academica Libertas». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 337-344.
- CORONA ENCINAS Á., 'rec.' a Dougherty R.J. (ed.), *Augustine's political thought. Rochester studies in medieval political thought*, 2, Boydell & Brewer Ltd., Woodbridge 2019, Glossae, 17 (2020), 787-788.
- DAVID J.-M. - HURLET F., *Lauctoritas à Rome. Une notion constitutive de la culture politique*, Ausonius, Bordeaux 2020, ISBN 9782356133533.
- DE PRADA GARCÍA A., *Tomando a Sócrates en serio: De la ciudadanía antigua a la ciudadanía global*, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 54 (2020), 53-72.
- DÍAZ-BAUTISTA A., 'rec.' a Obarrio J.A., *Un estudio sobre la Antigüedad: la apología de Sócrates*, Dykinson, Madrid 2018, RIDROM, 24 (2020), 661-669.
- FERNÁNDEZ PRIETO A., 'rec.' a Cecchet L., *Poverty in Athenian Public Discourse. From the Eve of the Peloponnesian War to the Rise of Macedonia*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, Gerión, 38.1 (2020), 342-344.
- Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, ISBN 9783110639667.
- HARPER K., *Fatum. Das Klima und der Untergang des römischen Reiches*, C.H. Beck, München 2020, ISBN 9783406749339.
- JOÑCA M., *Justice of Traian: between legend, law and art*, JUS-online, 6.3 (2020), 41-60.
- MAFFI A., *Hombre regio, ciencia política y legislación en el Político de Platón*, Ius fugit. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 22 (2019), 167-190.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ F., *De re bibliographica (IX). Novedades visigodas*, e-Legal History Review, 32 (2020).
- MEISTER K., *Studien zur griechischen Geschichtsschreibung. Von der Klassik bis zur Spätantike*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515125918.
- MITTHOF F., *Einführung*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 67-69.
- MITTHOF F., *Südosteuropa in der antiken Geographie und Historiographie*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 70-109.
- MITTHOF F. - STROBEL K., *Südosteuropa im Principat (27 v. - 249 n.Chr.)*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 403-421.
- MONTLANC P., *L'histoire romaine et le politique: complément d'enquête*, Anabases, 32 (2020), 11-29.
- OLIVERA D.A., *El concepto de 'imperio' en el pensamiento político griego clásico*, Nova Tellus, 38.1 (2020), 11-26.
- ПАЩАК И.В. [PASCHAK I.B.], Марк Аврелий: этические, социальные и гражданственные аспекты учения = Mark Aureliy: Ethical, Social and Civic Aspects of Teaching, in LXXI Международные научные чтения (памяти А.И. Ноткина): сборник статей Международной научно-практической конференции [LXXI Meždunarodnye naučnye čtenija pamiati A.I. Notkina: sbornik statej Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii; LXXI Studi internazionali in memoria di A.I. Notkin: relazioni al Convegno scientifico-pratico internazionale], Европейский фонд инновационного развития, Москва [Mosca] 2020, 49-55.
- RODRÍGUEZ PINCHEIRA P., *Georges Dumézil y Tito Livio: revisionismo histórico de la actitud religiosa de Livio en virtud de las opiniones de Dumézil en su obra Camillus. A Study of Indo-European Religion as Roman History (1980)*, RHOT (THAM), 24 (2020), 77-109.
- ROSS A.J., *Text and Paratext: Reading the Emperor Julian via Libanius' Epitaphias*, American Journal of Philology, 141.2 (2020), 241-281.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Ravagnani G., *L'età di Giustiniano*, Carocci Editore, Roma 2019, Bollettino di Studi Latini, 50.1 (2020), 356-360.
- STROBEL K., *Südosteuropa in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, I, Herrschaft und Politik*

- in *Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 110-112.
- STROBEL K., *Südosteuropa in der Zeit von Republik und Principat: Vorgeschichte, Etablierung und Konsolidierung römischer Herrschaft*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas*, I, *Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 131-324.
- STROBEL K., *Vom ersten Ausgreifen Roms auf den Balkanraum bis zur Schlacht von Philippi*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas*, I, *Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 113-114.
- STROBEL K., *Vom Illyrienkrieg Caesars des Sohnes bis zum Tode Neros*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas*, I, *Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 115-116.
- STROBEL K. - BLECKMANN B., *Vom Vierkaiserjahr bis Iulius Philippus - vom 3. Zum 4. Jahrhundert*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas*, I, *Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 117-121.
- STROBEL K. - BLOCHMANN S. - MEIER M., *Strukturen in Principat und Spätantike*, in *Handbuch zur Geschichte Südosteuropas*, I, *Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300*, herausgegeben von F. Mitthof - P. Schreiner - O.J. Schmitt, De Gruyter, Berlin 2020, 127-130.
- TACOMA L.E., *Roman Political Culture. Seven Studies of the Senate and City Councils of Italy from the First to the Sixth Century AD*, Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 9780198850809.
- TZAMTZIS, I.E., *Vis abesto. L'approche fonctionnelle du thème de la violence publique dans le De legibus*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 46.1 (2020), 51-67.
- WESTERMANN H.P., *La epiqueya de Aristóteles en tiempos de crisis económica*, *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 54 (2020), 383-401.
- escultóricos marmóreos en la campaña de 2018*, CAUN, 28 (2020), 193-212.
- Antiquity and Enlightenment Culture. New Approaches and Perspectives*, edited by F. Loughlin - A. Johnston, Brill, Leiden-Boston 2020, ISBN 9789004405035.
- BARCIA LAGO M., *La arena viscosa del foro. El mundo de la justicia ante el espejo de la sátira*, Dykinson, Madrid 2020, ISBN 9788413245461.
- BLIN S., *Thermes et évergésie à Mandeure*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 83-94.
- CASTELLANOS S., *The Visigothic Kingdom in Iberia. Construction and Invention*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2020, ISBN 9780812252538.
- CÓRCOLES OLAITZ E., *Un apunte sobre la evolución del concepto de piratería en el ámbito europeo*, in *Fundamentos romanísticos del derecho europeo e iberoamericano*, dirección y coordinación M.d.C. López-Rendo Rodríguez, vol. II, Universidad de Oviedo. Boletín oficial del Estado, Madrid 2020, 357-365.
- CRAWFORD M., 'rec.' a Terrenato N., *The Early Roman Expansion into Italy. Elite Negotiation and Family Agendas*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, JRS, 110 (2020), 323-324.
- DE LA BARRERA L.G., 'rec.' a Terrado Ortuño P., *El puerto de Tarraco en época romana (siglos II a. C. - III d. C.)*, *Fuentes, historiografía y arqueología*, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 2019, CAUN, [28 (2020) =] 29 (2021), 1-5.
- DICKEY E., 'rec.' a *Language and Nature in the Classical Roman World*, edited by G. Pezzini - B. Taylor, Cambridge University Press, Cambridge 2019, JRS, 110 (2020), 272-273.
- DOMÍNGUEZ MONEDERO A., 'rec.' a Antoniadis V., *TABULA IMPERII ROMANI. J34-Athens. Epirus*, Academy of Athens, Athens 2016, Gérion, 38.1 (2020), 349-350.
- ECHEVERRÍA, F., 'rec.' a Fornis C., *El mito de Esparta. Un itinerario por la cultura occidental*, Alianza Editorial, Madrid 2019, Gérion, 38.1 (2020), 351-353.
- ECHEVERRÍA, F., 'rec.' a *Cambio y pervivencia. El mundo griego en el siglo IV a.C.*, editores J. Pascual - B. Antela-Bernárdez - D. Gómez, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2018, Gérion 38.1 (2020), 338-341.
- FEUSER S., *Hafenstädte im östlichen Mittelmeerraum vom Hellenismus bis in die römische Kaiserzeit. Städtebau, Funktion und Wahrnehmung*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110580327.

f) Studi vari e di carattere generale

- AIENZA FUENTE J., *Las termas públicas romanas de "Valeria" (Cuenca): estudio descriptivo y conclusiones preliminares de los hallazgos*

- FORD R.B., *Rome, China, and the Barbarians. Ethnographic Traditions and the Transformation of Empires*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, ISBN 9781108473958.
- GARCÍA-BELLIDO M.P., *Hércules entre Africa e Hispania en los áureos de Adriano (RIC II 59)*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 137-146.
- GÓMEZ GARCÍA N., 'rec.' a Suárez Piñeiro A.M., *Roma Antigua. Historia de un imperio global*, Akal, Tres Cantos 2019, Gerión, 38.1 (2020), 361-364.
- GONZÁLEZ SALINERO R., *Los estudios de Javier Arce sobre la Hispania romana y tardoantigua: innovación o cambio de dirección?*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 21-25.
- HERRERO MEDINA M., *La escuela de Plocio Gallo: una amenaza para la República*, SCDR, 33 (2020), 241-271.
- HERRERO MEDINA M., *La escuela de Plocio Gallo: una amenaza para la República*, e-Legal History Review, 31 (2020), 241-271.
- Inter duo Imperia - Palmyra between East and West*, edited by M. Sommer, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, ISBN 9783515127745.
- JACOB R., *Un portrait d'Agrippine l'Ancienne au Musée de l'Acropole*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 45-54.
- JEHNE M., *Freud und Leid römischer Senatoren. Invektivarenen in Republik und Kaiserzeit*, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Göttingen 2020, ISBN 9783946317715.
- JIMÉNEZ SÁNCHEZ J.A. - SEIJO IBÁÑEZ E., *Magia y desprestigio en la corte merovingia: el caso de Fredegunda*, Gerión, 38.1 (2020), 227-257.
- KOORTBOJIAN M., *Crossing the Pomerium. The Boundaries of Political, Religious, and Military Institutions from Caesar to Constantine*, Princeton University Press, Princeton 2020, ISBN 9780691195032.
- LICANDRO O., *Roma e il suo impero preglobale. Una lezione per la postmodernità*, Revista Jurídica da FA7, 17.1 (2020), 165-191.
- MARCONE A., *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Carocci, Roma 2020, ISBN 9788829002924.
- MONTERO S., *Prodigios en la Hispania romana. Rayos, terremotos, epidemias, eclipses*, Guillermo Escolar Editor, Madrid 2020, ISBN 9788418093586.
- PEPE L., *La voce delle Sirene. I Greci e l'arte della persuasione*, Laterza, Bari 2020, ISBN 9788858142363.
- REBOREDA MORILLO S., 'rec.' a *Politics, Territory and Identity in Ancient Epirus*, edited by A.J. Domínguez Monedero, Edizioni ETS, Venecia 2018, Gerión, 38.1 (2020), 345-348.
- RUIZ J.C. 'rec.' a León P. - Nogales T. (eds.), *Villa Adriana. Escultura de los almacenes*, Col. Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 9, 430, L'Erma di Bretschneider, Roma 2018, CAUN, 28 (2020), 236-241.
- RUIZ-MONTERO C., *Aspects of Orality and Greek Literature in the Roman Empire*, Cambridge Scholars, Newcastle upon Tyne 2020, ISBN 9781527538115.
- SAQUETE J.C., *Agripa Menenio y M'. Valerio Máximo en Mérida. Tradiciones y virtudes romanas en el confín occidental del Imperio*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 117-125.
- TOMEI F., 'rec.' a Mauro C.M., *Archaic and Classical Harbours of the Greek World. The Aegean and Eastern Ionian contexts*, Archaeopress Publishing LTD, Oxford 2019, Gerión, 38.1 (2020), 333-335.
- TRAINA G., *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi Romani*, Laterza, Bari 2020, ISBN 9788858139820.
- URTEAGA M., *El programa constructivo de las termas romanas de Oiasso (Irun, Gipuzkoa)*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 147-165.
- VEGA P.Á.F., *La sombra de Aníbal: Liderazgo político en la República Clásica*, España Editores, Madrid 2020, ISBN 9788432319976.
- VIVAS GARCÍA G., 'rec.' a Dench E., *Empire and Political Cultures in the Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, Gerión, 38.1 (2020), 369-372.
- VON HESBERG H., *Der Kopf in Alba – Zeuge einer Göttergalerie augusteischer Zeit*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 55-63.
- WOOD I., *Sidonius and the Burgundians*, in «*Academica Libertas*». *Essais en l'honneur du professeur Javier Arce*, D. Moreau - R. González Salinero (eds.), Brepols, Turnhout 2020, 365-371.

g) Papirologia

KOTYL M., *A Notebook Roll and a Fiscal Codex from the Giessen Papyrus Collection (PGiss. II)*, De Gruyter, Boston-Berlin 2020, ISBN 9783110662504.

h) Epigrafia e paleografia

CAVALLETTI G., *El uso de la epigrafia en ámbito político: el caso de las Res gestae divi Augusti*, Nova Tellus, 38.1 (2020), 123-139.

CIDONCHA REDONDO F., *Los hijos ilegítimos en la Hispania romana a través de las fuentes epigráficas*, Gerión, 38.1 (2020), 307-332.

DE BALBÍN-BUENO R. - GIMENO PASCUAL, H. - LORENZO FERRAGUT H., *Y de una inscripción nacieron siete: la suerte de una placa funeraria de Gades*, Gerión, 38.1 (2020), 295-305.

FOUBERT L., *Ruedas que giran: historias de viajes femeninos en inscripciones funerarias latinas*, Gerión, 38.1 (2020), 137-156.

GARCÍA RIAZA E., *Un nuevo fragmento de epigrafía latina en bronce procedente de Mallorca*, Gerión, 38.1 (2020), 285-294.

GATZKE A.F., *The gate complex of Plancia Magna in Perge. A case study in reading bilingual space*, The Classical Quarterly, 70.1 (2020), 385-396.

HELLSTRÖM M., *Epigraphy and Ambition. Building Inscriptions in the Hinterland of Carthage*, JRS, 110 (2020), 57-90.

HERNANDO SOBRINO M.d.R., 'rec.' a de los Santos Mozas Moreno Mª - de Ximena Jurado M., *Manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional de España. Arqueología en Jaén en el siglo XVII: monedas y antigüedades*, Editoria Universidad de Jaén, Jaén 2018, Gerión, 38.1 (2020), 411-413.

LAREQUI J., 'rec.' a Ruiz Gutiérrez A. - Cortés Bárcena C. (eds.), *«Memoriae civitatum». Arqueología y epigrafía de la ciudad romana. Estudios en homenaje a José Manuel Iglesias Gil*, Editorial de la Universidad de Cantabria, Santander 2017, CAUN, 28 (2020), 226-230.

RODRÍGUEZ RAMOS J., *Sobre la identificación de dioses iberos en las inscripciones*, Gerión, 38.1 (2020), 259-284.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

(anno 2019)

Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (AHAMM)
 Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Sagreti"
 Anuario Digital de la Escuela de Historia - Universidad Nacional de Rosario
 Archivio Giuridico (AG)
 Archivio Giuridico Sassarese
 Ars Boni et Aequi
 Boletim da Faculdade de Direito - Universidade de Coimbra
 Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja", (BIDR)
 Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana
 Fundamina. A Journal of Legal History
 Interpretatio Prudentium. Direito Romano e Tradição Romanista em Revista.
 Ius et Praxis
 Ius romanum (periodicum digitale) (Bulgaria)
 Journal für Rechtspolitik
 Journal of Late Antiquity
 KOINΩNIA. Rivista dell'Associazione di Studi Tardoantichi
 Limes. Revista de Estudios Clásicos
 Lisbon Law Review
 Lusíada. Repositório das Universidades Lusíada (Direito)
 Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité (MEFRA)
 Minima Epigraphica et Papyrologica
 Nova Tellus. Revista semestral del Centro de Estudios Clásicos
 Pallas. Revue d'études antiques
 Revista Chilena de Derecho
 Revista Chilena de Derecho Privado (RChDP)
 Revista de Derecho (Valdivia)
 Revista de Derecho Privado - Universidad Externado de Colombia
 Revista de Derecho Romano "Pervivencia" - Universidad del Salvador
 Revista de Investigaciones Jurídicas - Escuela Libre de Derecho (RIJ-ELD)
 Revista de la Facultad de Derecho - Pontificia Universidad Católica del Perú (RFD-PUCP)

Revista de la Facultad de Derecho de México - Universidad Nacional Autónoma de México (RFD-UNAM)
Revista Historias del Orbis Terrarum. Temas de Historia Antigua y Medieval (RHOT [THAM])
Revista Jurídica da FA7
Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)
Rivista di Diritto Romano (RDR)
Roma e America. Diritto Romano Comune
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte

(anno 2020)

Anabases. Traditions et Réceptions de l'Antiquité
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (AHAMM)
Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Revista de Filosofía Jurídica y Política
Bollettino di Studi Latini
Cuadernos de arqueología de la Universidad de Navarra (CAUN)
Cultura giuridica e diritto vivente
Czasopismo Prawno-Historyczne (Polonia)
e-legal History Review
Forum prawnicze (Polonia)
Gerión. Revista de Historia Antigua
Glossae. European Journal of Legal History
Ius romanum (periodicum digitale) (Bulgaria)
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (Polonia)
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft
Nova Tellus. Revista semestral del Centro de Estudios Clásicos
Právněhistorické studie (Repubblica Ceca)
Prolegómenos
Revista de Derecho (Coquimbo)
Revista de Derecho Romano "Pervivencia" - Universidad del Salvador
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica
Revista General de Derecho Romano (RGDR)
Revista Historias del Orbis Terrarum. Temas de Historia Antigua y Medieval (RHOT [THAM])
Revista Jurídica da FA7
Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa (REJIE Nueva época)
Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
RIDROM. Revista internacional de derecho romano
Rivista di Diritto Romano (RDR)

Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano
y Tradición Romanística (SCDR)
Societas et Iurisprudentia (Slovacchia)
Studi Senesi.
Studia Iuridica Lublinensia (Polonia)
Studia Prawnoustrojowe (Polonia)
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
The Classical Quarterly
The Journal of Roman Studies (JRS)
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal
History Review
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte
Zeszyty Prawnicze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polonia)

**Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione
'Sullo scaffale' può inviare il pdf all'indirizzo *sulloscaffale.tesseractiuris@gmail.com*.
Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti
(salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e
internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.**

Indice

Saggi	5
Carl Schmitt: da nemico ad amico del diritto romano	7
<i>Luigi Garofalo</i>	
Audience épiscopale et <i>forum shopping</i> (encore à propos de l' <i>ep.</i> III, 36 de Symmaque)	53
<i>Olivier Huck</i>	
La condanna cristiana della <i>cupiditas ultionis</i> . Vendetta privata e vendetta attraverso la legge	97
<i>Valerio Neri</i>	
 Periscopio	129
Primi spunti ricostruttivi della <i>lex Visellia</i>	131
<i>Maria Luisa Biccari</i>	
 Sul tavolo	147
Il colloquio virtuale di due Codici	149
<i>Renzo Lambertini</i>	
<i>Emptio venditio</i> e <i>locatio conductio</i> , una parentela stretta	151
<i>Renzo Lambertini</i>	
Uno storico, sconfinato 'nonluogo'	153
<i>Renzo Lambertini</i>	
Tutti i volti del <i>pater</i>	156
<i>Renzo Lambertini</i>	
Il lungo travaglio critico delle XII tavole	158
<i>Renzo Lambertini</i>	
La spendita del <i>nomen actionis</i>	159
<i>Renzo Lambertini</i>	
Illeciti pagati a peso d'oro	161
<i>Renzo Lambertini</i>	
Il linguaggio politico di Diocleziano	164
<i>Paolo Garbarino</i>	
L'esercito romano e l'alba dell'Europa	167
<i>Alberto Rinaudo</i>	
Il dialogo incessante tra storia e diritto	170
<i>Enrico Sciandrello</i>	

<i>A proposito di</i>	173
A proposito di un recente studio sullo sfruttamento edificatorio del suolo urbano nell'antica Roma	175
<i>Stefania Pietrini</i>	
L'archetipo negoziale e la versione fiduciaria	181
<i>Renzo Lambertini</i>	
<i>Sullo scaffale</i>	229
2019	
Fonti giuridiche	233
(Edizioni di fonti; Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti; Opere palinogenetiche; Fonti medievali)	
Sussidi	233
(Enciclopedie; Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.; Repertori bibliografici; Sussidi informatici; Lessici)	
Raccolte di scritti	233
(Atti di congressi, convegni, ecc.; Studi in onore; Pubblicazioni varie)	
Opere di interesse generale	233
(Profili generali del diritto romano; Studi sulle fonti giuridiche; Studi sulle fonti non giuridiche; Metodologia romanistica; Storia della romanistica; Teoria generale e comparazione giuridica; Florilegi, raccolte di casi; Tradizione giuridica europea)	
Diritto privato	237
(Persone e famiglia; Diritti reali; Obbligazioni; Successioni; Processo)	
Diritto bizantino	242
(Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente; Raccolte di scritti e atti di convegni)	
Diritto penale e processo	243
Storia della costituzione romana	244
(Stato città; Repubblica; Principato; Dominato; Opere varie e generali)	
Amministrazione e fisco	244
Storia della civiltà antica	245
(Religione; Società e costume; Economia; Storia militare; Ideologie, politica, storiografia, ecc.; Studi vari e di carattere generale; Papirologia; Epigrafia e paleografia)	
2020	
Fonti giuridiche	248
(Edizioni di fonti; Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti; Opere palinogenetiche; Fonti medievali)	
Sussidi	248
(Enciclopedie; Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.; Repertori bibliografici; Sussidi informatici; Lessici)	

Raccolte di scritti (Atti di congressi, convegni, ecc.; Studi in onore; Pubblicazioni varie)	248
Opere di interesse generale (Profili generali del diritto romano; Studi sulle fonti giuridiche; Studi sulle fonti non giuridiche; Metodologia romanistica; Storia della romanistica; Teoria generale e comparazione giuridica; Florilegi, raccolte di casi; Tradizione giuridica europea)	250
Diritto privato (Persone e famiglia; Diritti reali; Obbligazioni; Successioni; Processo)	261
Diritto bizantino (Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente; Raccolte di scritti e atti di convegni)	266
Diritto penale e processo	266
Storia della costituzione romana (Stato città; Repubblica; Principato; Dominato; Opere varie e generali)	268
Amministrazione e fisco	269
Storia della civiltà antica (Religione; Società e costume; Economia; Storia militare; Ideologie, politica, storiografia, ecc.; Studi vari e di carattere generale; Papirologia; Epigrafia e paleografia)	270

